



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

RESPONSABILITÀ SPORTIVA E PROFILI CIVILISTICI DEL DOPING

Relatore:

Chiar.mo Prof. Stefano Pagliantini

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Gianluca Navone

Tesi di laurea di:
Gabriele Toscano

Anno accademico 2015 – 2016

*“La cosa importante non è tanto che
ad ogni bambino debba essere insegnato,
quanto che ad ogni bambino debba
essere dato il desiderio di imparare”*

(John Lubbock)

INDICE

Abstract - Italiano	5
Abstract - English.....	5
Abstract - Français.....	5
Abstract - Deutsche	5
Introduzione	6

CAPITOLO I

LO SPORT ED IL SUO ORDINAMENTO

1. L'evoluzione storica del fenomeno sportivo dall'antichità ai giorni nostri.....	9
2. La pluralità degli ordinamenti giuridici e la nascita degli ordinamenti settoriali.....	15
3. L'ordinamento sportivo ed i suoi rapporti con l'ordinamento internazionale e comunitario: il CIO, la Carta Olimpica ed il cd. Libro bianco sullo sport	18
4. I soggetti dell'ordinamento sportivo italiano.....	25
4.1 Il CONI: la struttura ed il suo Statuto.....	26
4.2 Le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite	31
4.3 Le Società, le Associazioni sportive, le Leghe ed i gruppi sportivi militari.....	36
4.4 Gli atleti ed i cd. ausiliari dello sport: dirigenti, arbitri, allenatori e procuratori sportivi.....	40
5. L'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano alla luce della Legge n. 280 del 2003: il 1° ed il 2° “caso Catania”, il finanziamento dello sport in Italia ed i rapporti con le Regioni.....	47
6. Il nuovo sistema della giustizia sportiva in Italia, dalla Legge n. 280 del 2003 alla riforma del 2014: ambiti, principi e profili problematici.....	53

CAPITOLO II

SPORT E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Autonomia e confini della responsabilità sportiva: regole tecniche e regole di condotta	61
2. La responsabilità dell'atleta: la cd. scriminante sportiva e le varie tipologie di sport.....	65
3. Le responsabilità speciali ed i cd. sport estremi.....	72
4. La responsabilità delle società, degli organizzatori, dei gestori e dei proprietari di strutture sportive: il caso Domenico Giampà.....	76
5. La responsabilità degli organismi federali, del medico sportivo e delle strutture sanitarie: il caso Renato Curi	86
6. La responsabilità dei cd. ausiliari dello sport: ufficiali di gara, insegnanti, istruttori e maestri	94
7. Il risarcimento del danno subito dall'atleta	99
8. Il risarcimento del danno subito dalle società sportive e dallo sponsor: dalla tragedia	

di Superga al caso Luigi Meroni	106
9. La responsabilità dei gestori di comprensori sciistici	111
10. La responsabilità negli sport su pista e su strada: dai gestori di scuole di equitazione e maneggi all'automobilismo, karting e ciclismo.....	118
11. La responsabilità nelle arti marziali ed il caso Maurizio Lupino	126
12. La responsabilità nei principali sport di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, hockey e rugby.....	130

CAPITOLO III

IL FENOMENO DEL DOPING

1. L'origine storica del doping.....	136
2. Il doping nell'ordinamento giuridico sportivo: dal doping scientifico al cd. doping di Stato.....	141
3. Le leggi internazionali e comunitarie antidoping: dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) al Codice Mondiale Antidoping.....	149
4. La lista delle sostanze e metodi proibiti: dai nuovi farmaci dopanti all'esenzioni per finalità terapeutiche.....	156
5. Il ruolo del CIO in materia di doping: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).....	171
6. Le normative antidoping in Italia ed il ruolo delle strutture preposte a contrastarlo	177

CAPITOLO IV

DOPING E RIMEDI CIVILISTICI

1. Diritto, etica e sostanze proibite: i nuovi orizzonti del diritto civile	187
2. La tutela della salute e la libertà di autodeterminazione degli atleti	193
3. La giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di doping: dai casi Ben Johnson, Angelo Peruzzi, Andrea Carnevale, Diego Armando Maradona, Gianfranco Rosi, Marco Pantani ed Antonella Bevilacqua al celebre caso David Meca-Medina ed Igor Majcen	199
4. La responsabilità e le conseguenze risarcitorie in capo agli atleti per l'assunzione di sostanze proibite e quella degli altri "soggetti attivi": staff tecnici, sanitari, società e Federazioni sportive nazionali per omessa vigilanza.....	207
5. Il "nuovo doping" dall'Asia: corruzione e terrorismo potrebbero distruggere Olimpia?	213
6. Riflessioni e proposte per la lotta al doping: un problema tutt'ora aperto	219
Conclusioni	226
Bibliografia.....	229

ABSTRACT - ITALIANO

Questo elaborato ha come obiettivo quello di analizzare, partendo dalla storia dello sport e dalla teoria degli ordinamenti giuridici, l'istituto della responsabilità sportiva e del doping in una prospettiva civilistica.

ABSTRACT - ENGLISH

Starting from sports history and theory of legal systems, this paper aims to analyze, the institute of doping and sports liability in a civil law perspective.

ABSTRACT - FRANÇAIS

Cet article vise à analyser l'institut de la responsabilité du sport et du dopage dans une perspective de droit civil, à partir de l'histoire du sport et de la théorie des systèmes juridiques.

ABSTRACT - DEUTSCHE

Diese arbeit soll zu analysieren, die geschichte des sports und der theorie der rechtssysteme, das institut für sport und verantwortung des Dopings in sicht des zivilrechts ab.

INTRODUZIONE

Lo sport nel corso della storia dell'umanità ha da sempre rappresentato un fenomeno sociale di portata planetaria, un vero e proprio "lubrificante sociale" tale da contribuire nel corso dei secoli a gettare le basi della moderna società civile¹, coinvolgendo una pluralità di settori che spaziano dalla filosofia alla politica, dalla psicologia alla medicina, dalla sociologia all'economia, dalla letteratura al diritto², tant'è che al giorno d'oggi sta assumendo sempre di più rilevanti dimensioni.

A testimonianza di ciò è sufficiente pensare che solamente in Italia, stando ad una recente indagine effettuata dal CONI, lo sport genera un giro d'affari di circa 25 miliardi di euro l'anno, con un peso dell'1,6% sul PIL nazionale, mentre a livello mondiale genera un fatturato annuo di ben 145 miliardi di dollari³. Il fenomeno in questione non può assolutamente passare inosservato agli operatori del diritto anche alla luce del fatto che le attività di *marketing* e soprattutto le sponsorizzazioni sportive stanno sempre di più prendendo piede in questo settore e ricoprono un ruolo cruciale sia per le società sportive che per le aziende sponsorizzatrici stesse⁴.

Al contempo la sempre maggiore autonomia che l'ordinamento sportivo sta maturando, basta pensare alle vicende della giustizia sportiva, della positività degli atleti ai test antidoping ed a quello della violenza negli stadi, muta imprescindibilmente a suo vantaggio alcuni istituti dello *ius in civitate positum* senza comunque creare grossi punti di rottura con il quadro normativo *tout court* di riferimento.

Con questo elaborato l'intento di chi scrive è quello di tracciare un quadro il più possibile scorrevole ed esaustivo dell'istituto della responsabilità civile nel mondo dello sport, congiuntamente e disgiuntamente al fenomeno del doping, tenendo conto dell'imprescindibile influenza comunitaria ed internazionale, offrendo al tempo stesso una chiave di lettura di stampo prevalentemente civilistico, del tutto nuova rispetto alla tradizionale concezione *tout court* che vede nel doping un'influenza prevalentemente di stampo penalistico.

Partendo da una ricognizione storico-sistematica del concetto di sport dall'esperienza antica del mondo greco, romano, asiatico ed americano, anche con gli opportuni approfondimenti di carattere lessicologico, l'autore ripercorre le tappe cronologiche fondamentali che hanno portato alla creazione di un vero e proprio ordinamento giuridico sportivo a partire dagli anni

¹ L. DIMASI, *Sport, società, discriminazione: per una visione "giuridicamente orientata"*, in *Rivista trimestrale di diritto dello sport*, Bonomia University Press, fascicolo I, anno X, 2016, pp. 17-25.

² G. BONETTA, *Il secolo dei ludi. Sport e cultura nella società contemporanea*, Roma, 2000 e A. ROVERSI - G. TRIANI (a cura di), *Sociologia dello sport*, Napoli, 1995.

³ A.A.V.V., *Contro la corruzione che inquina lo sport*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 26-27.

⁴ M. OTTMANN, *Sport e sponsor ma con etica*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 22-23.

'50 del secolo scorso con la nascita dei cd. "ordinamenti settoriali" per poi passare alla rassegna sistematica e casistica dell'istituto della responsabilità sportiva, del problema legato all'utilizzo del doping e, di conseguenza, dei suoi risvolti nell'ambito del diritto civile con una riflessione giuridica, etica e sociale in materia di lotta all'uso di sostanze proibite nello sport.

Nel corso della trattazione ampio spazio sarà dedicato alla casistica ed alla giurisprudenza più recente con una comparazione anche dal punto di vista della dottrina per offrire a chi legge un quadro il più possibile completo ed esaustivo circa le problematiche a cui può andare in contro non solo l'atleta (pensiamo ad esempio al caso della cd. accettazione del rischio consentito o rischio sportivo) o l'organizzatore di un evento sportivo (pensiamo ad esempio agli incidenti che possono avvenire all'interno di uno stadio) ma anche l'operatore del diritto (nel caso di specie un consulente legale di una società, un avvocato oppure un giudice⁵ che dovrà decidere una controversia sia esso ordinario o sportivo) trovandosi davanti a sé istituti giuridici che traslati in un contesto diverso da quello tradizionale, vale a dire quello sportivo, assumono un connotato del tutto differente con la necessità di dover cambiare le modalità di utilizzo degli strumenti normativi per poter decidere nella maniera corretta nel caso del giudice oppure per poter operare correttamente nelle sedi opportune al fine di tutelare al meglio gli interessi dei propri assistiti nel caso del consulente o dell'avvocato di una società sportiva.

⁵ Mentre il giudice ordinario è un magistrato vincitore di un concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Ministero della Giustizia il giudice sportivo è un soggetto incaricato da una Federazione sportiva nazionale. Fino a qualche anno fa l'incarico di giudice sportivo veniva affidato ai magistrati ordinari ma dal 7 luglio 2004 il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso una limitazione in proposito con la deliberazione rubricata "Incarichi extragiudiziari in tema di autorizzazione dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di giudice sportivo presso le Federazioni sportive nazionali" (il testo originale della deliberazione è consultabile al sito http://www.csm.it/circolari/040707_4.pdf). Oggi l'incarico di giudice sportivo viene assegnato dalle Federazioni sportive nazionali a soggetti altamente qualificati in materia di diritto e giustizia sportiva quali avvocati, magistrati in attività (con le dovute limitazioni della circolare precedentemente menzionata) o magistrati in pensione.

CAPITOLO I

LO SPORT ED IL SUO ORDINAMENTO

SOMMARIO: 1. L'evoluzione storica del fenomeno sportivo dall'antichità ai giorni nostri – 2. La pluralità degli ordinamenti giuridici e la nascita degli ordinamenti settoriali – 3. L'ordinamento sportivo ed i suoi rapporti con l'ordinamento internazionale e comunitario: il CIO, la Carta Olimpica ed il cd. Libro bianco sullo sport – 4. I soggetti dell'ordinamento sportivo italiano – (*Segue*). 4.1 Il CONI: la struttura ed il suo Statuto – 4.2 Le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite – 4.3 Le Società, le Associazioni sportive, le Leghe ed i gruppi sportivi militari – 4.4 Gli atleti ed i cd. ausiliari dello sport: dirigenti, arbitri, allenatori e procuratori sportivi – 5. L'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano alla luce della Legge n. 280 del 2003: il 1° ed il 2° “caso Catania”, il finanziamento dello sport in Italia ed i rapporti con le Regioni – 6. Il nuovo sistema della giustizia sportiva in Italia, dalla Legge n. 280 del 2003 alla riforma del 2014: ambiti, principi e profili problematici.

I. L'evoluzione storica del fenomeno sportivo dall'antichità ai giorni nostri

Provare a dare una definizione univoca di sport⁶ è al giorno d'oggi molto difficile, e sotto certi aspetti, data l'evoluzione del fenomeno sportivo nel corso dei millenni *da semplice attività umana e spontanea a vero e proprio fattore di civilizzazione* che vede coinvolti interessi etici, sociali, giuridici ed economici⁷, quasi impossibile.

Tuttavia, viste le difficoltà ricognitive, possiamo provare ad individuare una definizione apprezzabile del concetto di sport attraverso una duplice chiave di lettura: una letteraria e l'altra giuridica. La letteratura più autorevole definisce lo sport *il complesso degli esercizi fisici mirati allo scopo di sviluppare ed irrobustire il corpo e formare il carattere, ovvero l'attività agonistica che mira all'affermazione di particolari capacità necessarie a vincere determinate prove o gare*⁸, mentre dal punto di vista giuridico viene definito sport *ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che lo praticano*⁹.

Pur non essendo questa la sede per un'approfondita ricostruzione in chiave storica del fenomeno sportivo non possiamo esimerci dall'affrontare una breve, ma al tempo stesso esaustiva, ricognizione circa le principali tappe cronologiche che hanno caratterizzato lo sport nel corso dell'umanità partendo dai popoli primitivi, da quelli dell'epoca precolombiana e dell'Asia, passando dall'esperienza greca, romana e medievale, fino ad arrivare alla rinascita dei Giochi Olimpici moderni ad opera del barone francese Pierre de Coubertin¹⁰.

Fra le antiche civiltà, tra cui gli uomini primitivi, le prime attività sportive sono da ascrivere a

⁶ L'etimologia della parola "sport" risale al latino "deportare" cioè uscire al di fuori delle mura della città per dedicarsi ad attività motorie. Nel XIV secolo, in Inghilterra, si diffuse il termine "disport" che, due secoli dopo, fu abbreviato in "sport", vocabolo assimilato anche dalla lingua italiana nel XIX secolo. Il termine deriva anche da un'abbreviazione della lingua francese antica "desport" e pure dalla lingua spagnola "deporte". Per maggiori approfondimenti vedi voce Sport, in M. DARDANO, *Nuovissimo dizionario della lingua italiana*, Roma, 1982, p. 2042 nonché l'imprescindibile confronto con voce Sport, in G. DEVOTO - G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 1995, pp. 1916-1917 e con G. COLASANTE, voce Sport, in *Enciclopedia Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume IV, appendice PL/Z, 1981, pp. 407-408.

⁷ A.G. PARISI, *Sport, diritti e responsabilità: un confronto con l'esperienza francese*, in www.comparazionedirittocivile.it, p. 35.

⁸ A.A.V.V., voce Sport, in *Dizionario Enciclopedico Maximus*, Istituto Geografico De Agostini, 1986, p. 2307 ma confronta anche con voce Sport, in *Enciclopedia La Piccola Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XI, 1997, pp. 532-534.

⁹ P.M. PIACENTINI, voce Sport, in G. GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, Milano, 1983, p. 1425.

¹⁰ R.L. QUERCETANI, voce *Temi olimpici: Pierre de Coubertin*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online). Pierre de Frédy, barone de Coubertin, era il terzo dei quattro figli di Charles-Louis, buon pittore di soggetti sacri, e di Agathe-Gabrielle de Crisenoy de Mirville, nobildonna di origini normanne. Nacque il 1° gennaio 1863 a Parigi. Fin dalla più giovane età trasse vantaggio dal privilegio di esser nato da "gens fortunés" e si applicò con ardore allo studio, attirato dapprima dalla letteratura e dalla storia, più tardi dalla pedagogia e dalla sociologia. Per maggiori approfondimenti sui Giochi Olimpici in chiave storica vedi U. TULLI, *Breve storia delle Olimpiadi. Lo sport, la politica da de Coubertin a oggi*, Carocci, 2012 e M. FINLEY, *Olimpiadi. I primi mille anni*, Res Gestae, 2012. Per maggiori approfondimenti sui rapporti tra Giochi Olimpici e politica vedi N. SBETTI, *Giochi di potere. Olimpiadi e politica da Atene a Londra 1896-2012*, Milano, 2012 e A. STELTANO, *Olimpiadi e politica*, Forum, 2008.

tutta quella serie di comportamenti volti a garantire loro la propria sopravvivenza quali la corsa, la pesca, i lanci, la caccia e la lotta per addestrarsi al combattimento contro gli animali feroci ed i nemici¹¹. Già al tempo degli Assiri lo stesso carro da guerra era utilizzato dal sovrano per le proprie battute di caccia mentre nell'antico Egitto quest'ultima, sia come attività sportiva che di sostentamento per l'uomo, era considerata talmente importante tanto da essere equiparata ad una vittoria riportata in guerra¹².

Anche in epoca precolombiana si hanno notizie¹³ di numerose attività sportive da parte dei popoli locali. Le popolazioni dell'America meridionale come gli *Yamana*, *Halakwulp* ed i *Selkman* siti nella Terra del Fuoco, ed i *Bovoro*, *Yanoama*, *Xanoama*, *Xavante* ed *Xinguanas* siti nell'Amazzonia, vivevano principalmente di caccia ed abitando in località alquanto disagiate dedicavano il proprio tempo libero a cantare ed a ballare in gruppo anche se talvolta venivano simulate delle vere e proprie battaglie, come ad esempio la lotta ed il tiro con l'arco (togliendo però le punte dalle frecce), con molta probabilità per prepararsi al meglio alla caccia¹⁴.

In America centrale invece le popolazioni dei *Maya* e degli *Aztechi* erano da equiparare a tutti gli effetti al popolo greco dell'area mediterranea in quanto, grazie al connubio tra sacro e profano, le attività sportive assunsero ben presto un'importante significato sia dal punto di vista religioso che da quello del divertimento, mentre in America settentrionale i pellerossa, prima del cd. "olocausto dei nativi americani", svolgevano prevalentemente le loro attività sportive come il tiro con l'arco, il nuoto e la lotta allo scopo di prepararsi al meglio in vista della guerra e della caccia¹⁵.

Anche in Asia, come negli altri continenti, le prime attività sportive erano riconducibili alla caccia ed alla pesca anche se ben presto si andarono a creare tutta una serie di rudimenti sportivi del tutto originali e totalmente sconosciuti alle popolazioni europee come ad esempio le arti marziali, tra cui la *boxe* cinese, ma soprattutto la trottola ed il cervo volante in Cina, da considerare a tutti gli effetti gli avi dell'odierna ginnastica artistica, il *kendo* (meglio conosciuta come la scherma giapponese), il *jujitsu* ed il *sumo*, in Giappone; mentre in India andò ben presto ad affermarsi oltre al gioco degli scacchi la pratica dello *yoga*.¹⁶

¹¹ voce *Sport*, in *Nuovissima Enciclopedia*, Il Calendario del Popolo, volume V, Roma, 1945, pp. 656-657.

¹² P. PASSARIELLO - C. PRIARONE, *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 1 (estratto).

¹³ Le informazioni in proposito sono frutto dell'attività di ricerca svolta in forma orale da parte di numerosi studiosi e monaci a causa del più grande genocidio della storia dell'umanità compiuto dagli europei, ai danni delle popolazioni precolombiane, giunti in quei luoghi alla conquista di nuove terre.

¹⁴ P. PASSARIELLO - C. PRIARONE, *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 3 (estratto).

¹⁵ P. PASSARIELLO - C. PRIARONE, *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 3 (estratto).

¹⁶ P. PASSARIELLO - C. PRIARONE, *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 4 (estratto).

Nel continente europeo invece i veri e propri pionieri dello sport sono a tutti gli effetti da considerarsi i greci poiché la loro profonda dedizione alla pratica delle attività sportive aveva un significato di natura sia eugenetica che religiosa: difatti tutte queste attività venivano vissute in chiave formativa in quanto erano indispensabili a preparare i giovani quali “cittadini del futuro”, così da fornire loro una meticolosa formazione culturale e militare con il chiaro intento di prepararli ad affrontare, con cognizione di causa, la vita politica, amministrativa e militare del paese¹⁷. Essi erano molto scrupolosi nell’organizzazione delle proprie manifestazioni sportive grazie anche alla presenza d’importanti strutture all’avanguardia per il tempo, come quelle di Delfi, Corinto e Nemea¹⁸, che contribuirono sensibilmente a far diventare ben presto lo sport il vero e proprio fiore all’occhiello di tutta la civiltà ellenica¹⁹.

Proprio in quel territorio ebbero origine gli antichi Giochi Olimpici²⁰ il cui inizio è convenzionalmente fissato con l’anno 776 a.C. fino alla loro soppressione avvenuta nell’anno 393 d.C. dopo una durata complessiva di ben 1169 anni a causa dell’avvento del professionismo sportivo²¹, del dilagare della corruzione ed ultimo, ma non per importanza, dal colpo di grazia inferto dalla civiltà romana²².

La crisi della civiltà greca e soprattutto il forte nefasto dell’epoca romana, trasformarono ben presto lo splendore delle attività sportive come le gare di corsa, il pancrazio, il salto in lungo, il lancio del giavellotto ecc... in un grande (si fa per dire...) spettacolo dove i gladiatori si esibivano in combattimenti all’ultimo sangue tra di loro oppure contro animali esotici, i cd. “*venationes*”, tanto che il poeta romano Decimo Giunio Giovanele, nelle proprie *Satire*, parla appunto di

¹⁷ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 1.

¹⁸ Per maggiori approfondimenti vedi E. CANTARELLA - E. MIRAGLIA, *L’importante è vincere. Da Olimpia a Rio de Janeiro*, Milano, 2016.

¹⁹ voce *Sport*, in *Enciclopedia La Piccola Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XI, 1997, pp. 532-534.

²⁰ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 1. Sembra che lo svolgimento delle Olimpiadi si ricolleggerebbe ad un rito religioso compiuto da Eracle per placare l’ira degli dei per l’uccisione del re Elide Augia. Confronta inoltre con M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 4 e per maggiori approfondimenti vedi voce *Eracle*, in J. SCHMIDT, *Dizionario di mitologia greca e romana*, Gremese, 1994, pp. 87-90.

²¹ voce *Sport*, in *Enciclopedia La Piccola Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XI, 1997, pp. 532-534. La specializzazione per la conquista degli allori olimpici ed una graduale decadenza di costumi portarono al professionismo, all’affermazione del quale contribuì anche la formula olimpica secondo cui, insieme con il vincitore della competizione, si onorava anche la città di cui egli era originario. In principio, la città così celebrata si limitò a provvedimenti simbolici; poi, via via, si passò a riconoscimenti più concreti, come l’esenzione dalle imposte, l’alimentazione a spese dell’amministrazione cittadina, infine un premio in denaro fino ad un ammontare di 500 dracme.

²² voce *Sport*, in *Enciclopedia La Piccola Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XI, 1997, pp. 532-534 ed in particolare modo vedi M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 5. Con il passare degli anni le competizioni sportive erano diventate solamente un palcoscenico che vedeva il dilagare della volgarità delle attività criminali a tal punto che dietro di esse si nascondevano manovre ed interessi poco trasparenti. Mentre in età repubblicana a Roma si poteva parlare di vere e proprie attività sportive con la diffusione del lancio del disco, del giavellotto, del salto in alto e della corsa in epoca imperiale il degrado non tardò ad arrivare con l’affermarsi dei giochi circensi. Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu la maxi-rissa scoppiata allo stadio di Tessalonica dove in seguito all’uccisione di decine di spettatori presenti il Vescovo di Milano si rivolse all’imperatore Teodosio I per provvedere alla soppressione dei giochi.

“*panem et circenses*”.

Una ripresa del fenomeno sportivo si ebbe in prima battuta nell'età dei Comuni, dove la figura del cavaliere, quale nobile uomo d'indubbie qualità fisiche, morali ed intellettive, era amato e stimato da tutti sia per la propria destrezza nell'uso delle armi che nell'abilità di stare a cavallo, in battaglia ed in occasione dei tornei e delle giostre che, a quel tempo, stavano rifiorendo assieme alle gare di tiro con l'arco, gare di bastoni ecc...²³, ma solamente in epoca rinascimentale²⁴ vediamo rifiorire la concezione di sport con caratteristiche molto simili a quelle odierne, lontane da quegli stereotipi etico-religiosi che avevano caratterizzato i secoli passati²⁵.

Dopo un digiuno di quasi 1500 anni un primo tentativo di reintrodurre i Giochi Olimpici avvenne nel 1859 proprio in Grecia per merito del benestante Costantino Evangelistas Zappas, ma il tentativo, tra l'altro finanziato dal governo greco, si rilevò un totale fallimento²⁶. Bisognerà aspettare l'anno 1894 quando in occasione del Congresso Internazionale degli Sport Atletici, tenutosi nel grande anfiteatro dell'Università della Sorbona a Parigi, il barone francese Pierre de Frédi, meglio conosciuto come il Barone de Coubertin, grazie alla sua posizione sociale che gli permetteva di frequentare le personalità più importanti della cultura e della politica del tempo, approfittò dell'occasione²⁷ per convincere i monarchi europei a ripristinare le Olimpiadi invitandoli, con un celebre discorso che egli stesso definì “*un'immaginazione creativa*” ad *internazionalizzare lo sport ed organizzare nuovamente i Giochi Olimpici*²⁸.

Sull'onda dell'entusiasmo *decubertiano* il 16 giugno 1894 venne redatta la Carta Olimpica ed istituito il Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici, che dal 1900 cambiò la propria

²³ P. PASSARIELLO - C. PRIARONE, *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 2 (estratto).

²⁴ A.A.V.V., voce *Sport*, in *Dizionario Enciclopedico Maximus*, Istituto Geografico De Agostini, 1986, p. 2307. Furono l'Umanesimo prima ed il Rinascimento poi a gettare le premesse della moderna concezione sportiva, attraverso studiosi, pedagoghi e trattatisti. Tra questi spiccano i nomi di Maffeo Vegio con il suo “*De educatione liberorum clarisque eorum moribus*”, di Leon Battista Alberti con il suo trattato “*Della Familia*”, di Enea Silvio Piccolomini, divenuto poi Papa Pio II, autore di trattati sulla caccia e sull'equitazione così come di un libro sull'educazione corporea, il “*De liberorum educatione*” e di Vittorio da Feltrè che fu il fondatore a Mantova nel 1423 della “*Ca' giocosa*”, un centro destinato all'educazione giovanile che costituì l'anello rinascimentale di congiunzione tra il ginnasio greco nell'antichità ed il *college* inglese nei tempi moderni.

²⁵ voce *Sport*, in *Enciclopedia La Piccola Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XI, 1997, pp. 532-534 e voce *Sport*, in *Enciclopedia Treccani di Scienze, Lettere ed Arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XXXII, 1949, pp. 415-416.

²⁶ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 5. Egli, vista la mancanza di strutture idonee ad ospitare le competizioni sportive decise di programmarle nelle strade e nelle piazze di Atene ma l'idea non fu delle migliori in quanto per tutta la durata della manifestazione regnò un caos incontrollabile che vide gli pseudo giochi teatro di scontri con la polizia, scorribande e ferimenti.

²⁷ F. PETROCCHI, voce *Sport e letteratura nella storia*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online) e M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 6. I notabili giunti a Parigi erano stati convocati per trattare il problema del dilettantismo e del professionismo sportivo ma il barone de Coubertin fece stampare sui biglietti d'invito la dicitura “Congresso per il ristabilimento dei Giochi Olimpici”.

²⁸ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 6 ma vedi anche F. PETROCCHI, voce *Sport e letteratura nella storia*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online).

denominazione in quella attuale di Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Nel 1896 ad Atene²⁹, dopo più di 1500 anni dall'ultima edizione, tornarono alla luce i Giochi Olimpici segnando così la nascita dell'era sportiva moderna.

In Italia la nascita delle attività sportive in epoca moderna si deve a Carlo Alberto Re di Savoia che nel 1833 reclutò il Prof. Rodolfo Oberman, un insegnante di educazione fisica di origini tedesche, con l'obiettivo di addestrare al meglio le truppe militari piemontesi nell'imminente conflitto bellico contro l'Austria. Grazie a questo, undici anni più tardi a Torino venne alla luce la prima società sportiva italiana e di lì a poco iniziarono a prendere vita numerose società di canottaggio e di ginnastica sulla falsariga di quelle francesi ed inglesi³⁰.

Nel 1907 in Italia fu istituito il Comitato Nazionale Olimpico (CNO), mentre nel 1914 nacque il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte del CIO, divenne cinque anni più tardi una vera e propria Federazione tra le Federazioni³¹. L'avvento del Fascismo in Italia fece assumere allo sport, soprattutto per fini propagandistici, una posizione di assoluto rilievo nella vita dei cittadini a tal punto da essere considerato un vero e proprio baluardo del regime³². Con l'introduzione dell'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica a scuola era considerata una materia fondamentale al pari della lingua italiana, della storia, della matematica e della cultura fascista contribuendo così a realizzare l'obiettivo prefissato dal governo mussoliniano di *elevare le capacità fisiche e morali degli italiani*³³.

Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale il quadro politico e sociale del nostro paese subì una forte inversione di tendenza rispetto al passato: la caduta dei regimi totalitari contribuì ad alimentare un forte ripudio verso tutti quegli ideali antidemocratici che avevano portato miseria e distruzione in buona parte dell'Europa e giocoforza questo si riversò anche sull'idea di sport e su tutto il suo *entourage*.

Il 22 giugno 1944, dopo l'ingresso a Roma delle truppe alleate, grazie al suggerimento di Pietro Nenni, venne formalizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nomina dell'avvocato Giulio Onesti a Commissario Straordinario del CONI con l'obiettivo di smantellarlo³⁴.

Per fortuna l'avvocato originario della provincia di Asti ignorò il mandato ricevuto e, grazie

²⁹ Per maggiori approfondimenti vedi M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 7.

³⁰ P. PASSARIELLO - C. PRIARONE, *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 6 (estratto).

³¹ Per maggiori approfondimenti vedi F. BONINI - A. LOMBARDO, *Il CONI nella storia dello sport e dell'Italia contemporanea*, Studium, 2015.

³² R. GROZIO, *Mass-media, propaganda e immaginario durante il fascismo*, in M. CANELLA - S. GIUNTINI, *Sport e fascismo*, Franco Angeli, 2009, p. 181 ss.

³³ S. FINOCCHIARO, *L'educazione fisica, lo sport scolastico e giovanile durante il regime fascista* in M. CANELLA - S. GIUNTINI, *Sport e fascismo*, Franco Angeli, 2009, p. 119 ss. Per maggiori approfondimenti vedi A. BACCI, *Mussolini, il primo sportivo d'Italia*, Bradipolibri, 2014 e D. SERAPIGLIA, *Tempo libero, sport e fascismo*, Bradypus, 2016.

³⁴ A. FRASCA, voce *Onesti Giulio Giorgio Gustavo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online) e per maggiori approfondimenti vedi F. BONINI - A. LOMBARDO, *Il CONI nella storia dello sport e dell'Italia contemporanea*, Studium, 2015.

anche all'aiuto di alcuni suoi collaboratori, si mise a lavoro per rilanciare l'attività sportiva in Italia.

Nel novembre del 1945 l'Onesti però si trovò davanti ad un ostacolo all'apparenza insormontabile: la soppressione dei contributi statali in favore del CONI ma, grazie alle sue straordinarie abilità strategiche, riuscì ad ottenere l'affidamento della gestione del concorso pronostici e delle scommesse sulle manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla gestione diretta del Totocalcio a partire dal 1948, evento d'importanza epocale che garantì la totale autonomia finanziaria dell'ente per oltre mezzo secolo³⁵.

Ai nostri giorni lo sport ha assunto una rilevanza planetaria grazie alla sua diffusione ed alla sua pratica tra persone di ogni età ed estrazione sociale, tanto da essere considerato un vero e proprio *alfabeto comune tra popoli e nazioni di diverse dimensioni economiche, politiche e culturali*³⁶.

Proprio per questo motivo è stato talvolta utilizzato, come nel caso dei "Goodwill Games", per stemperare le tensioni politiche internazionali tra Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica durante gli anni della Guerra Fredda³⁷.

In tempi più recenti, il concetto di sport inteso come occasione di svago e divertimento ha lasciato spazio all'affermarsi del professionismo sportivo, complice di tutto questo l'avvento della televisione commerciale negli anni del miracolo economico italiano. Attraverso lo strumento della comunicazione di massa (*pay tv, streaming ecc...*) lo sport da semplice passatempo *extra moenia* si è trasformato in un vero e proprio spettacolo dove la creazione del cd. "atleta d'élite"³⁸ ha permesso l'affermarsi dell'attuale *entourage* consumeristico attorno al fenomeno sportivo.

Siamo così arrivati alle soglie del nuovo millennio dove lo sport si è trasformato in un vero e proprio *business* nella quale ruotano intorno ad esso tutta una serie di interessi economici globali che spaziano dall'imprenditoria commerciale all'alta finanza (basta pensare al fenomeno delle società sportive professionistiche che negli ultimi anni hanno assunto anche la forma di società per azioni quotate in borsa) fino a toccare il cd. "cancro dello sport" come la violenza negli stadi, le scommesse illegali ed il doping³⁹.

³⁵ Per maggiori approfondimenti vedi M. PENNACCHIA - P. VALENTI - R. FALANGOLA - F. SCIMONELLI, *Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in Italia*, in *Storia del CONI dal 1944 al 1978*, Bagatto, 1986.

³⁶ G. COLASANTE, voce *Sport*, in *Enciclopedia Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume IV, appendice PL/Z, 1981, pp. 407-408.

³⁷ I *Goodwill Games*, tradotto giochi di buona volontà, furono una manifestazione sportiva ideata nel 1986 e protrattasi fino al 2001 dall'imprenditore statunitense Ted Turner con l'obiettivo di stemperare le tensioni politiche tra Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica in seguito all'invasione dell'Afghanistan da parte di quest'ultima nel 1979 che causò il boicottaggio dei Giochi Olimpici di Mosca 1980 da parte degli atleti statunitensi.

³⁸ A.G. PARISI, *Sport, diritti e responsabilità: un confronto con l'esperienza francese*, in www.comparazioneDirittocivile.it, p. 34.

³⁹ Per maggiori approfondimenti vedi P. RUSSO, *Sport e società*, Carocci, 2004; S. MARTELLI, *Lo sport globale. Le audience televisive di mondiali di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi invernali (2002-2010)*, Franco Angeli, 2012 e S.

Proprio per questo motivo *la rilevanza sempre più crescente dello sport come fenomeno economicamente considerevole nella realtà sociale, giuridica ed economica del nostro paese*⁴⁰ ha costretto il nostro legislatore ad effettuare un'inversione di tendenza rispetto al passato ed a puntare i riflettori sul diritto dello sport, istituto che non aveva suscitato negli ultimi anni troppe preoccupazioni, con molta probabilità a causa di un retaggio del fenomeno sportivo inteso ancora in accezione negativa vista la strumentalizzazione propagandistica con la quale era stato utilizzato⁴¹.

2. La pluralità degli ordinamenti giuridici e la nascita degli ordinamenti settoriali

La moderna scienza del diritto ha iniziato a manifestare il proprio interesse nei confronti del fenomeno sportivo dalla fine dell'800 contestualmente alla nascita del CIO mentre in Italia si è dovuto aspettare il 1942 con l'emanazione della Legge n. 426 istitutiva del CONI⁴².

Il ruolo sociale rivestito dallo sport nei giorni nostri ed il cambiamento degli interessi, soprattutto economici, che ruotano attorno ad esso hanno reso necessaria la creazione di un apparato di regole, volto a proteggere il sempre maggiore numero di soggetti che lo praticano (Federazioni, società, atleti, dirigenti ecc...), talmente complesso da formare un vero e proprio ordinamento giuridico.

Prima di parlare del fenomeno sportivo come ordinamento giuridico bisogna fare un passo indietro e ripercorrere la strada che ha portato la dottrina ad ammettere l'esistenza di una "pluralità di ordinamenti giuridici"⁴³ grazie al superamento del "normativismo"⁴⁴ a favore dell'"istituzionalismo"⁴⁵.

Secondo il giurista e filosofo austriaco Hans Kelsen, ideatore della "teoria normativista", l'ordinamento giuridico deve ricondursi ad un insieme di norme giuridiche emanate dallo Stato mentre per Santi Romano, ideatore della "teoria istituzionalista", l'elemento normativo non era di per sé sufficiente ad indentificare il concetto di ordinamento in quanto *il diritto, prima di essere norma e prima di concernere un semplice rapporto od una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura e*

MARTELLI, *Sport, media e intrattenimento. Emozioni in/controllate e struttura sociale emergente*, Franco Angeli, 2016.

⁴⁰ voce *Sport*, in *Enciclopedia Treccani di Scienze, Lettere ed Arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XXXII, 1949, pp. 415-416.

⁴¹ Prefazione a cura di F. FRATTINI in A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016 ma vedi anche M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 8.

⁴² F. FRACCHIA, voce *Sport*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, volume XIV, 1999, pp. 467-478.

⁴³ M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici. Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia*, 1950, p. 455 ss.

⁴⁴ H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Milano, 2000, pp. 95-117. Per maggiori approfondimenti vedi R. WALTER, *La teoria di Kelsen. Contributi alla dottrina pura del diritto*, Torino, 2005.

⁴⁵ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, p. 19 ss.

*posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità e come ente per sé stante*⁴⁶ ispirandosi al celebre brocardo latino “*ubi societas ibi ius*”.

Un primo inquadramento del fenomeno sportivo come ordinamento giuridico si deve al filosofo forlivese Widar Cesarini Sforza che definì, nella propria opera, il diritto dei privati *quello che i medesimi creano per regolare determinati rapporti d'interesse collettivo in mancanza, o nell'insufficienza, della legge statale*⁴⁷ aprendo così la strada ad un embrionale concetto di ordinamenti settoriali ma, complice un periodo storico ancora non molto ispirato al pluralismo, la sua teoria non trovò sufficiente apprezzamento in dottrina.

La vera chiave di svolta fu intorno agli anni '50 del secolo scorso grazie al giurista romano Massimo Severo Giannini⁴⁸ (tra l'altro allievo di Santi Romano) che, sfruttando un periodo storico-politico più maturo, attraverso la rielaborazione della tesi del Cesarini Sforza, lo sport iniziò ad essere qualificato dalla dottrina come un vero e proprio ordinamento avente carattere originario e superstatale⁴⁹.

Secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici in precedenza richiamata *ogni espressione associazionistica che abbia i caratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione*⁵⁰ è da considerarsi ordinamento giuridico od istituzione ma, nell'ambito dell'ordinamento statale, che persegue interessi collettivi generali, vi sono da ricondurre tutta una serie di sottoinsiemi, ad esso subordinati, qualificabili come ordinamenti settoriali.

In proposito è necessario, visto l'affermarsi di una cd. pluralità di ordinamenti giuridici, fare una menzione riguarda alla dialettica tra le due teorie che nel corso degli anni si sono ampiamente fronteggiate, da un lato la concezione ordinamentale monista e dall'altra quella pluralista⁵¹. Secondo la prima teoria, *non è possibile configurare un ordinamento giuridico ulteriore rispetto a quello statale, in quanto solo questo avrebbe la funzione di organizzare la collettività* e, di conseguenza, il monismo tende ad assimilare ogni sub-ordinamento all'interno dell'ordinamento generale dello Stato; mentre la seconda teoria ammette che *il diritto risieda nelle singole istituzioni sociali e, conseguentemente, ammette l'operatività di norme giuridiche all'interno di ogni gruppo sociale organizzato*⁵².

⁴⁶ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, p. 19 ss.

⁴⁷ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati* in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1929, pp. 3-28. Per maggiori approfondimenti vedi W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1963.

⁴⁸ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1949, p. 10.

⁴⁹ M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996, p. 671 ss.

⁵⁰ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 9.

⁵¹ Per maggiori approfondimenti vedi L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 5 ss.

⁵² M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016, p. 7 ss.

Gli ordinamenti settoriali sono quindi particolari categorie di sotto-ordinamenti che mirano a realizzare interessi collettivi di specifici settori con una propria autonomia (organizzativa e normativa) riconosciuta dallo Stato come ad esempio quello religioso, quello militare e, come nel nostro caso, quello sportivo.

Quest'autonomia però trova un limite, sulla scorta del principio gerarchico delle fonti del diritto, nella misura in cui le regole degli ordinamenti settoriali devono conformarsi a quelle dello Stato, pena l'annullamento da parte degli organi giurisdizionali preposti⁵³ in quanto i soggetti degli ordinamenti settoriali sono al tempo stesso soggetti dell'ordinamento statale.

Gli elementi della plurisoggettività, organizzazione e normazione uniti al perseguimento d'interessi collettivi⁵⁴ specifici ci permettono di inquadrare correttamente l'intera struttura dello sport nella nostra realtà sociale come ordinamento giuridico e per la precisione come ordinamento settoriale anche grazie al riconoscimento da parte della nostra Carta Costituzionale dell'esistenza di un pluralismo giuridico-sociale⁵⁵. Tra l'altro, come osserva Marani Toro⁵⁶, da un punto di vista pubblicistico all'interno dell'ordinamento sportivo i soggetti che ne fanno parte, ed in particolare la figura degli atleti attraverso l'acquisizione del relativo *status*, equivalgono a tutti gli effetti ai cittadini dell'ordinamento giuridico statale *tout court*, in ossequio al tipico rapporto che si instaura tra ogni membro e la sua comunità di appartenenza organizzata nell'ordinamento sociale⁵⁷.

L'accoglimento della tesi pluralista degli ordinamenti giuridici ci consente, inoltre, di ammettere l'esistenza di una "*pluralità di ordinamenti sportivi*"⁵⁸ in quanto, a sua volta, il sistema sportivo si articola in tutta una serie di sotto-categorie volte ad organizzare e regolamentare le singole discipline, vale a dire: le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva sia nazionali che territoriali e le Associazioni benemerite.

Un discorso a parte va fatto per i gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato (Stato Maggiore della Difesa, Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, *International Military Sports Council*, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e per gli sport a beneficio delle persone con disabilità fisiche organizzati e regolamentati con una struttura in tutto e per tutto analoga a quella degli sport per gli atleti

⁵³ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane Roma, 2004, p. 20 ss.

⁵⁴ F. SANTORO PASSARELLI, voce *Autonomia collettiva*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959, volume IV, pp. 366-371.

⁵⁵ Vedi in proposito gli artt. 2 (*riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo*), 5 (*riconoscimento delle autonomie locali e decentramento amministrativo*), 18 (*riconoscimento del diritto di libera associazione*), 29 (*riconoscimento dei diritti della famiglia*), 39 (*riconoscimento della libertà all'organizzazione sindacale*) e 49 (*riconoscimento alla libera associazione in partiti politici*) della nostra Carta Costituzionale.

⁵⁶ A. MARANI TORO, *Sport e lavoro, Introduzione ad un discorso generale sul diritto sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 175 ss.

⁵⁷ F. BIANCHI D'URSO, *Riflessi sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1979, p. 8 ss.

⁵⁸ A. MARANI TORO - I. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 14 ss.

normodotati⁵⁹.

A livello ultra-statale l'ordinamento sportivo vede al proprio vertice il CIO, organizzazione non governativa con lo scopo di supervisionare e promuovere lo sport in tutto il globo terrestre, mentre a livello statale tale compito è affidato da quest'ultimo ai singoli Comitati Nazionali Olimpici.

In Italia il compito di organizzare, supervisionare e promuovere lo sport è svolto dal CONI, ente pubblico non economico riconosciuto ufficialmente dal CIO e posto sotto la vigilanza governativa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Proprio per le ragioni sopra esposte tra i due ordinamenti sportivi (internazionale e nazionale) vige un rapporto che possiamo definire di “*supremazia necessaria*”⁶⁰: in pratica l'ordinamento sportivo nazionale deve conformarsi alle direttive stabilite dall'ordinamento sportivo internazionale in quanto quest'ultimo può “*disconoscerlo*” e di conseguenza espellerlo dal proprio circuito organizzativo con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero (come ad esempio precludere alle squadre nazionali o di *club* la partecipazione alle principali competizioni continentali)⁶¹.

3. L'ordinamento sportivo ed i suoi rapporti con l'ordinamento internazionale e comunitario: il CIO, la Carta Olimpica ed il cd. Libro bianco sullo sport

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente l'ordinamento sportivo nazionale⁶² trova davanti a sé un duplice limite, vale a dire quello dell'ordinamento sportivo internazionale e, soprattutto, quello dell'ordinamento statale di riferimento. La natura di ciò è molto semplice: da un lato sul piano internazionale il CIO e le Federazioni sportive internazionali, costituendo organizzazioni non governative, *nascono per creare vincoli stabili tra tutti coloro che praticano lo stesso sport nei diversi Paesi, secondo i principi della Carta Olimpica*⁶³, dall'altra, essendo l'ordinamento sportivo nazionale un ordinamento cd. settoriale, le proprie norme non possono categoricamente andare a collidere con quelle dell'ordinamento statale di riferimento pena l'immediata disapplicazione da parte di quest'ultimo.

Questi vincoli stabili sono creati dall'ordinamento internazionale in modo da non andare in

⁵⁹ A livello internazionale il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) è l'organizzazione internazionale che governa lo sport per disabili mentre in Italia analoghi compiti sono svolti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

⁶⁰ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2004, pp. 15-76.

⁶¹ Per maggiori approfondimenti vedi M. COLUCCI - D. RAPACCIUOLO, *Lo scontro tra FIBA, FIBA Europa e Euroleague: la vexata quaestio sull'autonomia delle associazioni sportive e la specificità dello sport* in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume I, 2016, p. 9 ss.

⁶² G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto amministrativo*, 1993, p. 303.

⁶³ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 23.

contrasto con le normative statali di riferimento così da essere una vera e propria spada di Damocle per tutti i soggetti degli ordinamenti sportivi nazionali⁶⁴.

La giustificazione di questo “o tutti dentro o tutti fuori”⁶⁵ sta nel fatto che l’ordinamento sportivo internazionale è un qualcosa di diverso e non appartiene al diritto internazionale *tout court* in quanto i vari ordinamenti sportivi statali, e di conseguenza le rispettive Federazioni sportive, sono liberi/e o meno di aderire all’ordinamento sportivo internazionale sulla base di un apposito atto, approvato in occasione dei vari congressi internazionali, che gli vincola ai regolamenti, agli statuti ed ai codici sportivi⁶⁶. Esse hanno quindi natura convenzionale giacché si basano sulla volontà delle parti contraenti con la conseguenza, già vista, che in caso l’ordinamento internazionale può disconoscere tutti i soggetti che non si uniformano alle proprie norme sulla falsariga del principio latino “*pacta sunt servanda*”⁶⁷, vale a dire che gli accordi stipulati dalle parti contraenti devono essere osservati.

Sul piano dell’ordinamento comunitario gli organi di giustizia dell’Unione Europea hanno avuto modo di pronunciarsi più di una volta in materia di attività sportiva professionistica⁶⁸ in quanto, questa, è stata ritenuta soggetta alle normative dell’Unione Europea.

La conseguenza che ne deriva, quindi, è quella che non è possibile imporgli limitazioni da parte di normative statali (con la sola eccezione nel caso dell’accesso alle squadre nazionali per i cittadini di altri stati⁶⁹) che vanno a collidere con i principi cardine del Trattato CEE, come ad esempio il divieto di discriminazione tra i cittadini degli Stati membri a causa della loro nazionalità (art. 6), alla libera circolazione dei lavoratori nei Paesi CEE (art. 48) ed alla libera prestazione dei servizi (art. 59)⁷⁰.

Di recente grande risonanza mediatica, ed anche giuridica, ha avuto il celebre caso Jean-Marc Bosman, di cui si è occupata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nel 1995 proprio in materia di attività sportiva professionistica, e più precisamente, in tema dei limiti allo svincolo di un calciatore professionista⁷¹.

In sintesi la vicenda⁷²: il calciatore belga Jean-Marc Bosman in forza alla formazione del Liegi

⁶⁴ G. SIMON, *Puissance Sportive et ordre juridique étatique*, Paris, 1990, p. 51 ss.

⁶⁵ Art. 1 comma 2 della Carta Olimpica.

⁶⁶ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 27.

⁶⁷ Per maggiori approfondimenti vedi S. PATTI, *Diritto privato e codificazioni europee*, Milano, 2007.

⁶⁸ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 15 dicembre 1995, causa n. C-415/93, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte*, 1995, p. 4921 (caso Bosman); Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 14 luglio 1976, causa n. 13-76, in *Il Foro Italiano*, fascicolo IV, 1975, p. 361 (caso Donà) e Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 12 dicembre 1974, causa n. 36174, in *Il Foro Italiano*, fascicolo IV, 1975, p. 81 (caso Waltrane).

⁶⁹ V. FRATTAROLO, *L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, p. 57 e G. BERNINI, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 662.

⁷⁰ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 55.

⁷¹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 24.

⁷² Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 15 dicembre 1995, in *Rivista di diritto del lavoro*, fascicolo II, 1996, p. 232.

voleva trasferirsi ad un'altra società (nel caso di specie il Dunkerque una squadra francese) ma, nonostante che il suo contratto professionistico fosse scaduto, il trasferimento non avvenne a causa del mancato accordo tra le due squadre circa l'ammontare in denaro quale corrispettivo dello scambio tra i due *club*, ritenuto dal Liegi non sufficiente.

Di lì a poco il Bosman fu messo fuori squadra e gli fu ridotto l'ingaggio così che egli promosse un'azione legale contro il proprio *club* calcistico ed anche contro la Federazione belga e l'*Union of European Football Associations* (UEFA) direttamente alla CGUE che il 15 dicembre 1995 cambiò radicalmente la storia del calciomercato in Europa.

La CGUE dette ragione al Bosman equiparando il calciatore professionista ad un normale lavoratore che desidera spostarsi all'interno del mercato comune per poter svolgere un'attività lavorativa (il calciatore professionista per l'appunto) e dunque, considerando che il contratto era scaduto, tale limitazione costituiva una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, prevista dall'articolo 39 del Trattato di Roma, ovvero il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE), oggi art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁷³.

Con la sentenza Bosman un calciatore alla scadenza del proprio contratto è quindi libero di trasferirsi a titolo gratuito da un *club* all'altro di due diverse Federazioni calcistiche su tutto il territorio dell'Unione Europea ma non solo, egli nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto è libero di firmare un pre-contratto con un altro *club* in vista del suo futuro trasferimento.

Il CIO fu fondato a Parigi il 23 giugno 1894 per merito del barone de Coubertin (vedi *supra* paragrafo 1) ed oggi rappresenta l'autorità suprema del movimento olimpico⁷⁴.

Giuridicamente è inquadrato come un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero la cui durata è illimitata, ha sede a Losanna in Svizzera⁷⁵ e, con il

⁷³ L'art. 45 (ex articolo 39 del TCE) del TFU dispone:

“1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 26.10.2012 Gazzetta IT ufficiale dell'Unione europea C 326/65.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione”.

⁷⁴ Art. 1 comma 1 della Carta Olimpica.

⁷⁵ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 95.

proprio motto “*citius, altius, fortius*”, ha come propria missione quella di dirigere il movimento olimpico in conformità alle prescrizioni della Carta Olimpica.

I propri compiti sono quelli di organizzare i Giochi Olimpici nonché di promuovere lo sport ad alto livello con particolare riguardo ad *a) incoraggiare e supportare la promozione dell'etica nello sport così come l'educazione dei giovani con lo sport e dedicare i suoi sforzi affinché sia assicurato nello sport che il fair play prevalga e la violenza sia bandita; b) incoraggiare e supportare l'organizzazione, sviluppo e coordinazione dello sport e delle competizioni sportive; c) assicurare la regolare celebrazione dei Giochi Olimpici; d) cooperare con organizzazioni pubbliche o private e autorità per sviluppare lo sport per creare luoghi sportivi e promuovervi la pace; e) muoversi per rinforzare l'unità e proteggere l'indipendenza del movimento olimpico; f) agire contro ogni forma di discriminazione che riguardi il movimento olimpico; g) incoraggiare e supportare la promozione dello sport femminile a tutti i livelli e in tutte le strutture nell'ottica del principio di uguaglianza; h) combattere il doping nello sport; i) incoraggiare e sviluppare provvedimenti che difendano la salute dell'atleta; j) opporsi a qualunque abuso politico e commerciale degli atleti e dello sport; k) incoraggiare e supportare gli sforzi delle organizzazioni sportive ed autorità pubbliche per fornire futuro sociale e professionale agli atleti; l) incoraggiare e supportare lo sviluppo dello sport per tutti; m) incoraggiare e supportare un comportamento sostenibile dal punto di vista ambientale, per promuovere uno sviluppo sostenibile dello sport e chiedere che i Giochi Olimpici siano organizzati di conseguenza; n) promuovere positivi rapporti dai Giochi Olimpici dalle città ospitanti e nazioni ospitanti; o) incoraggiare e supportare iniziative che coinvolgano cultura ed educazione con lo sport; p) incoraggiare e supportare attività per la International Olympic Academy (IOA) ed altre istituzioni che si dedicano all'educazione olimpica”⁷⁶.*

Esso è composto dalle Federazioni Internazionali (FI), dai Comitati Nazionali Olimpici (CNO), dai Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), dalle associazioni nazionali, dalle società e dalle persone che ne fanno parte, ed in particolare dagli atleti, i cui interessi costituiscono un obiettivo fondamentale della sua opera, nonché dai giudici/arbitri, dagli allenatori e dagli altri tecnici dello sport, comprendendo inoltre altre organizzazioni ed istituzioni riconosciute dal CIO stesso⁷⁷.

L'organizzazione del CIO è strutturata in tre organi che sono: la Sessione⁷⁸, che consiste in

⁷⁶ Art. 2 della Carta Olimpica.

⁷⁷ Art. 3 della Carta Olimpica.

⁷⁸ L'art. 22 della Carta Olimpica dispone che: “Un'assemblea generale dei Membri del CIO, denominata Sessione, si riunisce almeno una volta l'anno. Una Sessione straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri. La sede della Sessione è stabilita dal CIO, quello della Sessione straordinaria dal Presidente. Le convocazioni delle Sessioni o delle Sessioni straordinarie saranno inviate dal Presidente almeno un mese prima della riunione, accompagnate dall'ordine del giorno. L'organizzazione della Sessione, incluso tutti gli aspetti finanziari ad essa collegati, è regolata dalla “Guida per l'organizzazione delle Sessioni” ed ogni altra comunicazione emessa dalla Commissione Esecutiva del CIO. La Sessione è l'organo supremo del CIO. Adotta, modifica e interpreta la Carta Olimpica. Le sue decisioni sono definitive. Su proposta della Commissione Esecutiva del CIO, elegge i membri del CIO. La Sessione ha la facoltà di delegare poteri alla Commissione

un'assemblea generale di tutti i suoi membri convocata di norma almeno una volta l'anno; il Presidente⁷⁹ e la Commissione Esecutiva⁸⁰, che è composta dal Presidente, da quattro Vice Presidenti e da dieci altri membri.

Al CIO, come del resto al CONI in Italia, non è riservato il compito della regolamentazione tecnica dei singoli sport in quanto questa è una prerogativa che spetta alle singole Federazioni sportive internazionali di riferimento, in capo a questo invece è demandata solamente l'organizzazione degli eventi, come ad esempio quella dei Giochi Olimpici⁸¹.

La Carta Olimpica è il documento fondamentale redatto dal CIO a partire dal 1908 avente ad oggetto le regole e le linee guida per l'organizzazione dei Giochi Olimpici estivi ed invernali. Il testo, redatto in lingua inglese e francese, che sono le lingue ufficiali dei Giochi Olimpici, è consultabile sul sito internet del CIO <https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-publications/olympic-charters> e viene tradotta in tutte le lingue del mondo a

Esecutiva”.

⁷⁹ L'art. 24 della Carta Olimpica dispone che: “Il CIO elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i propri membri per un periodo di otto anni, rinnovabile una sola volta per quattro anni. Le candidature sono dichiarate tre mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale si svolgerà l'elezione. Salvo nel caso previsto al successivo paragrafo 3, il Presidente viene eletto dalla Sessione che si riunisce nel corso del secondo anno dell'Olimpiade. Qualora il Presidente si trovi nell'incapacità di assolvere ai compiti del proprio incarico, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tale funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente, durante la successiva Sessione del CIO. Il nuovo Presidente termina il mandato del Presidente che sostituisce. Il Presidente è quindi immediatamente rieleggibile in conformità del sopraccitato paragrafo 1. Il Presidente presiede tutte le attività del CIO e lo rappresenta in maniera permanente. Il Presidente costituirà delle commissioni permanenti o ad hoc, nonché dei gruppi di lavoro ogni qual volta ve ne sia la necessità; ne stabilirà i compiti e ne designerà i membri; il Presidente deciderà altresì dello scioglimento di tali commissioni e dei gruppi di lavoro quando ritiene che abbiano assolto al loro compito. Nessuna riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro potrà svolgersi senza il previo benestare del Presidente del CIO. Il Presidente è membro di diritto di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro e avrà diritto al posto di onore quanto assiste ad una di tali riunioni. Sarà costituita una Commissione Atleti, la cui maggioranza sarà formata da atleti eletti dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici. L'elezione di svolgerà in occasione dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali secondo un regolamento stabilito dalla Commissione Esecutiva del CIO in accordo con la Commissione degli Atleti, e che sarà trasmesso alle FI e ai CNO un anno prima dell'edizione dei Giochi Olimpici nel corso del quale avrà luogo tale elezione”.

⁸⁰ Il comma 6 dell'art. 23 della Carta Olimpica dispone che: “La Commissione Esecutiva gestisce gli affari del C.I.O. e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- 6.1. veglia che la Carta Olimpica venga rispettata;
- 6.2. si assume la responsabilità suprema dell'amministrazione del C.I.O.;
- 6.3. approva l'organizzazione interna del C.I.O., il suo organigramma e tutti i regolamenti interni relativi alla propria organizzazione;
- 6.4. è responsabile della gestione finanziaria del C.I.O. e prepara un rapporto annuale;
- 6.5. presenta alla Sessione un rapporto su ogni proposta di modifica di una Regola o di Norme di applicazione;
- 6.6. sottopone alla Sessione del C.I.O. i nomi delle persone che raccomanda per l'elezione in seno al C.I.O.;
- 6.7. dirige la procedura di accettazione e di selezione delle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- 6.8. crea e attribuisce le onorificenze del C.I.O.;
- 6.9. fissa l'ordine del giorno delle sessioni del C.I.O.;
- 6.10. su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale e ne decide il licenziamento. Il Presidente decide delle loro promozioni, sanzioni ed emolumenti.
- 6.11. gli è affidato l'archivio del C.I.O.;
- 6.12. emana nella forma che ritiene più adatta (codici, regolamenti, norme, direttive, guide, istruzioni), tutte le disposizioni necessarie all'applicazione della Carta Olimpica e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- 6.13. svolge tutti gli altri compiti che le sono assegnati dalla Sessione. La Commissione Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza dei propri membri”.

⁸¹ M. SANINO, voce Olimpiadi, in *Novissimo Digesto Italiano*, volume X, Torino, 1995, p. 291.

cura delle varie nazioni con una particolarità: qualora dovessero sorgere delle controversie prevale sempre la Carta Olimpica redatta in lingua francese.

L'interesse dell'Unione Europea nei confronti della materia sport si è fatto nel corso degli anni sempre più crescente, infatti, già dalla metà degli anni '70 del secolo scorso, con le sentenze Waltrane e Donà, si era avuto un primo assaggio di questo interessamento consolidato poi con la celebre sentenza Bosman⁸² del 1995 ed infine, con la sentenza Webster⁸³ del 2006, anch'essa, in materia di trasferimento di calciatori professionisti, in ottemperanza con le nuove normative della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA).

Andy Webster, calciatore britannico nel 2001 venne acquistato dalle compagini sociali dell'Heart of Midlothian Football Club una società calcistica scozzese, ma cinque anni più tardi, nel 2006, i rapporti con la società non furono dei più idilliaci poiché era spesso lasciato fuori rosa dal proprio allenatore. Fu così che egli decise di fare uso, tramite il proprio agente, di una legge comunitaria che permetteva, anche grazie al recepimento da parte della FIFA, di svincolarsi dalla propria società di appartenenza con un congruo preavviso in quanto gli restava ancora un solo anno di contratto e, con le nuove normative, poteva svincolarsi unilateralmente grazie al fatto che aveva firmato un contratto della durata complessiva superiore a tre anni ed era già scattato il terzo anno di durata. Di lì a poco iniziò una battaglia legale tra il calciatore ed il suo *ex club* di appartenenza, prima del trasferimento al Wigan Athletic Football Club in Inghilterra, che si concluse con il riconoscimento delle proprie ragioni da parte del Tribunale e, soprattutto, con la ratifica da parte della FIFA dello svincolo del calciatore andando a creare così un burrascoso precedente per tutti quei giocatori che, trovandosi nella stessa situazione, volessero svincolarsi dai rispettivi *club* di appartenenza facendo uso delle nuove normative comunitarie⁸⁴.

A conferma di questa profonda sensibilità, manifestata da parte dell'ordinamento comunitario, in data 11 luglio 2007, la Commissione Europea ha realizzato il cd. "Libro bianco sullo sport" con l'obiettivo di fornire un orientamento strategico sul ruolo dello sport nell'Unione Europea⁸⁵, riconoscendo così l'importanza sociale ed economica dello sport in linea con la normativa comunitaria⁸⁶. Anche in Italia, il

⁸² M. ANTONUCCI, *Il mercato dei calciatori: ampliata la libertà di circolazione*, nota a CGCE, 12 aprile 2005 (causa C-265/03), in *Il Consiglio di Stato*, fascicolo IV, parte II, 2005, pp. 779-782.

⁸³ S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, fascicolo III, 2010, pp. 707-725.

⁸⁴ J.D.C. PÉREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume IV, fascicolo 1, 2008, pp. 13-22.

⁸⁵ M. MONEGO, *La Commissione Europea adotta il Libro bianco sullo sport*, in *Osservatorio del Panathlon International*, p. 1, consultabile sul sito <http://www.panathlon.net/public/osservatorio/Libro%20bianco%20sullo%20sport%202007%20-%20Sintesi%20a%20cura%20di%20M.%20Monego.pdf>.

⁸⁶ M. MONEGO, *La Commissione Europea adotta il Libro bianco sullo sport*, in *Osservatorio del Panathlon International*, p. 1, consultabile sul sito <http://www.panathlon.net/public/osservatorio/Libro%20bianco%20sullo%20sport%202007%20-%20Sintesi%20a%20cura%20di%20M.%20Monego.pdf>.

10 luglio 2012, il CONI, sull'onda dell'*incipit* comunitario, ha pubblicato il cd. "Libro bianco sullo sport italiano" con l'obiettivo fornire un'analisi dettagliata circa la situazione dello sport italiano e delineare nuove strategie d'intervento per gli anni futuri, sia nel settore dello sport per tutti, che per migliorare la competitività degli atleti di alto livello⁸⁷.

Il Libro bianco sullo sport europeo⁸⁸ dispone di un dettagliato piano d'azione sull'onda dell'entusiasmo *decubertiano*, trattando in maniera minuziosa gli aspetti sociali ed economici dello sport, come la salute pubblica, l'istruzione, l'inclusione sociale, il volontariato, le relazioni esterne ed il finanziamento dello sport ed in particolare si prefigge gli obiettivi di: "a) *sviluppare nuovi orientamenti sull'attività fisica e realizzare una rete europea pluriennale per l'attività fisica benefica per la salute*; b) *facilitare un approccio europeo coordinato nella lotta contro il doping, ad esempio sostenendo una rete di organizzazioni nazionali anti-doping*; c) *concedere un premio europeo alle scuole che sostengono attivamente le attività fisiche*; d) *avviare uno studio sul volontariato nello sport*; e) *migliorare le possibilità di sostegno all'inclusione ed all'integrazione sociale tramite le attività sportive mediante programmi e fondi dell'UE come Progress, Apprendimento permanente, Gioventù in azione, Europe for Citizens, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo europeo per l'integrazione*; f) *promuovere lo scambio d'informazioni ed esperienze operative sulla prevenzione di episodi di violenza e razzismo tra la forza pubblica e le organizzazioni sportive*; g) *promuovere l'utilizzo dello sport come strumento nella politica di sviluppo dell'UE*; h) *elaborare insieme agli Stati membri un metodo statistico europeo per misurare l'impatto economico dello sport*; i) *effettuare uno studio sul finanziamento, con fonti pubbliche e private, dello sport di base e dello sport per tutti negli Stati membri nonché sull'impatto dei cambiamenti in corso in questo settore*; j) *eseguire valutazioni per ottenere una visione chiara delle attività degli agenti dei giocatori nell'UE e per verificare la necessità di un'azione a livello europeo*; k) *fornire una struttura più efficace di dialogo sullo sport a livello dell'UE, comprendente l'organizzazione annuale di un forum europeo sullo sport*; l) *proporre agli Stati membri di rafforzare la cooperazione politica nel campo dello sport mediante un ordine del giorno rinnovabile rafforzato, priorità comuni e relazioni periodiche ai ministri dello Sport dell'UE*; m) *promuovere l'istituzione di comitati europei per il dialogo sociale nel settore sportivo e sostenere i datori di lavoro ed i lavoratori a tale riguardo*"⁸⁹.

⁸⁷ Il testo del Libro bianco sullo sport italiano è consultabile sul sito https://dl.dropboxusercontent.com/u/10547671/Libro%20Bianco%20sullo%20Sport_Coni%202012.pdf.

⁸⁸ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 26 ss.

⁸⁹ M. MONEGO, *La Commissione Europea adotta il Libro bianco sullo sport*, in *Osservatorio del Panathlon International*, p. 2, consultabile sul sito <http://www.panathlon.net/public/osservatorio/Libro%20bianco%20sullo%20sport%202007%20-%20Sintesi%20a%20cura%20di%20M.%20Monego.pdf>.

4. I soggetti dell'ordinamento sportivo italiano

L'ordinamento sportivo, come abbiamo potuto già approfondire (vedi *supra* paragrafo 2), è caratterizzato dagli elementi tipici dell'ordinamento giuridico⁹⁰ *tout court*, vale a dire la normazione, l'organizzazione e la plurisoggettività.

Quest'ultimo elemento identifica l'insieme di tutti quei soggetti che appartengono ad un determinato ordinamento, ad esempio i cittadini di uno Stato nell'ordinamento giuridico *tout court*, mentre per quanto riguarda l'ordinamento sportivo esso va ad indentificare tutte quelle persone fisiche e giuridiche, che compongono la struttura piramidale del fenomeno sportivo dalla punta fino ad arrivare alle fondamenta⁹¹.

L'ordinamento sportivo, quale ordinamento settoriale, vede al proprio vertice il CIO che rappresenta l'organismo supremo a livello mondiale nell'organizzazione dello sport, per poi scendere a livello nazionale con i vari CNO (in Italia al vertice si pone il CONI) e proseguendo con le varie Federazioni sportive, Leghe professionistiche e dilettantistiche, società sportive, arbitri, tecnici, atleti ecc...

In Italia l'esperienza del fenomeno sportivo, dal punto di vista dell'organizzazione, è del tutto diversa rispetto a quella di altri Stati in quanto *i compiti di coordinamento sono affidati ad enti ed organismi non statali dando così un'ampia autonomia a queste strutture istituzionali sportive*⁹².

Il motivo di tutto ciò sta nel fatto, con molta probabilità, che la classe politica italiana subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale vedeva in malo modo il settore dello sport a causa dell'utilizzo ai fini propagandistici durante il ventennio fascista tant'è che, in origine, il CONI era visto come un qualcosa di scomodo e da smantellare, cosa che non avvenne grazie alla lungimiranza di Giulio Onesti.

Nei paragrafi successivi andremo ad approfondire i principali soggetti del nostro ordinamento sportivo nazionale vale a dire il CONI, le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Leghe, gli atleti, gli arbitri ed i tecnici; infine un ulteriore cenno sarà dedicato ad altre figure molto rilevanti come i gruppi sportivi militari ed i procuratori sportivi che negli ultimi anni, quest'ultimi in particolare, hanno assunto un ruolo di fondamentale importanza soprattutto in materia di trasferimento dei giocatori e di trattative di calciomercato al pari, se non di più, dei *top manager* delle società sportive.

⁹⁰ M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici. Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia*, p. 455 ss.

⁹¹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 28-30.

⁹² A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 30.

4.1 Il CONI: la struttura ed il suo Statuto

Come abbiamo già potuto approfondire, (vedi *supra* paragrafo 1) per mano del barone francese de Coubertin, sul finire del '800 furono ripristinati i Giochi Olimpici e, contestualmente venne a crearsi un'organizzazione non governativa a livello mondiale, il CIO⁹³, con l'obiettivo di organizzare le Olimpiadi e di prodigarsi per lo sviluppo dello sport con l'ausilio di apposite articolazioni a livello nazionale, vale a dire i CNO.

In Italia il primo CNO prese vita nel 1907 mentre solamente nel 1914 assunse l'attuale denominazione di CONI⁹⁴ e rappresentava la punta della piramide nell'organizzazione dello sport nel nostro paese.

In un primo momento il CONI era un'associazione di fatto⁹⁵ costituita da tutti i rappresentanti dei singoli sport⁹⁶, ma sotto la presidenza di Raffaele Manganiello nel 1942, con l'emanazione da parte del regime fascista della Legge del 16 febbraio 1942 n. 426, la cd. "Legge istitutiva del CONI", esso assunse la connotazione giuridica di ente dotato di personalità giuridica⁹⁷, cosa che, a sua volta, permise una precisa articolazione su tutto il territorio a livello regionale e provinciale.

Con la Legge istitutiva del 1942 i compiti del CONI sono *l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale*⁹⁸, sotto l'egida del Ministero del Turismo e dello Spettacolo⁹⁹, mentre a metà degli anni '70 del secolo scorso, con l'emanazione della Legge del 20 marzo 1975 n. 70 riguardante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", il CONI assunse la forma di ente pubblico parastatale¹⁰⁰.

Nel corso degli anni, ulteriori leggi hanno interessato l'organizzazione e la funzionalità del CONI, come ad esempio la Legge del 31 gennaio 1992 n. 138 riguardante "Disposizioni urgenti per

⁹³ Il CIO in un primo momento, era l'anno 1894, si chiamava Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici.

⁹⁴ Per maggiori approfondimenti vedi F. BONINI - A. LOMBARDO, *Il CONI nella storia dello sport e dell'Italia contemporanea*, Studium, 2015.

⁹⁵ D. MASTRANGELO, *L'organizzazione dello sport e l'ordinamento statale*, in *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Bari, 1994, p. 23 ss.

⁹⁶ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 37.

⁹⁷ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 38.

⁹⁸ Art. 2 della Legge del 16 febbraio 1942 n. 426 mentre all'art. 3 la Legge del 16 febbraio 1942 n. 426 dispone inoltre che: "il CONI nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente: 1. provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale; 2. coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata; 3. ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti; 4. appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità".

⁹⁹ Art. 1 della Legge del 16 febbraio 1942 n. 426.

¹⁰⁰ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 38 e per maggiori approfondimenti vedi Cassazione, Sezioni Unite, 16 dicembre 1981 n. 6637, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 560.

assicurare la funzionalità del CONI”, ma l'intervento legislativo di maggiore rilievo è stato, in seguito alla Legge Bassanini bis, il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 242, meglio conosciuto come il cd. “Decreto Melandri” riguardante il “Riordino del CONI” a norma dell'art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59¹⁰¹.

¹⁰¹ L'art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59 rubricata: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” dispone che: “1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
- b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
- c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
- c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
- d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
- e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
- f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il

Il Decreto Melandri del 1999 abroga in tutto e per tutto la Legge istitutiva del CONI del 1942 inserendosi nel contesto nazionale quale unico documento normativo che riconosce il CONI al vertice dello sport nazionale come *personalità giuridica di diritto pubblico*¹⁰² e, soprattutto, come *Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate che si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato CIO*¹⁰³.

Successivamente sono intervenute alcune modifiche e correttivi ad opera del Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004 n. 15 riguardante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 242, recante «Riordino del CONI», ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002 n. 137" nonché di recente è stato approvato il nuovo Statuto del CONI.

Il CONI è retto da un proprio Statuto, il cui testo è stato di recente revisionato in data 4 maggio 2016 con importanti modifiche in materia di discriminazioni ed orientamenti sessuali (art. 2 comma 4), composto da 36 articoli e diviso in dieci titoli: I) Disposizioni generali, II) Organizzazione centrale, III) Organizzazione territoriale del CONI, IV) Federazioni sportive nazionali, V) Discipline sportive associate, VI) Enti di promozione sportiva, VII) Società ed Associazioni, VIII) Atleti, tecnici sportivi ed ufficiali di gara, IX) Procedimenti elettorali ed infine X) Patrimonio, mezzi finanziari, bilancio.

contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

¹⁰² Art. 2 del Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 242.

¹⁰³ Art. 2 del Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 242.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto è definito come la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e regolato dal Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica del CIO.

Tra le proprie funzioni¹⁰⁴ il CONI a) *presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale*; b) *detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati*; c) *detta i principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia*; d) *nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport*; e) *detta i principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento ed utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili*; f) *nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale*; g) *nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta i principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società od associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva*; h) *detta i principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive*; i) *garantisce i giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo*; ed inoltre¹⁰⁵ a) *promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali*; b) *promuove e tutela lo sport giovanile fin dall'età pre-scolare*; c) *previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive*; d) *cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici ed ad altre manifestazioni sportive*; e) *anche in*

¹⁰⁴ Art. 2 dello Statuto del CONI.

¹⁰⁵ Art. 3 dello Statuto del CONI.

collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport ed infine f) gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 2002 n. 178.

La struttura del CONI è composta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, da cinque organi che sono il Consiglio Nazionale¹⁰⁶, la Giunta Nazionale¹⁰⁷, il Presidente¹⁰⁸, il Segretario Generale¹⁰⁹ ed il Collegio dei Revisori dei Conti¹¹⁰. Essi durano in carica quattro anni ed i componenti che

¹⁰⁶ L'art. 6 dello Statuto del CONI dispone che: "Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l'attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate".

¹⁰⁷ L'art. 7 dello Statuto del CONI dispone che: "La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate – e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva".

¹⁰⁸ L'art. 8 dello Statuto del CONI dispone che: "Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 35 del presente statuto, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica;

- a) ha la rappresentanza legale del CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- b) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale;
- c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;
- d) provvede, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, a convocare il Consiglio Nazionale elettivo, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati nell'art. 35;
- e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa;
- f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
- g) trasmette all'Autorità vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, le revisioni o modifiche dello statuto adottate dal Consiglio Nazionale;
- h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
- i) nomina, su proposta del Procuratore Generale dello Sport, i procuratori nazionali dello sport, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 7, dello Statuto".

¹⁰⁹ L'art. 9 dello Statuto del CONI dispone che: "Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale:

- a) provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale;
- b) è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
- c) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti connessi;
- d) [Soppressa]
- e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali;
- f) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;
- g) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale;
- h) [Soppressa]
- i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva".

¹¹⁰ L'art. 11 dello Statuto del CONI dispone che: "Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto dell'Autorità vigilante, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro con delega allo sport, ove nominato, ed uno scelto dal CONI, tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente. Il Collegio:

assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. I componenti inoltre sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per essere eletti devono possedere i requisiti stabiliti dallo Statuto del CONI e dal comma 3 dell'art. 5^{III}.

4.2 Le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite

Lo scenario sportivo italiano, oltre al CONI, che rappresenta la punta della piramide, si compone anche di altre strutture organizzative di primaria importanza, da questo riconosciute, come le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite.

La prima Federazione sportiva del nostro paese è stata la Federazione Ginnastica d'Italia fondata a Venezia il 15 marzo 1869 su iniziativa di Francesco Ravano, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove Società ginnastiche (in Italia al tempo erano presenti solamente sei società a differenza della Germania dove ne esistevano la bellezza di duemila) e risolvere i problemi dei maestri di ginnastica sottopagati e sottostimati nelle scuole¹¹², mentre il 16 marzo 1898 a Torino nacque la Federazione Italiana Football (FIF), con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del gioco del calcio, al tempo ancora agli albori, che a partire dal 1909

a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento;

d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale”.

¹¹¹ Il comma 3 dell'art. 5 dello Statuto del CONI dispone che: “I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti”.

¹¹² Storia della Federazione Ginnastica d'Italia e della ginnastica consultabile sul sito <http://www.federginnastica.it/la-federazione/la-storia.html>.

assunse l'attuale denominazione di Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)¹¹³.

Per lunghi anni la disciplina fondamentale delle Federazioni sportive è stata regolamentata dalla Legge del 16 febbraio 1942 n. 426 che le qualificava, all'art. 4, come organi del CONI, e dall'art. 14¹¹⁴ della Legge del 23 marzo 1981 n. 91 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti fino all'arrivo del Decreto Legislativo del 23 luglio 1999 n. 426, meglio conosciuto come il cd. Decreto Melandri, che all'art. 19 ha espressamente abrogato sia la Legge del 16 febbraio 1942 n. 426 che l'articolo 14 della Legge 23 marzo 1981 n. 91.

Attualmente, nel nostro ordinamento, le Federazioni sportive sono inquadrare come associazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica di diritto privato soggetti quindi alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 15 del Decreto Melandri¹¹⁵.

Esse sono costituite dalle società e dalle associazioni sportive con lo scopo di disciplinare e

¹¹³ A. BORTOLOTTI, voce *La storia del calcio*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online).

¹¹⁴ L'art. 14 della Legge del 23 marzo 1981 n. 91 rubricata: "Federazioni sportive nazionali" dispone che: "Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa".

¹¹⁵ L'art. 15 del Decreto Melandri del 1999 rubricato: "Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate" dispone che: "1. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati

5. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline Sportive Associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà".

regolamentare le singole discipline sportive al fine di garantire l'attuazione dell'agonismo programmatico e conseguire il continuo miglioramento dei risultati sportivi¹¹⁶. Il loro numero non è fisso in quanto il CONI può riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alle nuove Federazioni sportive nazionali a norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361, e previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale¹¹⁷.

Ma come deve essere considerata la vera natura delle Federazioni sportive? Già a partite dagli anni '80 del secolo scorso la giurisprudenza¹¹⁸ si era interrogata a lungo su quest'argomento ed anche oggi, alla luce del Decreto Melandri, è bene fare una ricognizione precisa per trovare correttamente il bandolo della matassa che attanaglia la mente di interpreti ed operatori del diritto.

Il Decreto Melandri del 1999, abrogando la Legge del 16 febbraio 1942 n. 426 e l'articolo 14 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, ha escluso giocoforza sulla carta la qualificazione delle Federazioni sportive come organi del CONI ma, allo stesso tempo, non si capisce bene in quali contesti l'attività delle Federazioni sportive è da ritenersi di natura pubblicistica ed in quali di natura privatistica.

La tesi che negli anni ha ricevuto maggiore accoglimento è stata quella della cd. "doppia natura" o "natura mista" delle Federazioni sportive in quanto queste, essendo soggetti privati, svolgono la maggior parte delle loro attività in tal senso mentre, per tutte quelle attività i cui scopi vanno a coincidere con gli interessi generali perseguiti dal CONI¹¹⁹ ecco che assumono una veste di

¹¹⁶ I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 178.

¹¹⁷ Art. 15 comma 6 del Decreto Melandri del 1999.

¹¹⁸ Per maggiori approfondimenti vedi M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 124 ss. e F. DI CIOMMO, *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99 in Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2000, p. 620 ss.

¹¹⁹ L'art. 23 dello Statuto del CONI rubricato: "Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali" dispone che: "1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

1-bis Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

1 ter. La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CONI relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione interna.

2. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.

3. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia

natura pubblicistica¹²⁰.

In sintesi, quando le Federazioni sportive agiscono per questioni riguardanti la propria vita interna, rapportandosi con le società sportive ed altri soggetti, esse operano come associazioni di diritto privato mentre tutte le volte che la loro attività è volta alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva esse assumono una connotazione pubblicistica tale da ricondurli, nonostante l'abrogazione della Legge istitutiva del 1942, come organi del CONI¹²¹.

Le Federazioni sportive nazionali, riconosciute¹²² sono attualmente quarantacinque e costituiscono il centro nevralgico per l'organizzazione e lo svolgimento dei cd. sport maggiori a livello agonistico. Lo Statuto del CONI all'art. 22 dispone che le Federazioni sportive devono dotarsi di statuti che siano rispettosi dei principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale ed inoltre devono, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

Le Federazioni sportive nazionali non sono gli unici soggetti riconosciuti in quanto lo Statuto del CONI prevede espressamente il riconoscimento di altri soggetti come le Discipline sportive associate (artt. 24 e 25), gli Enti di promozione sportiva (artt. 26, 27 e 28) e le Associazioni benemerite (art. 30).

Le Discipline sportive associate riconosciute¹²³ ad oggi dal CONI sono complessivamente

garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario".

¹²⁰ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 125 ss. e Cassazione, 9 maggio 1986 n. 3091 e n. 3092.

¹²¹ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 126-127.

¹²² Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI sono: Aero Club d'Italia (AECI), Automobile Club d'Italia (ACI), Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), Federazione Italiana Badminton (FIBA), Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), Federazione Italiana Bocce (FIB), Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), Federazione Italiana Canottaggio (FIC), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Cronometristi (FICR), Federazione Gimastica d'Italia (FGI), Federazione Italiana Golf (FIG), Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), Federazione Italiana Hockey (FIH), Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP), Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), Federazione Motociclistica Italiana (FMI), Federazione Italiana Motonautica (FIM), Federazione Italiana Nuoto (FIN), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee (FIPSAS), Federazione Italiana Pesistica (FIPE), Federazione Pugilistica Italiana (FPI), Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana Scherma (FIS), Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW), Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), Federazione Italiana Taekwondo (FITA), Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), Unione Italiana Tiro a Segno (UTIS), Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO), Federazione Italiana Triathlon (FITRI), Federazione Italiana Vela (FIV).

¹²³ Le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI sono: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS), Federazione Italiana Sport Bowling (FISB), Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), Federazione Cricket Italiana (FCrI), Federazione Italiana Dama (FID), Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST), Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO),

diciannove e costituiscono una sorta di “sotto-Federazioni”¹²⁴ con l’obiettivo di organizzare e disciplinare gli sport cd. minori.

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto del CONI per il riconoscimento dello *status* di Disciplina sportiva associata il Consiglio Nazionale del CONI richiede tassativamente i seguenti requisiti: “a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni ed agli indirizzi del CONI; d) assenza di fini di lucro”; riconoscendo altresì una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale, ed al pari delle Federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale¹²⁵.

Gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti¹²⁶ sono attualmente sedici e costituiscono organismi che hanno per fine istituzionale *la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, svolgendo le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate*¹²⁷.

L’art. 27 dello Statuto del CONI per il loro riconoscimento richiede i seguenti requisiti: per gli Enti di promozione sportiva nazionali “a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c.; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all’articolo precedente; c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province; d) avere un numero di società od associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modifiche

Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT), Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP), Federazione Scacchistica Italiana (FSI), Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK), Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe (FIKBMS), Federazione Italiana Twirling (FITw), Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE), Federazione Italiana Rafting (FIRAFI), Federazione Italiana di American Football (FIDAF).

¹²⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 58 ss.

¹²⁵ Art. 16 del Decreto Melandri.

¹²⁶ Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale sono: Associazione centri sportivi italiani (ACSI), Associazione italiana cultura sport (AICS), Associazioni sportive sociali italiane (ASI), Attività sportive confederate (ASC), Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas), Centri sportivi aziendali industriali (CSAIN), Centro sportivo educativo nazionale (CSEN), Centro sportivo italiano (CSI), Centro universitario sportivo italiano (CUSI), Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS), Movimento sportivo popolare Italia (MSP), Organizzazione per l’educazione allo sport (OPES), Polisportive giovanili salesiane (PGS), Unione italiana sport per tutti (UIISP), Unione sportiva associazione cristiana lavoratori italiani (ACLI), mentre a livello regionale: Sport Padania (Lombardia).

¹²⁷ Così recita il 1° comma dell’art. 26 dello Statuto del CONI.

ed integrazioni, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni”, mentre per gli Enti di promozione sportiva regionali “a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e ss. c.c.; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente; c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento; d) avere un numero di società od associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI”.

Chiudono il cerchio le Associazioni nazionali benemerite che, riconosciute¹²⁸ dal CONI nella misura di venti unità, svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo come ad esempio quelle di ordine culturale, scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli¹²⁹. Come già visto per le Federazioni sportive e per le Discipline sportive associate anch'esse sono dotate di propri statuti che devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l'autonomia di bilancio, l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.

4.3 Le Società, le Associazioni sportive, le Leghe ed i gruppi sportivi militari

Oltre alle Federazioni sportive esistono altri soggetti che svolgono funzioni fondamentali nel contesto sportivo e tra tutte un ruolo fondamentale è rivestito da quelle strutture associazionistiche che hanno come scopo l'esercizio dell'attività sportiva attraverso i propri tesserati come le Società e le Associazioni sportive¹³⁰.

Tra le società sportive bisogna fare una differenza tra quelle che operano a livello professionistico, disciplinate dalla Legge del 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, da quelle che operano a livello dilettantistico, che si configurano nello schema del codice civile relativo alle associazioni non riconosciute, potendo le prime rivestire anche la forma di società

¹²⁸ Le Associazioni benemerite riconosciute dal CONI sono: Associazione Capitale Europea dello Sport (ACES), Associazione Medaglia d'oro al valore atletico (AMOVA), Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia (ANOAI), Associazione Nazionale Promozione Sportiva nelle Comunità (ANPSC), Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (ANSMES), Accademia Olimpica Nazionale Italiana (AONI), Associazione Pensionati CONI (APEC), Centro di Studi per l'Educazione fisica e l'Attività Sportiva (CESFAS), Comitato Italiano Sport Contro Droga (CISCD), Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (CNIFP), Collegio Nazionale Professori Educazione Fisica e Sportiva (CONAPEFS), Federazione Italiana Dirigenti Sportivi (FIDIS), Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (FIEFS), Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative (FISIAE), Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva (SCAIS), Special Olympics Italia (SOI), Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi (UICOS), Unione Nazionale Associazione Sportive Centenarie d'Italia (UNASCI), Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS), Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI).

¹²⁹ Art. 30 dello Statuto del CONI.

¹³⁰ ¹³⁰ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 160 ss. e G. MARASÀ, *Associazionismo sportivo e impresa*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo II, 1997, p. 41.

di capitali (S.p.A. ed S.r.l.) bypassando il problema dello scopo di lucro, tipico delle società di capitali, attraverso il divieto di distribuire gli utili ai soci ed assegnando le eventuali plusvalenze in favore del CONI¹³¹.

Nel corso degli anni numerosi sono stati gli interventi legislativi a riguardo, infatti, già nel 1942 la Legge istitutiva del CONI all'art. 3 *"Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti"*, all'art. 8 *"I Presidenti delle Federazioni Sportive sono eletti dalle Società, Associazioni ed Enti sportivi dipendenti"* ed all'art. 10 *"Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria"*; ed inoltre l'art. 7 della Legge del 27 luglio 2004 n. 186, avente ad oggetto la *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 28 maggio 2004 n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"*, avevano dato rilevanza a queste organizzazioni riconosciute altresì dall'art. 2 della nostra Carta Costituzionale *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*, grazie alla loro funzione popolare, educativa, sociale e culturale nel mondo dello sport¹³².

Proprio per questo motivo ad esse sono riservati benefici fiscali a condizioni che queste siano riconosciute dal CONI ed inserite in un apposito elenco da questo disciplinato¹³³.

Attualmente, dopo il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1986 n. 157 recante *"Nuove norme di attuazione della Legge 16 febbraio 1942 n. 426, recante costituzione e ordinamento del CONI"* la materia delle società ed associazioni sportive è disciplinata dal lungo e corposo art. 90 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*) della Legge del 27 dicembre 2002 n. 289 (meglio conosciuta come la Legge Finanziaria per l'anno 2003) e successivi correttivi intervenuti ad opera del Decreto Legge del 22 marzo 2004 n. 72, nonché dall'art. 29 dello Statuto del CONI.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della sopra citata Legge Finanziaria del 2003 le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) *associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti*

¹³¹ R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Le società sportive*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, p. 521 ss.

¹³² Art. 29 dello Statuto del CONI.

¹³³ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 162.

del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361; c) società sportiva di capitali (quindi S.p.A. o S.r.l.) o cooperative costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro; mentre, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del CONI "1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale; 2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate; 3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano; 4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport; 4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge 27 luglio 2004 n. 186; 5. Le società ed associazioni sportive, ed in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva; 6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane; 6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, ed al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali".

Oltre alle Federazioni sportive nazionali nell'organizzazione delle manifestazioni sportive una particolare rilevanza è rivestita dalle cd. Leghe¹³⁴ che già a partire dalla metà degli anni '40 del secolo scorso presero forma con la Lega Calcio che, dalla stagione 1946/1947, ha gestito, ininterrottamente fino alla stagione 2009/2010, il Campionato italiano di calcio di serie A e di

¹³⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 63 ss. e M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 175 ss.

serie B.

Al giorno d'oggi i principali sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo ed il *rugby*, oltre a dipendere dalle Federazioni sportive nazionali, sono rappresentati dalle rispettive Leghe le quali, nel corso degli anni, hanno assunto una posizione sempre più predominante nell'organizzazione e nella disciplina delle manifestazioni sportive di vertice. Ne sono un esempio la Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti per il calcio dopo la scissione del 2010, la Lega Basket e Lega Nazionale Pallacanestro rispettivamente per la pallacanestro nazionale professionistica e dilettantistica, la Lega Volley per la pallavolo ed infine la Lega Italiana Rugby Football League per il *rugby*.

Giuridicamente le Leghe sono organismi associativi di diritto privato che appunto associano sotto di se le società sportive affiliate ad una determinata Federazione sportiva nazionale con l'obiettivo di portare avanti i propri interessi in seno alle Federazioni (ne è un esempio il fatto che il presidente della Lega Basket Serie A viene eletto da tutti i presidenti delle società che prendono parte al massimo campionato professionistico italiano) anche se non sono mancati casi atipici, come ad esempio la Lega Volley, che è giuridicamente inquadrata come un consorzio con attività esterna *ex art.* 2602 del codice civile, fra le società sportive partecipanti ai Campionati di Serie A1 e A2 maschili di pallavolo, con sede a Bologna¹³⁵ e con lo scopo di curare gli interessi comuni agli associati con particolare riferimento a tutte le attività previste dello Statuto della Federazione Italiana Pallavolo.¹³⁶

Negli ultimi anni il potere delle Leghe si è fatto sempre più forte in seno alle manifestazioni sportive in quanto da un lato esse organizzano l'attività agonistica delle proprie associate attraverso la fissazione dei calendari relativi alle competizioni ufficiali (ma allo stesso tempo fissando pure i criteri per la partecipazione ai campionati, stabilendo le capienze minime degli impianti sportivi per accogliere determinati eventi sportivi ecc...), rappresentano le società sportive nei rapporti con le rispettive Federazioni e con le altre Leghe ed inoltre rappresentano le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti tipo¹³⁷ con particolare riguardo a tutto ciò che ruota attorno al mondo dei diritti televisivi, tema questo che rappresenta al giorno d'oggi, soprattutto nel mondo del calcio, una delle voci di maggiore consistenza relativa agli introiti economici dei singoli *club*, delle Federazioni e delle Leghe stesse¹³⁸.

Meritano inoltre una breve disamina le sezioni dei gruppi sportivi militari (Stato Maggiore

¹³⁵ Art. 1 dello Statuto della Lega Pallavolo Serie A consultabile sul sito <http://www.legavolley.it/VediPagina.asp?ContentId=5068>.

¹³⁶ Art. 4 dello Statuto della Lega Pallavolo Serie A consultabile sul sito <http://www.legavolley.it/VediPagina.asp?ContentId=5068>.

¹³⁷ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 178.

¹³⁸ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 108.

della Difesa, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza e CISM¹³⁹) e quelle dei corpi dello Stato (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco). Questi sono sezioni apposite delle rispettive Forze Armate e corpi di Polizia che, sulla base di concorsi pubblici per titoli ed esami, selezionano tra i propri organici atleti ed atlete con lo scopo di svolgere attività sportiva a livello agonistico finalizzata alla partecipazione delle principali competizioni sportive nazionali ed internazionali.

Questi gruppi e corpi restano tutt'oggi il sogno di molti sportivi in quanto il prestigio che hanno assunto nel corso degli anni e soprattutto le strutture¹⁴⁰ all'avanguardia dove i rispettivi atleti possono allenarsi, come ad esempio la Caserma "Capitano Silvano Abba" di Roma dove si allenano gli atleti dell'Esercito Italiano, il Centro Sportivo di Vigna di Valle nei pressi di Bracciano dove si allenano gli atleti dell'Aeronautica Militare ed il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri dislocato in dieci sezioni: Atletica Leggera (a Bologna), Scherma, *Judo*, *Karate*, *Pentathlon* Moderno, Tiro a Segno ed Equitazione (a Roma), Sport Invernali (a Selva di Val Gardena), Nuoto (a Napoli) e Paracadutismo Sportivo (a Livorno), hanno permesso nel corso degli anni importanti piazzamenti ai Campionati del Mondo ed ai Giochi Olimpici, basta pensare ai risultati ottenuti di recente da Fabio Basili (Gruppo Sportivo Esercito Italiano, specialità *judo*, medaglia d'oro a Rio de Janeiro 2016), Tania Cagnotto (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, specialità tuffi, medaglia d'argento e di bronzo a Rio de Janeiro 2016), Francesca Dallapé (Gruppo Sportivo Esercito Italiano, specialità tuffi, medaglia di bronzo a Rio de Janeiro 2016) ed ultimo quello ottenuto da Beatrice Vio (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, specialità fioretto, medaglia d'oro e di bronzo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016) tanto per citarne alcuni.

4.4 Gli atleti ed i cd. ausiliari dello sport: dirigenti, arbitri, allenatori e procuratori sportivi

Tra i soggetti dell'ordinamento sportivo particolare importanza rivestono gli atleti, i dirigenti sportivi come ad esempio i *team manager* ed i direttori sportivi, gli arbitri, i tecnici come ad esempio gli allenatori, gli istruttori ed i maestri, ed ultimi, ma non per importanza, i procuratori sportivi, figure spesso controverse che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo di primaria importanza nelle trattative tra società e giocatori professionisti.

La letteratura più autorevole definisce con il termine atleta¹⁴¹ tutti quei soggetti che, sia essi

¹³⁹ CISM è l'acronimo di *International Military Sports Council*.

¹⁴⁰ Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.coni.it/it/corpi-militari-e-civili.html>.

¹⁴¹ L'etimologia della parola atleta deriva senza dubbio dal greco antico *ἀθλητής* (*athletés*, da *áthlos* cioè lotta, gara, competizione). L'atleta, quindi è colui che è proteso nello sforzo di superare la sfida sportiva ma, ancora di più, nello sforzo di superare se stesso.

dilettanti o professionisti¹⁴², sono assiduamente impegnati nella pratica delle più svariate attività sportive sotto l'egida di un'associazione sportiva¹⁴³. Difatti, non qualunque soggetto intento a praticare un'attività sportiva (si pensi a chi si diletta a fare *jogging* la domenica mattina per conto proprio) può considerarsi atleta, bensì per definirsi tale, ed assumere il relativo *status*, è necessario che questo sia iscritto ad una determinata società od associazione sportiva, la quale a sua volta lo dovrà affiliare tramite la Federazione sportiva di riferimento alla disciplina sportiva praticata (ad esempio calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis ecc...): questa procedura prende il nome di tesseramento¹⁴⁴.

La figura degli atleti sono disciplinati all'art. 31 dello Statuto del CONI dal quale si individua l'inquadramento giuridico nell'ordinamento sportivo ed i relativi obblighi che gravano su di loro: "1. Gli atleti sono inquadrati presso le società ed associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva; 2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive; 3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI; 4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; 5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI".

Lo *status* dell'atleta professionista è disciplinato dall'art. 2 della Legge del 23 marzo 1981 n. 91 che definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, lasciando così spazio ad un rinvio alla normativa *tout court* gius-lavoristica, argomento questo che ha visto il suo *exploit* a partire dagli anni '50 del secolo scorso sempre con il mondo del calcio a farne da padrone. Proprio in quegli anni la FIGC

¹⁴² A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 64 ss.; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 205 ss. e R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Atleti dilettanti e professionisti secondo la l. n. 91 del 1981*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, p. 524 ss.

¹⁴³ voce *Atleta*, in G. DEVOTO - G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 1995, p. 159.

¹⁴⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 64 ss.

introdusse il professionismo sportivo tra i calciatori¹⁴⁵, tema questo molto controverso visto che nel corso di quegli anni la giurisprudenza non era sempre stata unanime¹⁴⁶ fino ad un'importante decisione¹⁴⁷ della Suprema Corte di Cassazione che agli inizi degli anni '70 del secolo scorso equiparò la natura del contratto di lavoro sportivo a quella di un normale contratto di lavoro subordinato *tout court*, riconoscendo a tutti gli effetti l'autonomia dell'ordinamento sportivo¹⁴⁸.

Al giorno d'oggi, il fenomeno sportivo con circa 25 miliardi di euro di volume d'affari corrispondente all'1,6% del PIL italiano¹⁴⁹, non lascia spazio a dubbi circa l'esistenza della disciplina gius-lavoristica in tale contesto: specialmente negli sport più blasonati, ma non solo, atleti, allenatori e dirigenti sono titolari di un contratto di lavoro dalla quale percepiscono cospicue somme di denaro tali da rendere spesso e volentieri necessaria l'intermediazione di appositi professionisti, i procuratori sportivi, al fine di tutelare al meglio i loro interessi e quelli delle società per cui lavorano.

Il tema del contratto di lavoro sportivo tra atleta professionista e società ci lascia lo spazio per affrontare un ulteriore tema molto sentito anche a livello dilettantistico ed in particolare nel mondo dei settori giovanili, vale a dire problema del cd. vincolo sportivo.

Con il termine vincolo sportivo s'identifica quel rapporto con il quale l'atleta si lega alla società sportiva con cui svolge la propria attività nel momento in cui è sottoscritto il proprio tesseramento, abolito per gli atleti professionisti dall'art. 16 della Legge del 23 marzo 1981 n. 91 dalla quale si evince espressamente che *“le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione*

¹⁴⁵ L. MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, volume VII, Torino, 1987, p. 511.

¹⁴⁶ Cassazione, 21 ottobre 1961 n. 2324, in L. MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, volume VII, Torino, 1987, p. 511; Cassazione, 2 aprile 1963 n. 811, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963, p. 100 e Cassazione, 4 luglio 1953 n. 2085, in *Rivista giuridica del lavoro*, fascicolo I, 1953, p. 828.

¹⁴⁷ Cassazione, Sezioni Unite, 26 gennaio 1971 n. 174, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 68.

¹⁴⁸ Cassazione, 2 aprile 1963 n. 2324, in L. MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, volume VII, Torino, 1987, p. 511.

¹⁴⁹ Dalle statistiche riportate nel testo ufficiale del Libro bianco sullo sport italiano pubblicato dal CONI in data 10 luglio 2012, consultabile sul sito https://dl.dropboxusercontent.com/u/10547671/Libro%20Bianco%20sullo%20Sport_Coni%202012.pdf.

rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore¹⁵⁰. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12¹⁵¹. Le società appartenenti a Federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996¹⁵².

Nell'ordinamento sportivo si definisce arbitro il soggetto (ma possono essere anche più di uno a seconda della tipologia di sport) che ha il compito di seguire le fasi di una competizione assicurandone la regolarità, punendo gli eventuali falli e convalidando il risultato, talvolta avvalendosi di collaboratori (come ad esempio gli assistenti arbitrali nel gioco del calcio comunemente chiamati da tutti i guardialinee)¹⁵³.

Lo Statuto del CONI disciplina gli arbitri all'art. 33 rubricato "Ufficiali di gara"¹⁵⁴. Secondo il Tribunale di Roma, in una sentenza del 2003, gli arbitri svolgono la propria attività a titolo gratuito in quanto "essendo previsti solamente rimborsi spese ed eventualmente gettoni d'indennità, che

¹⁵⁰ Comma aggiunto dall'art. 3, Decreto Legge del 20 settembre 1996 n. 485 (Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1996 n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 18 novembre 1996 n. 586 (Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1996 n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal Decreto Legge del 17 maggio 1996 n. 272 (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1996 n. 115) e dal Decreto Legge del 22 luglio 1996 n. 383 (Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1996 n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta Legge n. 586 del 1996.

¹⁵¹ Comma aggiunto dall'art. 3, Decreto Legge del 20 settembre 1996 n. 485 (Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1996 n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 18 novembre 1996 n. 586 (Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1996 n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal Decreto Legge del 17 maggio 1996 n. 272 (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1996 n. 115) e dal Decreto Legge del 22 luglio 1996 n. 383 (Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1996 n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta Legge n. 586 del 1996.

¹⁵² Comma aggiunto dall'art. 3, Decreto Legge del 20 settembre 1996 n. 485 (Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1996 n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 18 novembre 1996 n. 586 (Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1996 n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal Decreto Legge del 17 maggio 1996 n. 272 (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1996 n. 115) e dal Decreto Legge del 22 luglio 1996 n. 383 (Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1996 n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla suddetta Legge n. 586 del 1996.

¹⁵³ voce *Arbitro sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

¹⁵⁴ L'art. 33 dello Statuto del CONI rubricato: "Ufficiali di gara" dispone che: "1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. 2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara. 3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio".

rappresentano una remunerazione per ogni gara diretta e per la partecipazione ai convegni o seminari di formazione, con evidente precarietà ed aleatorietà sia della prestazione che della remunerazione”, vi è da escludere la natura retributiva della loro attività sportiva¹⁵⁵.

A seconda del tipo di sport gli arbitri possono svolgere funzioni accertative¹⁵⁶ come ad esempio nel nuoto e nell'atletica leggera oppure possono essere considerati, come ad esempio nel rugby, nel calcio e nella pallacanestro, atleti a tutti gli effetti al pari dei giocatori, in quanto oltre a dover garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva nel rispetto delle regole del gioco dovranno offrire una prestazione fisica di primissimo livello ed essere in regola, per svolgere le proprie funzioni, dell'apposita idoneità sanitaria per la pratica di un'attività sportiva agonistica. Per diventare arbitro è necessario svolgere un corso teorico pratico organizzato a livello zonale dalle rispettive Federazioni sportive di riferimento previo il superamento di un apposito esame conclusivo volto a verificare l'idoneità del candidato a rivestire il ruolo. Circa l'inquadramento giuridico della figura dell'arbitro numerose sono state le diatribe da parte della dottrina tra coloro che gli attribuiscono la veste di pubblico ufficiale¹⁵⁷, di incaricato di un pubblico servizio¹⁵⁸, e chi nega siffatte accezioni¹⁵⁹.

Un'ulteriore figura molto frequente nel mondo dello sport è quella dei dirigenti sportivi a cui sono affidati compiti di natura tecnica, organizzativa e di gestione per conto delle Federazioni sportive o delle società¹⁶⁰. Può essere qualificato come dirigente sportivo chi, nello svolgimento del proprio compito, *riunisce in sé contemporaneamente, nella misura che al suo incarico compete, sia una specifica responsabilità all'interno della squadra che un'esplicita rappresentatività all'esterno*¹⁶¹. All'interno delle società sportive le figure dirigenziali più importanti sono quelle del *team manager* e quella del direttore sportivo.

Il *team manager* è una figura che nasce intorno agli anni '80 del secolo scorso nel mondo del calcio

¹⁵⁵ Tribunale di Roma, 3 aprile 2003, in *Massimario di Giurisprudenza sul Lavoro*, fascicolo VI, 2004, p. 9.

¹⁵⁶ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 67.

¹⁵⁷ Pretura di Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985, in *Giurisprudenza di Merito*, 1986, p. 636 e Pretura di Tolentino, 11 ottobre 1989. Per maggiori approfondimenti vedi A. ALBANESI, *Arbitro sportivo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, volume I, 1975, p. 930 e F.S. CHIAROTTI, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963, p. 104 nella quale: “si attribuisce all'arbitro la veste di pubblico ufficiale in virtù del fatto che questo svolge la sua attività nell'interesse e per conto della Federazione, partecipando così alla medesima natura pubblica”.

¹⁵⁸ Corte di Appello di L'Aquila, 29 marzo 1963, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1963, p. 240, secondo cui: “l'arbitro viene considerato incaricato di un pubblico servizio solo quando l'attività da lui svolta presenta una connessione con le gare legate a scommesse o giochi riconosciuti dallo Stato”.

¹⁵⁹ Cassazione penale, sezione I, 17 novembre 1971, in *Repertorio della Giurisprudenza Italiana*, 1973, p. 3574, secondo cui: “allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio, non può essere considerato pubblico ufficiale”.

¹⁶⁰ Cassazione, sezione lavoro, 8 giugno 1995 n. 6439, in *Lavoro e giurisprudenza*, 1996, p. 250.

¹⁶¹ N. FURNARI - T. DELTON - A. FUNARO - R. GAGNA, *Il dirigente sportivo. Funzioni e problematiche*, in *La figura del dirigente sportivo*, Edizioni notiziesulcalcio.it Torino, consultabile al sito http://admin.onedit.it/OnEditAdmin/upload/2/MP-Dirigente-02-Capit_I-Figura_Dir.pdf.

professionistico e non solo, inizialmente era paragonabile a quella del dirigente accompagnatore della squadra con le funzioni di consegnare all'arbitro la documentazione inerente la partita ed organizzare la trasferta dei giocatori e dello *staff* tecnico; con gli anni questa figura si è arricchita di compiti fino a diventare un vero e proprio anello di collegamento tra la società, i giocatori ed il suo *staff* tecnico.

Egli riveste una funzione molto importante negli sport moderni, i suoi compiti odierni spaziano dalla gestione dei rapporti tra i componenti della squadra e la società (ad esempio egli deve essere a conoscenza di eventuali malumori tra giocatori o tra giocatori ed allenatori e fare di tutto per riportare l'armonia all'interno dello spogliatoio), alla comunicazione, dalla logistica al cd. evento gara (come ad esempio organizzare la trasferta, prenotare hotel e voli ma allo stesso tempo stipulare i contratti di locazione per l'alloggio degli atleti della prima squadra in sede o degli eventuali atleti del settore giovanile nelle foresterie della società se disponibili).

Una figura abbastanza simile per certi aspetti, ma profondamente diversa nel suo complesso, è quella del direttore sportivo, vale a dire *il dirigente addetto ai problemi logistici e organizzativi inerenti all'attività di una società sportiva*¹⁶² nel suo complesso, decidendo altresì le strategie, gli obiettivi e gli assetti societari.

Secondo il Regolamento dell'elenco speciale dei procuratori sportivi della FIGC è direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione, *la persona fisica, che, anche in conformità con il manuale UEFA per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della FIGC.* Per ricoprire questi ruoli (*team manager* e direttore sportivo) sono necessari determinati requisiti imposti dalle vigenti normative federali (come ad esempio requisiti di onorabilità, cittadinanza ecc...) ed è inoltre necessario, come nel caso dei direttori sportivi del calcio, frequentare appositi corsi di formazione e superare i relativi esami di abilitazione¹⁶³.

L'art. 32 dello Statuto del CONI contempla la figura dei cd. tecnici sportivi stabilendo che questi devono essere *inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione*

¹⁶² voce *Direttore sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

¹⁶³ L'art. 3 del Regolamento dell'elenco speciale dei procuratori sportivi della FIGC dispone che: *"l'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della FIGC"*.

sociale, educativa e culturale della loro attività; inoltre devono anche esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. In questa categoria vi sono sicuramente da ricondurre gli allenatori, gli istruttori ed i maestri sportivi figure senz'altro fondamentali in quanto stanno ad indicare un tecnico specializzato preposto alla direzione degli allenamenti di un atleta o di una squadra, con il compito di svilupparne le possibilità e capacità fisiche, di curarne la preparazione anche psicologica, di insegnare la tecnica dello sport e le tattiche di gara¹⁶⁴.

Resta infine da vedere la figura del procuratore sportivo, meglio conosciuto come il cd. agente, molto in voga al giorno d'oggi grazie all'affermarsi del professionismo e dell'enorme giro d'affari che ruota attorno al contesto sportivo. La figura del procuratore sportivo, o *manager* come dir si voglia, si trova per la prima volta nel mondo del pugilato e sta ad indentificare *la persona che tutela l'attività del pugile professionista, seguendone la preparazione atletica, assistendolo durante gli incontri, scegliendo i suoi avversari e stipulando per lui i contratti*¹⁶⁵, una specie dunque di *factotum* dell'atleta in questione che coniuga la figura dell'allenatore a quella del procuratore *tout court* come lo intendiamo al giorno d'oggi.

I recenti cambiamenti normativi in materia di trasferimento degli atleti professionisti (pensiamo ai famosi casi Bosman e Webster) e soprattutto l'enorme giro di affari che ruota attorno agli sport più seguiti dagli appassionati di tutto il mondo (ad esempio il calcio e la pallacanestro) hanno introdotto figure professionali specializzate nella gestione dei contratti di lavoro degli atleti nei confronti delle società sportive dietro il corrispettivo di una percentuale a loro favore proporzionale all'ingaggio dell'atleta. Proprio l'enorme giro d'affari e le normative sempre più complesse hanno portato alcuni settori come quello del calcio e della pallacanestro a regolamentare tali figure andando a disciplinarle con un vero e proprio regolamento volto a permettere l'esercizio della professione di procuratore sportivo a soggetti preparati e qualificati previo superamento di un apposito esame di abilitazione con la conseguente iscrizione ad un albo gestito dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento¹⁶⁶.

Sebbene la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) mantiene tutt'ora un proprio albo dei procuratori a cui si accede previo la frequenza di un corso teorico-pratico della durata di due giorni a Roma e previo il superamento di un apposito esame di abilitazione la FIGC a partire dal 1° aprile 2015 ha recepito una nuova regolamentazione voluta dalla FIFA con la quale cancella *de*

¹⁶⁴ voce *Allenatore*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

¹⁶⁵ voce *Procuratore sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

¹⁶⁶ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 68 ss.

facto la figura del procuratore sportivo per lasciare spazio alla nuova figura dell'intermediario sportivo, la quale abolisce definitivamente la figura del cd. *FIFA Agent* stabilendo, tra i requisiti per l'esercizio di tale professione la sola buona reputazione e l'assenza di conflitti d'interesse.

5. L'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano alla luce della Legge n. 280 del 2003: il 1° ed il 2° “caso Catania”, il finanziamento dello sport in Italia ed i rapporti con le Regioni

Pur non essendo lo sport espressamente disciplinato dalla nostra Carta Costituzionale, a differenza di quella di altri Stati (come ad esempio quella della Spagna e della Svezia)¹⁶⁷, il sistema sportivo ha da sempre rivendicando una propria autonomia sia dal punto di vista organizzativo che normativo.

Questo però, alla luce dei sempre maggiori interessi che ruotano attorno al professionismo sportivo a causa del *passaggio dall'agonismo occasionale, ovvero da quello a programma limitato fino ad arrivare a quello a programma illimitato*¹⁶⁸ si è reso necessario un avvicinamento da parte dello Stato che ha contribuito a limitare il perimetro d'indipendenza dell'ordinamento sportivo¹⁶⁹.

Riprendendo la teoria di Massimo Severo Giannini sulla pluralità degli ordinamenti giuridici¹⁷⁰ possiamo identificare nell'ambito dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale una zona retta solo da norme di diritto statale, una zona retta solo da norme di diritto sportivo ed una zona retta da entrambe¹⁷¹: quest'ultima sarà la zona dove si potranno verificare conflitti tra i due ordinamenti ma come l'ordinamento ha deciso di ovviare a questi potenziali contrasti lo vedremo più avanti.

L'ordinamento sportivo nell'ambito della propria autonomia redige tutta una serie di regolamenti e normative interni/e fondamentali per la propria disciplina ed organizzazione,

¹⁶⁷ La Costituzione spagnola al 3° comma dell'art. 45 dispone che: “I pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero”, mentre la Costituzione svedese al 1° comma dell'art. 148 dispone che: “La Comunità autonoma potrà essere competente nelle seguenti materie: punto n. 19) la promozione dello sport e l'adeguata utilizzazione del tempo libero”.

¹⁶⁸ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 13. Nell'ambito dell'agonismo occasionale sono da ricomprendersi tutte quelle gare nelle quali non sussiste un collegamento funzionale tra loro e che pertanto restano circoscritte nell'ambito di un determinato contesto mentre nell'ambito dell'agonismo programmatico sono da ricomprendersi tutte quelle gare nelle quali esiste un chiaro collegamento e perciò è possibile valutare comparativamente i vari risultati per stilare una classifica di merito. All'interno di quest'ultima fattispecie è possibile a sua volta distinguere tra agonismo a programma limitato (con graduatorie riguardanti solo gli atleti di una determinata comunità od area territoriale) ed agonismo a programma illimitato (con graduatorie riguardanti gli atleti facenti parte di tutte le comunità od aree territoriali di riferimento in ambito mondiale).

¹⁶⁹ E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, capitolo XIV, in A.A.V.V. *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, Napoli, 2004, p. 13 ss.

¹⁷⁰ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi* in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1949, p. 10.

¹⁷¹ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 31.

alcuni/e dei/delle quali, come ad esempio il “vincolo di giustizia”¹⁷² o “clausola compromissoria”, hanno dato filo da torcere al nostro legislatore palesando potenziali profili incostituzionalità.

Attraverso la clausola compromissoria¹⁷³ le singole Federazioni sportive impediscono ai propri tesserati di adire gli organi di giustizia statali per la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, in palese contrasto con gli artt. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale), 102 (monopolio della funzione giurisdizionale), 103 (giurisdizione amministrativa sugli atti delle pubbliche amministrazioni) e 113 (diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione) della nostra Carta Costituzionale. Ma nonostante le prescrizioni costituzionali la clausola compromissoria viene ritenuta legittimamente operante dal nostro ordinamento nei limiti in cui le questioni che ne scaturiscono abbiano una rilevanza meramente interna nell’ambito dell’ordinamento sportivo senza andare a scalfire posizioni giuridiche soggettive come diritti soggettivi ed interessi legittimi rilevanti per l’ordinamento statale¹⁷⁴.

Un problema molto più complesso che ha visto i due ordinamenti (statale e sportivo) quasi sull’orlo del precipizio, causando una situazione di grave incertezza del diritto, si ebbe nel 1993 con il cd. “1° caso Catania” per poi esplodere dieci anni più tardi con il cd. “2° caso Catania” fatti questi che costrinsero l’allora secondo Governo Berlusconi a correre velocemente ai ripari.

In sintesi la vicenda¹⁷⁵: nel luglio del 1993 a causa di alcune irregolarità amministrative e contabili (nel caso di specie un buco di circa 5 miliardi e 987 milioni di lire) riscontrate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo delle società calcistiche professionistiche (COVISOC) la Lega Calcio decise di negare alla società Catania Calcio l’iscrizione al Campionato di serie C1 per la stagione 1993/1994. Fu così che il 2 agosto 1993 l’allora patron del

¹⁷² Per maggiori approfondimenti vedi P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2005, p. 67 ss.

¹⁷³ Lo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro al 1° comma dell’art. 44 rubricato “*Clausola compromissoria*” dispone che: “*le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri*”.

¹⁷⁴ Consiglio di Stato, sezione VI, 30 settembre 1995 n. 1050, secondo cui: “*la clausola compromissoria contenuta negli statuti delle federazioni sportive nazionali, che impone alle società sportive di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottate nei loro confronti dagli organismi sportivi a ciò delegati, può liberamente operare solo nell’ambito strettamente tecnico-giuridico o in quello dei diritti disponibili e non in quello degli interessi legittimi, insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale o temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale*”; Consiglio di Stato, sezione VI, 9 febbraio 2006 n. 527, in *Il Foro Amministrativo*, 2006, p. 521 ss. secondo cui: “*il vincolo sportivo può liberamente operare o nell’ambito strettamente tecnico-sportivo e, come tale, irrilevante per l’ordinamento dello Stato, ovvero, nell’ambito dei diritti disponibili, ma non nell’ambito degli interessi legittimi, i quali, a causa del loro collegamento con un interesse pubblico, e in forza dei principi sanciti dall’art. 113 Cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva generale e temporalmente illimitata dalla durata giurisdizionale*” e per maggiori approfondimenti vedi Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, 9 ottobre 1993 n. 539.

¹⁷⁵ E. LUBRANO, *L’ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2004, pp. 47-62.

Catania, l'imprenditore Angelo Massimino, nel tentativo di salvare il proprio club si presentò nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con un assegno da 2 miliardi delle vecchie lire ma l'offerta per "sanare" la questione venne declinata e rispedita al mittente da parte degli organismi federali che vedevano alla presidenza della Lega Calcio di Serie C niente meno che Giancarlo Abete, futuro Presidente FIGC e vicepresidente UEFA.

Questo portò di conseguenza i legali del Catania Calcio, e di altre cinque società calcistiche, a ricorrere prima innanzi al Consiglio Federale (che oltre a confermare le sanzioni imposte dalla Lega Calcio revocò pure l'affiliazione alla FIGC a cinque delle sei società calcistiche ricorrenti) e dopo innanzi agli organi di giustizia del CONI senza però ottenere successo.

A quel punto il Catania Calcio provò un ultimo e disperato tentativo: si rivolse alla giustizia amministrativa per vedere soddisfatte le proprie ragioni sostenendo la tesi che il provvedimento di esclusione emanato dalla Lega Calcio esulava dall'ambito meramente interno dell'ordinamento sportivo ledendo posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi ed interessi legittimi) della società.

Il TAR della Sicilia dichiarò ammissibile il ricorso qualificando "gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o campionato come esplicazione di poteri pubblici delle Federazioni, riconoscendo così su tali atti la giurisdizione del giudice amministrativo"¹⁷⁶ ed ordinò alla FIGC l'ammissione con riserva del Catania Calcio al Campionato di Serie C1 della stagione 1993/1994.

Tuttavia la FIGC non ottemperò alla decisione dei giudici amministrativi siciliani adducendo una presunta autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, molto probabilmente a causa della minaccia paventata da parte della FIFA di disconoscere la FIGC qualora si fosse conformata alla decisione dei giudici statali italiani¹⁷⁷.

Il patron Massimino decise allora in maniera del tutto provocatoria di far scendere ugualmente in campo i suoi giocatori che avrebbero dovuto giocare la prima giornata del Campionato di Serie C1 1993-1994 contro degli avversari "immaginari" in quanto tutti i calendari delle partite erano stati riscritti *ex novo* dal Tribunale. I rosso-azzurri dovettero ripartire quindi dal Campionato di Eccellenza disputando comunque una stagione tutto sommato abbastanza buona in quanto si classificarono al terzo posto e vennero pure ripescati in serie D, mentre per tornare a disputare il Campionato di serie C1 dovettero aspettare l'inizio della stagione 1998-1999.

¹⁷⁶ TAR di Catania, 29 settembre 1993 n. 929, in *Il Foro Italiano*, 1994, p. 519. Per maggiori approfondimenti vedi Consiglio di Stato, sezione VI, 30 settembre 1995 n. 1050 e Consiglio di Stato, sezione VI, 9 luglio 2004 n. 5025.

¹⁷⁷ Per maggiori approfondimenti vedi G. VIDIRI, *Catania, ovvero lo sport nei meandri della giustizia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 737 ss.; G. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e sportivo*, in *Il Foro Italiano*, fascicolo IV, 1994, p. 511 ss. e C. COCCIA, *Il caso Catania*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 247 ss.

Alle soglie del nuovo millennio però gli animi non sembravano ancora destinati a placarsi: nell'estate del 2003 dopo un'ulteriore battaglia senza esclusione di colpi tra le società calcistiche e la FIGC, che si ostinava imperterrita a non voler eseguire le decisioni dei giudici statali, riemersero i problemi di coesistenza tra i due ordinamenti a tal punto che i Campionati di calcio italiani rischiarono di non iniziare.

In sintesi le vicende¹⁷⁸: il 12 aprile 2003 in occasione dell'incontro valevole per la trentesima giornata del Campionato di calcio di serie B tra Catania e Siena, finito sul campo con il risultato di 1-1 la società del patron Riccardo Gaucci sparse ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale (CAF) in quanto la società senese aveva schierato in campo il giocatore Luigi Martinelli, sceso in campo la settimana precedente alla partita con la formazione Primavera nonostante fosse squalificato. In primo grado i giudici della CAF rigettarono le richieste del Catania ma in secondo grado queste furono accolte ed il risultato venne omologato con il risultato di 2-0 a tavolino, decisione che permise la salvezza matematica alla società etnea e condannarono allo spareggio per la retrocessione in serie C1 altre due società, il Napoli ed il Venezia.

Di lì a poco iniziò un vero e proprio valzer tra corti sportive ed ordinarie in quanto il CONI, di concerto con la Corte Federale (nonostante questa avesse solo il potere di esprimere un parere), in un primo momento ripristinò il risultato sul campo (1-1) con il conseguente aggiornamento delle classifiche mentre i giudici amministrativi (TAR) riassegnarono il risultato proposto dalla seconda decisione della CAF (2-0 a tavolino) alla società siciliana. A complicare la situazione ci si mise pure la società Venezia Football Club che impugnò il risultato dell'incontro del 17 maggio 2003 proprio contro il Catania (finita sul campo 2-0 in favore dei siciliani) a causa della posizione irregolare del giocatore Vito Grieco che, alla stessa maniera del Martinelli, era sceso in campo con la rispettiva formazione Primavera nonostante fosse squalificato. Questo fatto comportò la perdita a tavolino del Catania con la conseguente retrocessione nel Campionato di serie C1.

Iniziò dunque una durissima battaglia legale da parte di alcune società calcistiche, tra cui appunto il Catania, che innanzi al TAR, riuscirono a bloccare le prime due giornate del Campionato di serie B della stagione 2003-2004 ed i turni eliminatori di Coppa Italia 2003-2004: il caos fu inevitabile così che al fine di evitare ulteriori disordini il Catania, il Genoa, la Salernitana e la Fiorentina (sulle ceneri del Cosenza che nel frattempo era fallita) vennero ripescate d'ufficio con lo stravolgimento totale del campionato cadetto in quanto il Campionato

¹⁷⁸ A. FOGGIA, *Il caso Catania e la legge in materia di giustizia sportiva*, e-book in www.IusOnDemand.com, pp. 7-11 ed inoltre vedi l'inserito speciale "Storie da TAR...sport. I quattro mesi che hanno sconvolto il calcio", in *Diritto e giustizia*, n. 31, 2003, pp. 11-12 con nota di L. GIACOMARDO, "Caso Catania: l'autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità".

di serie B venne allargato a ben ventiquattro squadre¹⁷⁹.

C'è da dire però che il caso Martinelli presentava delle differenze importanti rispetto all'analogo caso Grieco, da cui scaturì appunto il ricorso del Venezia, in quanto mentre quest'ultimo non era proprio sceso in campo con la propria rappresentativa Primavera per scontare una squalifica inflittagli in un giorno diverso da quello del *team* per cui era stato squalificato, il primo invece aveva giocato lo stesso giorno di quello in cui era invece stato squalificato con la formazione Primavera, non scontando quindi la squalifica, ed essendo in posizione irregolare nella partita all'ex Cibali, oggi stadio Angelo Massimino in memoria dell'ex patron etneo.

Fu così che l'allora Governo Berlusconi decise di emanare un Decreto Legge (il n. 220 del 2003), convertito poi in Legge (la n. 280 del 2003), volto a risolvere in modo definitivo le questioni aperte tra i due ordinamenti e dare una sistemazione giuridica certa al sistema sportivo all'interno dell'ordinamento statale individuandone così i limiti dell'autonomia e la natura delle istituzioni sportive.

Con l'imminente fine della guerra il movimento sportivo italiano si trovava in una condizione economica molto critica a causa dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 76 dell'8 marzo 1945 che, con il disposto dell'art. 17, aveva soppresso tutti i contributi statali in favore del CONI¹⁸⁰.

L'Avvocato piemontese Giulio Onesti, da poco nominato Commissario Straordinario del massimo organismo sportivo italiano, che in un primo momento si trovò in evidente difficoltà nell'impresa (è il caso di dirlo...) di risollevare lo sport nazionale dalla miseria lasciata dal secondo conflitto bellico, scelse una sorta di autofinanziamento puntando il tutto e per tutto sui concorsi pronostici sportivi. L'idea fu grandiosa perché di lì a poco, grazie anche alla grande popolarità che ebbe il calcio (il quale divenne ben presto lo sport più seguito in Italia) e, soprattutto, all'affidamento diretto nelle mani del CONI della gestione del "Totocalcio", permise l'autofinanziamento dell'ente sportivo per oltre un cinquantennio.

La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946 poco prima del referendum istituzionale che sancì la fine della Monarchia e la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 invece il CONI e l'Erario trovarono un accordo (il cd. "fifty-fifty")¹⁸¹ volto alla ripartizione dei proventi mentre la crescente popolarità dei concorsi a premi costrinse il CONI ad adeguarsi al passo con i tempi in linea con quello che stavano facendo gli altri Stati: le operazioni di gestione, tecniche ed organizzative

¹⁷⁹ G. CALCERANO, *Il secondo "caso Catania" interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*, nota a TAR SI - Catania sez. II, 5 giugno 2003 n. 958/o, in *Il Foro Amministrativo T.A.R.*, fascicolo III, 2004, pp. 857-879.

¹⁸⁰ R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Il finanziamento dello sport: il Totocalcio e Impianti e credito sportivo*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, pp. 535-538.

¹⁸¹ R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Il finanziamento dello sport: il Totocalcio e Impianti e credito sportivo*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, p. 536.

vennero ben presto meccanizzate e pure le schedine vennero modernizzate in modo da garantire una più celere procedura delle giocate e degli scrutini dei risultati settimanali.

La fine della Seconda Guerra Mondiale ed i bombardamenti strategici che erano avvenuti lungo tutta la penisola italiana avevano fatto emergere un grosso problema per il corretto prodigarsi dell'attività sportiva vale a dire la mancanza di un'adeguata impiantistica sportiva (palestre, piste di atletica, palazzetti dello sport, stadi ecc...).

Nel 1957, grazie all'idea dell'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, nacque in Italia l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) che fino ad oggi ha finanziato circa il 75% dell'impiantistica sportiva, concedendo mutui a tasso agevolato (negli anni '50 i tassi d'interesse toccavano circa il 5% che, in riferimento a quel periodo storico erano irrisori), mentre purtroppo negli ultimi tempi complice l'avvento delle nuove lotterie, giochi e concorsi a premio ed una problematica gestione da parte del *management* hanno portato l'ICS ad essere sottoposto ad amministrazione straordinaria a far data dal 2011.

Come abbiamo potuto osservare in precedenza (vedi *supra*) a differenza di altri Stati, come la Spagna e la Svezia, la nostra Carta Costituzionale non disciplina espressamente il fenomeno sportivo ma, all'art. 117, in riferimento all'ordinamento sportivo, dispone solamente che questo rientra tra le materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni¹⁸². Questo "vuoto normativo" era particolarmente sentito anche da parte delle Regioni nei propri statuti tant'è che alcune, tra cui il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia, in quanto a statuto speciale, si prodigarono di colmare questa lacuna istituendo l'Assessorato al Turismo ed allo Spettacolo, facendo confluire su questa struttura i compiti di potenziare le iniziative legate alle attività sportive in quanto strettamente connesse con il turismo¹⁸³.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616 rubricato "*Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato*" fermo restando le funzioni di coordinamento del CONI, con l'art. 56 lettera b) vengono trasferite alle Regioni le competenze in materia di "*promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, d'intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI*"; mentre con l'art. 60 lettera a) vengono trasferite ai Comuni le competenze circa "*la promozione di attività ricreative e sportive*"¹⁸⁴.

¹⁸² M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 55 ss.

¹⁸³ F. BLANDO, *Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume V, fascicolo I, 2009, p. 30 ss.

¹⁸⁴ Per maggiori approfondimenti vedi F. ASCANI, *Lo sport e le sue leggi. Analisi degli aspetti socio-politici e della legislazione regionale e nazionale dello sport*, in *Italia*, Ipsoa, Milano, 1979 e M.V. DE GIORGI, *Libertà e organizzazione*

Nonostante questo intervento però rimaneva poco chiaro il ruolo delle Regioni in materia d'impiantistica sportiva alla luce anche dell'Istituto del Credito Sportivo che, a condizioni favorevoli, permetteva l'erogazione di finanziamenti volti alla costruzione ed al potenziamento delle strutture sportive in Italia.

Con l'art. 157 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59"¹⁸⁵ rubricato "Competenze in materia di sport" viene stabilito che "a) l'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto Legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 6 marzo 1987 n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Conferenza unificata; b) il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato Decreto Legge n. 2 del 1987; c) resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla Legge 16 febbraio 1942 n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla Legge 24 dicembre 1957 n. 1295 e d) con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali", con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra Stato e Regioni in materia di sport e chiarire una volta per tutte ruoli e funzioni delle rispettive parti¹⁸⁶.

6. Il nuovo sistema della giustizia sportiva in Italia, dalla Legge n. 280 del 2003 alla riforma del 2014: ambiti, principi e profili problematici

Con il termine giustizia sportiva¹⁸⁷ s'identifica tutto quell'insieme di regolamenti e statuti federali volti a dirimere le controversie che insorgono tra i "cittadini" dell'ordinamento giuridico sportivo come atleti, società, Federazioni nazionali di appartenenza e CONI¹⁸⁸.

Tale visione, tipicamente di carattere endo-associativa, non è stata unanimemente condivisa nel corso degli anni dagli addetti ai lavori¹⁸⁹, proprio in virtù di quel confine che intercorre tra

nell'attività sportiva, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo IV, 1975, p. 123.

¹⁸⁵ E' il Decreto Legislativo in attuazione della cd. Legge Bassanini.

¹⁸⁶ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 57.

¹⁸⁷ M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016, p. 139 ss. e F. CARDARELLI, *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015 Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online).

¹⁸⁸ Per maggiori approfondimenti in chiave "storica" vista la recente pubblicazione ad opera di M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016 vedi P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

¹⁸⁹ F. CARDARELLI, *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015 Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online).

l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, soprattutto, dal punto di vista della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi ed interessi legittimi) che vede la supremazia del giudice ordinario rispetto al giudice sportivo.

Lo snodo cruciale del tema in questione è rappresentato dalla Legge del 17 ottobre 2003 n. 280, rubricata "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", che ha cercato in qualche maniera di risolvere i vari profili di incertezza del diritto, che si verificavano ogni qualvolta un soggetto appartenente all'ordinamento sportivo si rivolgeva agli organi di giustizia statali per vedere tutelati i propri diritti, riconoscendo così all'ordinamento sportivo una propria autonomia, seppur con alcuni temperamenti.

Il 1° comma dell'art. 1 della Legge n. 280 del 2003 rubricato "*Autonomia dell'ordinamento sportivo*" riconosce quindi "*l'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale*" ma tempo stesso al 2° comma ne limita l'ambito di operatività riservando "*i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*" onde evitare da parte dell'ordinamento sportivo una nuova rivendicazione di una presunta autonomia assoluta come già avvenuto nel 1993 con le diatribe del "*1° caso Catania*" legate all'ingerenza della FIFA nei riguardi della FIGC.

Si rende quindi necessario individuare quali sono questi margini di autonomia, così il 1° comma dell'art. 2 stabilisce che sono ad esso riservati "*la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive¹⁹⁰; ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*"; mentre al 2° comma stabilisce che "*nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo*".

L'art. 3 rubricato "*Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria*" è più complesso ed introduce una vera e propria pregiudiziale sportiva in quanto "*esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non*

¹⁹⁰ Il 2° comma bis dell'art. 2 dispone che: "*ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile*".

riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo¹⁹¹, che spetterà in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma¹⁹².

L'argomento, e c'era da aspettarselo visto tutto l'iter travagliato delle vicende che l'hanno caratterizzato nel corso degli ultimi vent'anni, non è dei più prolissi, quindi al fine di comprendere al meglio quando i soggetti dell'ordinamento sportivo (società, associazioni, affiliati e tesserati) hanno l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva e quando quelli della giustizia ordinaria, si rende necessario dividere le questioni inerenti al diritto sportivo in quattro aree tematiche¹⁹³: a) le questioni cd. tecniche (come ad esempio la concessione di un *penalty* nel gioco del calcio, la rilevazione di un *palming* nel gioco della pallacanestro o la rilevazione di un *double hit* nel gioco della pallavolo da parte degli arbitri), che sono sempre di pertinenza dell'ordinamento sportivo senza possibilità di ingerenza da parte di quello statale; b) le questioni cd. disciplinari (di carattere penalizzativo come ad esempio la sottrazione di punti in classifica, di carattere pecuniario come ad esempio l'ammenda ad una società oppure di carattere interdittivo come ad esempio i provvedimenti di squalifica e di inibizione fino ad arrivare ai casi estremi della radiazione di tesserati) che sono di pertinenza degli organi di giustizia sportiva nella misura in cui le suddette decisioni non vadano ad assumere rilevanza effettiva anche per l'ordinamento statale andando a ledere diritti soggettivi od interessi legittimi con il conseguente intervento da parte degli organi di giustizia statali; c) le questioni cd. economiche o patrimoniali (come ad esempio il mancato pagamento di un contratto di lavoro di un atleta da parte di una società sportiva professionistica) che sono di pertinenza anche dell'ordinamento statale in quanto l'art. 3 della Legge n. 280 del 2003 permette ai soggetti di scegliere se adire gli organi della giustizia ordinaria o ricorrere agli organi di giustizia sportiva tramite appositi Collegi Arbitrali o Commissioni Vertenze Economiche (la cd. "alternatività")¹⁹⁴; e d) le questioni cd. amministrative, (come ad esempio i tesseramenti, le affiliazioni e le iscrizioni ai campionati) che riguardano la materia dei rapporti associativi sono considerate di pertinenza dell'ordinamento statale in quanto l'art. 2 della Legge n. 280 del 2003 non comprende tra le materie riservate all'ordinamento sportivo le questioni di carattere amministrativo ma soprattutto perché, specie nel mondo del calcio dove gli accordi contrattuali

¹⁹¹ Il 1° comma dell'art. 3 prosegue inoltre disponendo che: "in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91".

¹⁹² Così dispone il 2° comma dell'art. 3 della Legge n. 280 del 2003.

¹⁹³ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 41.

¹⁹⁴ L'art. 3 della Legge n. 280 del 2003 prevede espressamente per gli sportivi la facoltà di adire il giudice ordinario per tutto ciò che riguarda le suddette controversie mentre, per tutte quelle aventi ad oggetto gli atti del CONI o delle Federazioni sportive, non riservate alla giustizia sportiva in via esclusiva, come previsto ex art. 2, la giurisdizione in via esclusiva spetta al giudice amministrativo (TAR del Lazio, con sede in Roma), a condizione che siano esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva.

(ingaggi, premi partita, *bonus* per le partecipazioni alle più importanti manifestazioni continentali, sponsorizzazioni, diritti televisivi ecc...) raggiungono cifre da capogiro, la partecipazione o meno di una società ad un campionato comporta conseguenze economiche di non poco conto, con ripercussioni che possono fare addirittura oscillare i mercati finanziari visto che le più importanti società sportive oggi sono quotate in borsa.

In sintesi con la Legge n. 280 del 2003 l'ordinamento statale ha riconosciuto all'ordinamento sportivo un ampio margine di autonomia dal punto di vista giurisdizionale nella misura in cui non si verificano questioni rilevanti anche per l'ordinamento statale¹⁹⁵ come la lesione di posizioni giuridico-soggettive in quanto esplicazione di diritti soggettivi od interessi legittimi: in questo caso l'autonomia riconosciutagli incontrerà una battuta d'arresto in favore dell'ordinamento statale che sarà chiamato a decidere sulla questione.

Fino alla riforma del 2014 il sistema della giustizia sportiva italiana (anche se sarebbe più corretto parlare di sistemi al plurale), era costituito da una pluralità di modelli interni¹⁹⁶ sulla base dell'autonomia in capo alle singole Federazioni sportive nazionali e previo il rispetto di alcuni principi comuni stabiliti dal CONI in ossequio al suo potere di indirizzo e vigilanza nei loro riguardi¹⁹⁷.

Ciascuna Federazione disponeva quindi di un proprio sistema interno di giustizia sportiva che strutturava con un ampio margine di libertà ma sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento sportivo, del *fair play*, del ripudio ad ogni forma di illecito sportivo (doping, violenza, corruzione ecc...), nonché del rispetto dei principi tipici dei sistemi processuali *tout court* come la terzietà e l'imparzialità dei giudici; inoltre erano previsti l'istituzione di un Procuratore federale, la presenza dei provvedimenti cd. di clemenza come la grazia, l'amnistia e l'indulto nonché la clausola compromissoria, già ampiamente trattata nei paragrafi precedenti.

Agli inizi del nuovo millennio, correva l'anno 2003 dopo l'introduzione del "Decreto salva-calcio", al fine di migliorare ancora di più i caratteri della terzietà, dell'autonomia e dell'indipendenza¹⁹⁸, venne istituito presso il CONI un organismo *super partes* sul modello del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna: la Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport (CCAS) con lo scopo di risolvere le controversie attraverso una conciliazione od un arbitrato tra le parti, soppressa nel 2007 per lasciare spazio ad altri due organi giurisdicenti del CONI: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS).

Nel 2014 però il CONI ha approvato una radicale riforma della giustizia sportiva sopprimendo

¹⁹⁵ Consiglio di Stato, sezione VI, 30 settembre 1995 n. 1050.

¹⁹⁶ F. CARDARELLI, *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015 Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online).

¹⁹⁷ Comma 5 dell'art. 7 dello Statuto del CONI.

¹⁹⁸ F. CARDARELLI, *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015 Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online).

entrambi gli organi (l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il TNAS) ed istituendo un nuovo ed unico organo supremo di giustizia sportiva nazionale: il Collegio di Garanzia (art. 12 bis dello Statuto del CONI)¹⁹⁹ la cui composizione è articolata in cinque sezioni: la prima sezione competente in materia di questioni tecnico-sportive, la seconda competente in materia di questioni disciplinari, la terza competente in materia di questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee ed agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi ed il commissariamento, la quarta competente in materia di questioni patrimoniali e la quinta avente natura consultiva²⁰⁰.

Inoltre, con la modifica dell'art. 12 e l'inserimento dell'art. 12 ter nello Statuto del CONI è stata introdotta anche la Procura Generale dello Sport che in posizione di autonomia ed indipendenza ha lo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, nonché il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali²⁰¹.

Ma la vera novità di tutti questi interventi legislativi è rappresentata dal Codice di giustizia

¹⁹⁹ L'art. 12 bis dello Statuto del CONI rubricato: "Collegio di Garanzia dello Sport" dispone che:

"1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

7. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178".

²⁰⁰ Per maggiori approfondimenti vedi la pagina istituzionale del Collegio di Garanzia del CONI disponibile sul sito <http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/collegio-di-garanzia-dello-sport.html>.

²⁰¹ Art. 12 ter dello Statuto del CONI.

sportiva del 12 giugno 2014, divenuto ben presto un utile strumento di armonizzazione del sistema di giustizia sportiva nazionale, tanto da essere vincolante per tutte le Federazioni sportive nazionali in quanto, in mancanza del suo recepimento, le decisioni da queste emesse sono da considerarsi revocate²⁰².

La struttura del nuovo codice non si discosta molto da quella dei suoi “fratelli maggiori”. In prima battuta sono stati definiti i principi del processo con particolare riguardo alla ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. Inoltre tutte le decisioni devono essere adottate pubblicamente e succintamente motivate in forma chiara e sintetica²⁰³. L’iter procedimentale non è tutto uguale ma, mantenendo sempre il principio del doppio grado di giudizio, si differenzia in funzione delle materie da trattare a seconda che le questioni riguardino il Giudice sportivo nazionale, quello territoriale o la Corte sportiva di appello. Ulteriori strumenti introdotti riguardano una migliore garanzia dei procedimenti innanzi al Tribunale federale come ad esempio l’applicazione di sanzioni su richiesta di parte, l’adozione di provvedimenti cautelari, la fissazione di un contributo per l’accesso alla giustizia ecc... oltre ad un inquadramento circa i rapporti tra giustizia sportiva e le eventuali sentenze già emesse dalla giustizia ordinaria²⁰⁴.

L’introduzione del Codice di giustizia sportiva ed i nuovi principi di giustizia sportiva, che tra l’altro sono entrati in vigore dopo il Codice, adottati da parte del Consiglio Nazionale del CONI in data 17 luglio 2014 con la delibera n. 1519, sono stati visti in prima battuta come un ostacolo all’autonomia delle singole Federazioni sportive nazionali ma tutto sommato sono da ritenersi

²⁰² F. CARDARELLI, *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell’anno del diritto 2015 Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online).

²⁰³ F. CARDARELLI, *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell’anno del diritto 2015 Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online).

²⁰⁴ L’art. 39 del Codice di giustizia sportiva rubricato: “Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari” dispone che:

“1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso”.

un enorme passo in avanti al fine di una migliore armonizzazione della giustizia sportiva italiana e soprattutto di una migliore struttura e celerità del processo sportivo che, come ben sappiamo, in più di un'occasione in passato si è dimostrato molto farraginoso.

Per terminare questa breve rassegna storico-giuridica circa le principali tappe che hanno portato all'attuale quadro normativo del panorama sportivo italiano, è opportuno ricordare l'inciso contenuto nella Relazione Governativa del Decreto Legge n. 220 del 1993 poi convertito nella Legge n. 280 del 1993 nella quale si evince che *“il mondo sportivo ha bisogno di decisioni adottate in tempi brevissimi”*. Tale procedura, se veramente ben attuata, dovrebbe offrire la tanto agognata *“certezza del diritto”* assicurando in tempi ristretti l'uniforme applicazione delle decisioni degli appositi organi giurisdicenti così da permettere a tutti i soggetti operanti nel mondo dello sport (in particolare alle società sportive) una migliore ottimizzazione delle proprie risorse in vista della pianificazione delle rispettive attività sociali che talvolta richiedono investimenti molto onerosi.

CAPITOLO II

SPORT E RESPONSABILITÀ CIVILE

SOMMARIO: 1. Autonomia e confini della responsabilità sportiva: regole tecniche e regole di condotta – 2. La responsabilità dell'atleta: la cd. scriminante sportiva e le varie tipologie di sport – 3. Le responsabilità speciali ed i cd. sport estremi – 4. La responsabilità delle società, degli organizzatori, dei gestori e dei proprietari di strutture sportive: il caso Domenico Giampà – 5. La responsabilità degli organismi federali, del medico sportivo e delle strutture sanitarie: il caso Renato Curi – 6. La responsabilità dei cd. ausiliari dello sport: ufficiali di gara, insegnanti, istruttori e maestri – 7. Il risarcimento del danno subito dall'atleta – 8. Il risarcimento del danno subito dalle società sportive e dallo sponsor: dalla tragedia di Superga al caso Luigi Meroni – 9. La responsabilità dei gestori di comprensori sciistici – 10. La responsabilità negli sport su pista e su strada: dai gestori di scuole di equitazione e maneggi all'automobilismo, karting e ciclismo – 11. La responsabilità nelle arti marziali ed il caso Maurizio Lupino – 12. La responsabilità nei principali sport di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, hockey e rugby

I. Autonomia e confini della responsabilità sportiva: regole tecniche e regole di condotta

Dopo aver affrontato l'ancestrale problema relativo al dualismo tra l'ordinamento sportivo da una parte e quello statale dall'altra²⁰⁵, ed aver gettato le basi, seppur in maniera abbastanza rudimentale (stante la complessità e la tecnicità più gius-amministrativistica che gius-civilistica dell'argomento), circa i rapporti che intercorrono tra la giustizia sportiva e quella statale²⁰⁶ alla luce della Legge n. 280 del 17 ottobre 2003, ed ulteriori interventi da parte del nostro legislatore²⁰⁷, dobbiamo adesso fare mente locale riguardo ad uno spinoso problema che attanaglia da oltre un trentennio il fenomeno sportivo, vale a dire quello della responsabilità²⁰⁸, ripartendo da dove avevamo lasciato, ovvero da quel perimetro di autonomia che l'ordinamento statale riconosce in favore di quello sportivo²⁰⁹.

E' risaputo che il mondo dello sport è in continua evoluzione dal punto di vista delle conseguenze che ne scaturiscono in occasione delle manifestazioni agonistiche a programma limitato ed illimitato ma, soprattutto, da quello socio-antropologico che ruota attorno al cd. agonismo occasionale²¹⁰. Tanto per essere un po' più chiari se fino ad una trentina di anni fa (ma forse anche meno...) un bambino subiva un'escoriazione ad un ginocchio a causa di una spinta

²⁰⁵ Per maggiori approfondimenti vedi W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1933, p. 1381 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, p. 33 ss.; I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 51 ss.; G. MANFREDI, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in *Rivista di Diritto amministrativo*, fascicolo III, 2012, p. 2991 ss. e P. GROSSI, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto amministrativo*, fascicolo I-II, 2012, p. 3 ss.

²⁰⁶ Per maggiori approfondimenti vedi M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016, pp. 22-39; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, pp. 443-470 e pp. 493-500; E. LUBBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in *Lo sport e il diritto*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004, p. 216 ss. e P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 359 ss.

²⁰⁷ Nell'anno 2002 a causa dei gravi problemi finanziari che avevano colpito i principali club calcistici italiani (tra cui l'AC Milan) il Governo, allora presieduto da Silvio Berlusconi, che era tra l'altro il patron dell'AC Milan, emanò il Decreto Legge n. 282 del 24 dicembre 2002, poi convertito in Legge n. 27 del 21 febbraio 2003, meglio conosciuto come il "Decreto salva-calcio", che prevedeva numerose agevolazioni fiscali a favore delle società sportive come la possibilità di dilazionare i propri debiti, le deduzioni fiscali, lo scudo fiscale ed altro ancora.

²⁰⁸ V. GRECO, *La responsabilità "sportiva"* in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2013, p. 22; M. FRANZONI, *La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive*, in *La Responsabilità Civile*, fascicolo XI, 2009, pp. 922-931; G. PONZANELLI, *Responsabilità civile e attività sportiva*, intervento al convegno "Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico" svoltosi a Capri il 27-29 marzo 2008, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2009, pp. 603-607; G. FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in *La Responsabilità Civile*, fascicolo VII, 2005, pp. 646-654; A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, volume XVII, Torino, 1998, pp. 411-417 e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, pp. 307-389.

²⁰⁹ Per maggiori approfondimenti vedi G. FACCI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo e responsabilità civile delle Federazioni sportive*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, p. 2197 ss.; A. OLIVIERO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume III, fascicolo II, 2007, pp. 45-65; N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Il Foro Amministrativo*, fascicolo III, 2007, p. 1155 ss. e M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1949, p. 10 ss.

²¹⁰ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, pp. 13-20.

da parte dell'amico, in occasione di una partitella a pallone improvvisata per ingannare il tempo nel cortile adiacente alla propria abitazione, con molta probabilità non sarebbe successo niente, se non la pronta medicazione da parte dei genitori o dei nonni al rientro a casa; oggi quasi certamente si ricorrerebbe alla consultazione di un legale per valutare la sussistenza o meno delle condizioni per richiedere ed ottenere un risarcimento del danno invocando una potenziale responsabilità genitoriale²¹¹ (*culpa in educando e culpa in vigilando*)²¹². Ma non è questo l'unico caso, ad esempio se durante un incontro di pallacanestro un giocatore subisce un infortunio, anche all'apparenza di lieve entità, il dirigente accompagnatore della società coinvolta ricorderà agli arbitri di refertare dettagliatamente nel loro rapporto da allegare al referto di gara l'infortunio al fine di poter usufruire della copertura assicurativa nel caso in cui le condizioni del giocatore dovessero peggiorare il giorno successivo alla gara²¹³.

Anche se alcune autorevolissime voci accademiche²¹⁴ sono state poco propense a considerare la responsabilità sportiva come una categoria autonoma rispetto alla tradizionale responsabilità *tout court* possiamo con certezza affermare che ogni qual volta si verificano incidenti con conseguenze dannose tra soggetti impegnati in un'attività sportiva, ma anche nei confronti di terzi estranei all'evento sportivo (come ad esempio dei semplici spettatori seduti sulle tribune), oppure per fattori imputabili agli organizzatori od ai gestori degli impianti sportivi, siamo in presenza della cd. responsabilità sportiva che, a seconda delle norme che sono state violate, può ripercuotersi sulla sfera amministrativa, civile o penale²¹⁵.

La disamina in oggetto vede contrapposte, tra le numerose disquisizioni presenti in dottrina, la teoria di Guido Alpa più conservatrice in quanto sostiene che “*in materia di attività sportiva, salve le regole relative alle manifestazioni agonistiche, non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli codicistici e consolidati dalla tradizione*”²¹⁶, chiosando che “*mantenere in vita la cd. responsabilità sportiva*

²¹¹ M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, p. 141 ss.

²¹² M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 88 ss. e G. PASETTI, *In tema di responsabilità del genitore per mancata educazione del figlio*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte II, 1949, p. 291.

²¹³ In occasione di una partita di pallacanestro, qualora dovesse verificarsi un infortunio ad un tesserato, gli arbitri hanno il dovere di segnalare nel rapporto arbitrale l'evento dannoso al giudice sportivo in modo tale da permettere alla società, qualora vi fosse la necessità, di usufruire della relativa copertura assicurativa. Per maggiori approfondimenti sulla responsabilità dell'arbitro vedi M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, pp. 547-563.

²¹⁴ G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984, p. 471 ss. e p. 487 ss.

²¹⁵ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 1 ss.; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 7 ss.; A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, volume XVII, Torino, 1998, p. 411 e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 307.

²¹⁶ G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984, p. 471 ss. e p. 487 ss.

significa alimentare equivoci e dubbi”, con quella di Antonio Scialoja più evolutiva, rispetto all’antesignano giurista piemontese, in quanto dal suo punto di vista “l’autonomia concettuale dell’espressione responsabilità sportiva trova fondamento nell’indispensabile qualificazione della responsabilità giuridica alla luce dei principi e delle disposizioni dell’ordinamento sportivo”²¹⁷.

Quale delle due tesi è da preferire? I latini in questo caso direbbero “*in medio stat virtus*” perché se da un lato è vero che i cardini della responsabilità *tout court* non possono essere completamente smontati, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti (e tra l’altro c’è da sottolineare il fatto che le azioni di risarcimento del danno devono essere tassativamente proposte davanti al giudice ordinario)²¹⁸, dall’altra è pur vero che per certi aspetti il fenomeno sportivo, a determinate condizioni, fruisce di parziali deroghe rispetto alle tradizionali regole codicistiche ed è questo il caso delle cd. “regole del gioco” e della cd. “accettazione del rischio sportivo”²¹⁹.

D’altronde se prendiamo per buona la definizione di responsabilità intesa come *situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto che s’instaura per inadempimento o per qualunque atto illecito doloso o colposo che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto*²²⁰, viene a crearsi un intreccio²²¹ tra sport e diritto tale da rendere necessaria, al fine di circoscrivere con maggiore precisione il perimetro della responsabilità, la differenza tra chi pratica e chi organizza un’attività sportiva.

Inoltre le nuove frontiere della responsabilità civile applicate al contesto sportivo portano alla creazione di nuove figure di illecito²²², come ad esempio il *mobbing sportivo*²²³ ed il danno da reputazione economica e da mancato ritorno pubblicitario subito dallo sponsor, che spingono gli operatori del diritto ad individuare nuove tecniche ermeneutiche per la disamina delle questioni normative e per rimanere al passo con i tempi.

Alla luce di quanto abbiamo illustrato fino ad ora ci sorge spontanea una domanda: come deve fare il giudice ordinario per valutare se è configurabile o meno un profilo di responsabilità? Un ulteriore elemento di difficoltà è dato dal 2° comma dell’art. 1 della Legge n. 280 del 2003²²⁴ che

²¹⁷ A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, volume XVII, Torino, 1998, p. 415 ss.

²¹⁸ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, pp. 308-309.

²¹⁹ M. SFERAZZA, *La scriminante sportiva nel gioco del calcio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume IV, fascicolo III, 2008, pp. 49-74.

²²⁰ voce *Responsabilità*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

²²¹ M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009, p. 127.

²²² M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009, pp. 128-129.

²²³ S. MAZZAMUTO, *Mobbing e diritto sportivo*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009, p. 421.

²²⁴ Per maggiori approfondimenti vedi R. COLAGRANDE, *Commento alla legge n. 280 del 2003*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2004, p. 705 ss.

recita “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”, e dall’art. 2 della sopra citata legge che recita “in applicazione dei principi di cui all’art. 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

In proposito viene spontaneo domandarsi “*quid iuris*”? Volendo approfondire il punto della questione, stando alla lettura della Legge n. 426 del 16 febbraio del 1942, poi abrogata dal Decreto Legislativo n. 242 del 1999 (il cd. Decreto Melandri), si evince che lo sport rientra fra le attività promosse e tutelate dallo Stato così che *resterebbe al quanto difficile ipotizzare “de facto” la sussistenza di un fatto illecito durante lo svolgimento di un’attività sportiva*²²⁵.

Il perimetro deve quindi essere misurato attraverso l’utilizzo di un metodo casistico (a seconda dello sport che andiamo ad analizzare), tenendo come parametri di riferimento le caratteristiche del singolo sport, il relativo regolamento tecnico ufficiale e gli *standard* di condotta che devono essere osservati dai partecipanti all’evento durante lo svolgimento dell’attività di gioco²²⁶.

Nell’ordinamento sportivo le regole del gioco²²⁷ rivestono un ruolo cruciale in quanto, oltre a dettare le modalità di svolgimento dell’attività sportiva per garantirla “ad armi pari” tra i contendenti, condizionano, giocoforza, anche la condotta degli atleti i quali devono adeguarsi ai prescritti canoni regolamentari per tutelare l’incolumità dei partecipati alla gara²²⁸ ed evitare di incorrere, di conseguenza, in un giudizio di responsabilità.

Ma quando è che sarà possibile addebitare la responsabilità in seguito alla violazione di una regola tecnica? Il discorso è abbastanza complesso e necessita di un maggiore approfondimento

²²⁵ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 473 e Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss., pronuncia in cui il giudice assolve con formula piena un pugile che aveva cagionato la morte del suo avversario in quanto il colpo mortale era stato sferrato osservando le regole del gioco.

²²⁶ La giurisprudenza inoltre propende a differenziare tali *standard* di condotta adottando un minore rigore nelle manifestazioni ufficiali dilettantistiche o professionistiche ed un maggiore rigore durante lo svolgimento degli allenamenti.

²²⁷ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 310.

²²⁸ Cassazione penale, sezione V, 30 aprile 1992 n. 9627, in *Giurisprudenza penale*, fascicolo II, 1993, p. 279 secondo cui: “vi sono norme di regolamento dettate proprio per salvaguardare l’incolumità dei partecipanti e norme che hanno invece di mira la salvaguardia della natura di quel determinato sport, come ad esempio nel gioco del calcio le regole sul fallo di mano, sul fuorigioco e così via, la cui violazione solo fortuitamente potrebbe in ipotesi essere causa di lesioni” e per maggiori approfondimenti vedi M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 21.

da affrontare passo dopo passo. Intanto è doveroso anticipare un punto nevralgico del discorso, come il rapporto tra la colpa sportiva e la colpa ordinaria²²⁹, alla luce degli artt. 43 c.p.²³⁰ e 2043 c.c.²³¹ (che disciplinano l'istituto della colpa nella sfera penale e civile).

Sebbene una parte della giurisprudenza *ricollegli la violazione delle norme sportive all'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline*²³² (di cui all'art. 43 c.p.), ed un'altra considera le regole tecniche sportive alla stregua di *norme di comune prudenza*²³³, gli *standard* di condotta si differenziano *case by case*, ed assumono connotati del tutto peculiari, a seconda della tipologia di sport praticato (sport a violenza necessaria, a violenza eventuale e non violenti): ne sono una dimostrazione il pugilato dove colpire in pieno volto l'avversario con un gancio è del tutto regolare, la pallacanestro dove possono verificarsi contatti con l'avversario, entro certi limiti oppure, ed il tennis dove non è previsto alcun contatto fisico con l'avversario essendo la rete un divisorio per eccellenza.

2. La responsabilità dell'atleta: la cd. scriminante sportiva e le varie tipologie di sport

Quanto detto fino ad ora ci permette di osservare che l'esercizio dell'attività sportiva, entro certi limiti, va a creare una sorta di "zona franca" dove, particolari tipologie di condotte, che normalmente sarebbero perseguite sotto la sfera sia civile che penale, sono da considerare del tutto lecite²³⁴ in virtù di una causa di giustificazione²³⁵ non codificata²³⁶ dal nostro ordinamento che prende il nome di scriminante sportiva²³⁷.

Il motivo di questa creazione giurisprudenziale è dovuta al fatto che, come abbiamo già ampiamente trattato, lo Stato avendo istituito un ente pubblico apposito, il CONI, tutela e

²²⁹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 310.

²³⁰ L'art. 43 c.p. rubricato "elemento psicologico del reato" dispone che: "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico".

²³¹ L'art. 2043 c.c. rubricato "risarcimento per fatto illecito" dispone che: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

²³² Cassazione penale, sezione V, 30 aprile 1992 n. 9627, in *Giurisprudenza penale*, 1993, fascicolo II, p. 279.

²³³ Cassazione penale, sezione VI, 16 novembre 1966, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1969, p. 160.

²³⁴ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 13.

²³⁵ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 24 ss.

²³⁶ La tesi della cd. "scriminante non codificata" è quella che ha accolto maggiori consensi sia in dottrina che in giurisprudenza.

²³⁷ Per maggiori approfondimenti vedi M. SFERRAZZA, *La scriminante sportiva nel gioco del calcio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume IV, fascicolo III, 2008, p. 59.

promuove lo sport sotto tutte le sue forme, attribuendo una buona autonomia all'ordinamento sportivo, anche dal punto di vista dell'autoregolamentazione normativa²³⁸, così da affermare che "l'esercizio di un'attività autorizzata dallo Stato perché rispondente all'interesse della comunità sociale, importa l'impunità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate"²³⁹.

Circa il fondamento giuridico di tale scriminante sportiva si sono susseguite negli anni tre principali filoni teorici, più o meno condivisi sia in dottrina che in giurisprudenza, vale a dire la tesi della consuetudine (condivisa da Pichler²⁴⁰ ma fortemente contestata da Antolisei²⁴¹ in quanto, salvo un'espressa previsione da parte del legislatore, la consuetudine non può essere strumento di abrogazione di una fattispecie penalmente rilevante), del consenso dell'avente diritto (condivisa da buona parte della giurisprudenza²⁴², ma anche in questo caso, aspramente contestata da Antolisei²⁴³ in quanto prestare il proprio consenso a subire delle lesioni alla propria integrità fisica, accentando di andare incontro a tale rischio, durante lo svolgimento di una determinata attività sportiva è da intendersi in contrasto con l'art. 5 c.c.²⁴⁴ e con l'art. 50 c.p.²⁴⁵, giacché tale consenso si ritiene²⁴⁶ *prestato in maniera troppo generica*), e quella dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p. (abbastanza apprezzata in dottrina²⁴⁷, in quanto *valorizzatrice dell'autorevolezza normativa delle regole sportive nel contesto dell'ordinamento statale*²⁴⁸, ma legittimamente discutibile sotto la sfera di una completa applicabilità a 360°, questo perché la regola della scriminante terrebbe fuori dal proprio campo di applicazione le competizioni non

²³⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 13.

²³⁹ E' questa la tesi di F. ANTOLISEI, in *Manuale di diritto penale - parte generale*, Milano, 1994, p. 89, secondo cui: "l'ordinamento penale ammette l'analogia a condizioni che questa sia in bonam partem e non in malam partem senza però andare ad intaccare le disposizioni che prevedono i singoli reati e stabiliscono le relative pene nonché tutto ciò limita i diritti della persona".

²⁴⁰ J. PICHLER, *La lesione sportiva nel processo penale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1964, p. 163.

²⁴¹ F. ANTOLISEI, in *Manuale di diritto penale - parte generale*, Milano, 1985, p. 65.

²⁴² Cassazione penale, sezione V, 30 aprile 1992 n. 9627, in *Giurisprudenza penale*, fascicolo II, 1993, p. 279 e Cassazione penale, sezione I, 20 novembre 1973 n. 4513, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1974, p. 374.

²⁴³ F. ANTOLISEI, in *Manuale di diritto penale - parte generale*, Milano, 1985, p. 271.

²⁴⁴ L'art. 5 c.c. rubricato "atti di disposizione del proprio corpo" dispone che: "gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (art. 579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (art. 32 Cost.)".

²⁴⁵ L'art. 50 c.p. rubricato "consenso dell'avente diritto" dispone che: "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art. 579 c.p. ed art. 5 c.c.)".

²⁴⁶ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 312.

²⁴⁷ G. VIDIRI, *Illecito penale e lesioni causate in competizioni sportive*, in *Giustizia penale*, fascicolo II, 1993, p. 284; C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1975, p. 273; P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, p. 181; Tribunale di Bari, 22 maggio 1963, in *Rivista di diritto civile*, 1964, p. 315 e A. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Archivio penale*, fascicolo II, 1962, p. 98 ss.

²⁴⁸ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 312.

ufficiali e soprattutto gli allenamenti²⁴⁹, momenti quest'ultimi, non esenti da incidenti in quanto luoghi di preparazione e di sperimentazione delle dinamiche di gioco in vista delle sfide che contano ai fini della classifica).

Sebbene tutte e tre le teorie sopra esposte presentino interessanti spunti critici dal punto di vista teorico e pratico, la tesi che in assoluto ha ricevuto maggiore gradimento è stata quella della cd. scriminante non codificata (molto apprezzata dalla giurisprudenza²⁵⁰ e dalla dottrina in particolar modo da Antolisei²⁵¹ e da Frattarolo²⁵²) in quanto, alla luce del rapporto che ne deriva tra le norme ordinarie di responsabilità e le regole sportive²⁵³, ha permesso l'affermarsi dell'accettazione del cd. rischio consentito (o comunemente detto rischio sportivo), pietra miliare in materia di responsabilità sportiva.

Con il principio del rischio consentito chi pratica un'attività sportiva *volontariamente si sottopone ai pericoli da questa derivanti assumendo su di sé, senza possibilità di rivolgersi ad altri, le conseguenze di quei danni che rientrano nell'alea normale della competizione e che sono stati prodotti nel normale esercizio dell'agone sportivo, senza violare le regole del gioco*²⁵⁴.

Dal punto di vista della *suitas* della condotta quindi il parametro di riferimento deve essere quello dell'atleta medio, quale *canone comportamentale di media avvedutezza in relazione alla finalità ed alle connotazioni tecniche dell'attività sportiva in questione*²⁵⁵.

Questo significa che, oltre a rispettare scrupolosamente le regole tecniche del gioco, all'atleta è richiesto un *quid pluris*, vale dire un comportamento *ad hoc* basato sulla diligenza, prudenza e perizia. L'atleta quindi, durante la propria *performance* sportiva, deve attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole del gioco e, soprattutto, deve porre in essere una condotta modello e funzionale al tipo di sport praticato. Ne consegue che se l'atleta provoca un danno nei confronti del suo avversario e questo è una diretta conseguenza delle peculiarità dello sport praticato nessuna responsabilità, potrà essere addebitata a quest'ultimo anche se, in caso di violazione delle regole del gioco, dovesse verificarsi un evento lesivo che rientra nell'alea di rischio dello sport praticato. L'atleta sarà invece pienamente responsabile, sotto la sfera sia civile che penale,

²⁴⁹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 312. ma vedi in tal senso anche M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 16-17.

²⁵⁰ Pretura di Donnaz, 21 gennaio 1974, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1974, p. 282 secondo cui: "è evidente che la esclusione dell'antigiuridicità del fatto oggettivamente delittuoso può essere affermata solo quando esso si sia verificato nel corso di una competizione sportiva e sempre che le regole della competizione siano state rispettate. Solo in questo caso infatti si giustifica il venire meno dell'interesse punitivo dello Stato in ragione della rilevanza sociale che l'attività sportiva riveste".

²⁵¹ F. ANTOLISEI, in *Manuale di diritto penale - parte generale*, Milano, 1994, p. 89.

²⁵² V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 35.

²⁵³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 313.

²⁵⁴ M. PASCASIO, *Sul rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 73 ss.

²⁵⁵ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 316.

quando provoca un danno nei confronti dell'avversario disinteressandosi completamente delle regole tecniche, dello spirito del gioco e con la chiara intenzione di lederlo (colpa grave), in violazione del generale principio del *neminem ledere*²⁵⁶.

Anche la Suprema Corte di Cassazione²⁵⁷ si è pronunciata in materia affermando che *“durante una competizione sportiva, la condotta lesiva tenuta da un giocatore ai danni dell'avversario in violazione delle specifiche regole del gioco, disattendendo quei doveri di lealtà verso gli altri competitori che dovrebbero essere la caratteristica di qualsiasi sportivo, non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata dell'esercizio della cd. violenza sportiva, ed è penalmente perseguibile a titolo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso di un'azione di gioco per finalità attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia dovuta all'ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva o quest'ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l'avversario ed a dissuaderlo dall'opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo involontario subito”*.

Per riassumere possiamo asserire che, se in occasione di un'attività sportiva si verifica un evento dannoso quale conseguenza di una condotta diligente, prudente e perita, nel pieno rispetto delle regole del gioco²⁵⁸, non potrà addebitarsi a carico dell'atleta alcuna responsabilità per fatto illecito punibile sotto la sfera sia civile che penale²⁵⁹ (anche se qualcuno²⁶⁰ ammette il contrario a determinate condizioni), mentre se l'azione fallosa si realizza con modalità incompatibili rispetto alle caratteristiche dello sport praticato, e per la precisione con colpa grave ed in violazione delle regole tecniche del gioco, sarà addebitata la responsabilità per fatto illecito punibile sotto la sfera sia civile che penale (a seconda della gravità del fatto compiuto).

A conferma di ciò anche la Suprema Corte di Cassazione, in un'importantissima sentenza diventata quasi *case law* in materia di responsabilità sportiva, cimentandosi in una specie di schema riepilogativo, ha stabilito che: *“a) la violazione involontaria delle regole del gioco integra illecito sportivo non penale; b) la violazione volontaria che si traduca in condotta violenta compatibile con il tipo di disciplina sportiva ed il contrasto agonistico di riferimento, dà luogo ad illecito penale colposo; c) la violazione*

²⁵⁶ Cassazione penale, sezione I, 20 novembre 1973 n. 4513, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1974, p. 374 secondo cui: *“illecito sportivo non è configurabile quando lo svolgimento della gara è solo l'occasione di tempo e di luogo dell'azione produttiva di lesioni personali, in realtà avulsa dalle esigenze di svolgimento della gara e solo determinata dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica lesivo della altrui incolumità personale”*.

²⁵⁷ Cassazione penale, sezione V, 21 febbraio 2000 n. 1951, in *La colpa nella responsabilità civile*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Torino, fascicolo II, 2006, p. 406 ss.

²⁵⁸ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 195.

²⁵⁹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 193-194; V. GRECO, *La responsabilità sportiva*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2013, p. 103 ss. e F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XV, Milano, 1966, pp. 647-648.

²⁶⁰ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, pp. 313-314 e Cassazione penale, sezione II, 9 ottobre 1950, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, p. 207 secondo cui: *“è possibile pertanto che possa essere ritenuto responsabile per colpa penale l'atleta il quale, nella lotta con il suo avversario, non mantenga siffatto controllo sulla propria azione, pur seguendo fedelmente tutte le regole stabilite per una data attività sportiva”*.

*volontaria con condotta violenta del tutto avulsa dalla dinamica agonistica integra illecito penale doloso*²⁶¹.

I principi enunciati fino ad ora ci permettono di fare alcune riflessioni più approfondite in quanto, si è osservato in dottrina²⁶² che, le regole sulla scriminante sportiva opererebbero solamente in occasione delle gare ufficiali organizzate sotto la supervisione delle Federazioni sportive nazionali e del CONI lasciando scoperte le competizioni non ufficiali e gli allenamenti²⁶³.

Con il termine allenamento s'intende lo svolgimento di un'attività metodica di preparazione fisica, psicologica e tattica alla disputa di una gara, allo scopo di ottenere il massimo rendimento, con aumento della forza muscolare, della resistenza alla fatica e della destrezza, o per conservare lo stato di forma²⁶⁴. Ciò significa che in occasione degli allenamenti gli atleti saranno chiamati ad inscenare una specie di "prova generale" in vista della gara vera e propria, provando schemi e tattiche di gioco, ma anche mettendo sul campo un'energia fisico-atletica non indifferente per simulare l'incontro con l'avversario di turno²⁶⁵ lasciando così presagire possibili incidenti tra gli atleti in maniera del tutto analoga a quanto potrebbe verificarsi durante le competizioni ufficiali.

Proprio per questo motivo, sebbene la condotta dell'atleta nelle competizioni ufficiali gode della scriminante sportiva (con tutti i limiti che abbiamo affrontato nei paragrafi precedenti), una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione²⁶⁶, al fine di esimere o meno la responsabilità dell'atleta dispone che *"al di fuori della gara l'atleta oltre al rispetto delle regole tecniche dello sport praticato è tenuto ad una maggiore prudenza e cautela, tale da evitare di danneggiare l'avversario e, di conseguenza, un maggior controllo dell'ardore agonistico ad una particolare considerazione del diverso livello tecnico e fisico che i soggetti coinvolti possono avere"*.

In sintesi la giurisprudenza differenzia gli *standard* di condotta degli atleti adottando un minore grado di rigore nelle manifestazioni sportive svolte in forma ufficiale (gare organizzate sotto l'egida delle Federazioni sportive nazionali e del CONI) ed un maggiore rigore nelle manifestazioni sportive svolte in forme non ufficiali (ad esempio un incontro amichevole tra due formazioni in vista del campionato) e negli allenamenti²⁶⁷.

²⁶¹ Cassazione penale, 23 maggio 2005 n. 19473, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 2005, p. 588 ss.

²⁶² G. VIDIRI, *Illecito penale e lesioni causate in competizioni sportive*, in *Giustizia penale*, fascicolo II, 1993, p. 284.

²⁶³ F. ANGELO - S. ANGELO, *Quando l'allenamento fa...male!*, nota a Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, 7 agosto 2009, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2010, pp. 626-629 e V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 34.

²⁶⁴ voce *Allenamento*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

²⁶⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 17.

²⁶⁶ Cassazione penale, 12 novembre 1999 n. 2286, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 2000, p. 639 con nota di A. RUSSO.

²⁶⁷ Cassazione penale, sezione IV, 12 novembre 1999 n. 2286, in *Rivista Penale*, 2000, p. 79 secondo cui: *"l'attività sportiva nel caso di esibizione od allenamento richiede, nel comportamento dei contendenti, una maggiore prudenza e cautela per evitare non necessari pregiudizi fisici all'avversario e, quindi, un maggiore controllo dell'ardore agonistico, e della forza e velocità"*.

La dottrina inoltre ha suddiviso le attività sportive in tre categorie a seconda del loro grado di aggressività, vale a dire in sport a violenza necessaria, sport a violenza eventuale e sport non violenti²⁶⁸.

Gli sport a violenza necessaria, tra cui la *boxe* (comunemente detto pugilato) e le principali arti marziali come il *judo*, il *taekwondo* e la *kickboxing* (il *karate* merita un discorso completamente a sé in quanto alcuni stili, essendo pura tecnica, non prevedono l'affondo del colpo ed il contatto, se avviene, per regolamento non deve arrecare alcun danno all'avversario se non addirittura, come nel caso del cd. "kata", è del tutto assente in quanto tale esercizio consiste in una rappresentazione tecnico-tattica contro un avversario immaginario)²⁶⁹ sono caratterizzati intrinsecamente da una condotta violenta da parte degli atleti tant'è che senza di questa verrebbe meno l'essenza della competizione sportiva, in quanto l'obiettivo è quello di *mettere l'avversario nell'impossibilità di proseguire l'incontro*²⁷⁰.

Il regolamento tecnico del pugilato, in occasione del combattimento, consente l'uso della violenza (seppur con alcune limitazioni)²⁷¹ che può cagionare agli atleti ingenti danni fisici come escoriazioni, fratture, commozioni cerebrali e, nel peggiore dei casi, anche la morte.

Detto questo sorge spontanea una doppia riflessione: è possibile che l'ordinamento statale consenta il *know out* (meglio conosciuto come il cd. KO) espressamente previsto dal regolamento tecnico della *boxe*, che consiste in una vera e propria lesione personale in quanto *momentanea*

dei colpi, soprattutto quando si tratta di combattimenti di diversa esperienza e privi dei consueti mezzi di protezione".

²⁶⁸ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 50 ss.

²⁶⁹ G. FUNAKOSHI, *Karate jitsu. Gli insegnamenti del maestro*, Edizioni Mediterranee, 2004, pp. 1-191.

²⁷⁰ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 475.

²⁷¹ L'art. 68 del regolamento tecnico della *boxe* rubricato "Scorrettezze" dispone che: "1) Colpi proibiti - È vietato, e costituisce colpo proibito: a) colpire con il palmo, con il polso, con il taglio della mano; b) colpire con la testa, con la spalla, con l'avambraccio, con il gomito; c) portare colpi, facendo prima compiere al corpo un giro su se stesso; d) colpire di manrovescio (dorso della mano); e) colpire di striscio e danneggiare comunque l'avversario; f) colpire l'avversario a «terra» o «considerato a terra» dall'arbitro; g) colpire al di sotto della cintura, alla nuca, alle spalle e alle reni. 2) Falli - È vietato e costituisce fallo: a) tenere, e cioè: avvincere o stringere l'avversario, trattenerlo, trattenergli le braccia o il pugno, lottare, «legare»; passare il braccio sotto quello dell'avversario e, comunque, ostacolarne l'azione; b) spingere, e cioè: dare comunque spinte all'avversario, spingergli indietro la testa con la mano, con l'avambraccio, col gomito, gravargli sopra con il peso del proprio corpo; c) adottare una condotta di gara pericolosa o sleale come: portare la testa in avanti in modo che l'avversario possa esserne danneggiato; schivare con la testa in avanti abbassandosi al di sotto della cintura dell'avversario; mettergli la testa, nei corpo a corpo, sotto il mento o il viso; mettergli le mani sul viso; pestare il piede dell'avversario; fare sgambetti; d) utilizzare indebitamente le corde, abbandonarsi volontariamente su di esse col peso del proprio corpo, servirsene per prendere slancio, appoggiarvi la mano o il braccio; e) cercare di trarre in inganno l'arbitro, simulando situazioni non corrispondenti all'accaduto; f) adottare una condotta di gara non agonistica, come: volgere le spalle all'avversario, persistere nella difesa passiva; assumere atteggiamento offensivo e irrispettoso nei confronti dell'avversario; g) non ottemperare prontamente agli ordini dell'arbitro. 3) Falli e colpi proibiti insieme - È vietato e costituisce fallo e colpo proibito insieme: a) tenere l'avversario e colpirlo; b) spingere l'avversario e colpirlo; c) prendere lo slancio dalle corde, tenere una mano sulle corde e poi colpire; d) tenere la mano sul viso dell'avversario e colpire; e) non ottemperare agli ordini «break», «stop», «time» e colpire; non attenersi al segnale del gong che indica la fine della ripresa e colpire. f) La gravità del colpo proibito e del fallo è in relazione: 1) all'entità del danno effettivamente causato all'avversario o del pericolo corso; 2) all'intenzionalità di nuocere all'avversario o di trarre in inganno l'arbitro".

situazione di perdita di conoscenza da parte del pugile tale da impedirgli di rialzarsi da terra?²⁷² Ed inoltre, è possibile che l'ordinamento statale permetta l'esercizio di siffatta attività sportiva talmente violenta da mettere a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli atleti? Ad entrambi i quesiti la risposta è affermativa in quanto tale autorizzazione è da ascrivere a quell'autonomia che l'ordinamento statale riconosce in favore dell'ordinamento sportivo ed a conferma di ciò troviamo in giurisprudenza, un'importante sentenza del Tribunale di Milano che, nell'assolvere con formula piena un pugile dall'accusa di omicidio colposo, afferma il seguente principio: *“lo Stato riconosce con proprie leggi le Federazioni e le norme da esse poste come aventi valore giuridico, non potrà quindi mai essere illecito un evento dannoso avvenuto nel corso di una attività sportiva e che si sia estrinsecato nel rispetto dei regolamenti. Tale è il fondamento della non punibilità dei fatti lesivi che possono verificarsi in tutti gli sport anche in quelli a violenza necessaria come il pugilato”*²⁷³. Inoltre, proseguono i magistrati milanesi, nella *boxe* *“il pugile sa a priori di andare in contro ad un rischio fisico perché è consapevole che la supremazia agonistica si afferma solo con l'uso dei mezzi violenti e quindi con la messa in pericolo dell'integrità personale propria e dell'avversario”*²⁷⁴.

Gli sport a violenza eventuale, fra i quali vi rientrano i principali sport di squadra come la pallacanestro, la pallavolo ed il calcio (un discorso a parte merita il *rugby* in quanto il regolamento tecnico prevede il cd. *chop tackle*, meglio conosciuto come il placcaggio, ovvero un'azione volontaria volta a fermare l'avanzamento dell'avversario che in quel momento è in possesso di palla trascinandolo a terra) non sono caratterizzati intrinsecamente nelle loro peculiarità tecniche da condotte violente da parte degli atleti ma, nello svolgimento delle dinamiche di gioco un contatto fisico tra i partecipanti, dalla quale eventualmente può scaturire una lesione all'integrità fisica, rientra in quell'alea di rischio consentito²⁷⁵ che gli atleti stessi accettano di andare incontro al fine della partecipazione alla gara.

Anche in questo, caso al fine di poter ascrivere un profilo di responsabilità a carico dell'atleta in seguito ad una condotta violenta, bisogna valutare se tale condotta è andata oltre il rischio consentito tenendo come parametro di riferimento la funzionalità della condotta posta in essere dall'atleta con il regolamento tecnico dello sport praticato. In tal proposito la Suprema Corte di Cassazione di recente ha stabilito che *“in tema di lesioni personali cagionate duramente lo svolgimento di una manifestazione sportiva, non ogni violazione delle regole del gioco, né la commissione di un fatto per semplice ansia di risultato può dar luogo ad una responsabilità penale dell'atleta, bensì quelle sole scorrettezze che si*

²⁷² M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 475.

²⁷³ Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

²⁷⁴ Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

²⁷⁵ V. PEZZELLA, *La colpa sportiva e il rischio consentito. Dal calcio al rally, le sentenze sulla responsabilità degli atleti*, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo XLIV, 2005, p. 60 ss. e M. MORONI, *Il rischio consentito nell'attività sportiva (scriminante)*, in *Revista URBE et IUS*, Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 85-88.

pongono al di là del rischio consentito o siano commesse per finalità personali, giacché in quest'ultima ipotesi il soggetto risponderebbe di lesioni personali dolose o di percosse. In particolare, il limite del cd. rischio consentito, oltre il quale si riespande la responsabilità per colpa ovvero a titolo di dolo eventuale dell'agente, è superato quando il fatto sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio"²⁷⁶.

Per finire un breve cenno va fatto agli sport cd. non violenti quali il tennis, il *badminton*, il nuoto ed altri ancora, che sono caratterizzati dalla totale assenza di contatti corpo a corpo, anche del tutto fortuiti tra avversari anche se, nel caso del tennis dove la pallina da gioco è realizzata in materiale abbastanza duro a differenza di quella del *badminton*, un evento lesivo all'integrità fisica dell'atleta potrebbe verificarsi lo stesso qualora la pallina venga "smashata"²⁷⁷ a forte velocità e colpisca l'avversario in pieno volto (procurando una lacerazione od una contusione) oppure al naso (procurando nella peggiore delle ipotesi la rottura del setto nasale).

3. Le responsabilità speciali ed i cd. sport estremi

Resta adesso da vedere se per quanto riguarda il fenomeno sportivo, oltre al tradizionale art. 2043 c.c. in materia d'ingiustizia del danno, è possibile fare uso di altri strumenti codicistici volti a stabilire la responsabilità civile come l'art. 2050 c.c. sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e l'art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e dei committenti.

Il ragionamento da cui partire è quello di stabilire se, ed in che modo, un'attività sportiva può essere ritenuta pericolosa²⁷⁸ visto che, essendo lo sport considerato *utilità sociale e meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento*²⁷⁹, tale corollario si tradurrebbe, se non sostenuto da un solido fondamento giuridico, in un mero castello di sabbia.

In proposito osserva Comporti²⁸⁰ che l'art. 2050 c.c., disponendo "*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*" richiede, al fine di

²⁷⁶ Cassazione penale, 27 marzo 2001 n. 24942, in *Rivista Penale*, 2001, p. 727.

²⁷⁷ Nel tennis, lo *smash* (conosciuto anche con il termine di schiacciata) è un colpo che si effettua intercettando la palla sopra la testa, con un movimento rapido verso il basso molto simile a quello del servizio.

²⁷⁸ M. COMPORI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, volume I, Milano, 2015, pp. 747-757; M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009, pp. 134-136 e voce *Attività sportive*, di P. RECANO, *La responsabilità civile per esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume XI, Torino, 1998, pp. 259-271.

²⁷⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 34 ss. e Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

²⁸⁰ M. COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 291 ss.

potere considerare un'attività come pericolosa, che questa sia suscettibile di cagionare a terzi frequenti e notevoli danni, richiedendo dunque un pericolo concreto ed attuale, non quindi potenziale ed astratto, ricostruibile mediante l'utilizzo di dati statistici ed elementi tecnici di comune esperienza salva la possibilità per il convenuto, stante in tal caso l'inversione del principio dell'onere della prova, di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee al fine di evitare il danno²⁸¹.

Non è dunque da condividere come osserva De Marzo²⁸², l'idea che la giurisprudenza tende a non applicare il principio codicistico della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose nell'ambito delle competizioni sportive, a causa del sufficiente utilizzo dell'art. 2043 c.c. in materia d'ingiustizia del danno, in quanto lo strumento dell'art. 2050 c.c., grazie alla cd. "presunzione di responsabilità", permette all'attore di addossare sul convenuto (in genere organizzatori di eventi sportivi o gestori e proprietari d'impianti sportivi) il rischio sostanziale e processuale dell'onere della prova, essendo sufficiente solamente la dimostrazione in giudizio del danno causalmente determinato dell'attività pericolosa²⁸³.

Ne consegue quindi che lo sport, di per sé, non può essere ritenuto un'attività pericolosa ma può diventarlo a seconda delle caratteristiche dello sport praticato²⁸⁴, oppure se gli atleti sono esposti a conseguenze ben più gravi di quelle che possono essere determinate dagli inevitabili errori degli atleti²⁸⁵.

Altro tema interessante riguarda l'applicazione del principio della cd. responsabilità vicaria ex art. 2049 c.c. in ambito sportivo, ed in particolar modo se può ritenersi responsabile una società sportiva per un fatto illecito commesso da un proprio atleta, oppure se può ritenersi responsabile il gestore di un impianto sportivo (che può essere anche una società sportiva) per un fatto illecito commesso da un proprio lavoratore dipendente.

Mentre in quest'ultimo caso non sussistono grossi problemi circa l'applicazione di tale principio da parte della giurisprudenza di merito, la quale si è pronunciata riguardo ad alcuni incidenti sciistici in materia di responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi²⁸⁶, qualche dubbio rimane però nel primo caso.

L'art. 2049 c.c. rubricato "responsabilità dei padroni e dei committenti" dispone che "i padroni e i

²⁸¹ M. COMPORI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, volume I, Milano, 2015, p. 749 e M. FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2004, p. 391.

²⁸² G. DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, pp. 16-18.

²⁸³ M. COMPORI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, volume I, Milano, 2015, p. 750.

²⁸⁴ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 34 ss.

²⁸⁵ M. COMPORI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, volume I, Milano, 2015, p. 749 e Cassazione, 13 febbraio 2009 n. 2528, in *Repertorio del Foro Italiano*, voce *Responsabilità civile*, 2009, n. 468.

²⁸⁶ Tribunale di Torino, 8 luglio 1999 n. 5081, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 291 e Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 75.

committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti", lasciandoci così la possibilità di riflettere se sia possibile ascrivere in capo all'atleta un profilo di dipendenza lavorativa rispetto alla società sportiva, al fine di poter addebitare a quest'ultima la responsabilità in caso di eventuali danni arrecati²⁸⁷. In passato l'idea della giurisprudenza²⁸⁸ era quella di escludere un rapporto di dipendenza tra la società sportiva e l'atleta in quanto quest'ultimo era visto come una specie di mercenario, avente come obiettivo quello di vincere a tutti i costi ed affermarsi personalmente²⁸⁹, concezione superata nel 1996 con una sentenza del Tribunale di Roma²⁹⁰ nella quale, ipotizzando un rapporto di lavoro sportivo ai sensi della Legge n. 91 del 23 marzo 1981²⁹¹, venne affermato che "l'art. 2049 c.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di lavori dipendenti, ma in tutte le ipotesi in cui l'atto illecito è compiuto da persona inserita, anche se occasionalmente o temporaneamente, nell'organizzazione aziendale dell'imprenditore, la quale abbia agito su richiesta, per conto o sotto vigilanza dell'imprenditore stesso".

Nel caso di specie la società Valtur Villaggi Vacanze, in seguito ad una gara amichevole di scherma tra due suoi dipendenti con la qualifica d'istruttori-animatori, nella quale era scaturito un infortunio ad uno dei gareggianti, venne ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. sia per l'operato commesso da uno dei due istruttore-animatori (fatto illecito colposo), che di un altro proprio dipendente con mansioni di addetto ai servizi sportivi, per aver permesso quest'ultimo l'inizio dell'incontro senza aver effettuato prima gli opportuni controlli circa le condizioni di sicurezza della pedana²⁹².

A differenza di quanto visto per l'applicazione dell'art. 2050 c.c., ove vige il principio dell'inversione dell'onere della prova, nel caso di specie sarà l'attore a dover dimostrare in giudizio la prova della colpa o del dolo per il fatto illecito da lui subito²⁹³.

Per concludere, circa la possibilità di un valido utilizzo dell'art. 2049 c.c. in materia sportiva, giova ricordare, tra le tante²⁹⁴, la teoria di Rodotà che riconosce nella struttura dell'istituto un

²⁸⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 46.

²⁸⁸ Tribunale di Bari, 10 giugno 1960, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, p. 81 e Tribunale di Savano, 13 dicembre 1957, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1958, p. 678.

²⁸⁹ M.S. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, p. 279.

²⁹⁰ Tribunale di Roma, 4 aprile 1996 n. 6741.

²⁹¹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 360.

²⁹² M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, pp. 46-47.

²⁹³ Tribunale di Varese, 29 aprile 1986, in *Banca, borsa e titoli di credito*, fascicolo II, 1988, p. 95.

²⁹⁴ A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, III ed., Milano, 1979, p. 154 ss.; E. BONVICINI, *La responsabilità civile per fatto altrui*, Milano, 1976, p. 66 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile per fatto altrui*, in *Novissimo Digesto Italiano*, volume XV, Torino, 1968, p. 691 ss.; M. COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 168; D. BARBERO, *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità per fatto illecito*, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo I, 1960, p. 572 e L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in

autonomo criterio del fatto dannoso²⁹⁵ ricollegando la responsabilità vicaria al rischio d'impresa dell'imprenditore commerciale in quanto quest'ultimo, essendo al vertice dell'impresa commerciale, si assume tutti i rischi che possono derivare dalle condotte dei propri dipendenti essendo nella posizione migliore per adottare le più idonee misure di sicurezza al fine di prevenire gli eventuali danni²⁹⁶.

E tale rischio d'impresa si evince nel celebre caso "Arcamone contro Sestrieres S.p.A." nel quale è affermato che "il contratto di ski-pass costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso e alle caratteristiche dell'impianto sciistico, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita, nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci; pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce i servizi non è solamente tenuta a mettere a disposizione di quanti acquistano lo skipass gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma deve anche attrezzare gli impianti e mantenere gli stessi in modo da consentirne una fruizione sicura da parte degli utenti"²⁹⁷.

Un discorso a parte meritano poi i cd. "sport estremi"²⁹⁸ che non sono caratterizzati da una vera e propria violenza, bensì da una elevatissima pericolosità intrinseca nella loro natura, come ad esempio il paracadutismo, l'escursionismo, il parapendio oppure quelli ancora più estremi e di più moderna concezione come il *balconing*, il *base jumping*, il *buildering*, il *bungee jumping*, il *deep water soloing*, il *dødsing*²⁹⁹, il *rafting*, il *kitesurfing*, l'*hydrospeed* e lo *zorbing*, tanto per citarne alcuni.

Ma a questo punto, a parere di chi scrive, sorge spontanea una profonda riflessione: se la dottrina definisce con il termine sport un'attività che si concreta in una competizione svolta secondo regole tecniche prefissate, che ne disciplinino il contenuto e le modalità di svolgimento, nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva³⁰⁰, con la conseguenza che, giocoforza, non può definirsi sportiva un'attività non disciplinata da regole tecniche improntate al principio di lealtà sportiva, occasionale, esclusivamente ludico-ricreativa od effettuata per fini meramente spettacolistici³⁰¹, possono siffatti "sport" (volutamente tra virgolette) cd. estremi essere ricondotti nella categoria delle attività sportive o devono definirsi meramente "attività" lato sensu?

Rivista di diritto commerciale, fascicolo I, 1954, nota 52, p. 315.

²⁹⁵ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 148 ss.

²⁹⁶ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, pp. 48-49.

²⁹⁷ Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, con nota di U. IZZO, in <http://www.lawtech.jus.unitn.it>.

²⁹⁸ L. SANTORO, *Riconducibilità degli sport estremi alla categoria della giuridica dell'attività sportiva*, in *Rivista Facoltà di scienze motorie dell'Università degli Studi di Palermo*, 2008, p. 25 ss. e B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, p. 1179.

²⁹⁹ Di origine norvegese, il *dødsing* consiste nel tuffarsi da una piattaforma e rimanere per più tempo possibile in volo paralleli all'acqua e con braccia e gambe distese. Solo all'ultimo momento possono raggomitolarsi per penetrare meglio in acqua ed evitare dolorose spacciate.

³⁰⁰ L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, in L. SANTORO (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006, p. 159 ss.

³⁰¹ F. VALENTI, *Lealtà sportiva etica e diritto*, in *European Journal of Sport Studies*, fascicolo II, 2014, pp. 1-12.

Lo sport, come abbiamo potuto vedere fino ad ora, è considerato utile per lo sviluppo psico-fisico della persona e riveste un ruolo sociale di primaria importanza nella nostra realtà tant'è che lo Stato riconosce all'ordinamento sportivo, a certe condizioni, ampia libertà³⁰² nell'articolare il proprio assetto organizzativo e normativo, ma questa libertà sta sfuggendo di mano tant'è che, a parere di Ponzanelli ed anche di chi scrive, contribuisce *a rendere estremo l'esercizio di pratiche sportive fino a mettere a rischio la salute degli atleti dilettanti o professionisti che siano*³⁰³, cosa che deve trovare necessariamente un freno anche con un intervento draconiano da parte dello Stato.

Se lo Stato supplisce all'ordinamento sportivo, come nel caso della giustizia sportiva, tutte le volte che siamo in presenza di violazioni che esulano dalla sfera prettamente sportiva (come la lesione di diritti soggettivi ed interessi legittimi), quest'ultimo non può accettare l'idea di considerare sportiva (e quindi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento) un'attività con un rischio troppo elevato, tale da mettere a repentaglio la vita di chi lo pratica (basta pensare ai recentissimi tuffi estremi cd. *no limits*, spesso praticati al fine di ricercare solo la notorietà televisiva al *guinness* dei primati) perché se così facesse, visto il colossale allontanamento dagli ideali decoubertiani³⁰⁴ che stiamo vivendo nello sport odierno potremmo inserire nell'alveo degli sport estremi, in via del tutto provocatoria, anche i giochi d'azzardo potenzialmente letali, come ad esempio la *roulette* russa visto che, come qualcuno scrive³⁰⁵, questi sono caratterizzati dall'assunzione di particolari rischi, dall'espressione creativa e dall'apporto individuale.

4. La responsabilità delle società, degli organizzatori, dei gestori e dei proprietari di strutture sportive: il caso Domenico Giampà

I recenti fatti di cronaca³⁰⁶ ed il crescente interesse che ruota attorno al fenomeno sportivo riguardo agli incidenti che possono verificarsi in occasione delle manifestazioni sportive, hanno portato alla creazione di situazioni che non si limitano alla sola promozione dell'attività

³⁰² G. PONZANELLI, *Le regole ordinarie di responsabilità civile nell'attività sportiva*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, pp. 169-170.

³⁰³ G. PONZANELLI, *Le regole ordinarie di responsabilità civile nell'attività sportiva*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, pp. 169-170.

³⁰⁴ P. SANTORO, *A gamba tesa su De Coubertin: dall'illecito sportivo alla responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2008, p. 321 ss.

³⁰⁵ L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, in L. SANTORO (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006, prefazione.

³⁰⁶ In occasione del Campionato Europeo di calcio svoltosi in Francia nel 2016 la partita Repubblica Ceca-Croazia è stata sospesa all'86' per qualche minuto a causa del lancio di fumogeni e di petardi, da parte degli ultras croati, esplosi a ridosso di un vigile del fuoco accorso sul campo per rimuoverli.

sportiva³⁰⁷, ma spingono le società sportive ad adottare tutta una serie di *standard* di sicurezza volti a garantire l'incolumità degli atleti e degli spettatori partecipanti agli incontri.

Il lancio di oggetti e di fumogeni non sono però gli unici episodi da cui possono scaturire spiacevoli inconvenienti, ne è una dimostrazione il brutto incidente che ha coinvolto nel 2004 il calciatore Domenico Giampà in occasione dell'incontro tra Messina e Lecce valevole per la settima giornata del Campionato di calcio di serie A maschile 2004/2005. Nell'occasione, mentre l'attaccante del Messina stava rincorrendo il pallone, una spinta causata dal giocatore del Lecce Erminio Rullo causò l'impatto del Giampà contro un cartellone pubblicitario di tipo rotativo, posizionato a bordo campo, provocandogli un ingente taglio alla coscia sinistra di circa 20 cm, con conseguente recisione del muscolo mediale³⁰⁸. L'incidente costò all'atleta ben 147 punti di sutura e lo stop dai campi di calcio per quasi tre mesi.

Incidenti simili in tutto e per tutto potrebbero verificarsi anche nella pallacanestro qualora uno dei canestri (che tecnicamente si definiscono "impianti basket oleodinamici" certificati dalla Federazione internazionale FIBA ed omologati secondo le più recenti normative UNI EN 1270) dovessero essere sprovvisti dell'idonea protezione in materiale morbido (oppure *antishock*) sul basamento a causa dell'usura o di non corretta installazione.

Il caso di specie ci fa riflettere circa il dibattuto tema della responsabilità civile che vede coinvolte le società sportive alla luce del tradizionale principio del *neminem ledere*, ex art. 2043 c.c. e delle cd. "responsabilità speciali"³⁰⁹ ex art. 2049 c.c.³¹⁰ e 2050 c.c.³¹¹.

Come osserva giustamente Frau³¹², il ricorso da parte della dottrina e della giurisprudenza all'espedito delle responsabilità speciali è finalizzato, da una parte per ottenere una *più veloce ed efficace azione risarcitoria*, e dall'altra per ovviare *all'obiettivo difficoltà di individuare l'autore del danno*³¹³. Ne è una conferma la frequenza con cui si verificano certi incidenti sui campi di calcio, come ad esempio il lancio di oggetti e di fumogeni in direzione del campo di gioco, eventi che purtroppo hanno spinto gli operatori del diritto a qualificare il calcio tra le attività sportive di

³⁰⁷ A. MAIETTA, *Cartelli pubblicitari nello stadio e responsabilità delle società sportive: il caso Giampà*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo III, 2005, p. 339.

³⁰⁸ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 234-236 e A. MAIETTA, *Cartelli pubblicitari nello stadio e responsabilità delle società sportive: il caso Giampà*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo III, 2005, p. 337.

³⁰⁹ Per maggiori approfondimenti vedi G. ALPA - M. BESSONE - V. ZENO ZENCOVICH, *I regimi speciali di responsabilità*, in P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999, p. 336 ss. e S. SICA, *La responsabilità per danno da circolazione*, in A.A.V.V., *Le responsabilità "speciali": modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994, p. 183 ss.

³¹⁰ Cassazione, 8 gennaio 2005 n. 85, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, p. 765 e R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, pp. 81-89.

³¹¹ M. BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo IV, 1994, p. 159 ss.

³¹² R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 359.

³¹³ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 235.

*intrinseca pericolosità*³¹⁴ giustificando così l'espedito dell'art. 2050 c.c..

Dello stesso avviso appare anche Maietta³¹⁵, suggerendo però una diversa chiave di lettura in particolare riguardo al caso Giampà utilizzando l'innovativo strumento dell'analisi economica del diritto³¹⁶, sia per il mutamento socio economico subito dallo sport, e soprattutto dal calcio, nel corso degli anni, che per *interpretare l'istituto della responsabilità civile in chiave oggettiva attraverso un bilanciamento "costs and benefits"*³¹⁷.

Un po' come avevamo già visto nella responsabilità dell'atleta, anche per ciò che riguarda la responsabilità delle società sportive lo scrupoloso rispetto dei tutti i regolamenti federali in materia di distanze di sicurezza tra il campo di gioco e gli ostacoli che lo delimitano (pannelli pubblicitari, recinzioni, panchine ecc...) non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'organizzatore della gara per i danni subiti dall'atleta o da terzi³¹⁸, nonostante che in dottrina qualcuno si fosse convinto del contrario³¹⁹, in quanto quest'ultimi non possono derogare ai principi generali di cautela e di salvaguardia per l'incolumità degli atleti³²⁰.

Inoltre, appare plausibile che se le distanze di sicurezza fossero state sufficienti a prevenire gli incidenti, questi non si sarebbero verificati, e per concludere, al fine di dimostrare l'adozione delle più idonee misure di sicurezza volte ad evitare il rischio di incidenti sui campi da gioco, le società sportive dovrebbero adottare una distanza di sicurezza tra gli ostacoli ed il campo da gioco di gran lunga superiore rispetto a quelle previste dalle normative federali vigenti, ad esempio 5 metri anziché 2,50 metri nel calcio³²¹ e 4 metri anziché 2 metri nella pallacanestro³²².

³¹⁴ B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 120 ss.

³¹⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 235.

³¹⁶ Per maggiori approfondimenti vedi P. PARDOLESI, *Profili comparatistici di analisi economica del diritto privato*, Cacucci, 2015, pp. 1-160; S. SHAVELL, *Analisi economica del diritto*, Giappichelli, 2007, pp. 1-120; U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN - R. COOTER, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile: I. Fondamenti*, Il Mulino, 2006, pp. 1-248; U. MATTEI - P.G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN - R. COOTER, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile: 2. Applicazioni*, Il Mulino, 2006, pp. 1-223 e G. ALPA, *Analisi economica del diritto privato*, Torino, 1998, pp. 1-566.

³¹⁷ A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2005, p. 53.

³¹⁸ Tribunale di Rovereto, 5 febbraio 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 502 e Cassazione civile, 16 gennaio 1985 n. 97, in *Giurisprudenza Italiana*, 1985, p. 1230.

³¹⁹ G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, p. 42.

³²⁰ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 235; Cassazione, 5 aprile 1993 n. 4063, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1994, p. 136 e Cassazione, 11 febbraio 1978 n. 625, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1978, p. 862 secondo cui: "non è attribuita all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa che è al di fuori della potestà regolamentare: la potestà che, nell'ordinamento giuridico statale, è attribuita agli organi del potere legislativo e solo per delega od eccezionalmente ad organi del potere esecutivo".

³²¹ L'allegato C, punto A1 dei Criteri infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che: "la distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di 2,50 metri dalle linee laterali e di 3,50 metri dalle linee di porta. In questa fascia di sicurezza, oltre il campo per destinazione, è consentita la presenza di caditoie delle acque meteoriche o pozzetti di natura impiantistica, purché protetti da tappeti in erba sintetica. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di 2,50 metri".

³²² L'art. 2.4.1 del Regolamento Tecnico della pallacanestro dispone che: "il terreno di gioco deve essere ad almeno due

Lo svolgimento di una competizione o di una manifestazione sportiva può essere teatro di eventi dannosi che danno luogo, oltre alla responsabilità delle società sportive, anche a quella di altri soggetti come gli organizzatori³²³, i gestori od i proprietari di un impianto sportivo³²⁴ a titolo di responsabilità contrattuale (ad esempio verso gli spettatori paganti) ed extracontrattuale (ad esempio nei confronti di terzi)³²⁵.

Proprio per questo motivo la dottrina ha voluto fare una differenza tra il concetto di “competizioni sportive” (aventi natura individuale rispetto al risultato sportivo) e quello di “manifestazioni sportive” (aventi natura collettiva rispetto al risultato sportivo) anche al fine di garantire l'ordine pubblico ed assicurare l'incolumità degli atleti e degli spettatori³²⁶.

Per organizzatore³²⁷ s'intende una qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa associazione o comitato, che *promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato sportivo*³²⁸, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori, assumendo su di sé la responsabilità *indipendentemente dalla presenza o meno di eventuali autorizzazioni amministrative*³²⁹.

Il gestore è invece quel soggetto, persona fisica o giuridica, sia essa associazione o comitato, su cui gravano *l'insieme di compiti volti ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge tra cui vi rientrano: l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera e propria, l'organizzazione e la conduzione di corsi, gli allenamenti, le gare, ecc...; la conduzione edilizia dell'immobile e la relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria; l'assistenza sanitaria, la conduzione amministrativa e fiscale; la gestione manageriale del servizio e, quindi, l'aspetto promozionale, d'immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e con quella potenziale*³³⁰.

Il proprietario è invece, come da disposizione codicistica, quel soggetto persona fisica o

metri da qualsiasi ostacolo incluse le persone sedute in panchina”.

³²³ F.A. MAGNI, *Brevi note in tema di responsabilità degli organizzatori per i danni subiti dai partecipanti ad una competizione sportiva*, nota a Tribunale di Napoli, 11 dicembre 1995, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo X, parte I, 1996, pp. 655-662.

³²⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 257-260; M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, pp. 177-382; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 120 ss. e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 354 ss.

³²⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 59 ss.; P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 416 e G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, p. 53 il quale sostiene la differenza tra spettatori con regolare biglietto per assistere all'incontro sportivo (responsabilità contrattuale) e spettatori abusivi senza regolare biglietto per assistere all'incontro sportivo (responsabilità extracontrattuale).

³²⁶ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 258 e G. DE MARZO, *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive nei confronti degli spettatori: clausola generale di responsabilità ed art. 2050 c.c.*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 279.

³²⁷ P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 418.

³²⁸ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 354.

³²⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 59.

³³⁰ G. MARTINELLI, *Le forme di gestione di un impianto sportivo*, in <http://www.ecnews.it/le-forme-di-gestione-di-un-impianto-sportivo/>, 2016, p. 1.

giuridica, sia essa associazione o comitato, titolare del *diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico*³³¹ sulla struttura sportiva.

L'organizzatore di un evento sportivo ha quindi il dovere di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare l'incolumità degli atleti³³², degli spettatori³³³ ed eventualmente dei terzi³³⁴, garantendo altresì il regolare svolgimento della competizione dal punto di vista delle regole del gioco, avendo come parametri di riferimento i rischi e le insidie connesse allo svolgimento dell'attività sportiva praticata. Resta quindi sottinteso che l'organizzatore non sarà ritenuto responsabile per il risarcimento dei danni causati da un evento imprevedibile od eccezionale, ma in caso contrario sarà tenuto a dimostrare in giudizio di aver adottato tutti gli idonei accorgimenti onde incorrere nella responsabilità³³⁵.

A tal fine si concentrano in capo all'organizzatore tutta una serie di obblighi³³⁶ come il controllo dello stato del luogo dove si svolge la manifestazione sportiva (ad esempio le condizioni del manto erboso e l'assenza di buche in un campo di calcio oppure la pulizia e l'assenza di vapore condensato sulla superficie del *parquet* in un campo di pallacanestro ecc...)³³⁷, la rispondenza delle attrezzature dell'impianto di gioco alle norme del CONI ed ai regolamenti federali del singolo sport praticato, la gestione dell'emergenza sanitaria nonché l'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli atleti³³⁸ (come ad esempio il controllo della regolarità delle certificazioni medico sportive, l'obbligo della presenza di un'autoambulanza e di un medico, possibilmente specializzato in medicina dello sport³³⁹ per tutta la durata della manifestazione ed inoltre, con l'entrata in vigore del decreto Balduzzi³⁴⁰, a partire dal 20 gennaio 2016 l'obbligo per tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche di disporre all'interno degli impianti sportivi un defibrillatore semiautomatico DAE o AED con personale adeguatamente formato durante le partite e gli allenamenti, anche se di recente, con la Legge del 15 dicembre

³³¹ Art. 832 c.c.

³³² Tribunale di Genova, 3 maggio 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 80 e Corte di Appello di Genova, 4 settembre 1991, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 79.

³³³ Tribunale di Milano, 12 novembre 1992, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1993, p. 616.

³³⁴ G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, p. 53.

³³⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 59.

³³⁶ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 185 ss.

³³⁷ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 356.

³³⁸ F. MARTINI, *La società sportiva che organizza un evento deve predisporre l'obbligo di visita medica. Associazione responsabile se non ha indagato sull'idoneità dell'atleta deceduto durante la gara*, nota a Cassazione civile, sezione III, 13 luglio 2011 n. 15394, in *Guida al diritto*, fascicolo XXXIII-XXXIV, 2011, pp. 28-30 e C. BAIOCCHI, *Sport e responsabilità civile*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, a cura di P. CENDON, Torino, 2008, p. 2684 ss.

³³⁹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 355.

³⁴⁰ Decreto Legge del 13 settembre 2012 n. 158, coordinato con la Legge di conversione dell'8 novembre 2012 n. 189 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 10 novembre 2012 n. 263.

2016 n. 229 questa disposizione è stata sospesa in data 19 dicembre 2016 per le società sportive dilettantistiche fino al 30 giugno 2017) ed ultimo, ma non per importanza, la gestione della sicurezza (come ad esempio le precauzioni antincendio e quelle di pubblica sicurezza ecc...).

E' opportuno precisare, visti alcuni accessi dibattiti in dottrina, che l'eventuale mancanza di un'autorizzazione amministrativa³⁴¹ ed il rispetto delle regole federali non sono di per sé fatti idonei ad escludere la responsabilità dell'organizzatore per gli eventi dannosi connessi all'esercizio dell'attività sportiva³⁴², in quanto è sempre richiesto ad organizzatori, gestori e proprietari l'osservanza del più generale obbligo di vigilanza e di prudenza³⁴³.

Un ultimo appunto va fatto circa alcuni particolari obblighi che gravano sui gestori e sui proprietari degli impianti sportivi visto che, *repetita iuvant*, l'enorme affluenza di spettatori negli stadi ed in alcuni palazzetti dello sport possono diventare teatro di gravissimi incidenti al punto tale da mettere a repentaglio la vita delle persone.

Ne sono, purtroppo, alcuni esempi di cronaca nera le tristissime vicende della strage dell'Heysel³⁴⁴, avvenuta il 29 maggio 1985 poco prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, in cui si registrarono 39 morti ed oltre 600 feriti, e quella di Hillsborough, avvenuta il 15 aprile 1989 all'Hillsborough Stadium di Sheffield in Inghilterra, in cui persero la vita ben 96 persone.

In seguito alla prima disgrazia, a far data 19 agosto 1985, il Consiglio d'Europa elaborò a Strasburgo la "Convenzione europea sulla violenza ed i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio"³⁴⁵ volta al miglioramento della sicurezza e delle strutture degli impianti sportivi, ed in seguito alla seconda disgrazia vennero introdotti ulteriori accorgimenti volti a garantire ancor di più la sicurezza interna con misure più restrittive e severe come l'introduzione degli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli stadi³⁴⁶.

Proprio per questi motivi il gestore di un impianto sportivo³⁴⁷ dovrà provvedere alla

³⁴¹ G. CONRADO, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1991, p. 9 ss.

³⁴² Tribunale di Rovereto, 5 febbraio 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 502 e di opinione contraria G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, p. 42.

³⁴³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 357.

³⁴⁴ Per maggiori approfondimenti vedi E. TARGIA, *Quella notte all'Heysel*, Sperling & Kupfer, 2015, pp. 1-175 e A. CARTWRIGHT - G.L. FAVETTO, *Il giorno perduto. Racconto di un viaggio all'Heysel*, 66th and 2nd, 2015, pp. 1-329.

³⁴⁵ Per maggiori approfondimenti il testo integrale della Convenzione in oggetto è consultabile sul sito <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a0f8>.

³⁴⁶ A. NAZZARRO, *La nuova normativa anti violenza negli stadi tra tutela preventiva della sicurezza e limitazioni della libertà*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume III, fascicolo I, 2007, pp. 45-59.

³⁴⁷ G. FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Responsabilità civile*, fascicolo VII, 2009, p. 1 ss. e C.G. IZZO - A. MERONE - M. TORTORA, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, p. 140.

manutenzione periodica³⁴⁸ di tutta la struttura assicurandosi che la stessa sia sempre in condizioni efficienti (dal punto di vista della stabilità dell'infrastruttura che da quello delle più recenti normative in materia di protezione antincendio, di uscite di sicurezza, di segnalazione delle vie di fuga ecc...), facendo sempre attenzione che all'interno non vi sia un eccessivo numero di spettatori rispetto alla capienza massima stabilita dall'apposita commissione di vigilanza (comunale o provinciale a seconda della dimensione degli impianti).

Tali obblighi gravano sul gestore anche nel caso in cui questo fosse persona diversa rispetto al proprietario dell'impianto sportivo: in capo a quest'ultimo graveranno le responsabilità in caso di rovina dell'edificio *ex art. 2053 c.c.*³⁴⁹, salvo la prova liberatoria dimostrante ad esempio che il crollo non è dovuto a vizio di costruzione bensì alla scarsa manutenzione da parte del gestore³⁵⁰.

Resta adesso da vedere la rilevanza della colpa³⁵¹ e quali regimi di responsabilità possono ascrivere in capo all'organizzatore di un evento sportivo, se il più generale principio del *neminem leader ex art. 2043 c.c.*³⁵², oppure quelli *ex artt. 2049 c.c.*³⁵³ e *2050 c.c.*³⁵⁴ rientranti nelle responsabilità speciali.

La regola generale circa l'applicabilità del principio del *neminem leader ex art. 2043 c.c.* è stata ritenuta ammissibile da lunga data, sia in dottrina³⁵⁵ che in giurisprudenza³⁵⁶, richiamando le già viste esigenze di cautela³⁵⁷ e prudenza comportando, di conseguenza, l'onere della prova dell'illecito civile a carico dell'attore, mentre il ricorso alle responsabilità speciali *ex artt. 2049 c.c. e 2050 c.c.* non è stato sempre molto lineare.

³⁴⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 63 ss.; R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 364 ss.

³⁴⁹ C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 2016, p. 760 ss.

³⁵⁰ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 364 ss.

³⁵¹ F. DI CIOMMO, *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2000, pp. 619-620.

³⁵² R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 358 ss.

³⁵³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 360 ss.

³⁵⁴ F. DI CIOMMO, *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2000, pp. 616-617 e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 358 ss.

³⁵⁵ G. CONRADO, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1991, p. 9 ss. e V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 121.

³⁵⁶ Tribunale di Milano, 12 novembre 1992, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1993, p. 616; Tribunale di Verona, 15 luglio 1990, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1992, p. 808; Tribunale di Napoli, 21 maggio 1986, in *Archivio civile*, 1986, p. 973; Cassazione, 16 gennaio 1985 n. 97, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1985, p. 1226 ss., Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 e Tribunale di Busto Arsizio, 22 febbraio 1982, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 570.

³⁵⁷ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 358 ss.

L'art. 2050 c.c. come abbiamo avuto modo di analizzare nei paragrafi precedenti³⁵⁸ prende in esame il fatto se sia possibile o meno considerare un'attività sportiva come pericolosa, facendovi così rientrare, nei confronti dell'organizzatore di un evento sportivo, un profilo di responsabilità oggettiva. Tralasciando adesso le riflessioni già abbondantemente delineate in materia di autonomia tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale³⁵⁹, bisogna analizzare come la giurisprudenza si è mossa, e tutt'ora si muove, in tema di responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose ed in via conclusiva, per dovere di completezza, anche in tema di responsabilità civile ex art. 2049 c.c., ovvero quella relativa alla responsabilità dei padroni e dei committenti.

Come osserva giustamente Di Ciommo³⁶⁰ molte volte la giurisprudenza ha preferito evitare l'utilizzo dell'art. 2050 c.c. nel caso d'incidenti subiti da parte degli atleti in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive partendo dal presupposto che questi, nel momento in cui prendono parte all'evento sportivo, accettano di andare incontro agli eventuali rischi connessi nell'alea normale del gioco praticato (il rischio consentito³⁶¹ o rischio sportivo), ed a conferma di ciò si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione riguardo ad un incidente accaduto nei confronti di un motociclista in occasione di una gara di *sidercross*³⁶².

Tuttavia, di recente, si registra la tendenza da parte della giurisprudenza di addossare la responsabilità in capo all'organizzatore di una manifestazione sportiva in termini di responsabilità oggettiva con l'intento di far risarcire a quest'ultimo i danni derivanti dalle

³⁵⁸ Per maggiori approfondimenti vedi M. COMPORTI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, volume I, Milano, 2015, pp. 747-757; M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, p. 134-136 e voce *Attività sportive*, di P. RECANO, *La responsabilità civile per esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume XI, Torino, 1998, pp. 259-271.

³⁵⁹ Per maggiori approfondimenti vedi M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016, pp. 22-39; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, pp. 443-470 e pp. 493-500.

³⁶⁰ F. DI CIOMMO, *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2000, p. 617 ss.

³⁶¹ Per maggiori approfondimenti vedi G. DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e responsabilità*, 1997, p. 455; G. DE MARZO, *Danni all'atleta e "rischio sportivo"*, in *Danno e responsabilità*, 1996, p. 103; G. DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 8; F.D. BUSNELLI - G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile*, 1984, p. 283; G. PONZANELLI, *Le clausole di esonero della responsabilità civile*, in *Studio di diritto comparato*, Milano, 1984, p. 277; M. COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 306; P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961; M. PASCASIO, *Sul rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 75 e E. BONASI BENUCCI, *Il rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 422.

³⁶² Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, in *Danno e responsabilità*, 1997, p. 455 ss.; Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, con nota di G. DE MARZO, in *Responsabilità civile*, 1997, p. 669; Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, con nota di R. FRAU e sempre Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 79 ss., con nota di G. DE MARZO, secondo cui: "poiché l'attività agonistica implica, da parte di coloro che vi partecipano, l'accettazione del rischio dei danni rientranti nell'alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva". Per una visione contraria nella quale si nega la presenza del rischio sportivo vedi Corte di Appello di Genova, 11 febbraio 1981, *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 186.

suddette manifestazioni³⁶³.

Ne è un chiaro esempio il cd. caso Juventus³⁶⁴ del 2001 diventato un vero e proprio *must* in materia di responsabilità oggettiva in quanto il Tribunale di Torino riconobbe la responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. della società calcistica Juventus Football Club S.p.A. per l'esercizio di attività pericolosa³⁶⁵.

In sintesi la vicenda: in data 6 maggio 2001, in occasione della partita di calcio di serie A tra Juventus e Roma disputatasi allo stadio "Delle Alpi" di Torino, ancor prima dell'inizio della gara, uno spettatore rimase vittima di un brutto incidente nel vano tentativo di allontanare un fumogeno che lo aveva colpito ad una gamba riportando numerose fratture e perdendo addirittura il secondo dito della mano destra³⁶⁶.

Il tifoso citò in giudizio la società calcistica Juventus³⁶⁷ avanzando, a mezzo del proprio legale, una richiesta di risarcimento danni pari a circa 120.000,00 €, ed i giudici torinesi con sentenza dell'11 novembre 2004 stabilirono che *"l'attività organizzativa di una partita di calcio di serie A va qualificata come attività pericolosa e che il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio di serie A provoca un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno fumogeno, non può essere considerato fatto del terzo e, quindi, caso fortuito, ai fini dell'esonero della responsabilità per attività pericolosa della società organizzatrice della partita"*³⁶⁸ condannando così la Juventus al risarcimento del danno nei confronti del tifoso per l'importo complessivo di circa 90.000,00 €, anziché di 120.000,00 € come richiesti, oltre alle spese processuali.

Quanto all'applicazione dell'altra fattispecie di responsabilità speciale la dottrina si è orientata per escludere l'utilizzo dell'art. 2049 c.c. nella responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi fondando il proprio convincimento sul fatto che, come osserva Giannini, *la prestazione sportiva dell'atleta non sarebbe in rapporto causale con l'attività dell'organizzatore*³⁶⁹, in quanto egli mira solamente a soddisfare il proprio ego personale anche se questa tesi potrebbe non convincere qualora l'organizzatore coincidesse con la società di appartenenza dell'atleta, in particolare se l'atleta è legato alla società sportiva da un contratto di lavoro subordinato ex Legge n. 91 del 23 marzo 1991 avente ad oggetto i rapporti tra società e sportivi professionisti.

Di recente però, si sono registrati casi in cui la giurisprudenza ha affermato la responsabilità

³⁶³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 358 ss.

³⁶⁴ M. GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria dell'organizzatore di un evento sportivo. Il caso Juventus*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo II, 2005, p. 119 ss.

³⁶⁵ Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2006, pp. 246-265.

³⁶⁶ Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2006, p. 246 ss.

³⁶⁷ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 245 ss.

³⁶⁸ Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2006, p. 246 ss.

³⁶⁹ M.S. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, pp. 277-286.

delle società ed associazioni sportive ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i fatti commessi dai propri tesserati durante lo svolgimento di un'attività sportiva sociale ed è questo il caso in cui il Tribunale di Rieti ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni morali a favore di un arbitro di calcio il quale, colpito da un oggetto contundente ed accasciatosi a terra durante una partita anziché venire soccorso dai giocatori in campo veniva invitato ad alzarsi ed a proseguire l'incontro³⁷⁰.

Infine, sulla rilevanza della colpa è necessario indagare se, al fine di imputare la responsabilità all'organizzatore di una manifestazione sportiva (oppure al gestore od al proprietario) di un impianto sportivo, sia sufficiente la colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia, oppure la colpa grave, dovuta invece a profonda imprudenza, ad estrema superficialità, ad inescusabile negligenza e disattenzione. Riprendendo in esame le motivazioni del giudice torinese nel sopra citato caso Juventus del 2004, ma questo indipendentemente dall'applicazione degli artt. 2043 c.c., 2049 c.c. o 2050 c.c., viene da pensare che, in materia di responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive, sia sufficiente una colpa generica in quanto, stando alle motivazioni del giudice la società venne condannata nonostante *“avesse scrupolosamente rispettato l'ordine della Pubblica Autorità, che avesse predisposto il consueto servizio d'ordine interno con proprie maschere per coadiuvare i poliziotti presenti nello stadio nella vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza”*³⁷¹ perché l'art. 2050 c.c. richiede un *quid pluris*, vale a dire *l'effettiva adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno secondo le conoscenze proprie della società ex ante*³⁷².

Un tragico evento, purtroppo noto alle cronache sportive, è sicuramente quello dello slittinista georgiano Nodar Kumaritashvili, il quale perse la vita durante le prove di gara in occasione dei XXI Giochi Olimpici Invernali sulla pista del Whistler Olympic Park di Vancouver nel 2010 in Canada.

Nell'occasione l'atleta sbagliò l'ingresso nell'ultima curva della pista, ed una volta sbalzato fuori dal proprio slittino morì, probabilmente sul colpo, anche se fu dichiarato morto un'ora e mezzo dopo l'incidente, andando a sbattere violentemente la testa contro uno dei vari pilastri d'acciaio presenti intorno al tracciato. Nonostante l'utilizzo di tutte le apparecchiature di sicurezza, tra cui il casco, la velocità dell'impatto (circa 144,3 km/h) rese inutili tutti i disperati tentativi di soccorso da parte dei sanitari presenti in loco.

A seguito di un'inchiesta ispettiva la Federazione Internazionale di Slittino (FIL) arrivò alla conclusione che *“la morte dell'atleta fu dovuta alla scarsa esperienza in simili competizioni, oltre alla grande*

³⁷⁰ C. BAIOCCHI, *Sport e responsabilità civile*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, a cura di P. CENDON, Torino, 2008, p. 2683 ss.

³⁷¹ Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2006, pp. 245-265.

³⁷² A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 247 ss.

pressione alla quale era sottoposto per l'importanza dell'evento sportivo"³⁷³, e non per cause dovute a difetti della pista.

Tuttavia fu deciso di modificare il tracciato della curva con una misura preventiva più corta, rispetto alla precedente, per evitare che un tale, estremamente eccezionale, incidente potesse ripetersi nuovamente.

5. La responsabilità degli organismi federali, del medico sportivo e delle strutture sanitarie: il caso Renato Curi

Il tema della responsabilità che grava in capo al CONI ed alle Federazioni sportive va esaminato alla luce della natura giuridica di quest'ultime e dei rapporti che intercorrono tra i due organi³⁷⁴. Già dalla metà degli anni '80 del secolo scorso la giurisprudenza si era posta il problema se gli atti delle Federazioni sportive affiliate al CONI erano da inquadrarsi tra quelli di diritto pubblico o tra quelli di diritto privato³⁷⁵, anche al fine di individuare l'autorità giurisdizionale competente per sindacare sulle eventuali controversie.

L'orientamento che andava per la maggiore era quello della cd. "doppia natura" o "natura mista" delle Federazioni sportive vale a dire che, in funzione dell'attività svolta da quest'ultime, i loro atti erano da qualificarsi talvolta tra quelli di diritto pubblico e talvolta tra quelli di diritto privato. La Suprema Corte di Cassazione³⁷⁶ considerava le Federazioni sportive associazioni non riconosciute con la conseguenza che tali atti erano da inquadrarsi tra quelli di diritto privato ma, essendo allo stesso tempo anche organi del CONI, ogniqualvolta che l'attività delle prime andavano a coincidere con gli interessi generali perseguiti da quest'ultimo³⁷⁷ ecco che gli atti erano da inquadrarsi tra quelli di diritto pubblico.

Al giorno d'oggi, grazie al Decreto Melandri del 1999, non è più possibile parlare di Federazioni sportive come organi del CONI anche se non si capisce molto bene in quali contesti l'attività delle Federazioni sportive è da intendersi di natura pubblicistica ed in quali di natura

³⁷³ La relazione del *Coroner*, cioè il magistrato a cui è affidato il compito di condurre le inchieste sui casi di morte sospette, Tom Pawlowski della British Columbia è consultabile sul sito <http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/reports/investigative/kumaritashvili-nodar.pdf>.

³⁷⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 261 e M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 68 ss.

³⁷⁵ F. DI CIOMMO, *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2000, p. 620 ss.

³⁷⁶ G. VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle Federazioni sportive nazionali*, nota a margine di Cassazione, 5 aprile 1993, n. 4063, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1994, p. 136.

³⁷⁷ Cassazione, 9 maggio 1986 n. 3091, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1986, p. 1251 ss. e Cassazione, 9 maggio 1986 n. 3092, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1986, p. 1251 ss.

privatistica³⁷⁸.

Proprio per questo motivo al fine di stabilire in capo a chi andrà ascritta la responsabilità dobbiamo procedere *case by case*³⁷⁹ per verificare se l'attività svolta abbia valenza pubblicistica, quindi da addebitare al CONI, oppure abbia valenza privatistica, quindi da addebitare alla Federazione sportiva.

L'art. 2 del Decreto Melandri³⁸⁰ dispone che il CONI “cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616”, lasciando quindi intendere che dai propri compiti sono esclusi quelli ispettivi e di vigilanza³⁸¹ sull'organizzazione vera e propria delle singole manifestazioni sportive³⁸², che spettano di conseguenza alle singole Federazioni sportive.

Da questo sinteticamente possiamo osservare che sarà addebitata la responsabilità alle singole Federazioni sportive tutte le volte che le loro attività saranno di natura privatistica³⁸³, come ad esempio tutte quelle che rientrano nelle questioni tecnico-organizzative³⁸⁴, mentre sarà

³⁷⁸ L'art. 15 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, "Riordino del CONI, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999 rubricato: "Federazioni sportive nazionali" dispone che: "1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. 2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale. 4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. 5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprietà".

³⁷⁹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 261 e M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 68 ss.

³⁸⁰ Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, "Riordino del CONI, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999.

³⁸¹ S. CARRA, *Limiti al potere di vigilanza del CONI sulle federazioni sportive. Riflessi sulla responsabilità per danni occorsi ad un atleta*, nota a Cassazione civile, sezioni unite, 12 luglio 1995 n. 7640, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1996, pp. 81-83.

³⁸² A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 261 e Cassazione, sezioni unite, 12 luglio 1995 n. 426, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 75.

³⁸³ G. AURELIANO, *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, nota a Tribunale di Vigevano, sezione penale, 9 gennaio 2006 n. 426, in *La responsabilità civile*, fascicolo IV, 2007, pp. 334-345; Tribunale di Vigevano, sezione penale, 9 gennaio 2006 n. 426, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, p. 334 e G. LORCET, *Federazioni sportive. Partecipazione di atleti alle gare. Esonero dell'operatore dalle responsabilità. Atleta come consumatore*, nota a Corte di Appello di Roma, 2 luglio 2004, in *Il Foro Padano*, fascicolo II, parte I, 2005, pp. 346-358.

³⁸⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 261.

addebitata la responsabilità al CONI³⁸⁵ tutte le volte che le attività delle singole Federazioni sportive saranno, come ad esempio al disposto del 1° comma dell'art. 23 dello Statuto del CONI³⁸⁶, di natura pubblicistica³⁸⁷.

Ai fini della tutela della propria salute, tutti³⁸⁸ gli atleti che svolgono un'attività sportiva agonistica³⁸⁹ riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali, dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva da quest'ultimo riconosciuti, nonché gli atleti che svolgono un'attività sportiva ludico-motoria³⁹⁰, ovvero non agonistica, in contesti organizzati ed autorizzati devono sottoporsi per legge³⁹¹, preventivamente e periodicamente, alla visita medica specialistica per il rilascio o per il rinnovo del certificato d'idoneità alla pratica sportiva presso le apposite strutture autorizzate (centro di Medicina dello Sport della ASL od altre strutture convenzionate idonee al rilascio delle certificazioni medico sportive) da parte di un medico specializzato in medicina dello sport.

³⁸⁵ M. CAMPAGNARO, *La responsabilità civile del CONI nel caso di illegittima omologazione di una pista di gara*, nota a Tribunale di Biella, 8 gennaio 2013, in *Danno e responsabilità*, fascicolo XI, 2013, pp. 1100-1106; M. PITTALIS, *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, nota a Cassazione, sezione III, 18 aprile 2011 n. 17343, in *Rivista di diritto e procedura civile*, fascicolo III, 2013, pp. 749-759 e L. CAIAZZO, *Responsabilità del CONI per danni riportati da uno sciatore su una pista omologata*, nota a Cassazione civile, sezione III, 23 giugno 1999 n. 6400, in *Corriere giuridico*, fascicolo I, 2000, pp. 75-82.

³⁸⁶ L'art. 23 dello Statuto del CONI rubricato: "indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali" dispone che: "ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici".

³⁸⁷ Cassazione, 23 giugno 1999 n. 6400, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p. 521.

³⁸⁸ Per maggiori approfondimenti vedi l'art. 1 del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 recante "Le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica".

³⁸⁹ Per maggiori approfondimenti vedi la circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 esplicativa del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 recante "Le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" definisce attività agonistica: "quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva".

³⁹⁰ Per maggiori approfondimenti vedi il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 recante "la disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" definisce attività ludico-motoria: "quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi".

³⁹¹ Per maggiori approfondimenti vedi la nota esplicativa del 17 giugno 2015; la nota integrativa del 28 ottobre 2015; il Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 (*linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica*); il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; l'art. 4, comma 10 septies del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 (*convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125*); l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (*convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*); il Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993 ed il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.

Nonostante ciò, non sono rari i casi in cui abbiamo assistito a malori da parte di atleti durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva e, sebbene in moltissimi casi l'intervento dei sanitari e la presenza del defibrillatore all'interno delle strutture sportive sia stato fondamentale³⁹² in altri, purtroppo, nulla è stato possibile fare per strappare alla morte i malcapitati di turno.

Ne sono alcuni esempi i casi di Giuliano Taccola calciatore della Roma nel 1969, di Renato Curi calciatore del Perugia nel 1977, di Luciano Vendemini cestista del Torino nel 1977, di Marc Vivien Foè calciatore del Manchester City nel 2003, di Paulo Sergio Oliveira da Silva Serginho calciatore del São Caetano nel 2004, di Antonio Puerta calciatore del Siviglia nel 2007, di Vigor Bovolenta pallavolista del Forlì nel 2012, di Piermario Morosini calciatore del Livorno nel 2012 e, di recente, di Riccardo Pizzi calciatore del Cannara e del sedicenne Eugenio Rossetti cestista del Trieste entrambi nel 2016.

Tutti questi tragici eventi fanno sorgere l'interrogativo se fosse stato possibile, in qualche modo, evitare simili sciagure ed in che misura possa ritenersi responsabile il medico sportivo³⁹³ che ha effettuato la visita medica d'idoneità alla pratica sportiva, ed in concorso la struttura sanitaria³⁹⁴ presso cui egli lavora, oppure se la causa della disgrazia possa attribuirsi in capo all'atleta od a terzi ad esempio per aver nascosto alcune patologie³⁹⁵.

Le conseguenze derivanti da un erroneo rilascio del certificato medico d'idoneità alla pratica

³⁹² Ne sono un esempio di casi in cui il defibrillatore ed il pronto intervento del personale sanitario ha salvato la vita degli atleti come nel 2012 il calciatore olandese Evander Sno, nel 2014 il giocatore di hockey Fabio Casagrande, nel 2015 il giocatore di basket Alessandro Pagani e di recente nel 2016 il giovane arbitro di basket Mattia Gorzanelli.

³⁹³ M.G. DI PENTIMA, *La responsabilità del medico. I rapporti contrattuali di fatto*, in *Cultura e diritti*, fascicolo IV, 2013, pp. 119-124; V. MIRRA, *Implicazioni delle condotte e responsabilità del medico sportivo*, in *Rivista penale*, fascicolo III, 2006, pp. 281-287; M. FERLINI, *La responsabilità del medico sportivo. Intervento al XXI congresso nazionale LAMICA*, Viareggio, 31 maggio 2004, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, fascicolo IV, 2004, pp. 1143-1151; E. MINALE, *Specialità del lavoro sportivo, obbligo di sorveglianza sanitaria e responsabilità risarcitoria della società sportiva*, nota a Cassazione, sezione lavoro, 8 gennaio 2003 n. 85, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo IV, parte I, 2004, pp. 480-490; M. DI PAOLO - A. LUCHINI - D. LUCHINI - C.M. CAPRISTO, *Morte di un atleta in corso di attività sportiva agonistica amatoriale. Ipotesi di responsabilità professionale per mancata diagnosi*, in *Zacchia*, fascicolo II, 2002, pp. 199-210; V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile del medico sportivo in relazione a stati patologici dell'atleta. Relazione al convegno sul tema: "La responsabilità civile e penale dei presidenti delle società e dei medici dello sport nella patologia da sport"*, Pavia, 15 ottobre 1988, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III-IV, 1988, pp. 357-360 e A. VERGER, *La responsabilità del medico, del dirigente sportivo, e delle U.S.L. nel giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II, 1984, pp. 308-324.

³⁹⁴ N. MUCCIOLI, *La responsabilità sanitaria tra medico e struttura in un caso esemplare*, nota a Tribunale di Rimini, 18 luglio 2015, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo II, 2016, pp. 292-299; R. DE MATTEIS, *Colpa medica e inadempimento delle strutture sanitarie*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2015, pp. 555-568; E. BUFANO, *Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente. Onere probatorio, danno e risarcimento*, nota a Tribunale di L'Aquila, 20 gennaio 2012 n. 31, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo I, 2013, pp. 462-470 e C. OLIVA, *Sport dilettantistici, danno alla salute e responsabilità per omessa diagnosi*, in *La responsabilità civile*, fascicolo X, 2011, pp. 683-692.

³⁹⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 265; M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 74 ss. e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 369 ss.

sportiva agonistica saranno a carico del medico che l'ha rilasciato ai sensi dell'art. 2043 c.c. (ingiustizia del danno) e, per parte della dottrina, a causa delle difficoltà e dell'imprevedibilità che talvolta certe situazioni si verificano, dell'art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera) rispondendo così, il medico sportivo, solamente nei casi di *dolo o colpa grave per i danni cagionati in occasione di problemi tecnici di particolare difficoltà*³⁹⁶.

Ma parte della giurisprudenza però non è stata sempre incline ad accogliere questa tesi in quanto, come si evince nel caso del cestista Luciano Vendemini³⁹⁷, siccome il medico sportivo era stato preventivamente informato riguardo ai problemi di salute dell'atleta, nel caso di specie un soffio al cuore, egli avrebbe dovuto porre maggiore attenzione verso il proprio assistito adottando un maggior grado di prudenza e di diligenza, visto che anche la Suprema Corte di Cassazione³⁹⁸ ha riconosciuto la difficoltà e l'importanza della professione medica, specialmente nella medicina dello sport come in questo caso, affermando che *al medico è richiesta una diligenza superiore alla media*³⁹⁹ durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Un evento che ha toccato molto gli sportivi di tutta l'Italia, ma non solo, è stato quello della morte del giovane calciatore del Perugia Renato Curi, stroncato da un attacco di cuore il 30 ottobre 1977 in occasione della partita di serie A tra il Perugia e la Juventus.

A seguito di questa tragedia vennero rinviati a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo, sia il medico sociale del Perugia Calcio che il direttore sanitario ed il medico cardiologo del Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano⁴⁰⁰ in quanto, nonostante alcune aritmie cardiache riscontrate all'atleta, nessuno di questi si era prodigato per vietare al Curi l'esercizio dell'attività agonistica. Per la precisione al Curi erano state evidenziate da qualche tempo alcune anomalie cardiache che avevano reso necessari maggiori accertamenti presso le strutture sanitarie della FIGC di Coverciano per delineare un quadro diagnostico più nitido ma, nonostante gli ulteriori accertamenti⁴⁰¹, venne ugualmente tesserato e fatto scendere regolarmente in campo fino al giorno in cui crollò a terra esanime; e nell'occasione il pronto intervento dei sanitari presenti allo stadio fu del tutto vano.

Il medico sociale ed il direttore sanitario del Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano furono assolti per insufficienza di prove e per incertezza circa il nesso di causalità tra la morte

³⁹⁶ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 369 ss. e A. FIGONE, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, fondata da W. BIGIARI, volume III, 1987, Torino, pp. 361-382.

³⁹⁷ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 369 ss.

³⁹⁸ Cassazione, del 15 dicembre 1972 n. 3616, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1973, p. 1475 e per maggiori approfondimenti vedi Tribunale di Forlì, 12 giugno 1981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1982, p. 280.

³⁹⁹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 370 ss.

⁴⁰⁰ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 264.

⁴⁰¹ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 521 ss.

dell'atleta e le omissioni colpose dei medici, mentre il cardiologo venne assolto per non aver commesso il fatto, in primo grado dal Tribunale di Perugia⁴⁰², mentre in secondo grado la Corte di Appello di Perugia⁴⁰³ ribaltò la decisione condannando per omicidio colposo il direttore sanitario del Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano, a causa della sua condotta negligente in occasione degli accertamenti sanitari di controllo incorsi sull'atleta.

Si arrivò dunque in Cassazione, dove i giudici di legittimità, discostandosi della pronunce di primo e secondo grado, scesero ad analizzare un profilo di responsabilità in capo all'atleta per lo "sviamento della diagnosi"⁴⁰⁴, dovendosi valutare la colpa professionale del personale medico con "larghezza e comprensione per le caratteristiche proprie dell'esercizio dell'arte medica in generale e di quelle dei casi concreti, ma pur sempre nell'ambito dei criteri dell'art. 43 c.p."⁴⁰⁵ in quanto "il Curi fieramente, stoicamente ed al limite, eroicamente soffocando le sofferenze che di fronte alle risultanze emerse nell'autopsia, non poteva non avvertire, senza rivelarle ad alcuno sempre superava gli sforzi che era chiamato a compiere, indomitamente battendosi per i colori della squadra che lo aveva ingaggiato. E se l'eventuale colpa della vittima non esclude, in tesi la rilevanza causale della colpa di chi alla tutela della sua integrità fisica e della sua incolumità era chiamato a provvedere, in quanto si inserisca nel medesimo determinismo eziologico, di essa va pur sempre accertata, come si diceva, l'esistenza o meno e, in caso affermativo, la rilevanza causale"⁴⁰⁶.

E' questo il caso in cui l'atleta, per amor proprio e per onorare la maglia (ma poi fino a che punto?), cela ai medici sportivi la realtà circa le proprie condizioni di salute al fine di poter giocare e spingersi oltre i propri limiti agonistici oppure quello, purtroppo assai frequente, in cui i dirigenti sportivi, a causa di trattative in corso per la cessione del cartellino di un giocatore, non rivelano le reali condizioni di salute dell'atleta per non "perdere l'affare" di mercato, anche se una visione più oculata in chiave penalistica potrebbe fare emergere sicuramente gli estremi del reato di truffa in capo ai dirigenti coinvolti⁴⁰⁷.

Nonostante queste situazioni parte della dottrina, tra cui Frattarolo⁴⁰⁸, non condivide la visione adottata dagli ermellini nel 1981, in quanto il medico sportivo dovrebbe avere l'avvedutezza sufficiente per accorgersi della dissimulazione posta in essere da parte dell'atleta ed evitare così di andare incontro ad un quasi certo calvario giudiziario.

⁴⁰² Tribunale di Perugia, 2 maggio 1979, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1979, p. 316.

⁴⁰³ Corte di Appello di Perugia, 26 marzo 1980, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1980, p. 627.

⁴⁰⁴ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 369 ss.

⁴⁰⁵ Cassazione penale, 9 giugno 1981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1981, p. 268.

⁴⁰⁶ Cassazione penale, 9 giugno 1981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1981, p. 268.

⁴⁰⁷ Tribunale di Forlì, 12 giugno 1981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1982, p. 269.

⁴⁰⁸ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile del medico sportivo in relazione a stati patologici dell' atleta. Relazione al convegno sul tema: "La responsabilità civile e penale dei presidenti delle società e dei medici dello sport nella patologia da sport"*, Pavia, 15 ottobre 1988, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III-IV, 1988, p. 358 e V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 106.

Come abbiamo visto le visioni non sono certo unanimi ed a complicare il quadro della situazione ci si mettono anche le problematiche inerenti agli sport violenti⁴⁰⁹ uno su tutti il pugilato. Negli sport violenti⁴¹⁰ un trauma riportato in occasione di un incontro potrebbe avere ripercussioni anche in momenti successivi alla manifestazione e quindi, in questo caso, il ruolo del medico assume un'importanza maggiore rispetto agli altri sport, ed anche i regolamenti di riferimento delle singole Federazioni prevedono alcune norme precauzionali. Proprio per questo motivo il regolamento sanitario della *boxe*⁴¹¹ è molto rigido in materia, tant'è che all'art. 11 dispone che "ogni pugile WSB, APB e Pro deve sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un incontro, a visita medica pre-gara da parte di un medico specialista in Medicina dello Sport ovvero da un medico abilitato per il bordo ring ed iscritto al Ruolo dei Medici di Pugilato, solo per gli uomini", ed inoltre al fine di tutelare ancor di più la salute dei pugili gli artt. 16, 17 e 18 dispongono che "il pugile che subisce una sconfitta per KO, KOT, ABB deve sospendere l'attività, anche di allenamento, per un periodo minimo di trenta giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Trascorso il periodo di riposo dovrà sottoporsi a visita medica di controllo per la reintegrazione che sarà effettuata in strutture idonee. Le sconfitte per KOT-i, KOT-C, sono sottoposte al fermo obbligatorio non inferiore a dieci giorni. Dopo la visita di controllo per la reintegrazione e prima di affrontare un combattimento, deve trascorrere un periodo di quindici giorni necessario per l'opportuno allenamento. Devono essere effettuate le visite di controllo per la reintegrazione in caso di sconfitta per KO per i/le pugili WSB, APB e Pro e l'esito deve essere trasmesso alla CMF [art. 16]; ogni pugile che subisce due KO/KOT per colpi al capo nell'arco di novanta giorni deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo per la reintegrazione. Ogni pugile che subisce tre KO/KOT per colpi al capo nell'arco di dodici mesi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di un anno, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo per la reintegrazione a cura della CMF [art. 17]; i/le pugili che subiscono un KO per colpi al capo devono essere ospedalizzati e copia del referto del P.S. e/o ricovero deve essere portato in visione alla successiva visita di controllo per la reintegrazione. Coloro che dovessero rifiutare l'ospedalizzazione, dovranno effettuare in occasione della visita medica di controllo per la reintegrazione, oltre all'esame EEG, anche una RM cerebrale da portare in visione in originale (immagini e referto) [art. 18].

Non sono mancati episodi anche nella *noble art* di medici condannati in primo grado⁴¹² ad assolti

⁴⁰⁹ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 532 ss.

⁴¹⁰ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 370 ss.

⁴¹¹ Per maggiori approfondimenti vedi il regolamento sanitario della Federazione Italiana Pugilistica approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 18 dicembre 2014 ed aggiornato al Consiglio Federale del 7 maggio 2016 (artt. 8 comma 5 e 9 commi 11 e 16).

⁴¹² Tribunale di Bologna, 28 gennaio 1983, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 420.

in secondo grado⁴¹³, come nel caso dell'incontro tra Angelo Jacopucci ed Alan Minter, che vide il pugile italiano morire in seguito ad un *knock-out*. Nel caso di specie il medico venne in primo grado condannato per non aver tenuto, a giudizio dei magistrati, sufficientemente a riposo il pugile come prevede il regolamento sanitario (vedi *supra*), ed in secondo grado assolto in quanto le condizioni generali di salute non rendevano prevedibile un tale peggioramento del quadro clinico al punto da ipotizzarne la morte⁴¹⁴.

Infine dobbiamo riflettere se possa ritenersi responsabile in concorso con il medico anche la struttura sanitaria dove egli opera⁴¹⁵. La dottrina e la giurisprudenza⁴¹⁶ in proposito hanno ragionato circa l'utilizzo degli strumenti della responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c. e della responsabilità dei padroni e dei committenti ex art. 2049 c.c., ma si è arrivati alla conclusione che, tralasciando le situazioni in cui il medico sportivo risponde in caso di dolo o colpa grave⁴¹⁷, anche se l'atleta si rivolge alla professionalità di una struttura sanitaria egli sarà affidato, *de facto*, nelle mani di un medico sportivo persona fisica, così da fare instaurare tra i due un contatto sociale⁴¹⁸ facendo così spostare la responsabilità a carico del medico da quella di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., a quella di natura contrattuale, ex art. 1218 c.c..⁴¹⁹

⁴¹³ Corte di Appello di Bologna, 29 marzo 1985, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, p. 31.

⁴¹⁴ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 370 ss.

⁴¹⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 265-266 e M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, pp. 514-521.

⁴¹⁶ Cassazione, 22 gennaio 1999 n. 589, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 294 e C. CASTRONOVO, *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in A.A.V.V., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, volume I, Milano, 1995, p. 147 ss.

⁴¹⁷ M. FERLINI, *La responsabilità del medico sportivo. Intervento al XXI congresso nazionale LAMICA, Viareggio, 31 maggio 2004*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, fascicolo IV, 2004, pp. 1146.

⁴¹⁸ N. MUCCIOLI, *La responsabilità sanitaria tra medico e struttura in un caso esemplare*, nota a Tribunale di Rimini, 18 luglio 2015, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo II, 2016, pp. 292-299; D. DI SABATO, *Responsabilità medica: qualificazione e onere della prova*, nota a Tribunale di Napoli, sezione VII, 7 gennaio 2015, in *Il Foro Napoletano - Nuova Serie*, fascicolo I, 2015, pp. 175-187; M. FRANZONI, *Il professionista e criteri per l'accertamento della responsabilità*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2015, pp. 587-606; C. TENELLA SILLANI, *"Culpa in contraendo", contatto sociale e "incoerenze" della Suprema Corte*, in *Rassegna di diritto civile*, fascicolo IV, 2015, pp. 1247-1278; G. AIELLO, *Note critiche sulla responsabilità da contatto sociale dell'organo di un partito politico*, nota a Tribunale di Sulmona, 16 aprile 2013, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II, 2014, pp. 628-640; F. AGNINO, *Responsabilità della struttura sanitaria, onere della prova e nesso di causalità: "mala tempora currunt" per gli allievi di Ippocrate*, nota a Tribunale di Nola, 16 gennaio 2012, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo IX, 2013, pp. 1796-1811; F. GOZZO, *La responsabilità da contatto sociale del medico dipendente da una struttura sanitaria*, in *Studium iuris*, fascicolo IV, 2013, pp. 512-513; E. GUERINONI, *Attività sanitarie e responsabilità civile*, in *Corriere giuridico*, fascicolo V/s, 2013, pp. 5-54; C. SCOGNAMIGLIO, *La natura della responsabilità del medico inserito in una struttura ospedaliera nel vigore della l. n. 189/2012*, nota a Tribunale di Caltanissetta, 1 luglio 2013, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo VI, 2013, pp. 1988-1995 e A. ZACCARIA, *"Der Aufhaltsame aufstieg des sozialen kontakts" (La resistibile ascesa del "contratto sociale")* Relazione al Convegno dedicato ai dieci anni della "Schuldrechtsmodernisierung", Montepulciano, 14-15 settembre 2012, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo I, 2013, pp. 77-108.

⁴¹⁹ R. CALCAGNO, *Reato omissivo improprio e responsabilità contrattuale, tra "contatto sociale" e contratto: riflessioni sul principio di legalità*, in *Cassazione penale*, fascicolo X, 2014, pp. 3559-3583; A. GARIBOTTI, *Un nuovo fronte di battaglia per gli studiosi della responsabilità civile: l'interpretazione della Legge Balduzzi*, nota a Tribunale di Firenze, sezione civile, 12 febbraio 2014, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo II, 2014, pp. 745-754; L.

6. La responsabilità dei cd. ausiliari dello sport: ufficiali di gara, insegnanti, istruttori e maestri

Per la letteratura più autorevole si definisce arbitro sportivo il soggetto (e talvolta possono essere più di uno) al quale è affidato *il compito di seguire le fasi di una competizione assicurandone la regolarità, punendo gli eventuali falli e convalidando il risultato, talvolta avvalendosi di collaboratori*⁴²⁰.

Dalla definizione si evince che, avendo l'arbitro il ruolo di garante circa la regolarità dello svolgimento della competizione sportiva, anch'egli in certe situazioni può essere ritenuto responsabile⁴²¹ per il verificarsi di fatti illeciti, al pari delle società sportive e degli organizzatori. A lungo si è dibattuto circa la figura giuridica dell'arbitro sportivo⁴²², ma non si è mai arrivati ad una conclusione unanime tant'è che, tutt'ora in giurisprudenza, c'è chi lo ritiene (più o meno giustamente) un pubblico ufficiale⁴²³ e chi invece nega tale accezione⁴²⁴.

In realtà però, indipendentemente dalla qualifica di pubblico ufficiale o meno non può negarsi che all'arbitro, oltre al compito di dirigere l'incontro secondo le regole tecniche impartite dalle singole Federazioni sportive nazionali in merito ai singoli sport, è riconosciuta la responsabilità della regolarità del campo di gioco (ad esempio potrà decidere di non iniziare o di non proseguire una partita se giudica un campo di calcio inagibile a causa di una forte pioggia) e delle attrezzature utilizzate dagli atleti (ad esempio non farà scendere in campo un giocatore prima di avergli fatto togliere eventuali monili potenzialmente pericolosi per la propria ed altrui incolumità come collane, braccialetti, anelli ecc...) ⁴²⁵.

MATTINA, "Legge Balduzzi": diventa extracontrattuale la responsabilità del medico?, nota a Tribunale di Milano, 14 giugno 2014; Tribunale di Milano, 17 luglio 2014; Tribunale di Brindisi 18 luglio 2014, in *Danno e responsabilità*, fascicolo I, 2015, pp. 60-69; N. MUCCIOLI, *Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità del medico*, nota a Cassazione civile, sezione III, 2 ottobre 2012 n. 16754, in *I Contratti*, fascicolo VI, 2013, pp. 580-593 e I. RIVA, *Tutela della salute e responsabilità del medico: oneri assicurativi*, nota a Tribunale di Cremona, sezione civile I, 19 settembre 2013 e Tribunale di Enna, sezione civile, 18 maggio 2013, in *Assicurazioni*, fascicolo III, parte II, 2013, pp. 540-562;

⁴²⁰ voce *Arbitro sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line).

⁴²¹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 240 ss.; M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 547 ss.; M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 66 ss. e B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 172 ss.

⁴²² E. D'ALESSANDRO, *La figura giuridica dell' arbitro di una partita di calcio*, in *Rassegna dell' Arma dei Carabinieri*, fascicolo II, 1972, pp. 259-272 e F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1953, p. 20 ss.

⁴²³ Pretura di Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985, in *Giurisprudenza di Merito*, 1986, p. 636 e Pretura di Tolentino, 11 ottobre 1989.

⁴²⁴ Cassazione penale, sezione I, 17 novembre 1971, in *Repertorio della Giurisprudenza Italiana*, 1973, p. 3574 secondo cui: "allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio, non può essere considerato pubblico ufficiale".

⁴²⁵ L'art. 4 del Regolamento Tecnico della Pallacanestro rubricato: "altro equipaggiamento" dispone che: "tutto l'equipaggiamento usato dai giocatori deve essere appropriato per il gioco. Sono vietati equipaggiamenti che aumentino l'altezza del giocatore o che procurino, in qualsiasi altra maniera, un vantaggio illegale. I giocatori non possono indossare oggetti che

Al suo arrivo l'arbitro dovrà compiere uno scrupoloso controllo riguardo le condizioni di sicurezza del campo di gioco in quanto egli è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo⁴²⁶, nonché dello stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante la gara.

Se le condizioni del campo di gioco dovessero essere ritenute insufficienti, sia per le prescrizioni regolamentari (ad esempio manca oppure è difettosa l'attrezzatura tecnica indispensabile per disputare l'incontro) che per la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza (ad esempio un eccessivo vapore condensato sulla superficie del *parquet* in un campo di pallacanestro, oppure l'impossibilità di far rimbalzare la palla a seguito di una fortissima pioggia in un campo di calcio), e la stessa cosa vale nel caso in cui dovessero verificarsi incidenti in materia di ordine pubblico⁴²⁷, l'arbitro dovrà sospendere o non iniziare proprio l'incontro a tutela dell'incolumità

possano risultare pericolosi per gli altri giocatori. Non sono permessi: a) protezioni per dita, mano, polso, gomito o avambraccio, ingessature o protezioni ortopediche di cuoio, plastica, plastica malleabile, metallo o altra sostanza dura anche se ricoperta da protezione morbida; b) oggetti che possano provocare tagli o abrasioni (le unghie devono essere tagliate corte); c) copricapo, accessori per capelli e gioielli”.

La regola 4 del Regolamento Tecnico del Giuoco del Calcio rubricata: "l'equipaggiamento dei calciatori" dispone che: "1. Sicurezza - Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa. Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti. Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli. L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l'arbitro deve ordinare al calciatore di: a) togliere l'oggetto in questione, b) uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi. Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l'oggetto deve essere ammonito. 5. Infrazioni e sanzioni - Per qualsiasi infrazione a questa Regola non è necessario interrompere il gioco e il calciatore a) deve essere invitato dall'arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento, b) esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto. Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare il suo equipaggiamento deve: a) farsi controllare l'equipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli venga consentito di rientrare sul terreno di gioco, b) rientrare soltanto con l'autorizzazione dell'arbitro (la quale può essere data a gioco in svolgimento). Un calciatore che rientra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto".

⁴²⁶ Il Regolamento Tecnico del Giuoco del Calcio stabilisce quali sono le cause che determinano l'impraticabilità del terreno di gioco, ovvero: "a) neve o fango: quando l'entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone ed ai calciatori di giocarlo regolarmente; b) ghiaccio: quando, in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono pericolo; c) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso; d) vento: quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo nelle riprese di gioco; e) insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità: quando l'arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta. Qualora l'arbitro ritenga che detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, inviterà le squadre a tenersi a disposizione per il tempo che riterrà opportuno. In caso di impedimenti definitivi, decreterà la sospensione definitiva della gara. L'arbitro, in caso di sospensione temporanea, dovrà ricordarsi: - di annotare il minuto di gara in cui è stata interrotta, dove si trovava il pallone all'atto dell'interruzione e come eventualmente dovrebbe essere ripreso il gioco; - di avvertire le squadre, tramite i capitani, e gli assistenti ufficiali o di parte di rimanere a disposizione, fino ad avviso contrario. Comunque, l'arbitro dovrà riferire quanto accaduto nel rapporto di gara".

⁴²⁷ Il Regolamento Tecnico del Giuoco del Calcio tra i poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare dispone che: "1) Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle "Regole del Gioco", dalle "Decisioni Ufficiali della FIGC" e dalle "Disposizioni Federali"; 2) L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o

dei partecipanti all'evento sportivo.

L'arbitro ha inoltre il dovere di inviare al Comitato Organizzatore della manifestazione cui ha preso parte tutti i documenti inerenti alla gara con annesso il referto ufficiale ed il rapporto di gara⁴²⁸ per permettere l'omologazione della stessa ed eventualmente l'emanazione degli opportuni provvedimenti disciplinari, da parte del giudice sportivo, nei confronti di tesserati o delle società a mezzo del settimanale CU (comunicato ufficiale).

Incombe quindi nei confronti dell'arbitro l'obbligo della massima verità, trasparenza e chiarezza nel descrivere minuziosamente i fatti che si sono verificati in modo tale da permettere a chi non era presente all'incontro, ma su cui grava l'obbligo di infliggere le sanzioni disciplinari, di prendere i provvedimenti disciplinari più idonei compatibilmente con le prescrizioni del regolamento di giustizia⁴²⁹.

Viene quindi da domandarsi quali profili di responsabilità possono essere imputati a carico dell'arbitro qualora dovesse redigere un rapporto di gara non veritiero⁴³⁰.

di ordine pubblico; 3) È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti; 4) L'autorità dell'arbitro e l'esercizio dei poteri che gli sono conferiti, per questioni di carattere disciplinare, iniziano dal momento in cui egli giunge nell'area comprendente il terreno di gioco, gli spogliatoi, tutti gli impianti e locali annessi, e termina allorquando se ne sarà definitivamente allontanato".

⁴²⁸ Il Regolamento Tecnico del Giuoco del Calcio dispone che: "al termine della gara l'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara, nel quale dovrà indicare, tra l'altro, il risultato della stessa, il minuto in cui sono state realizzate le reti, le sostituzioni e i minuti in cui queste sostituzioni sono state effettuate, i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori e di ogni altra persona ammessa nel recinto di gioco, qualsiasi altro incidente si sia verificato prima, durante e dopo il termine della gara. L'arbitro dovrà descrivere in maniera chiara le motivazioni dei provvedimenti disciplinari e fornire una descrizione dettagliata degli incidenti eventualmente verificatisi. L'arbitro, comunque, è tenuto a menzionare nel proprio rapporto di gara ogni incidente verificatosi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara. Inoltre deve sempre riferire in merito a qualsiasi infortunio che si sia verificato nel corso di un incontro, indicando con la massima precisione possibile i particolari, le modalità, il nome dell'infortunato, nonché quello del calciatore che, anche se involontariamente, abbia provocato l'incidente. L'arbitro deve allegare al proprio rapporto di gara, sul quale ne farà menzione, i rapporti consegnatigli dagli assistenti (e dal quarto ufficiale di gara laddove previsto) al termine dell'incontro. Detti rapporti dovranno contenere la descrizione degli episodi da lui non controllati personalmente e dovranno essere compilati anche nel caso non vi sia nulla da segnalare. L'invio del rapporto di gara sarà considerato operante se trasmesso per via postale ordinaria o con altro mezzo di spedizione concordato tra la FIGC, le rispettive Leghe e l'Organo Tecnico dell'AIA competente" ed inoltre prosegue stabilendo che: "1) È dovere dell'arbitro, come di ogni dirigente federale o di Società e di qualsiasi altro tesserato, informare senza indugio la Federazione di atti o fatti, compiuti da parte di chiunque, contro i principi della lealtà e della probità sportiva e che comunque non siano compatibili con le esigenze agonistiche e la regolarità delle competizioni sportive o con la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione; 2) Rispondono di illecito sportivo le Società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica".

⁴²⁹ R. TERENCE, *Doveri e responsabilità dell'arbitro di calcio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo III, 2015, p. 28; S. STACCA, *La posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva*, nota a Consiglio di Stato, sezione VI, 17 aprile 2009 n. 2333, in *Il Foro Amministrativo*, fascicolo II, 2010, pp. 414-425.

⁴³⁰ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 374 e A. VITELLI, *Rapporto inveritiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, p. 379.

Se la compilazione del rapporto arbitrale, come sostenuto da parte della giurisprudenza⁴³¹, dovesse costituire esercizio del diritto oppure adempimento del dovere e, di conseguenza, la non veridicità delle informazioni in esso contenute dovessero ricondursi ad errore scusabile⁴³² nessun risarcimento del danno sarebbe dovuto in quanto non sarebbero da considerare fatti né penalmente né civilmente rilevanti, salvo che il soggetto danneggiato dimostri il dolo o la colpa dell'arbitro⁴³³. Al contrario sarà invece ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente (ad esempio per il reato di diffamazione *ex art. 185 c.p.*) qualora venga dimostrato che l'arbitro ha compilato intenzionalmente il rapporto arbitrale con l'intento di travisare i fatti di gara⁴³⁴ e, qualora il provvedimento non dovesse venire rettificato dagli organi competenti, si ipotizza una responsabilità in capo anche al CONI ed alla Federazione sportiva⁴³⁵.

Restano adesso da analizzare gli eventuali profili di responsabilità ascrivibili in capo a tutti quei soggetti che all'interno delle organizzazioni sportive svolgono un ruolo di direzione e di controllo verso i propri allievi, vale a dire gli istruttori sportivi, gli allenatori ed i maestri.⁴³⁶

Merita poi un breve cenno, l'eventuale responsabilità in capo agli insegnanti scolastici per gli eventuali incidenti che possono verificarsi nei confronti dei loro studenti durante l'orario di lezione⁴³⁷.

La condotta degli atleti, specie se molto giovani, in occasione degli allenamenti può essere causa di fatti lesivi, più o meno gravi, verso se stessi o verso altri soggetti (pensiamo al caso di un compagno di squadra o di uno spettatore seduto nelle prime file della tribuna che riceve

⁴³¹ Pretura di Perugia, 5 febbraio 1974, in *Rivista di diritto sportivo*, 1975, p. 37.

⁴³² A. VITELLI, *Rapporto inveritiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, p. 381 e V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 104.

⁴³³ Tribunale di Milano, 17 luglio 1977, in *Monitori dei Tribunali*, 1967, p. 1300.

⁴³⁴ A. VITELLI, *Rapporto inveritiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, p. 382.

⁴³⁵ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 105.

⁴³⁶ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 266 ss.; M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, pp. 383-400; F. MONCALVO, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, p. 1839; M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 370 ss.; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 187 ss. e S. PATTI, *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1992, p. 510 ss.

⁴³⁷ E. SCARANTINO, *La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni che l'allievo procura a se stesso*, nota a Cassazione civile, sezione III, 4 febbraio 2014, n. 2413, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo II, 2014, p. 267; S. FAILLACE, *Questioni controverse in ordine alla responsabilità da "contatto sociale"*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, p. 255; G. FACCI, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, p. 1033; F. DI CIOMMO, *Danno "allo" scolastico e responsabilità "quasi oggettiva" della scuola*, nota a Cassazione civile, sezione III, 26 giugno 1998 n. 6331, in *Il Foro Italiano*, fascicolo V, parte I, 1999, pp. 1575-1580; A. PALMIERI, *Responsabilità ex art. 2048 c.c. per danni all'alunno*, nota a Giudice di pace di S. Anastasia, 31 ottobre 1998, in *Giudice di pace*, fascicolo II, 1999, pp. 117-118; R. SETTESOLDI, *La responsabilità civile degli insegnanti statali: l'obiter dictum delle sezioni unite segna definitivamente il tramonto della presunzione di culpa prevista dall'art. 2048 comma 2 c.c.?*, nota a Cassazione civile, sezioni unite, 11 agosto 1997 n. 7454, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo IV-V, 1998, pp. 1074-1081 e P. LORUSSO, *Sulla responsabilità dell'insegnante di educazione fisica*, nota a Tribunale di Roma, 24 febbraio 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III, 1995, pp. 630-633.

inavvertitamente una pallonata in pieno volto), con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 2047 c.c. e 2048 c.c. può essere addebitata la responsabilità in capo all'istruttore, all'allenatore od al maestro, a seconda dell'attività sportiva praticata⁴³⁸.

La giurisprudenza da sempre è stata molto intransigente su quest'argomento partendo dal presupposto che, in capo agli istruttori, grava un dovere di sorveglianza nei confronti dei propri allievi volto a garantire la loro totale incolumità⁴³⁹, giustificando così il ricorso all'espedito del 2° comma dell'art. 2048 c.c. per *culpa in vigilando* sia per *ascrivere una presunzione di colpa in capo a questi ultimi che per un dovere legale di garanzia verso i terzi*⁴⁴⁰, mentre il ricorso all'art. 2047 c.c. è stato disatteso stante l'impossibilità di praticare uno sport, osserva Stipo, da parte di un soggetto incapace di intendere e di volere⁴⁴¹. Quest'ultima osservazione però, a parere di chi scrive, non convince in quanto dal 1968 vengono organizzati con cadenza biennale, i Giochi Olimpici Speciali (i cd. *Special Olympics*), che sono una manifestazione, sulla falsariga dei Giochi Olimpici, riservata ad atleti con disabilità sia motoria che psichica⁴⁴².

L'istruttore avrà quindi l'obbligo di vigilanza nei confronti dei propri allievi e dovrà porre in essere tutti quegli accorgimenti volti a prevedere ed ad impedire qualunque tipo di evento dannoso⁴⁴³, sia di tipo autolesionistico⁴⁴⁴ (si pensi al caso in cui l'allievo per andare a prendere un pallone da dentro la cesta porta palloni di ferrò si rompe un dito perché gli rimane incastrato) che nei confronti di altri soggetti (si pensi al caso in cui l'allievo spinge un proprio compagno di squadra il quale, andando a sbattere contro una spalliera, si procura un taglio alla testa), da valutare scrupolosamente *case by case* a seconda delle caratteristiche delle attività sportive praticate.

Il soggetto danneggiato, a fronte del fatto lesivo, non dovrà quindi provare la *culpa in vigilando* del

⁴³⁸ A. LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, p. 255 ss. e C. BALDASSARRE, *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 28 settembre 2009 n. 20743, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2010, pp. 602-608.

⁴³⁹ Cassazione, 3 febbraio 1972 n. 260, in *Giustizia civile*, fascicolo II, 1972 secondo cui: "incombe in capo a chi abbia in affidamento allievi con mansioni di insegnamento nei loro confronti, l'obbligo di vigilare non solo affinché gli alunni stessi non abbiano ad arrecar danni a terzi, ma anche a che non abbiano a restar danneggiati da fatti o atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone".

⁴⁴⁰ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 266 e Cassazione, 15 gennaio 1980 n. 369, con nota di M. BESSONE, *La "ratio legis" dell'art. 2048 c.c. e la responsabilità civile degli insegnanti per il fatto illecito dei minori*, in *Il Foro Padano*, fascicolo I, 1981, p. 329.

⁴⁴¹ G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 38.

⁴⁴² Per maggiori approfondimenti vedi la pagina degli *Special Olympics* consultabile al sito http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/What_We_Do.aspx.

⁴⁴³ A. LEPORE, *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, p. 255 ss. e C. BALDASSARRE, *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 28 settembre 2009 n. 20743, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2010, pp. 602-608.

⁴⁴⁴ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 433 ss.

proprio istruttore⁴⁴⁵, ma spetterà a quest'ultimo dimostrare al giudice di aver vigilato adeguatamente e prudentemente nei confronti dei propri allievi e che la situazione di pericolo si è verificata a fronte di un evento improvviso ed imprevedibile per cause accidentali a lui non imputabili⁴⁴⁶.

C'è da dire però che tale prova liberatoria è resa assai difficile da parte della giurisprudenza⁴⁴⁷ in quanto, a fronte di numerosi casi di assoluzioni, si registrano talvolta sentenze di condanna nei confronti degli istruttori e dei maestri. La giurisprudenza giustifica questo sostenendo che un fatto dannoso, se già accaduto, può statisticamente ripetersi e dunque un evento in teoria astrattamente imprevedibile può essere ritenuto prevedibile da parte dell'istruttore o del maestro. Inoltre, anche la Cassazione di recente, in una sentenza che ha visto il Ministero della Pubblica Istruzione responsabile e condannato a risarcire il danno a causa del ripetuto lancio di palline di carta tra alunni durante l'orario di lezione, ha stabilito che *“la ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi”*⁴⁴⁸.

7. Il risarcimento del danno subito dall'atleta

Come abbiamo potuto affrontare nei paragrafi precedenti, la pratica di un'attività sportiva non è immune da rischi⁴⁴⁹, in quanto è sempre dietro l'angolo la possibilità di incidenti a carico degli atleti a seguito del quale possono scaturire infortuni più o meno ingenti.

Resta da vedere adesso se, ed in quale misura, un evento lesivo subito dall'atleta (pensiamo ad esempio al grave incidente verificatosi nel 2004 ai danni del calciatore Domenico Giampà il quale, a seguito di una grave ferita alla coscia sinistra, dovette restare lontano dai campi di calcio per quasi sei mesi) può dar luogo ad un risarcimento del danno facendo ricorso allo strumento dell'art. 2043 c.c.⁴⁵⁰.

Non c'è dubbio che, attraverso la lettura e l'interpretazione al caso di specie degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., sarà possibile risarcire sia il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante)

⁴⁴⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 267.

⁴⁴⁶ M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte. Art. 2044-2048*, Milano, 2002, p. 271 ss. e Corte di Appello di Milano, 7 marzo 1980 n. 375, in *Archivio civile*, 1980, p. 704.

⁴⁴⁷ Cassazione, 27 luglio 1976 n. 2981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1976, p. 2090.

⁴⁴⁸ Cassazione, 2 dicembre 1996, n. 10723, in *Archivio civile*, 1997, p. 1040.

⁴⁴⁹ Per maggiori approfondimenti vedi G. DE MARZO, *Danni all'atleta e “rischio sportivo”*, in *Danno e responsabilità*, 1996, p. 103; G. DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 8; F.D. BUSNELLI - G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile*, 1984, p. 283; M. COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 306; P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961; M. PASCASIO, *Sul rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 75 e E. BONASI BENUCCI, *Il rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 422.

⁴⁵⁰ L'art. 2043 c.c. rubricato *“risarcimento per fatto illecito”* dispone che: *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

che quello non patrimoniale (danno biologico, morale, psichico, esistenziale) in favore dell'atleta a condizioni che questo non sia da ricondurre in quell'alea di rischio consentito tipico della disciplina sportiva praticata⁴⁵¹.

Sebbene gli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. abbiano portata generale bisogna fare una netta distinzione a seconda che l'evento lesivo vada a colpire un atleta dilettante oppure un atleta professionista in quanto, a seconda della tipologia dello sportivo, le pretese, e di conseguenza le conseguenze, risarcitorie saranno completamente diverse.⁴⁵²

Per fare un po' di chiarezza circa i problemi che possono scaturire al seguito di un incidente sportivo ai danni di un atleta dilettante ed uno professionista occorre fare alcuni esempi. Si pensi a Mario Rossi (nome di fantasia) di professione imbianchino per conto proprio che, militante nella squadra di calcio amatoriale del bar che frequenta con gli amici, a seguito di un intervento in *tackle* subisce la rottura del crociato anteriore che lo costringe a rimanere immobile per almeno un mese e mezzo con la conseguente impossibilità di lavorare. Nel caso di specie oltre al danno emergente, coincidente con l'infortunio al ginocchio, si evince anche il lucro cessante, coincidente con il pregiudizio economico derivante dai mancati guadagni causati dall'impossibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa d'imbianchino.

Per altro canto si pensi all'attaccante del Barcellona e della nazionale brasiliana Neymar che, nei momenti conclusivi del quarto di finale contro la Colombia, durante i mondiali di calcio del 2014, ha subito la rottura della terza vertebra lombare, a causa di una ginocchiata da parte del calciatore colombiano Zúñiga. Per l'attaccante carioca, oltre ad una grave lesione fisica alla colonna vertebrale che lo costrinse ad un lungo periodo riposo e di cure riabilitative, significò l'impossibilità di dare il proprio contributo (essendo lui il giocatore di punta della squadra), alla sua nazionale nel cammino verso la finale del Campionato del Mondo, che la vedeva come netta favorita alla conquista del titolo iridato, con la potenziale perdita dei diritti d'immagine e dei premi partita nonché di tutti quei *benefits* derivanti dai pronostici, dagli sponsor (Neymar è legatissimo al marchio Nike) e dalla vendita di *merchandising* qualora il Brasile si fosse laureato campione del mondo. Emergono quindi enormi differenze tra lo sportivo dilettante e quello professionista che meritano una breve disamina soprattutto dal punto di vista della quantificazione risarcitoria.⁴⁵³

⁴⁵¹ Cassazione, 10 luglio 1968 n. 2414, in *Massimario del Foro Italiano*, 1968, p. 634 secondi cui: "l'esercizio di attività agonistiche comporta che debbono ricadere su coloro che vi si dedicano gli eventuali danni da essi sofferti e rientranti nell'alea normale come inerenti allo svolgimento della attività medesima, ma non anche i danni non riconducibili entro i limiti del rischio normale dell'esercizio sportivo".

⁴⁵² M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 111 ss. e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 377 ss.

⁴⁵³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 377.

Innanzitutto c'è da tenere ben presente che lo sportivo dilettante, a differenza di quello professionista, non trae un guadagno dall'attività sportiva svolta a livello amatoriale⁴⁵⁴, o comunque se lo trae questo sarà percepito sotto forma di un rimborso spese forfettario⁴⁵⁵ e non a mezzo di un regolare contratto di lavoro sportivo sia esso autonomo o subordinato.⁴⁵⁶ Il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'infortunio subito dall'atleta dilettante dunque dovrà essere quantificato alla luce del danno emergente⁴⁵⁷, corrispondente alla lesione fisica subita, al rimborso delle spese mediche sostenute per la riabilitazione⁴⁵⁸, ai danni cagionati alla propria attrezzatura sportiva⁴⁵⁹ ed all'eventuale lucro cessante corrispondente ai mancati guadagni legati all'assenza dal proprio posto di lavoro⁴⁶⁰.

Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'infortunio subito dall'atleta dilettante invece lo scenario cambia completamente in base alla tipologia del pregiudizio arrecato.

Tra le varie tipologie di danno non patrimoniale⁴⁶¹ una notevole importanza assume la figura del danno biologico⁴⁶² in quanto la conseguenza dannosa identificabile nell'impossibilità di svolgere un'attività ricreativa, quale appunto la pratica di uno sport seppur a livello amatoriale, sicuramente è da far rientrare nella fattispecie in oggetto⁴⁶³.

Tra l'altro anche la Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento il risarcimento del danno biologico *“quale menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la*

⁴⁵⁴ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 378.

⁴⁵⁵ Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e 21 novembre 2000 n. 342 ed art. 67, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

⁴⁵⁶ Per maggiori approfondimenti vedi il testo integrale della Legge 23 marzo 1981 n. 91.

⁴⁵⁷ G. CANNAVÒ, *Danno emergente, lucro cessante: la riduzione della capacità lavorativa: opinioni a confronto per un problema di attualità*, Pisa, 1998.

⁴⁵⁸ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 378.

⁴⁵⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 111. Si pensi al caso dello sciatore che danneggia i bastoncini, gli occhiali e gli sci di un concorrente a seguito di uno scontro in pista.

⁴⁶⁰ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 378.

⁴⁶¹ C. CASTRONOVO, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa e diritto privato*, fascicolo II, 2016, pp. 293-333 e P.G. MONATERI, *La "fenomenologia" del danno non patrimoniale*, nota a Cassazione civile, sezione III, 20 aprile 2016 n. 7766, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2016, pp. 724-728.

⁴⁶² Per maggiori approfondimenti vedi F. TRINGALI, *Riconoscere il danno: biologico, morale e psichico*, Maggioli, 2013; P.G. MONATERI - M. BONA, *Il nuovo danno non patrimoniale*, IPSOA, 2004; C. SCHENARDI, *Danno biologico psichico e danno esistenziale*, Mercato S. Severino, 2000 e A.A.V.V., *Danno biologico e danno psicologico*, a cura di D. PAJARDI, Milano, 1990

⁴⁶³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 378.

vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”⁴⁶⁴, riconoscendo altresì l’importanza delle attività ricreative e sociali⁴⁶⁵ diverse da quelle lavorative tra cui appunto lo sport, la cui pratica è da considerare un vero e proprio “*piacere della vita*”⁴⁶⁶ oltre che un naturale toccasana.

Il quadro della situazione muta radicalmente quando l’infortunio è incorso ai danni di un atleta professionista, vale a dire a quell’atleta che “*esercita l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI*”⁴⁶⁷, soprattutto dal punto di vista del risarcimento del danno non patrimoniale. Il caso del giocatore brasiliano Neymar è una dimostrazione lapalissiana di quanto l’ago della bilancia si sposti in funzione dei compensi percepiti, delle prospettive di vita atletica e, soprattutto, del giro economico che gravita attorno alla figura di un vero e proprio “*atleta d’élite*”⁴⁶⁸.

Quando ci troviamo davanti un atleta professionista, al fine del risarcimento del danno patrimoniale, dobbiamo tenere davanti alcune variabili, da affrontare *case by case* in funzione sia degli atleti (il fuoriclasse in forza al Real Madrid oppure al Barcellona non è paragonabile al giovane del vivaio che viene aggregato alla rosa della prima squadra per fare numero ed esperienza) che dei singoli sport praticati (il giro d’affari che gravita attorno al mondo del calcio non è minimamente paragonabile a quello che ruota attorno a quello della pallavolo o della pallamano).

E’ indispensabile differenziare gli atleti professionisti sulla base del proprio *appeal* commerciale⁴⁶⁹ (ad esempio si pensi al numero di *gadget* e magliette di alcuni giocatori che vengono venduti negli *store* delle principali squadre di calcio) e, soprattutto, dell’età e delle proprie prospettive di carriera dell’atleta (ad esempio nel calcio un portiere avrà una vita sportiva più longeva rispetto ad un attaccante, come nel caso di Walter Zenga e di Dino Zoff ritirati rispettivamente all’età di 39 e 41 anni).

Quindi per calcolare il *quantum* del danno patrimoniale si dovrà tenere conto indicativamente del reddito percepito dall’atleta, dallo *status* della propria vita atletica (per la precisione se l’atleta si trova all’inizi della propria ascesa professionistica, nel bel mezzo del proprio apice professionale o se è già nella fase conclusiva della propria carriera sportiva), dalle prospettive

⁴⁶⁴ Cassazione, 5 settembre 1988 n. 5033, in *Massimario del Foro Italiano*, 1988, p. 750.

⁴⁶⁵ Cassazione, 10 ottobre 1992 n. 11096, in *Massimario del Foro Italiano*, 1992, p. 932.

⁴⁶⁶ Tribunale di Sassari, 19 maggio 1990, in *Rivista giuridica sarda*, 1990, p. 717.

⁴⁶⁷ Art. 2 della Legge 23 marzo 1981 n. 91.

⁴⁶⁸ A.G. PARISI, *Sport, diritti e responsabilità: un confronto con l’esperienza francese*, in www.comparazionedirittocivile.it, p. 34.

⁴⁶⁹ A. MUSSO, *La sponsorizzazione come contratto commerciale*, in *Rivista di diritto ed arti*, fascicolo II, 2013, p. 5; R. FILOSTO, *Contratto di sponsorizzazione, sanzioni sportive e responsabilità contrattuale*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2007, pp. 817-832 e G. VIDIRI, *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo VII, parte IV, 1993, pp. 419-440.

professionali della stessa e dall'*appeal* commerciale dell'atleta⁴⁷⁰. Proprio quest'ultima voce assume un'importanza molto consistente in quanto, i volti più noti dello sport professionistico associano la propria immagine ad un marchio e la conseguente produzione di *gadget* come magliette, cappellini, palloni ecc... vanno ad incrementare i margini di profitto delle società sportive a cui essi sono legati nonché, quelli dell'atleta e dello sponsor che vende i propri prodotti (basta pensare all'esempio del calciatore del Real Madrid Cristiano Ronaldo che tra i propri sponsor annovera la Nike, la Toyota, lo shampoo Clear ed il videogioco Pro Evolution Soccer, per non parlare delle magliette con il suo nome che la società per cui gioca vende nei propri store ai tifosi della squadra ed agli appassionati di tutto il mondo).

Il danno patrimoniale sarà quindi la perdita della capacità patrimoniale, o la riduzione, di produrre un adeguato reddito in funzione della propria caratura sportiva sia per gli accordi contrattuali già in essere (ad esempio nell'ingaggio di un calciatore professionista è previsto un *bonus* partita in base alle vittorie riportate sul campo dalla squadra, i diritti d'immagine per le partite trasmesse in televisione ecc...) sia per quelli astrattamente e potenzialmente ottenibili in futuro da parte dell'atleta (ad esempio se è in corso l'interessamento da parte di un nuovo sponsor per la stagione sportiva successiva ma che non va in porto a causa di un grave infortunio all'atleta). Questa viene definita perdita di *chance*⁴⁷¹, molto frequente nel panorama sportivo professionistico a tal punto da costituire una voce autonoma nella quantificazione del danno patrimoniale⁴⁷², che si verifica nel caso di *definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici*⁴⁷³.

In proposito non sono mancati casi limite dove un pugile dilettante, che aspirava a diventare

⁴⁷⁰ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 112 ss.

⁴⁷¹ F.S. SEVERI, *Perdita di chance e danno patrimoniale risarcibile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II, 2003, p. 296 ss.; M.P. SUPPA, *Danno da perdita di chance ed onere probatorio*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, p. 1783 ss.; N. MONTICELLI, *Responsabilità civile e perdita di chance: breve storia di una lesione (in)visibile*, in *La nuova giurisprudenza commentata*, fascicolo I, 2003, p. 873 ss.; M. CAVALLARO, *Risarcimento del danno per perdita di chance*, in *Studium Iuris*, 2001, p. 573 ss.; A.M. PACCES, *Alla ricerca delle chances perdute: vizi (e virtù) di una costruzione giurisprudenziale*, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 658 ss.; M. ROSSETTI, *Il danno da perdita di chance*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, fascicolo IV-V, 2000, p. 662 ss.; T. TORRESI, *Il "danno da perdita di chance" tra contratto e torto: diritto all'integrità patrimoniale? Danno meramente patrimoniale?*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, p. 2073 ss.; S. PONTECORVO, *La responsabilità per perdita di chance*, in *Giustizia civile*, fascicolo II, 1997, p. 439 ss.; G. DE MARZO, *Purché non siano percentuali: perdita di "chance" e "quantum" del danno risarcibile*, in *Il Foro Italiano*, 1991, p. 1793 ss.; A. DE CUPIS, *Il risarcimento da perdita di una "chance"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1986, p. 1182 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Il danno per la perdita della possibilità di una utilità futura*, in *Rivista di diritto commerciale*, fascicolo I, 1986, p. 214; M. BOCCHIOLA, *Perdita di una "chance" e certezza del danno*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1976, p. 89 ss.; F.D. BUSNELLI, *Perdita di una chance e risarcimento del danno*, in *Il Foro Italiano*, 1965, p. 45 ss. e per una visione comparatistica si veda F. CHABAS, *La perdita di chance nel diritto francese della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, p. 227 ss.

⁴⁷² M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 114 ss.

⁴⁷³ L. D'APOLLO, *Perdita di chance: danno risarcibile, onus probandi e criteri di liquidazione*, in <http://www.altalex.com/documents/news/2007/11/25/perdita-di-chance-danno-risarcibile-onus-probandi-e-criteri-di-liquidazione#sdendnotel4sym>, 2007.

professionista, ha invocato la presunta perdita di *chance* nel richiedere il risarcimento del danno⁴⁷⁴.

La menomazione della sfera sportiva di un'atleta professionista lascia spazio senz'ombra di dubbio anche alla richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale tra cui vi rientrano quello biologico, quello morale, quello psichico e quello esistenziale⁴⁷⁵.

Inoltre, negli ultimi anni risulta in forte ascesa, non solo negli ambienti lavorativi "tradizionali" ma anche nel mondo dello sport, il fenomeno del *mobbing*⁴⁷⁶ definito dalla Suprema Corte di Cassazione come "*una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità*"⁴⁷⁷. Ne è un esempio il caso dell'ex portiere del Cagliari Calcio Federico Marchetti, oggi in forza alla SS. Lazio, che nel 2010 ha promosso un'azione legale nei confronti della società cagliaritano per *mobbing*, a causa della sua esclusione sistematica dalla formazione titolare, chiedendo la risoluzione del contratto ed un risarcimento per i danni subiti⁴⁷⁸.

Un incidente occorso ai danni di un atleta professionista non dà luogo solamente al risarcimento del danno patrimoniale, come visto in precedenza, perché da esso possono scaturire tutta una serie di conseguenze lesive, temporanee o permanenti, che vanno ad intaccare la sfera più intima dell'atleta da ricondurre nell'ambito del danno biologico⁴⁷⁹. Vi rientrano tra queste il danno estetico⁴⁸⁰, il danno alla vita di relazione⁴⁸¹ ed il danno alla capacità lavorativa come l'impedimento totale o parziale, o la diminuzione della generica attitudine allo svolgimento dell'attività sportiva⁴⁸².

⁴⁷⁴ Tribunale di Roma, 28 ottobre 1999, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 659, con nota di A.M. PACCES e Tribunale di Roma, 28 ottobre 1999, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p. 714, con nota di L. LAMBO.

⁴⁷⁵ Per maggiori approfondimenti vedi M. MEUCCI, *Danni da mobbing e loro risarcibilità. Danno professionale, biologico e psichico, morale, esistenziale*, Roma, 2012.

⁴⁷⁶ S. MAZZAMUTO, *Mobbing e diritto sportivo*, in *Europa e diritto privato*, fascicolo III, 2008, pp. 563-581.

⁴⁷⁷ Cassazione civile, sezione lavoro, 10 dicembre 2012 n. 22393 ed inoltre Cassazione, 6 marzo 2006 n. 4774; Cassazione, sezioni unite, 12 giugno 2006 n. 13537; Cassazione, 29 settembre 2005 n. 19053; Cassazione, sezioni unite, 4 maggio 2004 n. 8438 e Cassazione, 4 marzo 2005 n. 4742.

⁴⁷⁸ Per maggiori approfondimenti vedi G. INCANITALUPO, *Mobbing e calcio*, in <http://sportelege.gazzetta.it/2011/02/07/mobbing-e-calcio/>, 2011.

⁴⁷⁹ Cassazione, 5 settembre 1988 n. 5033, in *Massimario del Foro Italiano*, 1988, p. 750.

⁴⁸⁰ Cassazione, 8 maggio 1998 n. 4677, in *Assicurazioni*, fascicolo II 1998, p. 36 e Cassazione, 26 ottobre 1994 n. 8787, in *Archivio giuridico della circolazione e sinistri stradali*, 1995, p. 632.

⁴⁸¹ Cassazione, 9 febbraio 1998 n. 1324, in *Giurisprudenza Italiana*, 1998, p. 2039 e Cassazione, 16 aprile 1996 n. 3564, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1996, p. 315.

⁴⁸² Tribunale di Verona, 20 marzo 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 94 e Tribunale di Sassari, 19 maggio 1990, in *Rivista giuridica sarda*, 1990, p. 717, con nota di R. FRAU.

Quanto al danno morale⁴⁸³, psichico⁴⁸⁴ ed esistenziale⁴⁸⁵ si pensi ad un atleta che, avendo dedicato interamente la propria vita solo ed esclusivamente al perfezionamento del proprio rendimento sportivo (senza dedicare tempo ad altre attività lavorative, oppure agli studi in vista del proprio futuro *post sportivo*), subendo un gravissimo infortunio si ritrovi nella condizione permanente di non poter più praticare sport a livello agonistico tale da garantirgli il proprio sostentamento economico.

In una situazione del genere è facile immaginarsi come davanti a simili condizioni di difficoltà l'ormai *ex* atleta professionista possa cadere in uno stato di fortissima crisi psicologica (depressione, ansia ecc...) che nella peggiore delle ipotesi può spingerlo pure ad un gesto estremo come è accaduto all'atleta giapponese Kōkichi Tsuburaya durante i Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968.

C'è da dire però che per il giudice non è affatto facile stabilire il *quantum* del risarcimento del danno alla luce di tutta questa tipologia di danni che la moderna scienza del diritto propone per soddisfare le pretese risarcitorie *case by case*, ed è per questo che, molto spesso, si avvale di medici specializzati in qualità di periti in quanto *“soltanto la scienza medica è in grado di offrire al giudice la certezza che una determinata patologia non solo esista, ma sia altresì in rapporto causale col trauma patito”*⁴⁸⁶.

Infine, a parere di chi scrive, sembra che tutta questa nomenclatura di danni, anche alla luce delle relative definizioni che volta per volta dottrina e giurisprudenza si accingono a dare, sia una sorta di meccanismo di “ortopedia giuridica sulla falsariga del principio dei vasi comunicanti”.

Se prendiamo ad esempio la definizione di danno esistenziale troviamo che al suo interno vi rientrano *“tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (ad esempio impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente lavorativo salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della vita lavorativa), inclusi gli stati di malessere psichico diffuso, l'ansia, l'irritazione, la difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, stati di depressione, stati di frustrazione, lo stress emotivo, condizioni psicologiche di disagio anche reversibili”*⁴⁸⁷, così che, all'interno di ciò, sembrano ricondursi un po'

⁴⁸³ G. TOSCANO, *Danno biologico e danno morale*, in A.A.V.V., *Il danno*, II edizione, Milano, 1995, p. 197.

⁴⁸⁴ S. GIUSBERTI, *Accertamento e prova del danno psichico nella più recente giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Studium Iuris*, fascicolo VII-VIII, 2001, pp. 794-806

⁴⁸⁵ M. AVOGADRO, *Mobbing e danno esistenziale: è ancora centrale la prova per presunzione?*, nota a Cassazione, sezione lavoro, 23 novembre 2015 n. 23837, in *Diritto delle relazioni industriali*, fascicolo I, 2016, pp. 258-265.

⁴⁸⁶ Cassazione, sezione III, 25 gennaio 2002 n. 881.

⁴⁸⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 109 ss. ed inoltre Cassazione, sezione lavoro, 3 luglio 2001 n. 9009, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2001, p. 1396; Cassazione, sezione I, 7 giugno 2000 n. 7713, in *Giurisprudenza Italiana*, 2000, p. 1352; Corte di Appello di Milano, 16 dicembre 2001 n. 2444; Tribunale di Milano, 21 ottobre 1999, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1999, p. 1335; Tribunale di Milano, sezione XII, 15 giugno 2000, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, con nota di M. BONA; Giudice di pace di

tutte le tipologie dei danni precedentemente analizzati, tra cui addirittura il *mobbing*, lasciando intendere quindi che tutta questa elencazione serve a soddisfare le pretese risarcitorie da parte dell'atleta a seconda dei casi in cui la sua sfera sportiva risulti danneggiata (d'altronde è comprensibile come la nozione di danno psichico sia ricavabile da quella di danno biologico e come quella di danno esistenziale venga molto spesso utilizzata dalla giurisprudenza per sopperire alle lacune del danno morale)⁴⁸⁸, al fine di una migliore personalizzazione risarcitoria dell'evento dannoso⁴⁸⁹.

8. Il risarcimento del danno subito dalle società sportive e dallo sponsor: dalla tragedia di Superga al caso Luigi Meroni

Le conseguenze dannose subite da un atleta professionista possono essere fonte di risarcimento del danno non solo per lo sportivo stesso, ma anche per altri soggetti che gravitano attorno al fenomeno sportivo, e che da questo ne traggono un vantaggio economico, come ad esempio le società sportive nella quale militano ed i procuratori sportivi che curano i loro interessi.⁴⁹⁰

E' risaputo come le società sportive investono buona parte delle loro risorse sulla rosa della propria squadra al fine di assicurarsi i giocatori più forti, compatibilmente con le risorse disponibili, per raggiungere i migliori risultati sul campo ed aumentare i propri margini di profitto attraverso le sponsorizzazioni sportive ed i diritti televisivi⁴⁹¹.

Da questo ne deriva la conseguenza che, un grave incidente occorso ad un atleta professionista, tale da impedirgli di poter contribuire attivamente agli obiettivi della squadra, porterebbe a questa un danno economico senza eguali⁴⁹² come ad esempio è accaduto nel caso della tragedia di Superga⁴⁹³ nel 1949, nell'incidente automobilistico del calciatore Luigi Meroni⁴⁹⁴ nel 1967 e negli incidenti aerei del 1950 in Russia, nel 1960 in Canada, nel 1966 in Germania, nel 1972 sulla

Bologna, 8 febbraio 2001, in *Danno e responsabilità*, 2001, p. 981, con nota di M. BONA - A. CASTELNUOVO e Tribunale di Pisa, sezione lavoro, 3 ottobre 2001.

⁴⁸⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 109.

⁴⁸⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 109.

⁴⁹⁰ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 120 ss.; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 322 ss. e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 381 ss.

⁴⁹¹ Per maggiori approfondimenti vedi G. TROVATI, *Sponsor ergo sum. L'evoluzione delle sponsorizzazioni sportive*, Bradipo, 2015.

⁴⁹² Per maggiori approfondimenti vedi B. INZITARI - V. PICCININI, *Il danno ingiusto. Il superamento del concetto di danno ingiusto come lesione di un diritto soggettivo assoluto: la lesione del credito ad opera di terzi* in *La responsabilità civile. Casi e materiali*, Torino, 2009, pp. 3-16 (estratto).

⁴⁹³ Cassazione, 3 luglio 1953 n. 2085, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1953, p. 1087 e Cassazione, 3 luglio 1953 n. 2085, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1953, p. 828.

⁴⁹⁴ Cassazione, sezioni unite, 26 gennaio 1971 n. 174, con il commento di F. GRANDE STEVENS, in *Archivio della responsabilità civile*, 1972, p. 518 e Cassazione, sezioni unite, 26 gennaio 1971 n. 174, con il commento di G. CIAN, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo II, 1971, p. 199.

Cordigliera delle Ande, nel 1979 in Ucraina, nel 1987 in Perù, nel 1993 nel Gabon, nel 2011 nuovamente in Russia e di recente nel 2016 in Colombia, dove hanno perso la vita quasi tutti i giocatori della Chapecoense, una squadra di calcio brasiliana che era di ritorno dalla semifinale della Coppa Sudamericana.

In sintesi le vicende che hanno segnato i ricordi più tristi degli sportivi italiani negli anni '50 e '60 del secolo scorso.

Il 4 maggio 1949 alle ore 17:03 il FIAT G.212 con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, di ritorno dall'amichevole contro il Benfica in Portogallo, con molta probabilità a causa di un guasto dell'altimetro, andò a schiantarsi contro il muraglione posteriore della Basilica di Superga nei pressi di Torino causando la morte di diciotto giocatori (tra cui il fuoriclasse della nazionale italiana del tempo Valentino Mazzola), tre dirigenti, allenatori e giornalisti oltre a quattro membri dell'equipaggio, per un totale di trentuno vittime.

Di lì a poco l'Associazione Calcio Torino promosse un'azione legale contro il vettore aereo, sia in via contrattuale che extracontrattuale, al fine di ottenere il risarcimento del danno in quanto la tragedia aveva reso definitivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni sportive da parte dei giocatori che militavano nelle compagini sociali (la squadra veniva chiamata il "Grande Torino" ed era considerata per l'epoca quasi imbattibile, tant'è che la stragrande maggioranza di quella rosa formava l'allora nazionale italiana) vantando così un diritto soggettivo assoluto su ciascun giocatore perito nell'incidente⁴⁹⁵.

I giudici torinesi di primo⁴⁹⁶ e secondo⁴⁹⁷ grado rigettarono le richieste risarcitorie della società sportiva, la quale ricorse in ultima istanza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che confermò in buona sostanza il rigetto delle doglianze proposte nei primi due gradi di giudizio in quanto il diritto leso della società torinese era un diritto soggettivo relativo, ed in particolare un diritto di credito, e non un diritto soggettivo assoluto, mantenendo così inalterata la tradizionale opinione sostenuta negli anni '50 del secolo scorso dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella quale solamente la lesione di un diritto soggettivo assoluto poteva essere oggetto di un risarcimento per l'ingiustizia del danno sostenendo inoltre che "*non possono essere considerati di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio, anche se tale squadra venga considerata come unità organica e nucleo essenziale del patrimonio dell'ente*"⁴⁹⁸.

Un vero e proprio *revirement* si ebbe invece all'inizio degli anni '70 del secolo scorso quando, in

⁴⁹⁵ B. INZITARI - V. PICCININI, *Il danno ingiusto. Il superamento del concetto di danno ingiusto come lesione di un diritto soggettivo assoluto: la lesione del credito ad opera di terzi*, in *La responsabilità civile. Casi e materiali*, Torino, 2009, p. 5 (estratto).

⁴⁹⁶ Tribunale di Torino, 19 settembre 1950 in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1950, p. 1231.

⁴⁹⁷ Corte di Appello di Torino, 23 gennaio 1952, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1952, p. 219.

⁴⁹⁸ Cassazione, 3 luglio 1953 n. 2085 in *Il Foro Italiano* fascicolo I, 1953, p. 1087.

seguito alla morte del calciatore del Torino (*the huckabees...*) Luigi Meroni la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 174 del 26 gennaio 1971⁴⁹⁹, riconobbe la risarcibilità del danno ingiusto in caso di lesione di diritti soggettivi relativi, ed in particolar modo dei diritti di credito, anche se per la precisione la giurisprudenza ammetteva già la tutela aquiliana delle situazioni possessorie⁵⁰⁰.

Nel caso di specie era il 15 ottobre 1967 quando un giovane neopatentato di nome Attilio Romeo, a bordo della propria FIAT 124 *coupé* travolse il ventiquattrenne granata Luigi Meroni mentre si accingeva ad attraversare Corso Re Umberto, assieme al proprio compagno di squadra Fabrizio Poletti, nel pieno centro di Torino. Entrambi rimasero feriti ma purtroppo il Meroni fu centrato in pieno anche da un'altra autovettura che sopraggiungeva da dietro, morendo poche ore dopo in ospedale a seguito di un trauma cranico e delle numerose fratture riportate.

A questo giro i legali del *club* torinese, visto il precedente caso di Superga, al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie, provarono un *escamotage*, sostenendo che il diritto soggettivo assoluto lesionato a seguito della morte del centrocampista fosse quello dell'imprenditore all'avviamento della propria azienda e per la precisione un'azienda di spettacoli sportivi quale l'Associazione Calcio Torino, in quanto il Meroni era ad essa legato con un contratto a tempo indeterminato⁵⁰¹.

La questione, data la complessità del tema, fu rinviata alla Suprema Corte di Cassazione la quale, con una sentenza⁵⁰² di portata epocale, ammise per la prima volta il risarcimento del danno per la lesione di un diritto soggettivo relativo partendo dal presupposto che l'ingiustizia del danno fosse da intendere in una duplice accezione: da un lato il danno per essere identificato come ingiusto deve essere *non iure*, cioè prodotto a seguito di un comportamento non giustificato da parte dell'ordinamento giuridico e dall'altro deve essere *contra ius*, ovvero lesivo di un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico⁵⁰³.

Con questo intervento degli ermellini si chiude definitivamente la contesa circa la risarcibilità del danno ingiusto in riferimento alla lesione di un diritto soggettivo relativo o assoluto con il principio, mai più messo in discussione, secondo il quale “*chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona*

⁴⁹⁹ La sentenza del 1971 trovò apprezzabili conferme negli anni successivi anche con le sentenze degli ermellini n. 2105 del 1980, n. 555 del 1984, n. 5699 del 1986 e n. 9407 del 1987.

⁵⁰⁰ B. INZITARI - V. PICCININI, *Il danno ingiusto. Il superamento del concetto di danno ingiusto come lesione di un diritto soggettivo assoluto: la lesione del credito ad opera di terzi* in *La responsabilità civile. Casi e materiali*, Torino, 2009, p. 5 (estratto).

⁵⁰¹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 122 ss.

⁵⁰² Cassazione, sezioni unite, 26 gennaio 1971 n. 174, con il commento di F. GRANDE STEVENS, in *Archivio della responsabilità civile*, 1972, p. 518 e Cassazione, sezioni unite, 26 gennaio 1971 n. 174, con il commento di G. CIAN, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo II, 1971, p. 199.

⁵⁰³ B. INZITARI - V. PICCININI, *Il danno ingiusto. Il superamento del concetto di danno ingiusto come lesione di un diritto soggettivo assoluto: la lesione del credito ad opera di terzi* in *La responsabilità civile. Casi e materiali*, Torino, 2009, p. 5 (estratto).

la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo. È definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali od equipollenti”.

La questione tornò così al giudice del rinvio⁵⁰⁴ che però non riconobbe il nesso di causalità tra la morte del Meroni ed il lucro cessante avanzato tra le richieste risarcitorie del Torino, in quanto la società poté lo stesso schierare in campo un'adeguata riserva al posto del centroavanti deceduto ma non solo, in seguito a tale vicenda le partite casalinghe del Torino furono talmente seguite dagli spettatori che fu registrato un vero e proprio *record* di incassi⁵⁰⁵. La palla così tornò nuovamente alla Suprema Corte di Cassazione⁵⁰⁶, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Genova venne impugnata⁵⁰⁷, che nel 1978 confermò quanto deciso nella sentenza di secondo grado sul presupposto che “il fatto che un giocatore, la cui morte, per colpa altrui, viene lamentata, fosse altamente quotato nel mercato calcistico consentendo alla società di conseguire un guadagno mediante la sua cessione ad altra squadra, non rientra nell'ambito del danno risarcibile, perché non è compreso nel rapporto obbligatorio esistente fra società e giocatore, cioè nella specifica obbligazione di fare” ed inoltre “la perdita di un collaboratore dell'imprenditore è fonte di danno quando determina la diminuzione dell'efficienza dell'impresa ed una riduzione del reddito: il danno risarcibile non sussiste se l'impresa è organizzata in modo tale da assicurare l'immediata normale prosecuzione dell'attività, sostituendo con altro collaboratore quello deceduto”⁵⁰⁸.

Resta adesso da vedere se, partendo dall'istituto della tutela aquiliana del credito, sia possibile o meno ottenere la tutela risarcitoria a fronte dei pregiudizi sofferti dallo sponsor a causa di un danno cagionato da terzi al proprio *testimonial* (come ad esempio un infortunio o la morte dell'atleta) oppure a causa di un inadempimento contrattuale o di un comportamento illecito da parte dello *sponsee* tale da comportare un danno d'immagine o la perdita di fatturato nelle casse dello sponsor⁵⁰⁹.

⁵⁰⁴ Corte di Appello di Genova, 17 giugno 1973, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1973, p. 1184.

⁵⁰⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 123 ss.

⁵⁰⁶ Cassazione, 29 marzo 1978 n. 1459, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1978, p. 827, con nota di R. PARDOLESI.

⁵⁰⁷ L'Associazione Calcio Torino impugnò la sentenza della Corte di Appello di Genova lamentando il fatto che a seguito della morte del calciatore aveva subito un danno economico legato alla perdita di valore del cartellino del giocatore in quanto, in un momento successivo, avrebbe potuto aumentare i propri margini di profitto in seguito alla cessione del giocatore ad altra società.

⁵⁰⁸ Cassazione, 29 marzo 1978 n. 1459, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1978, p. 827, con nota di R. PARDOLESI.

⁵⁰⁹ Cassazione, 8 aprile 2014 n. 8153, con nota di P. SANTORO, in *FiLOdiritto* <http://www.filodiritto.com/articoli/2014/09/un-caso-di-negata-tutela-risarcitoria-ad-uno-sponsordi-una-squadra-di-calcio-per->

Con il contratto di sponsorizzazione⁵¹⁰, un soggetto detto sponsor sostiene finanziariamente un altro soggetto detto *sponsee* (che può essere una società sportiva, un atleta o un'altra attività connessa alla manifestazione sportiva), allo scopo di pubblicizzare i propri prodotti, di aumentare il proprio prestigio e la propria notorietà⁵¹¹.

A parte i casi in cui si può registrare un profilo di grave responsabilità in capo al singolo atleta (ad esempio nel caso in cui questo faccia uso di sostanze dopanti e venga squalificato per lungo tempo con un conseguente danno d'immagine ed economico allo sponsor che ha investito su di lui) ma che vedremo più approfonditamente nel capitolo IV in quanto data l'assoluta *aleatorietà nel fenomeno sportivo di un potenziale ritorno economico legato alla campagna pubblicitaria, non si ritiene possibile fare invocare allo sponsor una tutela alla propria aspettativa ad un ritorno commerciale*⁵¹² e dello stesso avviso sembrerebbe orientata anche la più recente giurisprudenza⁵¹³.

E' questo il caso, che tra l'altro ha fatto molto discutere, stante l'importanza che hanno le sponsorizzazioni nel mondo dello sport, ed in particolare in quello del calcio, della Temporary S.p.A., azienda di fornitura di lavoro temporaneo che citò in giudizio la società Como Calcio 1907 S.r.l. a seguito della deludente stagione 2002/2003, culminata con la retrocessione della squadra, delle scottanti dichiarazioni del Presidente della società sponsorizzata a mezzo stampa e soprattutto del comportamento violento dei tifosi sulle tribune dello stadio. Per i legali dello sponsor tutta questa serie di eventi avevano causato un danno ingiusto meritevole di essere risarcito in sede civile ed in particolare avevano prodotto una lesione all'immagine dell'impresa e di conseguenza una notevole perdita di fatturato. La Suprema Corte di Cassazione però negò il diritto al risarcimento del danno allo sponsor⁵¹⁴ per la lesione al diritto

lesione-al-diritto-allimmagine.html, 2014.

⁵¹⁰ F. ASCANI, *Management e gestione dello sport*, Milano, 2005, p. 455 ss.; M. BIANCA, voce *Sponsorizzazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale*, volume XV, Torino, 1998, volume XV, p. 149 ss.; R. ROSSOTTO - C. ELESTICI, *I contratti di pubblicità - Il contratto di agenzia e il contratto di sponsorizzazione*, Milano, 1994, p. 188; V. BRIANTE - G. SAVORANI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, (fondata da V. BIGIAMI), volume I, *Contratti in generale - I contratti atipici*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE, Torino, 1991, p. 435; M. BIANCA, *I contratti di sponsorizzazione*, Rimini, 1990, p. 153; E. GIACOBBE, *Atipicità del contratto di sponsorizzazione*, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo II, 1991, p. 399; C. VERDE, *Il contratto di sponsorizzazione*, Napoli, 1989, p. 34; M. GROFANO - M. MARCHIONNI - M. MARTUCCI, *Manuale tecnico pratico per le attività di sponsorizzazione*, Milano, 1988, p. 18; V. FRANCESCHELLI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza commentata.*, fascicolo I, 1987, p. 291; S. GATTI, *Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata*, in *Rivista di diritto commerciale*, fascicolo I, 1985, p. 150; M. FUSI - P. TESTA, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Rivista di diritto dell'informatica*, 1985, p. 473; B. INZITARI, *La Sponsorizzazione: profili generali*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 248; F. ASCANI, *Sport e sponsor*, Milano, 1984, p. 138 e A. DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 116.

⁵¹¹ voce *Sponsor*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione online).

⁵¹² R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 385.

⁵¹³ Cassazione, 8 aprile 2014 n. 8153, con nota di P. SANTORO, in *FiLoDiritto* <http://www.filodiritto.com/articoli/2014/09/un-caso-di-negata-tutela-risarcitoria-ad-uno-sponsor-di-una-squadra-di-calcio-per-lesione-al-diritto-allimmagine.html>, 2014.

⁵¹⁴ M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, *Atti del 3° Convegno*

d'immagine in quanto, si legge dal testo della sentenza che “non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell'immagine dello sponsor, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorialità rispetto all'accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti effetti lesivi per lo sponsor, al fine di poterli considerare oggetto di obblighi di comportamento patrimonialmente valutabile ai sensi dell'art. 1174 c.c., tali da giustificare una richiesta di risarcimento dei danni”⁵¹⁵.

9. La responsabilità dei gestori di comprensori sciistici

Il sempre più crescente numero di persone che si avvicinano agli sport invernali⁵¹⁶ come lo sci⁵¹⁷, il *carving*, lo *snowboard* ed ultimamente anche il *biathlon* (un connubio tra sci di fondo e tiro a segno), talvolta del tutto sprovviste delle conoscenze tecniche⁵¹⁸ necessarie per una pratica sicura delle suddette attività⁵¹⁹, hanno reso necessarie tutta una serie di accorgimenti da parte dei gestori dei comprensori sciistici e pure del nostro legislatore, tant'è che nel 2003, quest'ultimo è dovuto correre ai ripari con un'apposita legge⁵²⁰ rubricata, per l'appunto, “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*”, successivamente modificata in data 11 marzo 2014⁵²¹, con lo scopo di “*dettare norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente*”⁵²².

E' risaputo che i comprensori sciistici possono rivelarsi teatri d'incidenti più o meno gravi, indipendentemente dalle condizioni della pista: ne sono un esempio quelli occorsi a Simon Ammann in Austria, ad Andreas Wellinger ed Anze Lanisek in Finlandia, tutti e tre nella specialità del salto dal trampolino con gli sci, oltre all'ormai celebre fuori pista che ha visto coinvolto l'ex pilota di Formula Uno Michael Schumacher in Francia.

Nazionale, Napoli, 2009, p. 129.

⁵¹⁵ Cassazione, 8 aprile 2014 n. 8153.

⁵¹⁶ Un recente studio di Astra Ricerche per la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) del 2010, su un campione di circa 38.600.000 italiani di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ha rilevato che il 16,2% degli italiani è intento a praticare sport invernali ed addirittura il 70% lo segue appassionatamente.

⁵¹⁷ M. PRADI, voce *Sci Alpino*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, volume XVIII, Torino, 1998, p. 163 ss.

⁵¹⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 129 ss.

⁵¹⁹ Nell'indagine sopra menzionata è stato rilevato altresì che il 31% degli italiani si definisce “popolo della montagna” anche se pratica gli sport invernali in maniera del tutto saltuaria e non continuativa. Tra i tanti lo sport più praticato resta lo sci di fondo, lo slittino e lo *snowboard* in quanto risultato maggiormente attrattivi.

⁵²⁰ Legge 24 dicembre 2003 n. 363 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004.

⁵²¹ I correttivi sono stati effettuati grazie alle proposte della Senatrice Linda Lanzillotta.

⁵²² Art. 1 della Legge 24 dicembre 2003 n. 363.

Come del resto tutte le attività sportive anche gli sport invernali, tra cui lo sci, che prendiamo come modello di riferimento, presentano tutta una serie di pericoli che l'atleta deve mettere nell'alveo del rischio sportivo⁵²³ in quanto, con tutta la meticolosità e la prevenzione che può attuare il gestore di una pista da sci⁵²⁴ questa presenterà sempre delle insidie⁵²⁵ (ad esempio una cunetta oppure un solco lasciato da un altro sciatore che ha effettuato lo stesso percorso qualche istante prima) tale da rendere necessario un minimo di prevenzione⁵²⁶ da parte dello sciatore stesso⁵²⁷ (ad esempio il controllo della propria attrezzatura da sci oppure, cosa ancora più importante, l'evitare di porre in essere comportamenti tali da mettere a repentaglio la propria incolumità in quanto non adatti alle proprie capacità agonistiche) al fine di evitare incidenti per sé e per gli altri sciatori⁵²⁸.

Passando alla rassegna della responsabilità dei gestori⁵²⁹ di impianti e piste da sci non si è

⁵²³ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 131 ss.

⁵²⁴ Per maggiori approfondimenti circa la responsabilità sull'omologazione della pista da sci vedi M. PITTALIS, *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, nota a Cassazione, sezione III, 18 aprile 2011 n. 17343, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fascicolo II, 2013, pp. 749-759.

⁵²⁵ A. TRAINI, *Pericoli tipici e atipici*, in *Sciare*, fascicolo DXLVII, dicembre 2001, p. 48.

⁵²⁶ P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 1998, p. 43 ss.

⁵²⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 131 ss.

⁵²⁸ B. TRIPODI, *Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola di sci*, nota a Cassazione civile, sezione III, 11 giugno 2012 n. 9437, in *Danno e responsabilità*, fascicolo II, 2013, pp. 171-176.

⁵²⁹ U. IZZO, *La "precauzione mancata" nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*, nota a Cassazione civile, sezione III, 22 ottobre 2014 n. 22344, in *Danno e responsabilità*, fascicolo IV, 2015, pp. 360-374; M. PITTALIS, *La responsabilità in ambito sciistico*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II, 2015, pp. 373-447; K. PUTZER, *Gli aspetti della responsabilità legati allo sci agonistico*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II, 2015, pp. 448-459; G. BERTI DE MARINIS, *Responsabilità civile del gestore di comprensori sciistici e sviluppo economico delle aree sciabili*, nota a Cassazione civile, sezione III, 19 febbraio 2013 n. 4018, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2014, pp. 170-189; M. PITTALIS, *Responsabilità civile del gestore di impianti sciistici in caso di scontro fra sciatori e natura pericolosa dello sci amatoriale*, nota a Cassazione civile, sezione III, 22 ottobre 2014 n. 22344, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, fascicoli II-III, 2014, pp. 444-486; F. BISANTI, *L'infortunio subito da un allievo durante una lezione di sci: alla ricerca di una fonte di responsabilità della scuola di sci*, nota a Tribunale di Trento, 21 maggio 2013, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo III, 2013, p. 7; U. IZZO, *Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, nota a Cassazione civile, sezione III, 19 febbraio 2013 n. 4018, in *Danno e responsabilità*, fascicoli VIII-IX, 2013, pp. 865-870; V. BUSI, *La responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla l. 363/03*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2012, pp. 878-899; C. ULESSI, *La responsabilità della scuola di sci: obblighi di protezione e onere della prova*, nota a Cassazione civile, sezione III, 3 febbraio 2011 n. 2559, in *La responsabilità civile*, fascicolo VII, 2012, pp. 519-524; U. IZZO, *Analisi economico-comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima)*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo V, 2011, pp. 549-568; D. D'ANGELO, *Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci*, nota a Tribunale di Avezzano, 25 aprile 2009 ed a Tribunale di Cuneo 14 gennaio 2009, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo IX, 2009, pp. 2153-2158; M. CALABRESE, *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, nota a Cassazione civile, sezione III, 10 febbraio 2005 n. 2706, in *Danno e responsabilità*, 2005, fascicoli VIII-IX, pp. 840-843; R. CHIEPPA - M. DELLANTONIO, *La nuova legge sullo sci: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili - Lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione valanghe*, in *Diritto e formazione*, fascicolo II, 2005, pp. 177-189; R. CAMPIONE, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2004, pp. 1305-1343; M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali alla luce della legge 24 dicembre 2003 n. 363*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo V, 2004, pp. 475-488; M. BONA, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, commento a Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, in *Danno e responsabilità*, fascicolo I, 2002, pp. 77-83 e R. BEGHINI, *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed Europa. Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci. Relazione presentata al Convegno tenutosi a Torino il 10 marzo 2000*, in *Danno e responsabilità*, 2000, fascicoli VIII-IX, pp. 901-905.

ancora giunti ad una visione unanime sia in dottrina che in giurisprudenza, molto probabilmente a causa dell'elevate peculiarità di ciascuna delle discipline sportive su neve praticate⁵³⁰. Inoltre, al fine di circoscrivere con maggior precisione anche il tipo di responsabilità (se di tipo contrattuale oppure extracontrattuale) da ascrivere in campo al gestore resta da vedere la natura di alcuni contratti tipici di questo settore come ad esempio quello di *ski-lift*, di seggiovia e di *ski-pass*⁵³¹.

La fonte normativa principale resta comunque la Legge n. 363 del 24 dicembre 2003, con successive modifiche avvenute nel corso del 2014, rubricata "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" la quale dispone tutta una serie di norme di comportamento a carico degli utenti⁵³² e, soprattutto, dei gestori delle aree sciabili.

⁵³⁰ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 133 ss.

⁵³¹ Per maggiori approfondimenti vedi M. BONA, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, commento a Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, in *Danno e responsabilità*, fascicolo I, 2002, pp. 77-83.

⁵³² Per maggiori approfondimenti vedi gli artt. da 8 a 19 della Legge 24 dicembre 2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" al Capo III "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili":

"Art. 8 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9. (Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili.

Art. 10. (Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11. (Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Tali obblighi sono tassativamente elencati dall'art. 3 all'art. 7 della sopra citata legge e

Art. 12. (Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13. (Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l'attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

Art. 14. (Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15. (Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16. (Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano.

Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-bis.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi, di appositi sistemi elettronici di soccorso per garantire un idoneo intervento.

2-bis. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis.

Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.

2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo.

Art. 19. (Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni".

comprendono, tra le tante, l'obbligo di assicurare agli utenti le più idonee condizioni di sicurezza della pista sia in termini di protezioni che di chiara e visibile segnalazione degli ostacoli e dei pericoli⁵³³, l'obbligo di predisporre lungo la pista, tutte le più idonee ed immediate postazioni di soccorso al fine di intervenire prontamente e trasportare i malcapitati nei più vicini centri di assistenza sanitaria nonché l'obbligo di stipulare un'adeguata copertura assicurativa a fronte della copertura dei rischi per i danni derivabili agli utenti ed a terzi⁵³⁴.

⁵³³ C. BAIOCCHI, *Sport e responsabilità civile*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, a cura di P. CENDON, Torino, 2008, pp. 2681-2683.

⁵³⁴ Per maggiori approfondimenti vedi l'art. 3 della Legge 24 dicembre 2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo:

"Art. 3. (Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni, alla messa in sicurezza delle piste e all'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse. I dati raccolti dalle regioni e dalle Forze di polizia sono trasmessi annualmente al Ministero della salute e all'Osservatorio della montagna a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 in materia di soccorso e trasporto degli infortunati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all'atto della vendita del titolo di transito l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste. I comprensori sciistici che adottano tutte le misure di sicurezza ivi previste potranno richiedere l'inserimento in una lista di piste sicure con "bollino azzurro".

Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche

Resta adesso da vedere la natura dei contratti di *ski-pass*, di *ski-lift* (o sciovia) e di funivia (anche

mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziato dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12, e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità. Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale

Art. 6. (Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.

1-ter. I comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori.

Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

se esistono altre tipologie di meccanismi di risalita e discesa come l'ovovia, la seggiovia ecc...).

Lo *ski-pass* consiste in un *abbonamento individuale, correlato della relativa tessera uninominale* (tant'è che la cessione o lo scambio dello *ski-pass* costituiscono grave inadempimento)⁵³⁵, *per utilizzare liberamente le piste e gli impianti di risalita di una stazione sciistica e per frequentare le scuole di sci*⁵³⁶.

Lo *ski-lift* consiste in un *impianto funicolare terrestre per il traino di sciatori su piste di risalita lungo pendii innevati o ghiacciati*⁵³⁷ mentre la funivia consiste in un impianto in continuo movimento avente lo scopo di trasportare all'interno di un apposito veicolo più persone da un punto all'altro della stazione sciistica⁵³⁸.

Circa la responsabilità del gestore la giurisprudenza si è trovata a lungo divisa se qualificare il contratto di *ski-lift*⁵³⁹ (nello stesso senso anche il contratto di funivia, seggiovia ecc...)⁵⁴⁰ nello schema del contratto di trasporto⁵⁴¹, ex art. 1681 c.c., in quanto *la prestazione del vettore consiste nel trasferimento di persone (gli sciatori) da un luogo all'altro*⁵⁴² oppure se collocarlo in una sorta di contratto atipico⁵⁴³, stante *la mancanza nell'ipotesi del cd. rapporto di sciovia, del passivo affidamento dell'utente*⁵⁴⁴.

Quanto invece al contratto di *ski-pass* lo sciatore acquista dal gestore un vero e proprio pacchetto *all-inclusive*⁵⁴⁵ comprensivo di tutti i servizi usufruibili all'interno del comprensorio sciistico, dall'uso delle piste agli impianti di risalita, così che, a parere di Ciurnelli, si può parlare di un vero e proprio "contratto del tempo libero"⁵⁴⁶ da ricondurre nella categoria dei

⁵³⁵ Per maggiori approfondimenti vedi S. RUSCICA, *I trasporti a fune, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, a cura di F. MORANDI, volume, XVII, *Trasporto*, Torino, 2004.

⁵³⁶ voce *Ski-pass*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione online).

⁵³⁷ voce *Ski-lift*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione online).

⁵³⁸ voce *Funivia*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione online).

⁵³⁹ Per maggiori approfondimenti vedi R. TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*, in *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti, del turismo*, Milano 1996, p. 266.

⁵⁴⁰ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 136 ss. e C. DE MARCO, *La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose*, Vari, 1985, p. 38.

⁵⁴¹ Tribunale di Torino, sezione I, stralcio, 8 luglio 1999 n. 5881, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 291, con nota di M. BONA - M. AMBROSIO e Tribunale di Sondrio, 11 dicembre 1978, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979, p. 321 secondo cui: "il trasporto di sciatori a mezzo di *ski-lift* è un contratto di trasporto oneroso".

⁵⁴² M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 136 ss. e C. DE MARCO, *La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose*, Vari, 1985, p. 37-38.

⁵⁴³ Corte di Appello di Torino, 19 febbraio 1996 n. 198; Corte di Appello di Torino, 28 aprile 1993, in *Giurisprudenza di merito*, 1993, p. 279; Tribunale di Aosta, 2 giugno 1988, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1990, p. 321; Corte di Appello di Roma, 2 dicembre 1981, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 69 e Tribunale di Bolzano, 11 agosto 1980, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1981, p. 93.

⁵⁴⁴ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 134 e Corte di Appello di Torino, 19 febbraio 1996 n. 198.

⁵⁴⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 231.

⁵⁴⁶ G. CIURNELLI - S. MONTICELLI - G. ZUDDAS, *Il contratto d'albergo. Il contratto di viaggio. I contratti del tempo libero*, Milano, 1994, pp. 281-288.

contratti atipici, ed anche una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sembrerebbe sposare la natura del contratto atipico⁵⁴⁷ in quanto “l'accesso ad un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di soggetti diversi, a mezzo di un contratto atipico di ski-pass, che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio, non implica una responsabilità contrattuale solidale di tutti i proprietari delle singole piste per gli incidenti verificatisi su una delle piste a causa dei difetti di manutenzione della stessa (nel caso di specie, mancanza di neve non adeguatamente segnalata), in quanto gli obblighi di manutenzione e custodia ricadono esclusivamente sul proprietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio”.

Premesso tutto ciò, possiamo affermare che le questioni saranno, come già visto nelle trattazioni precedenti, anche in questo caso squisitamente *case by case*, con la conseguenza che, a seconda dei singoli casi lo sciatore infortunato potrà agire in giudizio contro il gestore dello stabilimento sciistico facendo uso sia degli strumenti dell'inadempimento ex art. 1176 c.c., che di quelli ex artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c..⁵⁴⁸

In quest'ultimo punto c'è da precisare però che la giurisprudenza maggioritaria⁵⁴⁹ esclude l'operatività dell'art. 2050 c.c. in caso di danni a terzi oppure ad altri partecipanti in ambito sciistico non agonistico in quanto, ad eccezione di quella svolta a fini agonistici, in tutti gli altri casi “siamo in presenza di un'attività sportiva e ricreativa che certamente non raggiunge quel grado di pericolosità, intrinseca o dovuta agli attrezzi impiegati, che l'art. 2050 c.c. ha implicitamente previsto e considerato, nel derogare, a maggior tutela del danneggiato, alle normali regole poste dagli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c. in tema di responsabilità ed onere della prova”⁵⁵⁰.

10. La responsabilità negli sport su pista e su strada: dai gestori di scuole di equitazione e maneggi all'automobilismo, karting e ciclismo

Il fascino di riscoprire la natura ed il territorio unito all'interesse verso il mondo degli animali ha spinto moltissime persone ad avvicinarsi all'equitazione, sia come disciplina sportiva agonistica che come attività ludica, finalizzata all'escursioni nei boschi ed alle passeggiate in aperta campagna, rendendola così praticabile anche ai meno esperti⁵⁵¹. Ed è proprio per questo motivo che le scuole di equitazione ed i maneggi, al fine di non incorrere nella responsabilità civile⁵⁵²,

⁵⁴⁷ Cassazione, sezione III, 19 luglio 2004 n. 13334, in *Giurisprudenza civile. Massimario annotato della Cassazione*, 2004, p. 9.

⁵⁴⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 152.

⁵⁴⁹ Per un'opinione contraria vedi Pretura di Porretta Terme, 20 giugno 1968, in *Rivista critica penale*, 1968, p. 495.

⁵⁵⁰ Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1973, p. 964.

⁵⁵¹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 183 ss.

⁵⁵² V. VOZZA, *La gestione di un maneggio e la responsabilità oggettiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 15 dicembre

devono adottare tutte le più idonee cautele possibili volte ad evitare gli eventuali danni ai propri utenti in quanto, anche una semplice escursione guidata, sotto la guida di un attento istruttore, può trasformarsi in un teatro d'incidenti se, ad esempio, l'allievo non indossa correttamente il caschetto ed busto protettivo (la cd. tartaruga) oppure se il cavallo risulta particolarmente vivace a causa della scarsa conoscenza da parte del cavaliere riguardo ai comandi da impartire per domare correttamente l'animale⁵⁵³.

Nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza, al fine di una più corretta nomenclatura delle fattispecie di responsabilità civile⁵⁵⁴ da ascrivere al gestore di un maneggio e delle scuole di equitazione, si sono a lungo interrogate se muoversi sulla falsariga dell'art. 2050 c.c. considerando gli sport equestri come attività pericolose⁵⁵⁵ oppure, oltre al tradizionale strumento dell'art. 2043 c.c., se usare in prima battuta l'art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e committenti ed in seconda battuta l'art. 2052 c.c. sui danni cagionati dagli animali⁵⁵⁶.

2015 n. 25223; Cassazione civile, sezione III, 27 novembre 2015 n. 24211; Tribunale di Trento, 4 giugno 2015 n. 562, in *Danno e responsabilità*, fascicolo IV, 2016, pp. 368-371; P. VALORE, *La responsabilità del gestore di maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 9 aprile 2015 n. 7093, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo V, 2015, pp. 1062-1064; P. SANTORO, *"Mala bestia è questa mia": sulla responsabilità oggettiva del titolare di un maneggio*, nota a Cassazione, sezione III, 21 gennaio 2010 n. 979, in *Danno e responsabilità*, fascicolo X, 2010, pp. 915-920; C. OLIVA, *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 27 gennaio 2009 n. 2482, in *La Responsabilità Civile*, fascicolo I, 2010, pp. 41-47; A. PISU, *Brevi note in tema di responsabilità del gestore di un maneggio per danni da equitazione*, nota a Tribunale di Nuoro, 22 febbraio 2006 n. 92, in *Rivista giuridica sarda*, fascicolo II, parte I, 2007, pp. 396-401; M. CAPECCHI, *Nesso di causalità e caso fortuito nell'attività di maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 30 marzo 2001 n. 4742, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo III, 2002, pp. 415-419; A. BARATTO, *L'equitazione e la responsabilità del gestore del maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 23 novembre 1998 n. 11861; Cassazione civile, sezione III, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo XI, 1999, pp. 2048-2050; M. CAPECCHI, *Responsabilità del gestore di maneggio e prova liberatoria*, nota a Cassazione civile, sezione III, 23 novembre 1998 n. 11861, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo V, parte I, 1999, pp. 751-756; S. DI PAOLA, *Circa la responsabilità per danni da caduta da cavallo in maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Il Foro Italiano*, fascicolo VI, parte I, 1999, pp. 1938-1942 e V. SANTARSIERE, *Responsabilità per i danni subiti dagli utenti di maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 11 febbraio 1994 n. 1380, in *Il nuovo diritto*, fascicolo IX, parte II, 1994, pp. 811-818.

⁵⁵³ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 183 ss.

⁵⁵⁴ F. PANTÉ, *La responsabilità extracontrattuale del titolare del maneggio*, nota a Giudice di pace di Pergine Valsugana, 4 luglio 1996, in *Giudice di pace*, fascicolo III, 1999, pp. 230-237.

⁵⁵⁵ P. FERI, *Applicabilità della responsabilità extracontrattuale ex artt. 2050 e 2052 c.c. nell'ambito dell'attività di gestione di un maneggio e diritto al risarcimento del danno non patrimoniale*, nota a Tribunale di Firenze, 15 settembre 2003, in *Il Foro Toscano - Toscana giurisprudenza*, fascicolo I, parte I, 2004, pp. 43-45; S. DI PAOLA, *Responsabilità civile. Maneggio. Noleggio di cavallo. Danni da caduta. Presunzione di responsabilità del titolare del maneggio. Attività pericolose. Custodia di animali. Esclusione*, nota a Tribunale di Sondrio, 20 aprile 1996, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1997, pp. 115-116; R. FRAU, *Sulla gestione di maneggio ippico come attività pericolosa*, nota a Cassazione civile, sezione III, 22 luglio 1996 n. 6527, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II-III, 1997, pp. 429-431; G. DE MARZO, *Responsabilità civile. Attività di maneggio. Lesioni riportate da cavaliere non principiante. Attività pericolosa. Esclusione*, nota a Tribunale di Vercelli, 9 gennaio 1996, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1996, pp. 779-781 e G. CATALANO, *Vecchio e nuovo sull' art. 2050 c.c. (Intorno a cadute da cavallo e responsabilità civile)*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1993, pp. 686-736.

⁵⁵⁶ S. DI PAOLA, *(Responsabilità civile - Maneggio - Danni da caduta - Danno da scartamento del cavallo - Titolare del maneggio - Presunzione di responsabilità - Attività pericolosa - Responsabilità per danni cagionati da animali)*, nota a Cassazione civile, sezione III, 4 dicembre 1998 n. 12307; Cassazione civile, sezione III, 23 novembre 1998 n. 11861; Cassazione civile, sezione III, 24 settembre 1998 n. 9581, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicoli III-IV, 1998, pp. 472-477.

In passato l'orientamento della giurisprudenza era quello di considerare lo sport equestre come un'attività sempre pericolosa⁵⁵⁷, mentre al giorno d'oggi questa impostazione risulta profondamente cambiata in quanto le Corti preferiscono analizzare le questioni *case by case*⁵⁵⁸, come abbiamo già potuto vedere in altri sport, e di conseguenza rimandare la decisione *al prudente apprezzamento del giudice secondo le nozioni di comune esperienza*⁵⁵⁹. Nel fare queste valutazioni il giudice deve tenere presenti alcuni importanti criteri di valutazione come il livello tecnico del cavaliere (cioè se si tratta di un principiante o di un esperto), la presenza di un istruttore al seguito⁵⁶⁰, le caratteristiche del cavallo e, soprattutto, il grado di pericolosità del luogo in cui si svolge l'attività (ad esempio se l'attività si svolge in una pista ad ostacoli realizzata all'interno del maneggio oppure se si svolge fuori dal maneggio in mezzo ai boschi o su strada)⁵⁶¹. A tale proposito di recente si sono registrati alcuni casi in cui la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'operatività dell'art. 2050 c.c. stante l'adeguata predisposizione di tutti gli *standard* di sicurezza da parte del gestore del maneggio (nel caso di specie presenza dell'istruttore, corretta spiegazione al cavaliere delle basilari tecniche di comando, cavallo addestrato ed idoneo all'esperienza del cavaliere, percorso privo di insidie e pericoli ecc...)⁵⁶² ed altri in cui invece lo si è ritenuto applicabile (tra i vari casi quello in cui un cavaliere era caduto da cavallo in un percorso molto pericoloso e senza la vigilanza di un istruttore qualificato⁵⁶³, oppure nel caso in cui un cavallo, seppur docile ed ammaestrato, si era imbroccato⁵⁶⁴ a causa del suo inutilizzo per molto tempo).

Resta da vedere adesso i casi in cui la giurisprudenza configura la responsabilità del gestore del maneggio *ex art. 2049 c.c.* per il comportamento tenuto dai propri istruttori di equitazione ed *ex art. 2052 c.c.* per i danni cagionati dal cavallo a condizione che non siano dovuti al caso fortuito⁵⁶⁵, non imputabile quindi in capo al gestore del maneggio.

Come abbiamo in precedenza osservato gli istruttori ed i maestri di equitazione hanno il dovere di impartire agli allievi, specie se questi sono alle primissime armi, tutte le nozioni di sicurezza volte ad una cavalcata sicura come ad esempio: a) il modo di stare sopra all'animale, b) la

⁵⁵⁷ Tribunale di Terni, 22 febbraio 1993, in *Rassegna Giuridica Umbra*, fascicolo I, 1993; Cassazione, 24 maggio 1988 n. 3616, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte I, 1989, p. 99 ss.; Corte di Appello di Catania, 26 marzo 1982, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 192 e Cassazione, sezione III, 22 febbraio 1979 n. 1155, in *Giustizia civile. Massimario*, fascicolo II, 1979.

⁵⁵⁸ Cassazione, 11 febbraio 1994 n. 1380, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte I, 1995, p. 1783; Corte di Appello di Torino, sezione III, 13 dicembre 1999 n. 1725 e Tribunale di Vercelli, 9 gennaio 1996, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1996, p. 832.

⁵⁵⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 185 ss.

⁵⁶⁰ Cassazione, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Archivio civile*, 1999, p. 581.

⁵⁶¹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, pp. 185-189.

⁵⁶² Cassazione, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Archivio civile*, 1999, p. 581.

⁵⁶³ Cassazione, 9 aprile 1999 n. 3471, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 656.

⁵⁶⁴ Corte di Appello di Torino, sezione III, 13 dicembre 1999 n. 1725.

⁵⁶⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 189.

tecnica per una tenuta corretta delle briglie, c) l'utilizzo delle attrezzature di sicurezza tra cui gli stivaletti, il caschetto⁵⁶⁶ ed il giubbotto protettivo, d) i comandi elementari da impartire al cavallo sia vocali che fisici (uso degli stivaletti, utilizzo delle briglie per frenare l'animale ecc...), ma non solo, anche gli altri collaboratori del maneggio, come ad esempio gli stallieri⁵⁶⁷, sono tenuti allo svolgimento d'importanti compiti di sicurezza come il controllo ed il mantenimento in ottimo stato di tutta l'attrezzatura da monta quali cinture della sella, i ganci delle briglie, le staffe, il morso, la testiera, la capezza ed altro ancora, al fine di evitare rotture e di conseguenza incidenti agli utenti del maneggio. Per tutta questa serie di ragioni, il gestore del maneggio risponderà dell'operato dei propri collaboratori a titolo di responsabilità oggettiva a meno che non dimostri in giudizio che *l'attività di questi sia da ritenersi del tutto svincolata dal proprio potere di controllo*⁵⁶⁸.

Stando alla responsabilità circa i danni cagionati dagli animali *ex art. 2052 c.c.* la giurisprudenza ha fatto uso di questo *escamotage* nel caso in cui non sia possibile ravvisare la pericolosità in quanto, in linea di massima, la presenza di un istruttore qualificato che impartisce le regole fondamentali dell'equitazione all'allievo, unito alla predisposizione del cavallo per quest'ultimo, renderebbe assai difficile la configurabilità dell'equitazione come attività pericolosa⁵⁶⁹.

Il gestore del maneggio sarà quindi chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva⁵⁷⁰ per i danni causati dal cavallo a condizioni che questi non siano da imputare al caso fortuito oppure, come spesso avviene, per colpa della vittima⁵⁷¹ (si pensi al caso in cui il cavaliere inesperto anziché mantenere la calma inizia ad urlare e tale comportamento fa imbizzarrire il cavallo che lo disarciona, oppure per cause da imputare ad un terzo⁵⁷² come ad esempio nel caso di un cavallo che disarciona Tizio perché Caio da terra lo impaurisce con una lunga frusta *dressage*).

Essendo la responsabilità in capo al gestore del maneggio la vittima non sarà tenuta a provare la colpa⁵⁷³ bensì il solo nesso di causalità tra il danno verificatosi ed il comportamento del cavallo, che ha causato appunto il danno⁵⁷⁴.

Il gestore del maneggio, di conseguenza, al fine di non vedersi imputata la responsabilità, dovrà

⁵⁶⁶ Per maggiori approfondimenti vedi *Nuove norme sulla sicurezza per i cap da equitazione? Kep Italia arriva prima*, in *Cavallo Magazine*, 2015, consultabile sul sito <http://www.cavallomagazine.it/nuove-norme-sulla-sicurezza-per-i-cap-da-equitazione-kep-italia-arriva-prima-1.641705#>.

⁵⁶⁷ Cassazione, 13 novembre 1958 n. 3702, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 74 e Corte di Appello di Roma, 28 luglio 1955, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 422.

⁵⁶⁸ Tribunale di Perugia, 15 ottobre 1998, in *Rassegna giuridica umbra*, 1999, p. 56.

⁵⁶⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 189.

⁵⁷⁰ Cassazione, 30 novembre 1977 n. 5226, in *Massimario della Giurisprudenza Italiana*, 1977.

⁵⁷¹ Cassazione, 23 febbraio 1983 n. 1400, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1983, p. 632.

⁵⁷² Tribunale di Verona, 26 aprile 1979, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte II, 1980, p. 271.

⁵⁷³ Cassazione, 4 dicembre 1988 n. 12307.

⁵⁷⁴ Cassazione penale, 6 marzo 1958, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1959, p. 281.

dimostrare in giudizio la propria estraneità ai fatti adducendo il caso fortuito oppure la colpa della vittima o del terzo, ed inoltre tale prova liberatoria è anche a fondamento dell'esclusione della responsabilità di natura contrattuale, dimostrando "la prova rigorosa di aver organizzato l'attività adottando sia le misure precauzionali normativamente imposte, sia tutte quelle eventualmente suggerite anche dalla comune esperienza atte a scongiurare l'insorgere di eventi dannosi del tipo di quello in concreto prodottosi"⁵⁷⁵.

Un altro tema da affrontare, sempre attuale e ricco di sfaccettature, è quello degli sport su strada tra cui l'automobilismo⁵⁷⁶, il motociclismo ed il *karting* tra quelli motorizzati, ed il ciclismo⁵⁷⁷, lo slittino ed i pattini su strada tra quelli non motorizzati, i quali presentano differenti profili di responsabilità ascrivibili a carico degli organizzatori e/o dei gareggianti⁵⁷⁸ a seconda che siano svolti su strade chiuse oppure aperte al traffico⁵⁷⁹.

Il problema principale sta nel fatto che a differenza delle piste, che sono luoghi specificamente adibiti a tali competizioni (pensiamo ad esempio ai *kartodromi* oppure ai circuiti di Formula Uno), il 9° comma dell'art. 190 del codice della strada⁵⁸⁰ vieta espressamente lo svolgimento di giochi, allenamenti e manifestazioni sportive su strada salva l'espressa autorizzazione da parte del Sindaco o del Prefetto secondo il tipo di manifestazione (ad esempio nel caso di gare con veicoli a motore è sempre obbligatoria l'autorizzazione del Prefetto)⁵⁸¹, quindi specialmente se le strade non saranno soggette a chiusura i gareggianti, oltre alle norme di comune prudenza imposte all'atleta medio⁵⁸², avranno anche l'obbligo di rispettare le norme stabilite dal codice della strada onde evitare l'addebito della responsabilità civile ex. art. 2054 c.c.⁵⁸³ riguardante

⁵⁷⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, pp. 192-193 e Corte di Appello di Torino, sezione III, 13 dicembre 1999 n. 1725.

⁵⁷⁶ Per maggiori approfondimenti vedi R. FLOWER, *Storia Illustrata dell'automobilismo sportivo*, Giunti Martello, 1975.

⁵⁷⁷ Per maggiori approfondimenti vedi B. CONTI, *La grande storia del ciclismo. Dai pionieri di fine ottocento a oggi, fra imprese, rivalità e retroscena*, Graphot, 2016.

⁵⁷⁸ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Gare automobilistiche e motoristiche*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo IX, 2008, pp. 1728-1740; F. BACCO, *Attività sportive e rischio consentito: il caso delle competizioni automobilistiche*, nota a Tribunale di Ivrea, 10 ottobre 2005 n. 544; Tribunale di Alessandria, 6 febbraio 2006 n. 1009, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo VII-VIII, 2007, pp. 2000-2014; G. FONTANA, *Codice della strada e gare ciclistiche di velocità*, nota a Tribunale di Verona, sezione civile I, 20 marzo 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1996, pp. 98-103 e R. SIMONE, *Note minime in tema di competizioni sportive su strada alla luce del nuovo codice della strada*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1992, pp. 549-554.

⁵⁷⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 231 ss. e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 329 ss.

⁵⁸⁰ Anche se riferito ai pedoni l'articolo in oggetto dispone che: "è vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti".

⁵⁸¹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 232.

⁵⁸² R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 332 ss.

⁵⁸³ L'art. 2054 c.c. rubricato "Circolazione dei veicoli" dispone: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato

l'eventuale danno derivante dalla circolazione dei veicoli.⁵⁸⁴ Si pensi ad esempio al famoso caso Di Rienzo del 1987⁵⁸⁵ dove, in occasione di una gara automobilistica a circuito aperto non autorizzata, venne ritenuto responsabile della morte di un pedone, che aveva invaso inavvertitamente la carreggiata per assistere alla corsa, il gareggiante a causa della sua “*condotta altamente imprudente ed in aperta violazione dei limiti di velocità*” stabiliti dal codice della strada⁵⁸⁶.

Nelle gare a circuito chiuso invece, l'esclusione dell'art. 2054 c.c. lascia spazio al tradizionale istituto dell'art. 2043 c.c. in quanto, sebbene sia vero che in tali circostanze non sono previsti gli obblighi prescritti dal codice della strada, il concorrente sarà tenuto al rispetto dei principali criteri di prudenza a tutela dell'incolumità propria e degli altri partecipanti alla gara⁵⁸⁷ in ossequio al generale principio del *neminem ledere*⁵⁸⁸ già approfonditamente analizzato nella responsabilità degli atleti. In proposito si ricorda il caso Bernardi del 1984⁵⁸⁹ in cui venne assolto, in occasione di una gara automobilistica a circuito chiuso, il pilota che, a causa di una macchia d'olio presente sulla pista, aveva slittato con il proprio mezzo centrando in pieno ed uccidendo un altro pilota che era rimasto fermo in avaria lungo il tragitto.

A tale proposito torna alla mente la responsabilità degli organizzatori delle manifestazioni sportive, in quanto chi organizza un simile evento è tenuto ad adottare tutte le più idonee prescrizioni di sicurezza al fine di tutelare l'incolumità dei partecipanti alla gara⁵⁹⁰ mantenendo pulita la pista, predisponendo le adeguate segnalazioni (nel caso Bernardi ad esempio non era stata segnalata la macchia d'olio lasciata da un'altra autovettura sulla pista causando così lo slittamento e di conseguenza la morte del pilota) e, soprattutto, ad assicurare che il tracciato sia idoneo allo svolgimento della gara⁵⁹¹.

Le stesse considerazioni sulle problematiche viste in precedenza per l'automobilismo possono essere fatte valere anche per le competizioni ciclistiche in quanto, anch'esse, possono svolgersi

a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

⁵⁸⁴ A. FIGONE, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, fondata da W. BIGIARI, volume III, 1987, Torino, p. 380; Corte di Appello di Torino, 21 ottobre 1966, in *Rivista di diritto sportivo*, 1968, p. 125 e Cassazione, 24 marzo 1958 n. 980, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1958, p. 69.

⁵⁸⁵ Cassazione penale, 26 maggio 1987, in *Giurisprudenza Italiana*, 1988, fascicolo II, p. 427.

⁵⁸⁶ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 231.

⁵⁸⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 235.

⁵⁸⁸ Tribunale di Perugia, 29 giugno 1987 n. 1152, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, p. 85.

⁵⁸⁹ Tribunale di Perugia, 26 novembre 1984, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, p. 219.

⁵⁹⁰ Cassazione, sezione III, 24 gennaio 2000 n. 749, in *Giustizia civile*, fascicolo I, 2000, p. 1391.

⁵⁹¹ Cassazione, 15 febbraio 1992 n. 1877, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, p. 423.

su circuito chiuso oppure su strade aperte al traffico⁵⁹² con la conseguenza, osserva Marani Toro⁵⁹³, che la responsabilità civile dovrà essere analizzata alla stregua dell'art. 2054 c.c. in quanto la condotta dei ciclisti dovrà conformarsi, nel caso delle competizioni su strade aperte al traffico, alle norme del codice della strada.

Questi principi trovano ampiamente riscontro nella giurisprudenza, tant'è che nelle decisioni dei giudici della Suprema Corte di Cassazione possiamo leggere che *“in una gara sportiva di ciclismo, che sia svolta per notevole percorso su pubbliche strade e per cui le competenti autorità non ritengono di dovere imporre temporanee limitazioni al normale traffico, i corridori, che di tale situazione sono certamente edotti, non possono esimersi dal contemperare il loro spirito agonistico con le comuni esigenze della pubblica incolumità e sono quindi costretti a comportarsi in modo da poter fronteggiare eventuali ostacoli che si presentino nello svolgimento della corsa. Le norme regolatrici della circolazione mantengono il loro imperio, e pertanto i corridori rispondono delle lesioni colposamente arrecate a pedoni o ad altri utenti della strada. Nel caso di gara ciclistica su strada, non chiusa al traffico, i corridori, a differenza di quanto è da ritenersi per le gare in circuito chiuso, sono tenuti a rispettare le norme regolatrici della circolazione stradale e conservare una padronanza del veicolo tale da superare ogni possibile ostacolo sicché rispondono delle lesioni personali prodotte a causa di condotta imprudente di gara, sia pure determinata da eccesso di zelo per colmare il ritardo con altri corridori”*⁵⁹⁴, salvo che non siano state apportate delle deroghe alle norme sulla circolazione stradale in vista della competizione ciclistica perché in tal caso *“nelle gare ciclistiche devono essere osservate le norme ordinarie sulla circolazione stradale, ma si fa eccezione per il caso in cui siano imposte temporanee deroghe, cosicché nel reato di omicidio colposo non vi è concorso di colpa della parte lesa allorché il corridore ciclista, per il segnale apposto sul luogo, sia passato sulla sinistra anziché sulla destra dello spartitraffico, andando a urtare contro un autoveicolo proveniente in senso inverso”*⁵⁹⁵. Il discorso invece cambia completamente nel caso in cui la competizione ciclistica si svolga in un circuito chiuso adibito in quanto, in tale caso, l'atleta non dovendosi conformare ai canoni prescritti dal codice della strada sarà tenuto solamente al rispetto delle regole impartite dalla Federazione sportiva di riferimento oltre al rispetto delle norme di comune prudenza, di diligenza e di condotta sportiva dell'atleta medio⁵⁹⁶.

⁵⁹² R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 340 ss.

⁵⁹³ A. MARANI TORO, *La responsabilità degli atleti*, in *Relazione al Congresso "Più sicuro sport" organizzato dal Centro Studi e Ricerche della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)*, Roma, 4-5 maggio 1984, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III, 1985, pp. 389-408.

⁵⁹⁴ Cassazione penale, sezione I, 27 giugno 1950, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, p. 114.

⁵⁹⁵ Cassazione penale, sezione V, 18 dicembre 1975, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, p. 50.

⁵⁹⁶ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 342.

Di recente la dottrina e la giurisprudenza⁵⁹⁷ hanno escluso i caratteri della pericolosità per le competizioni ciclistiche⁵⁹⁸, mentre per quanto riguarda le competizioni motociclistiche, specie se queste sono organizzate su circuito aperto al traffico, la visione è stata diametralmente opposta, come ad esempio nel caso Monaco⁵⁹⁹ in cui la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile il *motoclub* per avere organizzato la manifestazione su di un *percorso inidoneo ed impervio non adeguatamente segnalato e per non avere impedito la deviazione sul loro terreno*⁶⁰⁰, visto che la gara si svolgeva in parte su strada ed in parte su terreni di proprietà.

Per quanto riguarda invece i cd. *go-karts*, anche se l'attività di gestione di un *kartodromo* è stata ritenuta da alcuni non pericolosa, a condizioni che *non emergano difetti o manchevolezze imputabili alla sicurezza della pista*⁶⁰¹, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere la natura pericolosa di questa attività a norma dell'art. 2050 c.c. partendo da presupposto che *“innanzitutto vi è il fatto che i karts sono sostanzialmente delle piccole automobili da corsa che riescono a raggiungere delle velocità relativamente elevate. La pericolosità che sussiste nella guida di un veicolo caratterizzato dall'attitudine a raggiungere velocità elevate è aumentata considerevolmente, soprattutto in relazione allo stesso conducente, dal fatto che il kart è del tutto sprovvisto di carrozzeria, la quale, più o meno bene, serve di regola anche come elemento di protezione per il pilota. Non per nulla nelle piste per karts si usa comunemente far indossare ai conducenti una tuta rinforzata, dei guantoni in pelle, un casco imbottito, degli occhiali infrangibili; la maggior pericolosità della guida dei karts rispetto alla guida di comuni veicoli da turismo è manifestata dal fatto che il kart è sprovvisto di tutti quegli accorgimenti e perfezionamenti quali sospensioni, ammortizzatori, snodi dello sterzo, ecc..., che rendono più facile ed agevole il controllo di un kart. Si consideri inoltre il fatto che l'uso dei karts è fatto esclusivamente per la soddisfazione della passione delle corse motoristiche in pista, che attrae notevolmente, come è notorio, giovani e non giovani, ma soprattutto i giovani e gli stessi adolescenti, per natura portati ad amare le competizioni sportive di velocità (...). Ciò rende maggiormente evidente come possono frequentemente accadere degli incidenti, ove non siano predisposte tutte le possibili misure, ed accadono realmente giacché, come è parimenti notorio, nell'intento di raggiungere sempre maggiori velocità, nel fare il percorso, nella ricerca di superare ogni altro kart che giri nella pista, come è naturale che succeda, - indipendentemente dalla preordinazione di una competizione - è facile che i criteri di prudenza vengano*

⁵⁹⁷ A. MARANI TORO, *La responsabilità degli atleti*, in *Relazione al Congresso "Più sicuro sport" organizzato dal Centro Studi e Ricerche della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)*, Roma, 4-5 maggio 1984, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III, 1985, pp. 389-408 e Tribunale di Brescia, 5 marzo 1970, in *Rivista di diritto sportivo*, 1970, p. 251.

⁵⁹⁸ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998, p. 342.

⁵⁹⁹ Cassazione, sezione III, 24 gennaio 2000 n. 749, in *Giustizia civile*, fascicolo I, 2000, p. 1391.

⁶⁰⁰ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 236 ss.

⁶⁰¹ Cassazione penale, 1 febbraio 2000, in *Diritto penale e procedura*, 2000, p. 612; Corte di Appello di Torino, 31 luglio 1995 e Cassazione, 15 febbraio 1992 n. 1877, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, p. 423.

*dimenticati o superati, o che la insufficiente preparazione tecnica di chi si serve dei kart, per il cui uso in genere non è richiesta alcuna particolare abilitazione o prova, non consenta un adeguato controllo dei veicoli, la cui guida pur richiede delle conoscenze tecniche ed una certa capacità*⁶⁰².

II. La responsabilità nelle arti marziali ed il caso Maurizio Lupino

Il tema della responsabilità negli sport da combattimento, tra cui il pugilato, e nelle discipline delle arti marziali è già stato anticipato, seppur in maniera sommaria, nel paragrafo riguardante gli sport a violenza necessaria (vedi *supra* paragrafo 2).

Dobbiamo concentrare adesso la nostra attenzione sui principali problemi che hanno interessato negli anni il mondo delle arti marziali e, soprattutto, quello del pugilato, con i casi dei pugili Maurizio Lupino⁶⁰³ e Angelo Jacopucci⁶⁰⁴, divenuti veri e propri *leading case* in tema di scriminante sportiva⁶⁰⁵.

Nel pugilato⁶⁰⁶, così come in altri sport da combattimento come ad esempio la lotta greco romana, la lotta libera, il pancrazio *athlima* (da non confondere con il pancrazio storico), il *taekwondo*, la *kickboxing*, la *muay thai* ed altri ancora, il contatto fisico tra gli atleti che gareggiano è insito nella natura dello sport così che, se ciò avvenisse al di fuori della competizione sportiva, sarebbe sicuramente un'azione perseguibile sia in sede civile che penale⁶⁰⁷.

In queste discipline sportive l'intensità e soprattutto le caratteristiche dei colpi (ad esempio un diretto, un gancio od un montante nel pugilato) sono tutti atti idonei a causare gravi lesioni all'integrità fisica dei concorrenti e talvolta, possono rivelarsi addirittura letali.

C'è anche chi si è interrogato sulla liceità o meno di queste attività sportive in quanto l'art. 50 c.p.⁶⁰⁸, *scriminando le lesioni personali e gli eventi letali quale conseguenza delle attività sportive violente*⁶⁰⁹, risulterebbe incompatibile con gli art. 2⁶¹⁰ e 32⁶¹¹ della nostra Carta Costituzionale⁶¹² ma, con il

⁶⁰² Pretura di Bologna, 4 febbraio 1964, in *Archivio della responsabilità civile*, 1967, p. 156.

⁶⁰³ Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss., pronuncia in cui il giudice assolve con formula piena un pugile che aveva cagionato la morte del suo avversario in quanto il colpo mortale era stato sferrato osservando le regole del gioco.

⁶⁰⁴ Corte di Appello di Bologna, 18 marzo 1985, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, p. 31 e Tribunale di Bologna, 28 gennaio 1983, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 420.

⁶⁰⁵ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 223.

⁶⁰⁶ M. BARNI, *Riflessioni medico-legali sulla boxe*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fascicolo II, 1983, pp. 295-305.

⁶⁰⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 223.

⁶⁰⁸ L'art. 50 del codice penale dispone che: "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre (art. 579 c.p. ed art. 5 c.c.)".

⁶⁰⁹ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 223.

⁶¹⁰ L'art. 2 della Costituzione dispone che: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

⁶¹¹ L'art. 32 della Costituzione dispone che: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

caso Maurizio Lupino del 1985 i giudici milanesi stabilirono una volta per tutte che il pugile è perfettamente a conoscenza che, gareggiando nel pieno rispetto delle regole del gioco stabilite dalla Federazione Pugilistica Italiana, la quale a sua volta è riconosciuta dal CONI, può andare incontro a lesioni fisiche anche di una certa entità da ricondurre, senza dubbio, in quell'area di rischio consentito che ogni atleta accetta nel momento in cui partecipa ad una competizione sportiva di qualunque genere, ed in particolare in competizioni come queste⁶¹³. Nel caso di specie, in quel di Rozzano sul Naviglio, nel 1983 si concretizzò uno degli eventi più tragici della storia del pugilato italiano: in un incontro tra Maurizio Lupino e Salvatore La Serra quest'ultimo, a seguito di una serie di colpi ricevuti alla testa, perse la vita. La vicenda, oltre ad un clamore mediatico senza precedenti, finì anche nelle aule di giustizia, ma la questione si risolse con l'assoluzione del Lupino in quanto la sua condotta era stata conforme alle regole del pugilato e tutta quella serie di colpi sferrati sull'avversario erano stati pienamente rispettosi sia della tecnica che delle normative vigenti previste dalla Federazione sportiva di riferimento⁶¹⁴.

Prima del caso Lupino un altro evento aveva profondamente scosso l'ambiente della *boxe* italiana a tal punto da introdurre alcuni cambiamenti nei regolamenti federali per garantire una maggiore sicurezza verso i concorrenti⁶¹⁵: nel 1978 il pugile Angelo Jacopucci, in un combattimento tenutosi a Bellaria contro l'inglese Alan Minter, a seguito dei numerosi colpi riportati alla testa venne sconfitto per *know out* e morì tre giorni dopo in ospedale.

Nel processo furono imputati sia l'arbitro francese Raymond Baldeyron che il medico sociale, il primo reo di non essere intervenuto tempestivamente nella sospensione del *match* in quanto, si legge nella sentenza "lo Jacopucci appariva in balia dell'avversario e non più in grado di difendersi"⁶¹⁶, l'altro per non aver tenuto a riposo e sotto stretta osservazione il pugile dopo la visita medica di *routine* alla fine della competizione. Quest'ultimo tuttavia, nonostante la condanna in primo grado, fu assolto dai giudici della Corte di Appello di Bologna in quanto al termine dell'incontro il pugile originario di Tarquinia era stato tenuto sotto osservazione dall'*équipe* sanitaria per un periodo a parere dei magistrati assai congruo (poco più di una mezz'ora) ed al termine dell'incontro, in linea con i regolamenti sanitari vigenti gli era stato prescritto uno stop dal

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

⁶¹² Nel caso di specie il Pubblico Ministero nella sentenza del Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

⁶¹³ E. BONSAI BENUCCI, *Il rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 422.

⁶¹⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 212 ss.; M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 224 ss. e Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

⁶¹⁵ Per prevenire gli incidenti le riprese vennero ridotte da 15 a 12, la TAC divenne obbligatoria in occasione delle visite mediche ed inoltre gli incontri dovevano disputarsi in località non distanti più di un'ora da una struttura ospedaliera.

⁶¹⁶ L. CANTAMESSA - G. MARIA RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto dello sport*, Milano, 2008, p. 397 ss.

partecipare agli incontri agonistici di almeno sessanta giorni⁶¹⁷.

Per quanto riguarda invece la disciplina delle arti marziali, ed in particolare modo quella del *karate*, il discorso merita un approfondimento completamente diverso in quanto, *la violenza è da ritenersi accettabile*⁶¹⁸ nella misura in cui questa sia frutto di un errore da parte dell'atleta, come ad esempio un affondo non controllato.

Il *karate* si presenta agli occhi dei meno esperti come un'attività sportiva basata sul combattimento ma in realtà è più correttamente da inquadrare come una vera e propria filosofia di vita in quanto tra i venti principi guida del Maestro Gichin Funakoshi per la corretta pratica del *karate* si può leggere: *“non dimenticare che il karate-dō comincia e finisce con il saluto; nel karate non esiste iniziativa; il karate è dalla parte della giustizia; conosci prima te stesso, poi gli altri; lo spirito viene prima della tecnica; libera la mente (il cuore); la disattenzione è causa di disgrazia; il karate non si vive solo nel dōjō; il karate si pratica tutta la vita; applica il karate a tutte le cose, lì è la sua ineffabile bellezza; il karate è come l'acqua calda, occorre riscaldarla costantemente o si raffredda; non pensare a vincere, pensa piuttosto a non perdere; cambia in funzione del tuo avversario; nel combattimento devi saper padroneggiare il pieno e il vuoto; considera mani e piedi dell'avversario come spade; oltre la porta di casa, puoi trovarti di fronte anche un milione di nemici; la guardia è per i principianti; più avanti si torna alla posizione naturale; i kata vanno eseguiti correttamente, il combattimento è altra cosa; non dimenticare dove occorre usare o non usare la forza, rilassare o contrarre, applicare la lentezza o la velocità, in ogni tecnica; sii sempre creativo”*⁶¹⁹. Dalla lettura di questi venti principi fondamentali si evince come l'obiettivo di questa arte marziale sia quella di forgiare il carattere e rendere il *karateka* una persona migliore, lontano quindi anni luce da quegli stereotipi comuni che vedono queste discipline come attività tendenzialmente violente.

Il regolamento tecnico ufficiale del *karate* della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) è molto rigido e prevede tutta una serie di norme dettagliate volte a disciplinare i comportamenti degli atleti in occasione del cd. *kumite*, cioè il combattimento con un avversario, in quanto il colpo deve essere sempre controllato e deve arrestarsi a pochissimi centimetri di distanza dall'avversario, tant'è che alla pagina n. 18 si può leggere che *“il Karate agonistico è una disciplina sportiva e, perciò, alcune delle tecniche più pericolose sono proibite e tutte le tecniche devono essere controllate. Gli Atleti allenati possono assorbire colpi relativamente forti sulle regioni coperte da muscolatura, come l'addome, ma rimane il fatto che la testa, il viso, il collo, l'inguine e le articolazioni sono punti particolarmente esposti alle lesioni. Pertanto, deve essere punita qualsiasi tecnica che determini una lesione, purché non sia causata dall'Atleta cui è destinata. Gli Atleti devono eseguire tutte le tecniche mantenendo il*

⁶¹⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 226 ss.

⁶¹⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 228.

⁶¹⁹ Per maggiori approfondimenti vedi G. FUNAKOSHI, *Venti Principi Guida del Karate. L'eredità spirituale del maestro*, Mediterranee Edizioni, 2010.

controllo e la buona forma. In caso contrario, sono sanzionati con un richiamo o una penalità, qualunque sia la tecnica usata impropriamente. Particolare attenzione deve essere posta durante le competizioni per Cadetti e Juniores”, ed inoltre all’art. 8, il regolamento FIJKAM, divide in due categorie i comportamenti proibiti: nella categoria 1 vi elenca: “le tecniche che hanno un contatto eccessivo e le tecniche che hanno un contatto con la gola; gli attacchi alle braccia o alle gambe, all’inguine, alle articolazioni o al collo del piede; gli attacchi al viso con tecniche a mano aperta e le tecniche di proiezione pericolose o vietate”, e nella categoria 2 vi elenca: “fingere o esagerare lesioni; uscite dall’area di gara (JOGAI) non causate dall’Avversario; comportamenti che mettono a repentaglio se stessi, esponendosi all’attacco da parte dell’ Avversario, o comportamenti caratterizzati da inadeguate misure di protezione (MUBOBI); evitare di combattere per ostacolare la messa a segno di punti da parte dell’Avversario; passività - evitare di combattere (non può essere assegnata negli ultimi dieci secondi dell’incontro); trattenere, spingere, lottare o fermarsi petto contro petto, senza tentare una proiezione o un’altra tecnica; afferrare l’avversario con entrambe le mani per qualsiasi ragione che non sia eseguire una proiezione afferrando la gamba con cui l’avversario ha effettuato un calcio; afferrare il braccio o il karate-GI dell’avversario con una mano senza tentare immediatamente una proiezione o una tecnica da punto; tecniche che per loro natura non possono essere controllate e costituiscono un rischio per la sicurezza dell’avversario, e attacchi pericolosi e incontrollati; attacchi simultanei con la testa, le ginocchia o i gomiti e parlare o provocare l’Avversario, senza obbedire agli ordini dell’Arbitro, comportamenti scortesi nei confronti degli Arbitri o altre violazioni dell’etichetta”; mentre per quanto riguarda i cd. kata non è necessario in quanto questa attività consiste in una rappresentazione tecnico-tattica contro un avversario immaginario, quindi tutti i colpi vanno a vuoto.

Tuttavia, anche se statisticamente è più facile trovare in un ospedale atleti di altre discipline sportive (un recente sondaggio dell’ISTAT⁶²⁰ ha rilevato che su un campione di circa 300.000 incidenti sportivi all’anno⁶²¹ solamente 15.000 necessitano dell’intervento ospedaliero e, di questi, il maggior numero di casi riguarda lo sport più diffuso, vale a dire il calcio ed il calcetto), non sono mancati episodi che hanno fatto giurisprudenza in materia come il caso Bernardi nel quale il Tribunale di Genova nel 2000 ritenne responsabile⁶²² il titolare della palestra di karate per aver permesso, in occasione di un allenamento, il combattimento tra due atleti di diverso livello tecnico: da un lato un karateka molto preparato e dall’altro un’allieva alle prime armi la quale si era rotta il menisco nell’allenamento non essendo stata in grado di competere con un atleta molto più preparato di lei.

⁶²⁰ Le statistiche sono consultabili sul sito <http://www.istat.it/it/archivio/sport>.

⁶²¹ Su circa 17.000.000 di italiani che praticano sport.

⁶²² Tribunale di Genova, 4 maggio 2000, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 2001, p. 1402.

Proprio per questo motivo il maestro di *karate*, o l'istruttore che impartisce la lezione⁶²³, dovrà tenere bene a mente la preparazione tecnico-tattica dei propri allievi onde evitare incidenti di questo tipo, dovuti ad un differente grado di preparazione tra *karateki*, e di conseguenza non incorrere in un addebito di responsabilità.

12. La responsabilità nei principali sport di squadra: calcio, pallacanestro, pallavolo, hockey e rugby

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come i principali sport di squadra come il calcio⁶²⁴, il calcetto⁶²⁵ e la pallacanestro⁶²⁶ rientrano a pieno titolo tra gli sport a violenza eventuale⁶²⁷ in quanto il contatto fisico tra gli atleti è insito nella natura delle suddette attività ed un evento lesivo può, di norma, verificarsi in occasione di un illecito sportivo (da non confondere con gli illeciti *tout court*), vale a dire un fallo di gioco rientrante in quella sfera di rischio sportivo che ciascun atleta deve mettere sempre in conto ogniqualvolta che scende in campo, mentre per la pallavolo il discorso è un po' diverso in quanto il contatto con l'avversario è un evento più unico che raro⁶²⁸.

Al contempo abbiamo assistito come, un profilo di responsabilità può ascrivere non solo a carico degli atleti che prendono parte alla manifestazione ma anche nei confronti di altri soggetti per i danni che possono scaturire da terzi, vale a dire le società sportive, i gestori delle strutture e gli organizzatori di una manifestazione sportiva.

Ne sono un esempio le ormai tristissime vicende di violenza negli stadi (vedi *supra* paragrafo 4)⁶²⁹ a cui purtroppo troppo spesso dobbiamo assistere ed ultimo, risalente a quest'estate, il caso della società calcistica Juventus Football Club costretta vendere i biglietti delle sfide di cartello ed a tollerare il bagarinaggio più sfrenato, talvolta a prezzi maggiorati fino a sei volte, da parte dei propri capi *ultras* in cambio della tranquillità dei sostenitori della curva.

Per concludere questa rassegna concentriamo adesso la nostra attenzione nell'analisi di alcune problematiche riguardanti i più importanti sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, l'hockey ed il rugby.

⁶²³ Tribunale di Chiavari, 6 novembre 1982, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 558.

⁶²⁴ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo XII, 2006, pp. 2026-2038.

⁶²⁵ R. FRAU, *Responsabilità civile sportiva nel "calcio a sette" e collegamento funzionale con l'azione di gioco*, nota a Tribunale di Pistoia, 30 maggio 2013 n. 55, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo IV, 2014, pp. 1335-1351.

⁶²⁶ R. FRAU, *La responsabilità civile nel gioco della pallacanestro*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo III, 2010, pp. 519-531.

⁶²⁷ M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 50 ss.

⁶²⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, pp. 206-207.

⁶²⁹ Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2006, pp. 246-265.

Da una recente statistica della FIGC⁶³⁰, con oltre un milione di tesserati, in Italia il calcio è lo sport in assoluto più praticato con la conseguenza che il numero degli incidenti registrati risulta di gran lunga superiore rispetto a quello degli altri sport, ed essendo un gioco di contatto è molto frequente il verificarsi di contusioni alle articolazioni inferiori (caviglie, piedi, ginocchia ecc...) a causa dei tentativi, a volte anche duri, di ricercare il pallone.

Come abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti l'atleta che si accinge alla pratica di uno sport, ed in tale caso del gioco del calcio, accetta su di sé il rischio di andare incontro ad incidenti, a condizioni che questi rientrino nella sfera della prevedibilità relativa allo sport praticato, in linea con il regolamento tecnico impartito dalla Federazione sportiva di riferimento.

Nel caso Osvaldo Lolli⁶³¹ del 1985, che ci apprestiamo adesso ad analizzare, in occasione di una partita di calcio tra dilettanti un giocatore aveva commesso un fallo molto duro nei confronti di un avversario colpendolo con un violento *tackle* da dietro in maniera chiaramente volontaria, in quanto non aveva la possibilità di giocare correttamente il pallone, e causandogli la frattura della tibia.

Nel caso di specie, il Tribunale di Modena nel 1991 condannò il Lolli per lesioni volontarie gravi, mentre la Corte di Appello di Bologna nello stesso anno gli riconobbe le attenuanti riducendo la pena.

Nel 1992 invece gli ermellini riconobbero la colpevolezza del Lolli (reato poi estintosi per amnistia)⁶³² per lesioni colpose gravi in quanto tale comportamento, indiscutibilmente di natura dolosa, era da inquadrare al di fuori di ogni prevedibile azione fallosa rientrante nell'accettazione del rischio tipica di una normale partita di calcio, anche perché si trattava non di uno semplice *tackle* volto a fermare il gioco ma di un vero e proprio calcio ad una gamba⁶³³.

Come il calcio, anche il gioco della pallacanestro è tipizzato da frequenti contatti anche a causa della maggiore velocità del gioco, della stazza dei giocatori che vi prendono parte e, soprattutto, delle dimensioni ridotte del campo da gioco, tali da rendere molto frequenti i contatti tra gli avversari, talvolta, anche molto duri.

Il regolamento tecnico della pallacanestro FIP prevede, come del resto la maggior parte degli sport di squadra, tutta una serie di condotte vietate, come ad esempio l'art. 38 sul fallo da espulsione che dispone "*qualsiasi flagrante comportamento antisportivo tenuto da un giocatore o dal personale di squadra in panchina è un fallo da espulsione*" escludendo così il concetto di violenza fisica

⁶³⁰ Le statistiche in oggetto sono riportate sul documento "Il censimento del calcio italiano" consultabile sul sito <http://www.figc.it/other/Parte%202%20-%20Il%20censimento%20del%20calcio%20italiano.PDF>.

⁶³¹ Cassazione penale, 8 ottobre 1992 n. 9627, in *Giustizia penale*, fascicolo III, 1993, p. 280.

⁶³² In archivio online del quotidiano La Repubblica consultabile sul sito <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/12/02/un-brutto-fallo-lesioni-colpose.html>.

⁶³³ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, pp. 196-197.

tra le caratteristiche tecniche di questo sport.

Ne è un esempio il celebre caso Lorenzo Rolla⁶³⁴ nella quale venne condannato un cestista il quale, a seguito di una lieve gomitata, aveva sferrato a gioco fermo un violento pugno in faccia ad un avversario causandogli la rottura della mandibola destra⁶³⁵.

Nel caso di specie in occasione di una partita di pallacanestro tra le squadre del Lerici e del Sarzana il giocatore Daniele Ricci subiva un colpo alla mandibola, da parte del giocatore Lorenzo Rolla, che gli procurava una frattura all'angolo mandibolare destro con conseguente intervento chirurgico e prognosi di trenta giorni.

Il Pretore di Sarzana, con una sentenza del 10 aprile 1997, condannò il Rolla a due mesi di reclusione per lesioni volontarie ex art. 582 c.p. oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali, decisione questa confermata anche dalla Corte di Appello di Genova che in data 22 settembre 1998 aveva confermato il dolo da parte del Rolla nello sferrare il pugno ai danni del Ricci.

Con la sentenza Rolla⁶³⁶ si conferma il principio secondo il quale un atleta che provoca una lesione ai danni di un avversario, con una condotta rispettosa delle regole del gioco e, soprattutto, rientrante nella sfera del rischio consentito non è perseguibile penalmente mentre tutte le volte in cui provoca una lesione a causa di una condotta volontariamente lesiva nei confronti dell'avversario, quindi con dolo, infrangendo, oltre al regolamento tecnico dello sport praticato, anche i principi di lealtà e correttezza (il cd. *fair play*) egli sarà penalmente responsabile e nessuna causa di giustificazione potrà essere da lui fatta valere in giudizio.

Nella pallavolo il regolamento tecnico federale FIPAV prescrive tutta una serie di comportamenti basati sul *fair play* e sul rispetto degli avversari (divieto di condotte ingiuriose, aggressive, ecc...), ma gli episodi di scontri tra giocatori avversari, essendo uno sport giocato nelle rispettive metà campo, sono delle vere e proprie mosche bianche, salvo i casi in cui per recuperare un pallone può avvenire uno scontro, del tutto fortuito, con un compagno di squadra oppure, si approfitti dell'incontro sportivo *per cagionare un danno ad un compagno di squadra non molto gradito*⁶³⁷.

Chiudiamo questa rassegna con due discipline sportive da ricondurre tra gli sport considerati ad *alta incidenza di violenza*⁶³⁸ vale a dire l'hockey ed il rugby, mentre il football americano, sebbene molto simile a quest'ultimo presenta numerose differenze sia in termini di tecniche, che di

⁶³⁴ Cassazione penale, 2 dicembre 1999, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 2000, p. 321.

⁶³⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 219 e M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 2008.

⁶³⁶ Cassazione civile, sezione V, del 21 febbraio 2000 n. 1951.

⁶³⁷ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 207 e Tribunale di Catania, 6 aprile 1976, in *Rivista di diritto sportivo*, 1976, p. 403.

⁶³⁸ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 213 ss.

contatti di gioco, tant'è che le protezioni sono molto più vistose ed articolate (tra l'altro per prendere parte ad una gara è obbligatorio indossare il casco) a causa della "spettacolarità" di certi scontri tra gli atleti.

Per quanto riguarda l'*hockey* invece la situazione è completamente diversa dal punto di vista del *fair play* in quanto, il concetto di violenza è stato a lungo tollerato fin dal XIX secolo negli stati nordamericani (in particolare Canada e Stati Uniti d'America) e statisticamente si registra in media una rissa ogni due partite, tant'è che il regolamento ufficiale della NHL⁶³⁹ (il massimo campionato professionistico nordamericano) di *hockey* sul ghiaccio tollera espressamente i combattimenti ed all'art. 46⁶⁴⁰ attribuisce addirittura ampi poteri discrezionali ai direttori di gara nella gestione di queste situazioni di gioco. In particolare, il regolamento NHL prevede che i giocatori possono affrontarsi a mani nude senza l'ausilio dei guanti e dei bastoni e solamente a coppie fino a che uno dei due non cade a terra, anche se di recente questo tema è tornato alla ribalta in seguito alla morte di tre atleti a causa della depressione anche se, cosa molto più probabile, questa sarebbe da ricondursi alle lesioni riportate durante gli scontri di gioco.

In Italia per fortuna la situazione è molto diversa ma la frequenza degli scontri che avvengono tra i giocatori, e soprattutto l'utilizzo del bastone, di per sé idoneo strumento di offesa, rendono questa attività non priva di incidenti. Di recente si è registrata una sentenza del Tribunale di Monza⁶⁴¹ nella quale i giudici hanno condannato un giocatore - che in occasione di una partita di *hockey* su pista aveva colpito volontariamente con il proprio bastone un avversario all'occhio giustificandosi dietro una sorta di "occhio per occhio dente per dente" - e la società sportiva di appartenenza ex art. 2049 c.c. anche se il richiamo a questo espediente da parte dei giudici mal si concilia con l'ambito di applicazione della norma in oggetto⁶⁴²; ed inoltre una della Suprema

⁶³⁹ Il testo integrale del regolamento NHL è consultabile sul sito <http://www.nhl.com/nhl/en/v3/ext/rules/2014-2015-rulebook.pdf>.

⁶⁴⁰ La regola 46 rubricata: "Fighting" dispone che:

"46.1 Fighting – A fight shall be deemed to have occurred when at least one player punches or attempts to punch an opponent repeatedly or when two players wrestle in such a manner as to make it difficult for the Linesmen to intervene and separate the combatants.

The Referees are provided very wide latitude in the penalties with which they may impose under this rule. This is done intentionally to enable them to differentiate between the obvious degrees of responsibility of the participants either for starting the fighting or persisting in continuing the fighting. The discretion provided should be exercised realistically.

46.2 Aggressor – The aggressor in an altercation shall be the player who continues to throw punches in an attempt to inflict punishment on his opponent who is in a defenseless position or who is an unwilling combatant.

A player must be deemed the aggressor when he has clearly won the fight but he continues throwing and landing punches in a further attempt to inflict punishment and/or injury on his opponent who is no longer in a position to defend himself.

A player who is deemed to be the aggressor of an altercation shall be assessed a major penalty for fighting and a game misconduct.

A player who is deemed to be the aggressor of an altercation will have this recorded as an aggressor of an altercation for statistical and suspension purposes.

A player who is deemed to be both the instigator and aggressor of an altercation shall be assessed an instigating minor penalty, a major penalty for fighting, a ten-minute misconduct (instigator) and a game misconduct penalty (aggressor)".

⁶⁴¹ Tribunale di Monza, 4 giugno 1997, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1998, p. 1525.

⁶⁴² M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 215.

Corte di Cassazione⁶⁴³ nella quale veniva condannata una società sportiva (nel caso di specie il CUS Padova) ex art. 2048 c.c. per omessa vigilanza nei confronti degli allievi, all'epoca dei fatti minorenni, a causa di una mazzata in pieno volto dovuta ad un tiro denominato "drive" posto in essere in violazione alle regole del gioco.

Com'è risaputo il rugby è caratterizzato da numerosi contatti fisici tra gli atleti tanto da essere definito da molti come uno sport maschio, violento e duro ma, contrariamente a quanto si pensa, valori come la generosità, l'altruismo, la lealtà ed il rispetto verso l'avversario e, soprattutto, verso l'arbitro sono sacri tant'è che difficilmente si assiste ad una protesta avverso una decisione del direttore di gara oppure ad una simulazione di gioco. Tanto per rendere l'idea di recente è avvenuto un fatto che ha suscitato profondo sgomento nel mondo del rugby italiano: in data 14 dicembre 2016 in occasione dell'incontro di serie A tra Valsugana e Vicenza il giocatore vicentino Bruno Doglioli si è avventato senza motivo con un violento placcaggio contro la giovane direttrice di gara Maria Beatrice Benvenuti facendola cadere a terra. L'aggressione, che a parere dei medici poteva far rischiare la paralisi alla ragazza, è stata all'unanimità condannata da tutto il movimento rugbistico senza giustificazioni di alcun genere (come purtroppo molto spesso si assiste in altri sport) ed il giocatore in questione, oltre ad essere stato messo immediatamente fuori squadra dalla propria società, è stato squalificato per tre anni dalla Federazione.

Il regolamento tecnico del rugby FIR prevede espressamente numerose tecniche corpo a corpo come il placcaggio (regola 15, cioè un'azione compiuta da un giocatore volta a fermare un avversario in corsa ed in possesso del pallone, afferrandolo al di sopra delle ginocchia), il ruck (regola 16, cioè un'azione in cui uno o più giocatori avversari si trovano a contatto l'uno contro l'altro per contendersi il pallone a terra, con i compagni di squadra legati almeno tramite un braccio) ed il maul (regola 17, cioè un'azione in cui il giocatore portatore della palla viene trattenuto da uno o più avversari, e quando uno o più compagni di squadra del portatore di palla si legano ad esso), vietando espressamente il cd. anti-gioco, vale a dire tutti quei comportamenti contrari alla lealtà ed allo spirito del gioco come ad esempio l'ostruzionismo, il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso ed il comportamento antisportivo⁶⁴⁴.

⁶⁴³ Cassazione, sezione III, 6 marzo 1998 n. 2486, in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, p. 265.

⁶⁴⁴ M. BONA - A. CASTELNUOVO - P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002, p. 213.

CAPITOLO III

IL FENOMENO DEL DOPING

1. L'origine storica del doping – 2. Il doping nell'ordinamento giuridico sportivo: dal doping scientifico al cd. doping di Stato – 3. Le leggi internazionali e comunitarie antidoping: dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) al Codice Mondiale Antidoping – 4. La lista delle sostanze e metodi proibiti: dai nuovi farmaci dopanti all'esenzioni per finalità terapeutiche – 5. Il ruolo del CIO in materia di doping: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) – 6. Le normative antidoping in Italia ed il ruolo delle strutture preposte a contrastarlo.

1. L'origine storica del doping

Con il termine doping⁶⁴⁵ si intende comunemente l'uso di sostanze o metodi potenzialmente pericolosi per la salute umana e capaci di migliorare in modo artificiale la prestazione sportiva⁶⁴⁶.

È fuori discussione quindi che simile comportamento costituisce una grave violazione ai principi del *fair play*, dello spirito sportivo sulla falsariga dei principi decoubertiani e, soprattutto, una violazione delle leggi sportive perseguibile anche sotto la sfera dell'ordinamento generale come reato.

L'etimologia del termine doping sembrerebbe derivare dalla lingua olandese con una duplice accezione: da un lato “*doop*”, che significa salsa, dall'altro “*dopen*”, inteso come mescolare, battezzare per immersione nel senso di “*lanciare ad una nuova vita*”⁶⁴⁷, ma convenzionalmente viene associato alla lingua inglese attraverso l'etimo “*to dope*” che significa appunto drogare⁶⁴⁸.

Il termine però sembra avere origini molto più antiche⁶⁴⁹ in quanto nei villaggi rurali della Bretagna, durante la fiera annuale della regione, ci si preparava agli incontri di lotta con rituali molto caratteristici: i condottieri prima di affrontarsi in duello si facevano il segno della croce e giuravano di rimanere amici prima e dopo l'incontro, di non aver fatto uso di erbe incantate (anche se ci sono fonti nella mitologia del Nord Europa dalla quale si evince l'uso di sostanze a base di *amanite falloide* contenente falloidina da parte dei guerrieri)⁶⁵⁰ e, soprattutto, di non aver stretto patti con il demonio, “*grazie alla quale la forza di un cavallo o di un toro abbandona il corpo dell'animale per passare nel corpo del lottatore, al prezzo della sua dannazione eterna*”⁶⁵¹, ed è oltremodo interessante la lettura della fonte autentica di questo passo che in lingua francese recita: “*les deux adversaires, s'avancant l'un vers l'autre d'un air religieux, font le signe de la Croix, se frappent dans le main et jurent qu'ils resteront amis après comme avant le combat; qu'ils sont chrétiens et n'ont eu recours à aucune herbe*

⁶⁴⁵ Per maggiori approfondimenti vedi M. BARALDO - S. LICATA, *Doping e sport. Un rischio per tutti. Uso e abuso dei farmaci nell'attività sportiva non agonistica*, Forum, 2016; A. DONATI, *Lo sport del doping: Chi lo subisce, chi lo combatte*, Gruppo Abele, 2016; M. SIMONE, *Doping. Il cancro dello sport*, Ferrari & Sinibaldi, 2014; L. FIORMONTE - M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, Roma, 2012; N. SACCHI, *Farmaci e doping nello sport*, Nonsolofitness, 2012; M. DI PASQUALE, *Il doping nell'ordinamento giuridico sportivo*, La libreria di Olympian's News, 2010; E. MENTHÉOUR, *Il mio doping: il libro che ha sconvolto il ciclismo*, Dalai, 1999 e P.P. MENNEA, *Il doping nello sport*, Milano, 1999.

⁶⁴⁶ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁴⁷ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

⁶⁴⁸ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 89 ss.

⁶⁴⁹ T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 17.

⁶⁵⁰ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

⁶⁵¹ M. ZERBINI, *Alle fonti del doping. Fortuna e prospettive di un tema storico-religioso*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 1 ss.

*enchantée ni à ces pactes avec le diable, grâce auxquels la force d'un cheval au d'un taureau l'abandonne tout à coup pour passer dans le corps d'un lutteur, au prix de sa damnation éternelle*⁶⁵².

Alcuni autori riconducono l'origine del termine anche al “*dop*”, una bevanda alcolica estratta dalla buccia dell'uva usata dalla tribù dei *Kafir* (una popolazione indigena africana) nei loro rituali tribali come stimolante⁶⁵³, lasciando così intendere che il concetto di doping è da considerare a tutti gli effetti un fenomeno tanto vecchio quanto lo sport⁶⁵⁴. In passato l'uso di sostanze eccitanti era già una pratica molto diffusa: in America Meridionale si faceva largo uso del *maté*, in Colombia dello *yoco* ed in Uruguay del *guarana* (gli indiani del Perù e della Bolivia utilizzavano le foglie di coca da masticare⁶⁵⁵ ed i *Tarahumara* del Messico utilizzavano il *peyote*), in Africa settentrionale della *mandragora*, in quella orientale del *kat* ed in Cina già ben 5000 anni fa si ricorreva alle radici di *ginseng* ed al *ma huang* (contenente efedrina)⁶⁵⁶, quella che al giorno d'oggi conosciamo come l'edera⁶⁵⁷. Proprio in Cina già nel 200 a.C. il “doping” (volontariamente tra virgolette in quanto l'accezione del termine è leggermente difforme da come la intendiamo oggi) era un fenomeno molto diffuso nelle attività preparatorie in vista della guerra in quanto i soldati venivano drogati con una speciale alimentazione⁶⁵⁸ così da scendere in battaglia in uno stato di semi-incoscienza circa i pericoli a cui andavano incontro.

Nel nostro continente un primo assaggio del concetto di doping così come lo intendiamo al giorno d'oggi lo abbiamo prima con il popolo greco e dopo con quello romano *repetita iuvant* in quanto, come abbiamo abbondantemente approfondito in questo elaborato (vedi capitolo I, paragrafo 1), la nascita delle scuole di atletica, per l'epoca delle vere e proprie associazioni di professionisti⁶⁵⁹, sfornavano atleti che gareggiavano per contendersi gli ambiti premi che non si limitavano alla sola acclamazione popolare, con l'apposizione sulla testa della tradizionale corona di ulivo selvatico, ma permettevano all'atleta vittorioso il beneficio di importantissime

⁶⁵² A. BOUËT, *Breiz-izel, ou, La vie des Bretons de l'Armonique*, Paris, 1844 (1835-38), in J.J. JUSSERAND, *Les sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France*, 1901, pp. 172-175.

⁶⁵³ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

⁶⁵⁴ C. RUGA RIVA, *Doping*, in *Diritto penale parte speciale, volume I, Tutela della persona*, a cura di D. PULITANÒ, Torino, 2014, p. 188 e S. BONINI, *Doping e diritto penale*, Padova, 2006, p. 4 ss.

⁶⁵⁵ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426. In America Meridionale la masticazione delle foglie di coca era molto diffusa per resistere alle lunghe maratone in quanto conferiva resistenza alla fatica anche se spesso portava a conseguenze letali per l'uomo.

⁶⁵⁶ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

⁶⁵⁷ C. GREGORI, voce *Temì olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁵⁸ T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 20.

⁶⁵⁹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 424.

onorificenze cittadine come l'esenzione dal pagamento dei tributi, premi in denaro e, soprattutto, la possibilità di intraprendere importanti cariche politiche: fu questo quindi uno dei motivi che spinse gli atleti a ricorrere ad ogni sotterfugio pur di portare a casa l'ambita vittoria tant'è che Galeno e Filostrato nei loro scritti attestano l'uso da parte degli atleti del tempo di *estratti di semi e di funghi ad azione stimolante*⁶⁶⁰.

Nell'antica Grecia però, osserva però Maurizio Zerbini⁶⁶¹, il doping consisteva in una vera e propria alimentazione differenziata tant'è che gli atleti per circa un mese venivano sottoposti ad una dieta a base di latticini⁶⁶², mentre solamente nel IV e nel V secolo, grazie all'affermarsi dei grandi finanziatori, una specie di sponsor per l'epoca se vogliamo fare un paragone con i giorni nostri, nacquero i primi medici sportivi che seguivano scrupolosamente gli atleti *sperimentando su di loro davvero di tutto*⁶⁶³ tanto da spingere anche Pitagora allo studio dei sistemi di alimentazione al fine di *esaltare oltre ogni limite umano le capacità dell'atleta*⁶⁶⁴.

Gli atleti greci mangiavano veramente di tutto: le loro "diete", per usare un eufemismo, erano a base di carne di maiale, cacciagione, agnello ed altro ancora in quanto si era convinti che un regime alimentare di questo genere era indispensabile per aumentare la forza dei lottatori e la resistenza dei corridori anche perché le conoscenze scientifiche del tempo non erano avanzate come quelle di oggi altrimenti, con assoluta certezza gli scienziati dell'epoca avrebbero sperimentato di tutto, ma proprio di tutto.

Il risultato di questi "dopaggi" era devastante: molti atleti vincevano le gare ma altrettanti morivano tant'è che il celebre Ippocrate, tutt'oggi conosciuto e ricordato per il giuramento dei medici, fu il primo a denunciare la connessione tra morte degli atleti ed alimentazione, mentre Galeno nei propri studi descrive gli atleti come "*maiali all'ingrasso*" e "*uomini senza cervello*" che non possono vivere a lungo, condannati ad una morte precoce e messi di mezzo dai propri allenatori e medici senza scrupoli⁶⁶⁵.

Nonostante la "sfuriata" di Galeno cambia la forma ma non la sostanza giacché, sebbene da una parte diminuirono le quantità di carne rossa, la cd. dieta dell'atleta si orientò verso il consumo di carne poco cotta, di molto formaggio e, soprattutto, di tantissima frutta, uova, latte e vino

⁶⁶⁰ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 424.

⁶⁶¹ M. ZERBINI, *Alle fonti del doping. Fortuna e prospettive di un tema storico-religioso*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 1 ss.

⁶⁶² T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 18 ss.

⁶⁶³ T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 19.

⁶⁶⁴ T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 19.

⁶⁶⁵ T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 19.

grazie anche al fatto che, al tempo, non esisteva il concetto di illecito sportivo e quindi pur di vincere poteva essere utilizzato qualunque mezzo.

Nell'antica Roma invece si assiste ad uno spettacolo (si fa per dire...) del tutto opposto, come osserva l'archeologo tedesco Carl Weber (da non confondere con l'omonimo compositore e direttore d'orchestra tedesco) nel suo celebre libro "*Panem et circenses*", che taluni identificano come "*il fascino della crudeltà*" ed altri, tra cui Seneca, come "*un fiume di sangue*", nel descrivere l'esaltazione presente nell'anfiteatro Flavio, "*che cresceva fino a diventare follia, e travolgeva gli spettatori*"⁶⁶⁶.

Il motivo di tutto ciò era molto semplice: "*mors tua vita mea*", i "*munera*"⁶⁶⁷, come erano soprannominati i gladiatori e, soprattutto, gli schiavi etruschi, che tra l'altro potevano partecipare ai giochi, al conseguimento della decima vittoria usufruivano del beneficio di affrancarsi dalla schiavitù e quindi erano disposti a tutto pur di conquistare l'ambita vittoria che coincideva con la fine del proprio *status* di schiavo, anche d'ingerire delle droghe, prassi questa anche nei confronti dei cavalli impiegati nelle gare⁶⁶⁸.

Molto probabilmente è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel 393 d.C. quando l'Imperatore Teodosio si rivolse all'allora Vescovo di Milano per far sopprimere i Giochi Olimpici in quanto un simile nefasto era del tutto in rotta di collisione con i precetti del Cristianesimo.

Nel Medioevo⁶⁶⁹ qualcosa sembrava cambiare, grazie proprio al Cristianesimo, rispettoso della natura dell'uomo e della morale, nacquero i primi codici cavallereschi con l'obiettivo di mettere un freno a quell'agonismo sfrenato visto fino ad allora, ma si sa il lupo perde il pelo ma non il vizio ed il desiderio di primeggiare non ha accantonato il ricorso alle pratiche proibite tant'è che nell'Europa del XIX secolo si registra l'utilizzo da parte di molti atleti di estratti di cola in quanto ricca di caffeina, zucchero imbevuto di etere etilico, stricnina (si pensi che questa sostanza organica è usata come veleno per i topi e per le volpi) a basse dosi e, talvolta addirittura di nitroglicerina (si esatto non è un refuso di chi scrive!!!) grazie ai suoi effetti sull'apparato cardiovascolare⁶⁷⁰.

Alla fine del XIX secolo invece negli Stati Uniti d'America con il termine doping si individuava

⁶⁶⁶ C.W. WEBER, *Panem et circenses. La politica dei divertimenti di massa nell'Antica Roma*, Milano, p. 14 ss.

⁶⁶⁷ C.W. WEBER, *Panem et circenses. La politica dei divertimenti di massa nell'Antica Roma*, Milano, p. 14.

⁶⁶⁸ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

⁶⁶⁹ T. FANFANI, *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 20 ss.

⁶⁷⁰ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

la somministrazione di una miscela di oppio, narcotici e tabacco ai cavalli⁶⁷¹ volta ad aumentare il rendimento in vista delle competizioni e delle scommesse, fino al bizzarro episodio di Thomas Hicks, un atleta di origini inglesi, che nel 1904, durante i Giochi Olimpici di Saint Louis, grazie ad un *cocktail* esplosivo a base di uova crude, 1 milligrammo di stricnina ed un bicchiere di *brandy* (!!!) vinse la medaglia d'oro alla maratona e per poco, anche un loculo del cimitero in quanto collassò appena giunto al traguardo e tutt'oggi sono celebri le fotografie dell'epoca che lo ritraggono sorretto da due suoi collaboratori⁶⁷².

Il doping in chiave moderna possiamo datarlo ufficialmente intorno all'800 in quanto per la prima volta comparvero dei veri e propri *cocktail* micidiali di farmaci in uso nel mondo dei cavalli, del ciclismo e delle gare di fondo tra cui caffeina, canfora, digitale, etere, noce vomica e strofantus, mentre le anfetamine, come ad esempio la benzedrina, incominciarono a girare in occasione dei Giochi Olimpici di Berlino nel 1936 grazie al *boom* dell'industria farmaceutica in quel periodo storico cosa che permise un largo accesso all'uso di queste pratiche che venivano di consueto somministrate in un primo momento dal massaggiatore⁶⁷³ (si pensi ad esempio ai celebri casi di Fausto Coppi e di Biagio Cavanna) e solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale dai medici sportivi con l'introduzione del cd. medico sociale. Siamo quindi giunti alla metà degli anni '50 del secolo scorso dove le sostanze dopanti più ricorrenti negli ambienti sportivi erano gli stimolanti, e sul finire degli anni '60 e '70 si passò all'uso degli steroidi anabolizzanti e del cortisone per poi arrivare agli anni '80 e '90 con l'avvento degli ormoni della crescita e dell'eritropoietina (EPO) oltre al pericolosissimo metodo dell'emotrasfusione.

Arrivati alle soglie del nuovo millennio la scienza medica e farmaceutica ne hanno fatta di strada; chissà con quali occhi dall'aldilà ci staranno guardando gli antenati greci e romani vedendo al giorno d'oggi i passi da gigante che sono stati (purtroppo) fatti in questo settore a tal punto che *l'ambizione dello sportivo a migliorare sempre di più le proprie performance*, unito alle *sollecitazioni di natura economica* e dalle continue *pressioni di vittoria ad ogni costo* da parte di tecnici, società e sponsor, tali da spingere l'individuo al superamento dei propri limiti fisici, anche arrivando a mettere a repentaglio la propria salute⁶⁷⁴, trasformano l'atleta in un vero e proprio "laboratorio chimico ambulante". Ne è un esempio il celebre caso di cronaca nera che vide protagonista il 10 aprile 1987 l'eptatleta tedesca Brigitte Drexler che i propri genitori definirono "*Opfer der Pharmaindustrie*" ovvero una "vittima dell'industria farmaceutica" in quanto, sebbene

⁶⁷¹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426.

⁶⁷² Per maggiori approfondimenti vedi "L'épreuve la plus farfelue de l'histoire des JO de Saint-Louis en 1904" consultabile al sito <http://mobile.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-epreuve-la-plus-farfelue-de-l-43901>.

⁶⁷³ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁷⁴ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 425.

per i medici la morte avvenne per *shock* anafilattico la crisi che la portò ben presto alla morte avvenne in seguito all'iniezione di circa 5 grammi di metamizol: la tedesca già dall'anno precedente assumeva un potente steroide anabolizzante (lo stanozolol) e l'autopsia fece emergere nel suo corpo la bellezza di ben 102 tipi di sostanze diverse⁶⁷⁵.

2. Il doping nell'ordinamento giuridico sportivo: dal doping scientifico al cd. doping di Stato

Il tema del doping, come abbiamo potuto vedere nel paragrafo precedente, è una sfida tutt'ora *work in progress* e, proprio per questo motivo, il problema è d'interesse rispettivamente sia dell'ordinamento statale che di quello sportivo in quanto, da una parte, stando all'art. 9 della Legge del 14 dicembre 2000 n. 376 rubricata "*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*" costituisce un reato⁶⁷⁶ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,28 ad € 51.645,69, e dall'altra costituisce un grave problema sociale, oltre ad un notevole pericolo per la salute degli atleti, *che offende l'etica sia dello sport che della scienza medica*⁶⁷⁷. L'uso dei medicinali, integratori ed altre sostanze da parte degli atleti, parafrasando

⁶⁷⁵ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁷⁶ L'art. 9 rubricato: "*Disposizioni penali*" della Legge del 14 dicembre 2000 n. 376 "*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*" dispone che: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni".

⁶⁷⁷ M. GALLAVOTTI, *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il*

una frase riferita all'eternità, contenuta in un libro di Antonio Cappelluzzo, "c'è sempre stato e sempre ci sarà"⁶⁷⁸, da una lato come reale sussidio all'esigenze terapeutiche o riabilitative, e dall'altro, purtroppo, come strumento illegale volto ad ottenere la vittoria finale: spetta dunque alla scienza medica, di concerto con quella giuridica, intervenire e *dare risposte urgenti nel caso concreto che siano di aiuto agli operatori chiamati ad applicare le leggi*⁶⁷⁹ anche se la questione, a parere di chi scrive, appare, purtroppo, una guerra già persa in partenza.

Prima di affrontare il complesso *iter* normativo statale, comunitario ed internazionale in materia di lotta al doping è importante, fare una breve rassegna circa le tappe che hanno spinto gli operatori dello sport ed il CIO a focalizzare l'attenzione su questo problema e, soprattutto, a dare il via ai primi test antidoping.

Il problema del doping venne affrontato per la prima volta da parte del massimo organismo sportivo mondiale nella sessione di Varsavia del 1937 a causa delle dichiarazioni di David Burghley, già medaglia d'oro nei 400 metri ad ostacoli ai Giochi Olimpici di Amsterdam del 1928, che parlò degli effetti del doping e della diffusione dei farmaci tra gli atleti, ma la goccia che fece traboccare il vaso fu la morte del ciclista danese Knut Enemark Jensen⁶⁸⁰ in occasione dei Giochi Olimpici di Roma nel 1960 a causa delle alte dosi di stimolanti, evento questo che spinse nel 1961 il CIO alla creazione di una Commissione medica *ad hoc* con a capo il dottor Arthur Porritt, di origini neozelandesi, volto noto nel mondo sportivo per aver vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Parigi nel 1924, ma soprattutto per essere stato, niente di meno che, il medico personale di Re Giorgio VI del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 1946 al 1952 e della Regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fino al 1967.

I test antidoping da parte del CIO vennero ufficialmente introdotti⁶⁸¹ nel 1968 in occasione dei Giochi Olimpici di Grenoble (invernali) e di Città del Messico (estivi), ed il primo atleta in assoluto ad essere sottoposto ai controlli, tra l'altro con esito negativo, fu proprio un italiano: il

calcio contro il doping, fascicolo II, 2003, p. 48.

⁶⁷⁸ Per maggiori approfondimenti vedi A. CAPPELLUZZO, *Le difficili vittorie*, Aletti, 2014.

⁶⁷⁹ M. GALLAVOTTI, *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 49.

⁶⁸⁰ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online). Il ciclista danese Knut Enemark Jensen fu il primo atleta a morire per doping ai Giochi Olimpici. Alle 09.32 del 25 agosto 1960 si lanciò con tre compagni nella crono a squadre: 100 chilometri sotto il sole di agosto. La squadra danese era quarta e lottava per il podio, quando al terzo ed ultimo giro Jensen crollò a Casalpallo. Due ore dopo morì in ospedale per collasso cardiaco. L'autopsia però rilevò la presenza di uno stimolante, il ronicol e Rino Negri nel suo libro dal titolo "Doping" nel 1988 scrisse che i medici poterono stabilire che Jensen aveva fatto uso di una dose di stimolanti che sarebbe servita a "far scalpitare un cavallo", e l'effetto che si era prodotto poteva essere paragonato a quello di "un motore che esplode".

⁶⁸¹ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online) e M. GALLAVOTTI, *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 39.

fondista Franco Nones⁶⁸², vincitore nell'occasione della medaglia d'oro nella 30 chilometri e primo olimpionico italiano della storia dello sci di fondo. Anche se il primo test antidoping ufficiale della storia dei Giochi Olimpici dette esito negativo di lì a poco la spada di Damocle si abbatté su tantissimi atleti, difatti dal 1968 al 2002 ben settantuno furono quelli trovati positivi, con un palmares di trenta medaglie olimpiche restituite, tra cui anche il dieci volte campione del mondo di lancio con il martello, l'italiano Giampaolo Urlando, che in occasione dei Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984 venne squalificato per essere risultato positivo ai test⁶⁸³.

Come abbiamo già potuto vedere (vedi *supra* paragrafo 1) il doping non è un fenomeno recente, un *mix* tra illegalità ed incoscienza, a parere di chi scrive, che nel corso degli anni non ha guardato in faccia a nessuno, persone o animali che siano, tant'è che un primo assaggio si ebbe nel 1836 in Gran Bretagna negli ippodromi (i cavalli venivano drogati a causa delle corse ippiche legate alle scommesse) per poi passare agli uomini, sempre in Gran Bretagna, ma 56 anni più tardi, e per la precisione nel 1892 quando a Londra si disputò il primo Campionato del Mondo di ciclismo su pista (i cd. *pistards*)⁶⁸⁴. Nell'occasione caffeina, etere, alcool, digitale, strophantus, noce vomica, eroina e stricnina erano tra le sostanze più utilizzate dagli atleti del tempo e non mancarono di lì a poco, come è facile immaginare, i primi *collateral damage*, uno tra tutti quello del ciclista gallese Arthur Linton, già vincitore della 592 chilometri Bordeaux-Parigi, che è considerato il primo atleta nella storia dello sport a morire per doping nel 1896 a soli 24 anni⁶⁸⁵, oltre a quello già visto di Thomas Hicks⁶⁸⁶ nel 1904 a Saint Louis e di Dorando Pietri, maratoneta italiano, originario di Correggio, nel 1908 a Londra, passato alla storia nel mondo dello sport per la sua rocambolesca maratona⁶⁸⁷: era il 24 luglio 1908 e proprio davanti al Castello di Windsor stava per cominciare la maratona che per la prima volta si effettuava su di un percorso di ben 42 chilometri e 195 metri. Il Pietri si era preparato molto duramente per i Giochi Olimpici che voleva vincere a tutti i costi, tant'è che in quell'occasione aveva assunto pure della stricnina⁶⁸⁸, ed una volta superato il sudafricano Charles Hefferon⁶⁸⁹ (con molta

⁶⁸² Per maggiori approfondimenti vedi voce *Francesco Franco Nones* in *Sports Reference* consultabile al sito <http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/no/franco-nones-1.html>.

⁶⁸³ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁸⁴ voce *Ciclismo su pista*, in *Enciclopedia Universo*, De Agostini, Novara, volume III, 1964, pp. 350-356.

⁶⁸⁵ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁸⁶ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online). Thomas Hicks vinse la medaglia d'oro della maratona ai Giochi Olimpici di Saint Louis nel 1904 con ben sei minuti di vantaggio rispetto agli altri concorrenti in un contesto del tutto frivolo: egli cadde a terra in crisi a 10 chilometri dall'arrivo così che il suo allenatore per "rimetterlo in carreggiata" gli iniettò a più riprese solfato di stricnina (che al tempo non era ancora considerato doping) e gli fece bere del cognac.

⁶⁸⁷ P. LOVESEY, *Conan Doyle and the Olympics*, in *Journal of Olympic History*, volume X, December 2001/January 2002, pp. 6-9.

⁶⁸⁸ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*,

probabilità a causa di quel farmaco) entrò nello stadio in chiaro stato confusionale. Egli anziché percorrere gli ultimi 352 metri che lo separavano dalla tanto agognata medaglia d'oro prese la pista al contrario e cadde almeno cinque volte prima di essere soccorso⁶⁹⁰ da un giudice di gara, lo scozzese Arthur Conan Doyle, di professione medico molto famoso al tempo, ed anche ai giorni nostri, per essere stato l'inventore del celebre romanzo di Sherlock Holmes⁶⁹¹, e dallo *speaker* dello stadio, tale Jack Andrews: arrivato al traguardo venne squalificato a causa del ricorso presentato dall'americano Johnny Hayes, collassò a terra e venne salvato dal medico di servizio Michael Joseph Bulger (ex giocatore irlandese di *rugby* nel ruolo di trequartista) che gli praticò una tecnica di rianimazione⁶⁹². La “mancata vittoria” del Pietri sconvolse i 75.000 spettatori presenti sulle tribune tanto che la Regina Alessandra di Danimarca lo premiò ugualmente con un trofeo d'argento interamente placcato d'oro in quella che il famoso quotidiano britannico *Daily Mail* definì “la grande impresa dell'italiano non potrà mai essere cancellata dagli archivi dello sport, qualunque possa essere la decisione dei giudici”⁶⁹³.

Da Atene⁶⁹⁴, Parigi⁶⁹⁵, Saint Louis, Londra⁶⁹⁶, Stoccolma, Berlino⁶⁹⁷, Anversa, Amsterdam, Los Angeles⁶⁹⁸, Tokyo⁶⁹⁹, Helsinki, Melbourne, Roma, Città del Messico, Montréal, Mosca, Seoul, Barcellona, Atlanta, Sydney, Pechino fino a Rio De Janeiro in 120 anni di Giochi Olimpici estivi e da Chamonix-Mont-Blanc, Sankt Moritz⁷⁰⁰, Lake Placid⁷⁰¹, Garmisch-Partenkirchen⁷⁰², Sapporo⁷⁰³, Cortina d'Ampezzo⁷⁰⁴, Oslo, Squaw Valley, Innsbruck⁷⁰⁵, Grenoble, Sarajevo, Calgary, Albertville, Lillehammer, Nagano, Salt Lake City, Torino, Vancouver fino a Soci in 90 anni di Giochi Olimpici invernali di strada sotto i ponti ne è passata tanta, così come l'acume e

Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁸⁹ Charles Hefferon anche se era originario di Newbury, una cittadina dell'Inghilterra nella contea del Berkshire, gareggiava per la nazionale del Sudafrica, e conquistò la medaglia d'argento nella maratona ai Giochi Olimpici di Londra nel 1908.

⁶⁹⁰ Alcuni sostengono, vista la documentazione fotografica dell'episodio, passata alla storia dello sport moderno, che il Pietri una volta arrivato allo stadio venne soccorso non da Arthur Conan Doyle bensì da Jack Andrews e da Michael Joseph Bulger, in quanto lo scrittore si trovava in tribuna come cronista della gara.

⁶⁹¹ P. LOVESEY, *Conan Doyle and the Olympics*, in *Journal of Olympic History*, volume X, December 2001/January 2002, pp. 6-9.

⁶⁹² C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁶⁹³ P. LOVESEY, *Conan Doyle and the Olympics*, in *Journal of Olympic History*, volume X, December 2001/January 2002, pp. 6-9.

⁶⁹⁴ Nelle edizioni del 1896 e del 2004.

⁶⁹⁵ Nelle edizioni del 1900 e del 1924.

⁶⁹⁶ Nelle edizioni del 1908, del 1944, del 1948 e del 2012.

⁶⁹⁷ Nelle edizioni del 1916 e del 1936.

⁶⁹⁸ Nelle edizioni del 1932 e del 1984.

⁶⁹⁹ Nelle edizioni del 1940 e del 1964.

⁷⁰⁰ Nelle edizioni del 1928, del 1940 e del 1948.

⁷⁰¹ Nelle edizioni del 1932 e del 1980.

⁷⁰² Nelle edizioni del 1936 e del 1940.

⁷⁰³ Nelle edizioni del 1940 e del 1972.

⁷⁰⁴ Nelle edizioni del 1944 e del 1956.

⁷⁰⁵ Nelle edizioni del 1964 e del 1976.

l'ingegno degli addetti ai lavori nella ricerca delle più sofisticate tecniche per la realizzazione delle sostanze proibite, e talvolta non ancora proibite, volte a migliorare le prestazioni degli atleti: dai micidiali *cocktail* esplosivi a base di cognac e stricnina di Thomas Hicks ai più moderni preparati farmaceutici come gli steroidi anabolizzanti, il testosterone, gli ormoni della crescita e le pericolosissime emotrasfusioni, tanto si è evoluto il panorama del cd. doping scientifico nel corso degli anni così da trasformarsi in una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi tra nazioni con il fenomeno del cd. "doping di Stato"⁷⁰⁶ sul finire gli anni '60 del secolo scorso.

Intorno agli anni '50 del secolo scorso gli atleti, in particolare quelli sovietici, in occasione dei Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952, ed a seguire gli statunitensi, iniziarono a fare uso del testosterone e degli steroidi anabolizzanti androgenici per incrementare la propria massa muscolare ed intensificare gli allenamenti⁷⁰⁷.

In quegli anni, anche a causa dei pochissimi controlli effettuati (il CIO introdurrà il divieto degli steroidi anabolizzanti solamente nel maggio del 1974 con il Congresso di Innsbruck), si hanno notizie di queste pratiche grazie alle autodenunce da parte di numerosi atleti come ad esempio l'americano Harold Connolly, specialista nel lancio con il martello, che ammise davanti ad una commissione d'inchiesta che prima dei Giochi Olimpici di Tokyo del 1964 molti atleti avevano assunto steroidi anabolizzanti in quanto "si aveva l'impressione di partire da una posizione di vantaggio se non si saliva sul treno della medicina sportiva"⁷⁰⁸, il cecoslovacco Josef Odložil, specialista nel mezzofondo, che ammise l'uso degli steroidi anabolizzanti da parte degli atleti cecoslovacchi nel corso degli anni '60, e del britannico Roger Bannister, noto per essere stato il primo atleta ad aver corso il miglio in meno di quattro minuti, che dichiarò: "i due terzi dei lottatori e dei sollevatori di pesi dei Giochi Olimpici di Monaco del 1972, come un certo numero di lanciatori, hanno ammesso di aver assunto steroidi anabolizzanti", solo per citarne alcuni, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo⁷⁰⁹.

Anche i nostri connazionali non mancarono all'appello: negli anni '80 gli atleti azzurri Alessandro Andrei (specialista nel getto del peso) e Norberto Oberburger (specialista nel sollevamento dei pesi) grazie alle sapienti mani del dottor Daniele Faraggiana del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Vione del Vannini - Tirrenia, in accordo con Renato Carnevali ed Enzo Rossi rispettivamente responsabile dei lanci e direttore tecnico della FIDAL somministrava agli atleti methandrostenolone, nerabol, dianabol, oxanor, winstrol, andriol e

⁷⁰⁶ Per maggiori approfondimenti vedi S. UNGERLEIDER, *Faust's Gold: Inside the East German Doping Machine*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, pp. 1-322.

⁷⁰⁷ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷⁰⁸ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷⁰⁹ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

testoviron, ed inoltre faceva firmare agli atleti una dichiarazione liberatoria volta ad alleggerire il carico di responsabilità nei confronti della FIDAL, nella quale dichiaravano di sottoporsi “*sotto la loro personale responsabilità e volontà*” a terapie farmacologiche con steroidi anabolizzanti, annotando tutti i trattamenti in maniera maniacale: un vero e proprio caso di doping scientifico⁷¹⁰, così che di lì a poco, siamo sul finire degli anni '80, la magistratura decise di far luce sulla questione ed il Faraggiana, insieme al direttore tecnico della FIPE Claudio Poletti ed all'allenatore Woicech Dousa finirono nel mirino degli inquirenti della Procura della Repubblica di Savona, grazie all'accusa di due loro atleti Pietro Pujia e Massimo Binelli⁷¹¹.

Per quanto riguarda la pratica dell'emotrasfusione, questa iniziò a prendere piede già prima dei Giochi Olimpici di Monaco di Baviera del 1972 grazie alla confessione del finlandese Mikko Ala Leppilampi, specialista nella 300 metri siepi, il quale ammise che in Finlandia era una prassi molto diffusa tra i fondisti, giacché le quattro medaglie d'oro di Lasse Virén vennero subito messe in discussione in quanto egli sosteneva che i propri successi erano dovuti alla propria alimentazione a base di latte di renna⁷¹².

Nonostante che il CIO avesse a più riprese condannato già dal 1976 questa pratica, a mezzo del Presidente della Commissione medica, il belga Alexandre De Merode, definendola “*sleale e ad alto rischio, ricerca artificiale antisportiva, contraria all'etica olimpica e pericolosa per la salute dell'atleta*”, questa venne ufficialmente messa al bando solamente nel 1985 a causa dei fatti avvenuti in occasione dei Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984: i ciclisti statunitensi Steve Hegg, Leonard Harvey Nitz, Pat McDonough, Brent Emery, Rebecca Twigg, John Breckman, Danny Van Haute e Mark Whitehead si sottoposero tutti alla pratica dell'emotrasfusione per mano del dottor Hermann Falsetti su ordine dell'allenatore Eddie Borysewicz, riportando ottimi risultati e conquistando numerosi piazzamenti sul podio olimpico⁷¹³.

Sul finire degli anni '70 il Dott. Francesco Conconi, già Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, aveva iniziato a sperimentare su alcuni atleti la pratica dell'emotrasfusione, cosa che gli permise ben presto di diventare un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale ed internazionale tanto da ricevere ingenti contributi statali (quasi 3 miliardi delle vecchie lire) e numerosi incarichi istituzionali (fu tra l'altro anche membro della Commissione medica del CIO) in quanto questa pratica era una “*condizione imprescindibile per essere competitivi*”⁷¹⁴, ma in

⁷¹⁰ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷¹¹ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷¹² C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷¹³ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷¹⁴ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*,

occasione dei Giochi Olimpici di Los Angeles del 1984 sperimentò un metodo del tutto diverso, ideato nel 1971 dallo svedese Bjorn Ekblom: l'autotrasfusione. Con questo nuovo metodo egli re-iniettava agli atleti il sangue che aveva prelevato loro ben quattro settimane prima così da migliorare sensibilmente le loro prestazioni atletiche in vista delle gare ufficiali, ma nel corso degli anni questi esperimenti gli causarono numerosi problemi giudiziari⁷¹⁵.

Oltre alle pratiche viste fino ad ora diversi atleti tra cui Diane Williams e Ben Johnson fecero ricorso ad un altro preparato: l'ormone della crescita (il cd. *human growth hormone*, abbreviato hGH) in quanto favoriva sensibilmente l'aumento della massa muscolare (era molto in voga infatti tra i culturisti) e, soprattutto, non era identificabile dai controlli antidoping, fatto questo che spinse addirittura il nostro connazionale Pietro Paolo Mennea a recarsi negli Stati Uniti d'America per farsi prescrivere il farmaco al fine di "*scoprire i segreti dei suoi avversari*" e, con molta probabilità, cagionò pure la morte di Florence Griffith che nel 1998 morì nel sonno per soffocamento a causa di un attacco epilettico⁷¹⁶.

Nel dopoguerra in Europa, ed in particolare modo nella Germania dell'Est dopo l'innalzamento del muro di Berlino, prese piede un fenomeno allarmante nel mondo dello sport, per struttura e, soprattutto per modalità operativa, che ben presto assunse il nome di "doping di Stato"⁷¹⁷.

Nel bel mezzo della Guerra Fredda uno studio dell'Istituto di cultura fisica di Mosca (siamo nel luglio del 1972) intitolato "*Steroidi anabolizzanti e prestazioni sportive*" fece emergere quanto in molti avevano ipotizzato: a moltissimi atleti venivano somministrate senza il loro consenso sostanze proibite volte a migliorare le loro *performance* sportive ed arricchire così il medagliere nazionale in occasione delle principali competizioni sportive continentali. In modo particolare la nazione che si adoperò maggiormente in questi illeciti fu la Repubblica Democratica Tedesca (la cd. Germania Est) che ideò un vero e proprio "programma statale" controllato e finanziato dal governo con a capo l'allora Presidente della Repubblica Democratica Tedesca Erich Honecker a base di ormoni anabolizzanti che loro chiamavano "*unterstuetzende mitteln*", ovvero "mezzi di sostegno", volto a somministrare i prodotti dopanti ai propri atleti con il beneplacito anche delle Federazioni sportive nazionali e dell'Istituto di ricerca sulla cultura e lo sport di Lipsia⁷¹⁸.

In quegli anni, siamo a cavallo tra gli anni '70 ed '80 del secolo scorso, il medagliere della Germania Est crebbe a dismisura, ma il motivo era dovuto al fatto che la loro preparazione era avanti anni luce non dal punto di vista della cultura sportiva e della teoria dell'allenamento,

Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷¹⁵ Tribunale di Ferrara, 19 novembre 2003 n. 533.

⁷¹⁶ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷¹⁷ Per maggiori approfondimenti vedi S. UNGERLEIDER, *Faust's Gold: Inside the East German Doping Machine*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, pp. 1-322.

⁷¹⁸ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

bensì da quello della cultura scientifica e farmacologica con un quantitativo di ben cinquecentodiciannove medaglie e centonovantadue podi olimpici nel periodo compreso tra il 1968 ed il 1989, tutte frutto delle più sofisticate illegalità scientifiche in quanto, prima di ogni gara venivano “ripuliti” tutti i concorrenti nei laboratori di Kreischa, struttura accreditata addirittura da parte del CIO.

Il 26 febbraio del 1977 però tutti questi soprusi vennero smascherati grazie all'ex discobola Brigitte Berendonk che, appoggiata dal marito, con una piccantissima intervista al quotidiano tedesco *Süddeutsche Zeitung*, denunciò tutti i misfatti, dichiarazioni, queste, confermate nel 1988 anche da parte di altri atleti tedeschi ed in particolare dal dottor Georg Aschenbach dopo la sua fuga nella Germania Ovest⁷¹⁹.

Dopo la caduta del muro di Berlino tutte le verità vennero a galla, gli atleti che avevano fatto uso delle sostanze dopanti risultarono un'enormità, molti dei quali, a seguito del ripetuto uso dei farmaci, andarono incontro a gravi problemi di salute, come ad esempio il campione di sollevamento pesi Gerhard Bonk.

I principali artefici di questo scempio finirono tutti sotto processo ma nessuna condanna fu sufficiente a colmare i disastri compiuti: tanti, forse troppi furono i danni irreparabili alla salute degli atleti come ad esempio bambini nati deformati, gravi problemi al fegato ed alle ossa nonché numerose mutilazioni permanenti⁷²⁰, ma la cosa ancor più grave fu come molti dei principali protagonisti di questo scandalo si “riciclarono” in altri ruoli all'interno del mondo dello sport come ad esempio il dottor Bernd Pansold che divenne ben presto il mentore personale del campione di sci Hermann Maier.

La Germania Est non fu l'unica nazione a praticare queste porcherie, anche altri paesi dell'est Europa fecero lo stesso ma con una peggiore capacità organizzativa⁷²¹: l'Unione Sovietica, la Bulgaria e la Romania non mancarono all'appello e visto il crescente numero di medaglie d'oro da parte di molte ginnaste in tenerissima età, il dottor Robert Klein, responsabile medico ai Campionati del Mondo di ginnastica artistica a Strasburgo nel 1978, analizzando le fotografie delle concorrenti, denunciò l'uso di un farmaco “capace di arrestare la pubertà delle ginnaste”⁷²², ma l'evento che creò in assoluto maggiore scalpore fu la dichiarazione della ginnasta sovietica Olga Karaseva, già medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968 la quale affermò di essere stata obbligata a concepire un figlio per poi successivamente abortire per salire sul podio:

⁷¹⁹ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷²⁰ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷²¹ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷²² C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

in effetti dagli studi scientifici effettuati si evince che “nei primi tre mesi di gestazione il volume cardiaco ed il numero di globuli rossi accresce, così che l'aumento dell'emoglobina e la capacità di trasporto dell'ossigeno comporta un miglioramento teorici della prestazione”⁷²³: questo metodo aberrante venne con assoluta certezza utilizzato in occasione dei Giochi Olimpici di Melbourne nel 1956 in quanto dieci atlete sovietiche su ventisei medagliate risultarono in stato interessante, alcune delle quali si narra costrette addirittura ad avere rapporti sessuali con i propri allenatori, per poi abortire⁷²⁴. A giudizio di chi scrive simili aneddoti diventano assai difficili da commentare in quanto tale abnormità è totalmente estranea non solo al concetto di sport (che in un simile contesto poco c'incastra) ma, soprattutto, alla dignità dell'essere umano *lato sensu*.

Proprio per tutta questa serie di motivi, il legislatore, deve essere consapevole della gravità di tale fenomeno, in quanto, secondo il massimo organismo sportivo mondiale “il doping contravviene sia all'etica dello sport che a quella della scienza medica”, ed inoltre “consiste nella somministrazione di sostanze appartenenti a categorie di agenti farmacologici vietati e/o nell'uso di varie pratiche vietate”⁷²⁵, rendendo così necessario un processo di coordinazione tra istituzioni statali ed istituzioni sportive giacché questo è un problema che non riguarda solo l'etica sportiva ma anche la salute pubblica⁷²⁶, che va al di là dei confini del modo sportivo e, soprattutto, essendo questa purtroppo una questione di portata planetaria, le metodologie per il contrasto devono essere appositamente integrate perché le sole autorità sportive sia esse nazionali che internazionali non sono in grado di arginare efficacemente il problema.

3. Le leggi internazionali e comunitarie antidoping: dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) al Codice Mondiale Antidoping

Come ormai è inconfutabilmente acclarato, il doping⁷²⁷ costituisce una grave minaccia per il

⁷²³ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷²⁴ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁷²⁵ M. GALLAVOTTI, *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 39.

⁷²⁶ M. GALLAVOTTI, *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, pp. 47-48.

⁷²⁷ Per maggiori approfondimenti vedi M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Padova, 2016, pp. 355-393; A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 88-103; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, pp. 404-440; M. SEGHESSIO, *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, pp. 715-731; R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, pp. 423-469; L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, pp. 305-319; M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, pp. 169-218; M. COCCIA, *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in

mondo dello sport, un vero e proprio *attentato alla natura dell'attività sportiva*⁷²⁸ in quanto atto a falsificare i reali valori degli atleti e, soprattutto, i risultati sportivi conseguiti sul campo, oltre che un serio pericolo per l'incolumità di tutti i praticanti.

Nel corso degli anni numerosi sono stati i casi documentati di doping sportivo ma, nonostante la sempre più crescente attenzione anche da parte dei *mass media*, il problema non ha mai subito battute d'arresto.

I controlli, anche se ufficialmente istituiti dal CIO solamente nel 1968 in occasione dei Giochi Olimpici di Città del Messico, erano iniziati in maniera ufficiosa già alcuni anni addietro, in quanto già nel 1910, per mano di un chimico e farmacista russo, tale Bukowsky⁷²⁹, in quel di Vienna vennero effettuati i primi controlli sui cavalli volti a rilevare la presenza di alcaloidi nella saliva degli animali.

Nel 1928 la IAFF⁷³⁰ fu la prima Associazione sportiva al mondo a vietare l'utilizzo di sostanze stimolanti⁷³¹ ed intorno agli anni '60 del secolo scorso ebbe inizio un vero e proprio controllo di massa da parte delle Federazioni sportive nazionali volto a tutelare la salute e l'integrità psico-fisica degli atleti, nonché a recuperare l'etica che si stava man mano perdendo nel contesto sportivo anche grazie alla creazione, ad Atene, di un'apposita Commissione medica internazionale con il compito di effettuare gli opportuni controlli, in seguito al *summit* del CIO di San Francisco negli Stati Uniti d'America⁷³².

Per avere una prima definizione ufficiale di doping sportivo bisogna aspettare il 1963 quando il Comitato Europeo per l'educazione extrascolastica utilizzò questo termine per indicare *l'ingestione o l'uso di sostanze non biologiche, in forma o per via anormale, ad parte di individui sani, con il solo scopo di migliorare artificialmente e slealmente la propria prestazione in vista di una gara, mentre*

A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 239-255; M. ARPINO, *L'attività antidoping del CONI nel nuovo contesto normativo internazionale*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 256-270; L. MUSUMARRA, *La lotta al doping nell'Unione Europea: le azioni di prevenzione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 271-282; M. NUCCIO, *Il fenomeno del "doping" nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 283-292; N. GRIPPA, *La legislazione nazionale in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 293-303 e J. KORNBECK, *La lotta contro il doping all'interno ed all'esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 304-319.

⁷²⁸ M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Padova, 2016, pp. 356 e G. AIELLO, *Il nuovo regolamento antidoping del CONI*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, p. 269. Per maggiori approfondimenti vedi A. DI GIANDOMENICO, *Doping*, Roma, 2011 e P.P. MENNEA, *Il doping nello sport*, Milano, 2009.

⁷²⁹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 426 ss.

⁷³⁰ E' l'acronimo in lingua inglese dell'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, l'organizzazione che si occupa dell'atletica leggera a livello mondiale.

⁷³¹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 427.

⁷³² R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 427.

successivamente, in occasione della Conferenza Internazionale sul doping nel 1964 a Tokio in Giappone si intendeva *la somministrazione ad un atleta, o l'uso da parte sua, di qualunque sostanza estranea al corpo o di qualunque sostanza fisiologica presa in quantità anomala o attraverso vie anomale di ingresso nel corpo, con l'unica intenzione di accrescere in modo artificiale e sleale, la propria prestazione in gara.*

La chiave di svolta avvenne però tre anni più tardi quando il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la Risoluzione n. 12 del 29 giugno 1967 rubricata “*Doping negli atleti*” creò una definizione di doping sportivo che al giorno d'oggi sembra la più apprezzata tra gli addetti ai lavori, sportivi, sanitari e giuridici: “*per doping si intende la somministrazione ad un soggetto sano o l'utilizzazione da parte dello stesso, per qualsiasi mezzo, di sostanze estranee all'organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o per via anomale, e ciò al solo scopo di influenzare artificialmente ed in modo sleale la prestazione sportiva di detto soggetto in occasione della sua partecipazione ad una competizione*” e, sempre nello stesso anno, la Commissione medica del CIO dette vita a quello che da lì a poco sarebbe diventato il più importante documento al mondo in materia di contrasto al doping nel mondo dello sport: l'elenco diviso in classi comprensivo di una lista dettagliata delle sostanze e dei metodi proibiti⁷³³. L'obiettivo del CIO fu quello di non creare solo un elenco tassativo di sostanze ritenute proibite in quanto l'evoluzione sempre più all'avanguardia della scienza farmacologica avrebbe potuto mettere in campo nuovi preparati, diversi come nomenclatura da quelli elencati nella lista ufficiale, ma aventi gli stessi effetti di quelli proibiti, così da bypassare la tassatività del precetto: con la divisione in “classi” invece questo pericolo veniva stroncato sul nascere.

A partire dagli anni '70 del secolo scorso anche le tecniche di analisi da parte dei sanitari del CIO migliorarono a tal punto che fu possibile, per la prima volta, individuare la presenza di steroidi anabolizzanti nel sangue degli atleti mentre negli anni '80 venne istituita una sottocommissione⁷³⁴, in seno alla Commissione medica del CIO, con l'obiettivo di stilare *una lista di sostanze considerate dannose per l'incolumità e responsabili del potenziamento artificiale della prestazione degli atleti*⁷³⁵.

Sul finire degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del secolo scorso anche l'Unione Europea ha iniziato a manifestare grande interesse in materia di lotta all'utilizzo di sostanze proibite nel contesto sportivo, culminato con la Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 rubricata più semplicemente “*Convenzione Antidoping*”⁷³⁶ avente lo scopo di *ridurre ed, in seguito, eliminare la*

⁷³³ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 438 ss.

⁷³⁴ Il nome di questa sottocommissione era “*Doping e Biochimica dello Sport*”.

⁷³⁵ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 429.

⁷³⁶ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 311 ss.

*pratica del doping nello sport*⁷³⁷, oltre a fornire una definizione chiara di doping⁷³⁸, di classi farmacologiche⁷³⁹ e di sportivi⁷⁴⁰. Per la precisione vennero adottati dal Consiglio d'Europa e dai rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio tre atti di cui una dichiarazione e due risoluzioni: questo avvenne perché il Trattato di Roma del 1957 non permetteva ancora alla Comunità Europea di avere competenze in materia di sanità pubblica, cosa che avvenne solo nel 1992 con il Trattato di Maastricht⁷⁴¹. Il primo atto, una risoluzione del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, è datata 3 dicembre 1990 ed aveva ad oggetto la creazione, prima dei Giochi Olimpici del 1992 che si sarebbero tenuti a Barcellona, di un codice di comportamento antidoping con lo scopo di contrastare l'uso delle sostanze proibite e soprattutto l'abuso dei medicinali nelle attività sportive, mentre gli altri due, una dichiarazione ed un'altra risoluzione sono datate 4 giugno 1991 e 3 febbraio 1992: nella prima il Consiglio ed i Ministri della sanità riuniti in sede di Consiglio *“ribadiscono la loro preoccupazione di fronte al doping nell'ambito dello sport e mettono nuovamente in guardia contro le conseguenze gravi per la salute degli sportivi e gli effetti negativi che siffatte pratiche possono avere sulla popolazione in generale e sui giovani in particolare; esortano gli organi governativi e non governativi impegnati nelle prossime Olimpiadi di Albertville di Barcellona a proseguire negli sforzi sinora compiuti ed a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché la preparazione sportiva degli atleti nonché lo svolgimento delle prove abbiano luogo in condizioni corrette ed oneste, senza ricorso al doping; e lanciano un appello per chiedere a tutti i partecipanti a competizioni nazionali ed internazionali, e segnatamente alle Olimpiadi che avranno luogo nella Comunità, di impegnarsi, in conformità con la Carta olimpica e quale esempio per tutti gli sportivi e in particolare per i giovani, a non ricorrere al doping, ivi compreso per abuso di medicinali, durante la preparazione e lo svolgimento di questi avvenimenti sportivi”*⁷⁴², e nella seconda, sei mesi prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, venne approvato il codice di comportamento antidoping da parte della Commissione quale *“strumento di informazione e di educazione del pubblico in generale e più specificatamente dei giovani, nonché degli ambienti*

⁷³⁷ Art. 2 della Convenzione di Strasburgo.

⁷³⁸ L'art. 2 della Convenzione di Strasburgo rubricata: *“Definizioni e campo d'applicazione della Convenzione”* dispone che: *“l'espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping”*.

⁷³⁹ L'art. 2 della Convenzione di Strasburgo rubricata: *“Definizioni e campo d'applicazione della Convenzione”* dispone che: *“per «classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping» s'intende, fatto salvo il capoverso 2 qui sotto, le classi di agenti dopanti e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e figuranti nelle liste approvate dal gruppo permanente di vigilanza giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b”*.

⁷⁴⁰ L'art. 2 della Convenzione di Strasburgo rubricata: *“Definizioni e campo d'applicazione della Convenzione”* dispone che: *“per «sportivi» si intendono le persone che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate”*.

⁷⁴¹ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 190.

⁷⁴² Dichiarazione del 4 giugno 1991 del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, in GUCE del 29 giugno 1991, C 170, p. 1.

interessati⁷⁴³.

Il codice di comportamento antidoping conteneva tutta una serie di precetti indirizzati ad atleti, tecnici, medici, genitori, organizzazioni scolastiche e sportive, laboratori e *mass media*, ma il problema del doping sportivo non sembrava mostrare battute d'arresto: terminati i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 per otto anni rimase tutto inerte, fintantoché gli scandali del *Tour de France* del 1998 fecero riemergere l'attenzione del legislatore comunitario in materia⁷⁴⁴.

La chiave di svolta fu l'11 ed il 12 dicembre 1998 quando il Consiglio Europeo, preoccupato per la gravità del fenomeno, esortò gli Stati membri e gli organismi sportivi internazionali a farsi carico della questione ed ad intensificare la lotta al doping, così che anche il Parlamento Europeo, con una risoluzione⁷⁴⁵ del 17 dicembre 1998 si fece carico del problema: queste furono le tappe che di lì a poco dettero vita alla *World Anti-Doping Agency*, meglio conosciuta con l'acronimo WADA, vale a dire l'Agenzia Mondiale Antidoping⁷⁴⁶.

Dal 2 al 4 febbraio 1999 si tenne a Losanna in Svizzera la conferenza mondiale antidoping indetta dal CIO, un evento importantissimo perché per la prima volta fu possibile un confronto diretto tra le autorità governative e quelle sportive per contrastare il fenomeno di questo vero e proprio "tumore sportivo", culminata con la sottoscrizione della "*Dichiarazione di Losanna sul doping nello sport*" che di lì a poco, in data 10 novembre 1999, vide la nascita per volontà del CIO dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

L'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA), in inglese *World Anti-Doping Agency* (WADA), è una fondazione di diritto privato, regolata dal diritto civile svizzero, a partecipazione pubblico-privata in quanto è finanziata sia dal CIO che dagli Stati che vi aderiscono⁷⁴⁷.

La WADA⁷⁴⁸, come viene semplicemente chiamata, con sede a Losanna in Svizzera, e dal 2002 con un proprio quartier generale a Montreal in Canada, ha come compito quello di armonizzare e migliorare i programmi antidoping a livello nazionale ed internazionale. Inoltre si prefigge il compito di educare gli atleti riguardo ai pericoli ed alle conseguenze legate all'uso ed all'abuso delle sostanze proibite, nonché quello di diffondere la conoscenza delle sanzioni previste per i trasgressori, oltre a delineare gli *standard* di qualità per i controlli anti-doping, aggiornando ogni

⁷⁴³ Risoluzione del 3 febbraio 1992 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa ad un codice di comportamento antidoping nell'attività sportive, in GUCE del 19 febbraio 1992, C 44. p. 1.

⁷⁴⁴ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 192 ss.

⁷⁴⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998, in GUCE del 9 aprile 1999, C 98, p. 291.

⁷⁴⁶ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 307 ss.

⁷⁴⁷ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 431 ss.

⁷⁴⁸ L. MUSUMARRA, *La lotta al doping nell'Unione Europea: le azioni di prevenzione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 275 ss.

anno l'elenco delle cd. sostanze e metodi proibiti⁷⁴⁹. Con il motto “*play true*” l’Agenzia Mondiale Antidoping ha come logo il segno uguale (=), per simboleggiare l’equità e l’onestà, disegnato a mano, per simboleggiare l’individualità di ogni sportivo, di colore verde, per simboleggiare la natura e la salute, su di uno sfondo quadrato e colorato di nero, per simboleggiare la neutralità ed il rispetto delle regole.

La *mainboard* dell’Agenzia Mondiale Antidoping è così strutturata: un Presidente al vertice dell’organizzazione seguito dai delegati dei continenti, di cui quattro americani, cinque europei, quattro asiatici, quattro africani, due oceanici e da quelli del Movimento Olimpico, dunque una *Foundation Board* che costituisce l’organo supremo decisionale⁷⁵⁰, una *Executive Committee* che costituisce il cuore pulsante di tutte le attività⁷⁵¹ e da altri *Committees*, ciascuno con specifici compiti⁷⁵².

L’atto più significativo dell’Agenzia Mondiale Antidoping è stato senza ombra di dubbio la creazione del Codice Mondiale Antidoping⁷⁵³, il cd. *World Anti-Doping Code*, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, al quale ha fatto seguito la “*Dichiarazione di Copenaghen sulla lotta al doping*” del 5 marzo 2003 e la “*Convenzione internazionale contro il doping nello sport dell’UNESCO*” del 19 ottobre 2005, con la quale i governi di ben centosettantasei paesi riconoscono la validità giuridica del codice e si impegnano attivamente nella lotta al doping⁷⁵⁴.

Il Codice Mondiale Antidoping⁷⁵⁵ si compone di venticinque articoli ed è stato revisionato il 1° gennaio 2015 mostrando un significativo cambio di tendenza nell’approccio alla lotta al doping rispetto alle precedenti edizioni. Tra le principali modifiche si evince l’inasprimento della sanzione base in caso di “prima violazione”, il sistema dei controlli fuori competizioni e della reperibilità dell’atleta (il cd. “*whereabouts*”), dall’introduzione di una nuova fattispecie di illecito denominata “associazione proibita” e, per ultimo, dall’impugnabilità dei provvedimenti adottati all’esito dei procedimenti in materia di doping.

⁷⁴⁹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 431 ss.

⁷⁵⁰ La *Foundation Board* è composta da trentotto membri designati dai vari comitati (*Olympic Movement*, IOC, ASOIF, AIWF, GAISEF, ANOC), nonché dalla Commissione degli Atleti e da pubbliche autorità.

⁷⁵¹ L’*Executive Committee* è composto da dodici componenti.

⁷⁵² Tra gli altri Comitati ci sono l’*Atlete Committee*, l’*Education Committee*, l’*Ethical Issues Expert Group*, il *Finance & Administration Committee*, l’*Health, Medical & Reserch Committee*, ed all’interno di quest’ultimo ricorrono sottogruppi per la revisione e l’aggiornamento della Lista delle sostanze e dei metodi proibiti, per l’esenzione di farmaci o pratiche per uso terapeutico, per la implementazione delle indagini di laboratorio e per lo studio del Doping genetico.

⁷⁵³ M. SEGHESSIO, *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, p. 721 ss.

⁷⁵⁴ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 433 e L. MUSUMARRA, *La lotta al doping nell’Unione Europea: le azioni di prevenzione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 278 ss.

⁷⁵⁵ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 308 ss.

Negli ultimi anni, oltre a tutto questo *entourage* legislativo, la Commissione Europea ha introdotto, il cd. “Libro bianco sullo sport”⁷⁵⁶, che al paragrafo 2 del capitolo II rubricato “Unire le forze per combattere il doping” dispone che “il doping rappresenta una minaccia per lo sport in tutto il mondo, anche in Europa. Esso mina alla radice il principio di una competizione aperta e leale, costituisce un fattore demotivante per lo sport in generale, mette quello professionistico sotto una pressione eccessiva, nuoce gravemente all’immagine del settore e minaccia seriamente la salute degli individui. A livello europeo, la lotta contro il doping deve far leva su una dimensione repressiva e su una sanitaria e preventiva.

Si potrebbero stabilire collaborazioni tra le forze dell’ordine degli Stati membri (guardie di confine, polizia nazionale e locale, dogane ecc.), i laboratori accreditati dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) e l’INTERPOL per scambiare in modo tempestivo e sicuro informazioni sulle nuove sostanze dopanti e sulle nuove pratiche.

L’UE potrebbe sostenere tali sforzi attraverso corsi di formazione e costruendo una rete tra i centri di formazione per le forze dell’ordine.

La Commissione raccomanda che il commercio di sostanze dopanti illecite sia trattato nello stesso modo del commercio di droga in tutta l’UE. Essa inoltre invita tutti i soggetti responsabili della sanità pubblica a tenere conto dei rischi per la salute dovuti al doping e si rivolge alle organizzazioni sportive affinché elaborino norme di buona pratica per garantire una migliore informazione ed educazione dei giovani sportivi per quanto riguarda le sostanze dopanti, i medicinali su ricetta che potrebbero contenere tali sostanze e i loro effetti sulla salute. L’UE trarrebbe beneficio da un approccio meglio coordinato alla lotta contro il doping, in particolare se si definissero posizioni comuni nei confronti di Consiglio d’Europa, WADA e UNESCO e si procedesse a uno scambio di informazioni e buone pratiche tra governi, organizzazioni antidoping e laboratori nazionali. In questo contesto, è particolarmente importante che gli Stati membri diano un’attuazione corretta alla convenzione dell’UNESCO contro il doping nello sport. La Commissione svolgerà un ruolo d’appoggio, ad esempio sostenendo una rete di organizzazioni nazionali antidoping degli Stati membri”; ed a partire dal 2008 ha preso vita un Gruppo di lavoro informale sull’antidoping composto dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione con l’obiettivo di approfondire questioni ed a scambiare informazioni e “best practices” inerenti la lotta al doping⁷⁵⁷.

⁷⁵⁶ L. MUSUMARRA, *La lotta al doping nell’Unione Europea: le azioni di prevenzione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 280 ss. e J. KORNBECK, *La lotta contro il doping all’interno ed all’esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 304-319.

⁷⁵⁷ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 197 ss.

4. La lista delle sostanze e metodi proibiti: dai nuovi farmaci dopanti all'esenzioni per finalità terapeutiche

Il crescente utilizzo di sostanze proibite, senza soluzione di continuità da parte degli atleti, ha spinto l'Agenzia Mondiale Antidoping a redigere con cadenza annuale un documento che prende il nome di "Lista delle sostanze e metodi proibiti" (la cd. "*Prohibited List*"). Questo documento contiene l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati ed è vincolante, come abbiamo potuto affrontare nei paragrafi precedenti, per tutti coloro che hanno sottoscritto gli accordi internazionali in materia di lotta al doping.

Il fenomeno del doping non si limita solamente all'assunzione dei farmaci in prossimità delle competizioni sportive in quanto, negli ultimi anni, questo sta sempre più assumendo la forma di una vera e propria "fase preparatoria" nei mesi, se non addirittura negli anni, antecedenti gli impegni sportivi. La scienza e la medicina di comune accordo hanno recentemente stabilito che per essere definite dopanti le sostanze ed i metodi proibiti devono rispondere ad almeno due dei seguenti tre criteri: a) *potenzialità di incrementare la prestazione sportiva*; b) *rischio potenziale o concreto di danno alla salute dell'atleta*; c) *violazione dei principi etici dello sport*⁷⁵⁸.

Nel corso degli anni la scienza ha fatto passi da gigante nel campo della farmacologia⁷⁵⁹ e della medicina tanto da arrivare al punto che, oltre alle tradizionali sostanze cd. dopanti, è sempre più frequente il ricorso a farmaci in grado di mascherare la presenza di sostanze proibite nell'organismo umano⁷⁶⁰, con tutte le conseguenti difficoltà in capo agli addetti ai lavori.

Nonostante questo tipo di difficoltà le sostanze biologicamente e farmacologicamente proibite si possono classificare in tre principali categorie: a) farmaci di per sé non vietati in quanto non considerati come doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati, i cd. "*off label*"; b) farmaci vietati in quanto considerati come doping; e c) integratori alimentari e prodotti cd. "*salutistici*" che servono a reintegrare le perdite di macro e micronutrienti, come ad esempio i sali minerali, gli aminoacidi e le vitamine⁷⁶¹, ma il fatto più allarmante è lo sconsiderato utilizzo da parte degli atleti, per la maggior parte giovani e giovanissimi, e degli effetti collaterali che questi farmaci hanno nel medio e lungo periodo sulla loro salute.

I farmaci più utilizzati in ambito sportivo sono l'eritropoietina (meglio conosciuta con l'acronimo EPO), gli steroidi anabolizzanti e gli stimolanti, mentre tra i metodi proibiti

⁷⁵⁸ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 438.

⁷⁵⁹ La farmacologia è la scienza che si propone lo studio dei farmaci e delle leggi secondo le quali si svolgono i fenomeni indotti da tali sostanze nell'organismo.

⁷⁶⁰ Il legislatore comunque inserisce questo tipo di sostanze nella Lista delle sostanze e metodi vietati WADA.

⁷⁶¹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 438.

troviamo il cd. doping ematico, tra cui, a giudizio di scrive quello più pericoloso ovvero, l'autotrasfusione, e le manipolazioni chimiche e fisiche delle urine.

L'eritropoietina è una glicoproteina prodotta dai reni ed il suo utilizzo permette di ottenere prestazioni atletiche invidiabili ma allo stesso tempo anche la possibilità di andare incontro ad ictus ed infarti in quanto stimola la proliferazione e la maturazione dei globuli rossi, mentre gli steroidi anabolizzanti e gli stimolanti, tra cui la caffeina, le anfetamine, la cocaina, l'efedrina e la pseudoefedrina permettono un aumento consistente della massa muscolare, della forza e della resistenza fisica allo sforzo, ma allo stesso tempo causano gravi danni al fegato, all'apparato cardiovascolare ed a lungo andare possono addirittura portare a disturbi neurologici⁷⁶².

Il doping ematico consiste nella somministrazione per endovena di trasportatori di ossigeno sintetici oppure, è questo il caso dell'emotrasfusione, nel prelievo di un campione di sangue che, dopo un'accurata conservazione, verrà re-iniettato nell'organismo dell'atleta, con un'altissima probabilità di andare incontro a gravissimi effetti collaterali per l'organismo come ad esempio il *sovraccarico del sistema circolatorio* e lo *shock metabolico*⁷⁶³.

Prima di rimandare la presente trattazione all'elenco dettagliato di tutte le sostanze e metodi proibiti, un breve cenno merita di essere fatto circa il fenomeno delle manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche dei campioni di urine in occasione delle visite di *routine* o dei veri e propri controlli antidoping: sono sempre più frequenti i casi in cui, per bypassare gli accertamenti sanitari le urine degli atleti vengono manomesse per fare in modo di non trovare traccia delle sostanze vietate. Con le cd. manipolazioni i campioni di urina possono essere sostituiti con quelli di un atleta diverso da quello controllato oppure possono consistere in una vera e propria "manomissione della provetta" come ad esempio l'inserimento nel campione di sostanze volte ad alternarne la consistenza oppure, nei casi più estremi, *l'inserimento nella vescica tramite catetere dell'urina di un altro atleta*⁷⁶⁴.

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI STANDARD INTERNAZIONALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017⁷⁶⁵

Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese. In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese.

⁷⁶² R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 439.

⁷⁶³ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 440 ss.

⁷⁶⁴ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 440 ss.

⁷⁶⁵ La lista completa originale in lingua inglese e francese è consultabile sul sito <https://www.wada-ama.org/>.

In accordo con l'art. 4.2.2 del Codice Mondiale Antidoping, tutte le Sostanze Proibite devono essere considerate "Sostanze Specificate" ad eccezione delle Sostanze incluse nelle cassi S1, S2, S4.4, S.4.5, S6.a, e dei Metodi Proibiti M1, M2 ed M3.

SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI (IN E FUORI COMPETIZIONE)

SOSTANZE PROIBITE

S0 - SOSTANZE NON APPROVATE

Qualsiasi sostanza farmacologica⁷⁶⁶ non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.

S1 - AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti:

1. STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

a. Esogeni⁷⁶⁷, includono:

- 1-Androstenediolo (5α -androst-1-ene- $3\beta,17\beta$ -diolo)
- 1-Androstenedione (5α -androst-1-ene- $3,17$ -dione)
- 1-Testosterone (17β -idrossi- 5α -androst-1-en- 3 -one)
- 4-Idrossitestosterone ($4,17\beta$ -diidrossiandrost- 4 -en- 3 -one)
- Bolandiolo (estr- 4 -ene- $3\beta,17\beta$ -diolo)
- Bolasterone
- Calusterone
- Clostebol
- Danazolo ([$1,2$]ossazolo[$4',5':2,3$]pregna- 4 -en- 20 -in- 17α -olo)
- Deidroclormetiltestosterone (4-cloro- 17β -idrossi- 17α metilandrosta- $1,4$ -dien- 3 -one)
- Desossimetiltestosterone (17α -metil- 5α -androst- 2 -en- 17β -olo)

⁷⁶⁶ R. PACIFICI, *Gli aspetti farmaco-tossicologici del 'doping'*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo I, 2014, pp. 159-165.

⁷⁶⁷ Con il termine "esogeno" si riferisce a una sostanza che non può essere normalmente prodotta dall'organismo.

- Drostanolone
- Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17 α -olo)
- Fluossimesterone
- Formebolone
- Furazabolo (17 α -metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β olo)
- Gestrinone
- Mestanolone
- Mesterolone
- Metandienone (17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-one)
- Metenolone
- Metandriolo
- Metasterone (17 β -idrossi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-one)
- Metildienolone (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-one)
- Metil-1-testosterone (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androstan-1-en-3-one)
- Metilnortestosterone (17 β -idrossi-17 α -metilestr-4-en-3-one)
- Metiltestosterone
- Metribolone (metiltrienolone, 17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-one)
- Mibolerone
- Norboletone
- Norclostebol
- Noretandrolone
- Ossabolone
- Ossandrolone
- Ossimesterone
- Ossimetolone
- Prostanozolo (17 β -[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]5 α -androstano)
- Quinbolone
- Stanozololo
- Stenbolone
- Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18 α -omo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one)
- Trenbolone (17 β -idrossiestr-4,9,11-trien-3-one)

e altre sostanze con simile struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i.

b. Endogeni⁷⁶⁸.

⁷⁶⁸ Con il termine "endogeno" si riferisce a una sostanza che può essere normalmente prodotta dall'organismo.

Gli steroidi anabolizzanti androgeni sono proibiti quando somministrati per via esogena:

- 19-Norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo)
- 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
- Androstenediolo (androst-5-ene-3 β ,17 β -diolo)
- Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
- Boldenone
- Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
- Diidrotosterone (17 β -idrossi-5 α -androstan-3-one)
- Nandrolone (19-nortestosterone)
- Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3 β -idrossiandrost-5-en-17-one)
- Testosterone

ed i loro metaboliti ed isomeri che includono ma non sono limitati ad essi:

- 3 β -Idrossi-5 α -androstan-17-one
- 5 α -Androst-2-ene-17-one
- 5 α -Androstan-3 α ,17 α -diolo
- 5 α -Androstan-3 α ,17 β -diolo
- 5 α -Androstan-3 β ,17 α -diolo
- 5 α -Androstan-3 β ,17 β -diolo
- 5 β -Androstan-3 α ,17 β -diolo
- 7 α -Idrossi-DHEA
- 7 β -Idrossi-DHEA
- 4-Androstenediolo (androst-4-ene-3 β , 17 β -diolo)
- 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
- 7-Keto-DHEA
- 19-Norandrosterone
- 19-Noreticolanolone
- Androst-4-ene-3 α , 17 α -diolo
- Androst-4-ene-3 α , 17 β -diolo Androst-4-ene-3 β , 17 α -diolo
- Androst-5-ene-3 α , 17 α -diolo
- Androst-5-ene-3 α , 17 β -diolo
- Androst-5-ene-3 β , 17 α -diolo
- Androsterone
- Epi-diidrotosterone
- Epitosterone
- Etiicolanolone.

2. ALTRI AGENTI ANABOLIZZANTI

Includono ma non sono limitati a:

- Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM, ad es. andarina e ostarina)
- tibolone
- zeranolo
- zilpaterolo.

S2 - ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI

Sono proibite le seguenti sostanze ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i:

1. Agonisti del Recettore dell'Eritropoietina:

1.1 Agenti stimolanti l'eritropoiesi (ESA), ad es.

- Darbepoetina (dEPO)
- Eritropoietine (EPO) EPO-Fc
- peptidi EPO-mimetici (EMP), ad es. CNTO 530 e peginesatide; GATA inibitori, ad es. K-11706; metossi polietilen glicol-epoetina beta (CERA); inibitori del Fattore di crescita Trasformante β , ad es. sotatercept, luspatercept;

1.2 Agonisti del Recettore dell'EPO Non-eritropoietica, ad es.

- ARA-290
- Asialo EPO
- EPO carbamilata.

2. Stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad es. cobalto, molidustat e roxadustat (FG-4592); e attivatori HIF, ad es. argon, xenon;

3. Gonadotropina corionica (CG) e Ormone luteinizzante (LH) e loro fattori di rilascio, ad es. buserelina, gonadorelina e leuprorelina, proibiti negli uomini;

4. Corticotrofina e loro fattori di rilascio, ad es. corticorelina;

5. Ormone della crescita (Growth Hormon, GH), e suoi fattori di rilascio che comprendono:

- l'Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita (GHRH) e suoi analoghi, ad es. CJC-1295, sermorelina e tesamorelina;
- Secretagoghi dell'Ormone della crescita (GHS), ad es. grelina e mimetici della grelina, ad es. anamorelina e ipamorelina;
- Peptidi di rilascio del GH (GHRP), ad es. alexamorelina, GHRP-6, exarelina e pralmorelina (GHRP-2).

In aggiunta, sono proibiti i seguenti fattori di crescita:

- fattore di crescita degli Epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF);
- fattori di crescita dei Fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs);
- fattore di crescita Insulino-simile (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi;
- fattori di crescita Meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs);
- fattori di crescita di derivazione Piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF);
- fattore di crescita Vascolare-endoteliale (Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF);

ed ogni altro fattore di crescita che influenzi la sintesi/degradazione di proteine, di muscoli, tendini o legamenti, la vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la capacità rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra.

S3 - BETA-2 AGONISTI

Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, selettivi e non selettivi, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici.

Sono inclusi, ma non sono limitati a:

- Fenoterolo
- Formoterolo
- Higenamina
- Indacaterolo
- Olodaterolo
- Procaterolo,
- Reproterolo
- Salbutamolo
- Salmeterolo
- Terbutalina
- Vilanterolo

ad eccezione di:

- salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell'arco delle 24 ore, senza superare la dose di 800 microgrammi ogni 12 ore);
- formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell'arco delle 24 ore;
- salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell'arco delle 24 ore.

La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a 40 ng/ml fa presumere un uso non terapeutico della sostanza e dovrà essere considerata Esito Avverso al controllo antidoping, tranne nel caso in cui l'Atleta provi, attraverso uno studio farmacocinetico controllato, che il risultato anomalo sia la conseguenza

dell'uso di una dose terapeutica assunta per via inalatoria fino al valore massimo sopra indicato.

S4 - MODULATORI ORMONALI E METABOLICI

Sono proibiti i seguenti ormoni e modulatori metabolici:

1. Inibitori dell'aromatasi che includono, ma non sono limitati a:

- 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
- Aminoglutetimide
- Anastrozolo
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)
- Exemestano
- Formestano
- Letrozolo
- Testolattone.

2. Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERM) inclusi ma non limitati a:

- Raloxifene
- Tamoxifene
- Toremifene.

3. Altre sostanze antiestrogeniche che includono ma non sono limitate a:

- Clomifene
- Ciclofenil
- Fulvestrant.

4. Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina che includono, ma non sono limitati a: inibitori della miostatina.

5. Modulatori metabolici.

5.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK) ad es. AICAR; e agonisti del Recettore δ Attivato dal Proliferatore del Perossisoma (PPAR δ), ad es. GW 1516.

5.2 Insuline e insulino-mimetici.

5.3 Meldonio.

5.4 Trimetazidina.

S5 - DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

Sono proibiti i seguenti diuretici e agenti mascheranti, come altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i.

Essi includono, ma non sono limitati a:

- Desmopressina; probenecid; espansori del plasma, ad es. glicerolo e somministrazione endovenosa di albumina; destrano; amido idrossietilico e mannitolo.
- Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; clortalidone; acido etacrinico; furosemide; indapamide; metolazone; spironolattone; tiazidi, ad es. bendroflumetiazide; clorotiazide e idroclorotiazide; triamterene e vaptani, ad es. tolvaptan.

Fanno eccezione:

- Drospirenone; pamabromo e inibitori dell'anidraasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
- Somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale.

La rilevazione nel Campione di un Atleta prelevato In-Fuori Competizione, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia: formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina in associazione con un diuretico o agente mascherante, sarà considerata Esito Avverso a meno che l'Atleta non abbia ottenuto un'Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) per quella sostanza, in aggiunta all'esenzione rilasciata per il diuretico o agente mascherante.

METODI PROIBITI

MI - MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
2. Potenziamiento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno.

Includono, ma non si limitano a:

- sostanze chimiche perfluoridiche; efaproxiral (RSR13)
- prodotti di emoglobina modificata, ad es. sostituti del sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata, ad esclusione dell'ossigeno supplementare per via inalatoria.

3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o chimici.

M2 - MANIPOLAZIONE FISICA E CHIMICA

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. La manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'integrità e la conformità dei

Campioni raccolti in occasione del Controllo Antidoping.

Questi includono ma non si limitano a:

- sostituzione e/o alterazione dell'urina, ad es. proteasi.

2. Le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml per un periodo di 6 ore ad eccezione di quelle legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in ospedale, interventi chirurgici o di indagini cliniche.

M3 - DOPING GENETICO

Sono proibiti i seguenti metodi, che hanno la potenziale capacità di migliorare la *performance* atletica:

1. Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acido nucleico;
2. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.

SOSTANZE E METODI

PROIBITI IN COMPETIZIONE

IN AGGIUNTA ALLE CATEGORIE DA S0 A S5 E DA M1 A M3, SOPRA INDICATE, SONO PROIBITE IN-COMPETIZIONE LE SEGUENTI CATEGORIE

SOSTANZE PROIBITE

S6 - STIMOLANTI

Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici (ad es. d- e l-).

Gli stimolanti comprendono:

a: Stimolanti "Non Specificati":

- Adrafinil
- Amfepramone
- Amfetamina
- Amfetaminil
- Amifenazolo
- Benfluorex
- Benzilpiperazina
- Bromantan
- Clobenzorex

- Cocaina
- Cropropamide
- Crotetamide
- Fencamina
- Fendimetrazina
- Fenetilina
- Fenfluramina
- Fenproporex
- Fentermina
- Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)]
- Furfenorex
- Lisdexamfetamina
- Mefenorex
- Mefentermina
- Mesocarbo
- Metamfetamina (d-) p-
- Metilamfetamina
- Modafinil
- Norfenfluramina
- Prenilamina
- Prolintano.

Uno stimolante non espressamente elencato in questa sezione è una Sostanza “Specificata”.

b) Stimolanti “Specificati”:

Includono ma non sono limitati a:

- 4-Metilexan-2-amina (metilexaneamina)
- Benzfetamina
- Catina⁷⁶⁹
- Catinone e suoi analoghi ad es. mefedrone, metedrone e α -pirrolidinovalerofenone
- Dimetilamfetamina
- Efedrina⁷⁷⁰
- Epinefrina⁷⁷¹ (adrenalina)

⁷⁶⁹ Catina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 microgrammi per millilitro.

⁷⁷⁰ Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

⁷⁷¹ Epinefrina (adrenalina): non è proibita la somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali.

- Eptaminolo
- Etamivan Etilamfetamina Etilefrina Famprofazone Fenbutrazato Fencamfamina
- Fenetilamina e suoi derivati Fenmetrazina Fenprometamina
- Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina) Isometeptene
- Levometamfetamina
- Meclofenossato
- Metilenediossimetamfetamina
- Metilefedrina⁷⁷²
- Metilexaneamina (dimetilpentilamina) Metilfenidato
- Nichetamide Norfenefrina Octopamina
- Oxilofrina (metilsinefrina)
- Pemolina Pentetrazolo Propilesedrina Pseudoefedrina⁷⁷³
- Selegilina
- Sibutramina
- Stricnina
- Tenamfetamina (metilendiossimetamfetamina) Tuaminoeptano

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i effetto/i biologico/i.

Fanno eccezione:

- Clonidina
- I derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2016⁷⁷⁴.

S7 - NARCOTICI

Sono proibiti:

- Buprenorfina
- Destromoramide
- Diamorfina (eroina)
- Fentanil e suoi derivati
- Idromorfone
- Metadone
- Morfina

⁷⁷² Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

⁷⁷³ Pseudoefedrina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 150 microgrammi per millilitro.

⁷⁷⁴ Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo e sinefrina: queste sostanze sono incluse nel Programma di Monitoraggio 2017 e non sono considerate Sostanze Proibite.

- Nicomorfina
- Ossicodone
- Ossimorfone
- Pentazocina
- Petidina.

S8 CANNABINOIDI

Sono proibiti:

- i cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e marijuana o di sintesi delta 9-tetraidrocannabinolo (THC).
- i cannabinomimetici, ad es. "Spice", JWH-018, JWH-073, HU-210.

S9 - GLUCOCORTICOSTEROIDI

Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT

P1 - ALCOOL⁷⁷⁵

L'alcool (etanolo) è proibito solo In Competizione, negli sport di seguito indicati.

La rilevazione verrà effettuata mediante analisi del respiro e/o analisi del sangue. La soglia di violazione delle norme antidoping (valori ematologici) è stabilita in 0.10 g/l.

- Sport aerei, Air Sports (FAI)
- Tiro con l'arco (WA)
- Automobilismo (FIA)
- Motonautica (UIM).

P2 - BETA-BLOCCANTI

I beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle seguenti discipline sportive e proibiti anche Fuori Competizione dove indicato.

- Tiro con l'arco (WA)
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)

⁷⁷⁵ Gli acronimi presenti nelle sezioni P1 e P2 sono riportati in lingua originale.

- Golf (IGF)
- Tiro (ISSE, IPC)⁷⁷⁶
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard
- Sport subacquei (CMAS) apnea in assetto costante con o senza pinne, apnea in assetto dinamico con e senza pinne, apnea libera, Jump Blue in apnea, pesca subacquea, apnea statica, tiro al bersaglio subacqueo e apnea in assetto variabile.

I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a:

- Acebutololo
- Alprenololo
- Atenololo
- Betassololo
- Bisoprololo
- Bunololo
- Carteololo
- Carvedilolo
- Celiprololo
- Esmololo
- Labetalolo
- Levobunololo
- Metipranololo
- Metoprololo
- Nadololo
- Oxprenololo
- Pindololo
- Propranololo
- Sotalolo
- Timololo.

Il Codice Mondiale Antidoping⁷⁷⁷ prevede inoltre la possibilità per tutti gli atleti, sia essi normodotati che disabili, di poter far uso di determinati farmaci rientranti nelle categorie delle

⁷⁷⁶ Proibiti anche fuori competizione.

⁷⁷⁷ M. SEGHEsIO, *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, p. 721 ss. e L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 308 ss.

sostanze proibite, nonché di ricorrere a metodi vietati per finalità terapeutiche⁷⁷⁸.

Si tratta di una vera e propria esenzione rispetto ai normali canoni normativi, tant'è che il Codice Mondiale Antidoping parla proprio di "*Therapeutic Use Exemption*", per permettere agli atleti la possibilità di curarsi con specifici farmaci che, senza specifiche esigenze mediche porterebbero gli atleti verso sicure sanzioni per doping. Gli atleti che intendono fare uso di sostanze o metodi proibiti per finalità terapeutiche dovranno essere autorizzate dalle rispettive Federazioni sportive nazionali od internazionali di riferimento inoltrando apposita domanda a mezzo del proprio medico di fiducia il quale dovrà esporre in maniera dettagliata i motivi dell'utilizzo di uno specifico farmaco e, soprattutto, i motivi per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco non rientrante nella categoria "*access denied*".

La WADA dispone di un'apposita Commissione denominata WADA TUEC (*World Anti-Doping Agency Therapeutic Use Exemption Committee*) che si esprime nel merito entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza indicando, in caso di parere favorevole, la durata del periodo di esenzione mentre, per alcuni medicinali (come ad esempio per quelli anti-asmatici) è prevista una forma abbreviata con la quale una volta inoltrata l'apposita istanza questa si considera immediatamente approvata salvo una successiva opposizione da parte degli organismi competenti.

Inoltre merita una breve analisi la procedura di controllo antidoping (il cd. *Worldwide Doping Control Programs*) prevista dalle organizzazioni nazionali ed internazionali nei confronti degli atleti sia in occasione che al di fuori delle competizioni sportive.

Proprio perché i controlli antidoping possono avvenire anche al di fuori di una competizione sportiva tutti gli atleti sono tenuti a compilare un apposito modulo da consegnare con cadenza trimestrale⁷⁷⁹ alle rispettive Federazioni sportive, che provvederanno ad inoltrarlo agli appositi organismi antidoping, contenente tutte le informazioni personali nonché il luogo principale di allenamento ed il programma giornaliero corredato dei relativi orari.

I controlli possono avvenire tramite prelievo del sangue oppure per mezzo della raccolta di un campione di urina e questo deve essere sempre notificato all'atleta per la sua identificazione ed il suo consenso per il prelievo. L'atleta ha il diritto di farsi assistere da un rappresentante degli atleti, in attesa del prelievo può bere solamente acqua a condizioni che provenga da una confezione sigillata e nel momento in cui viene sottoposto al controllo, nel caso del campionamento di urina, deve egli stesso accertarsi che il *kit* fornito sia pulito ed intatto in quanto solamente lui è da considerarsi il responsabile del campione fino alla chiusura del

⁷⁷⁸ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 451 ss.

⁷⁷⁹ Il mancato invio o l'incompletezza della documentazione può costituire una violazione alle normative del Codice Mondiale Antidoping con il conseguente assoggettamento a sanzioni.

contenitore. Nel caso in cui invece il controllo avvenga a mezzo di prelievo del sangue egli potrà chiedere di verificare la qualifica e l'identità del funzionario che esegue il controllo nonché posizionarsi come egli crede meglio (ad esempio sdraiarsi) e scegliere tra più *kit* disponibili in loco⁷⁸⁰.

5. Il ruolo del CIO in materia di doping: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS)

Come abbiamo avuto modo di affrontare (vedi capitolo I, paragrafo 6) uno dei principali problemi che da sempre attanaglia il mondo dello sport è quello riguardante la giustizia sportiva⁷⁸¹.

Nel nostro paese il fenomeno sportivo ha bisogno di decisioni da adottare in tempi brevissimi⁷⁸², quindi è molto facile immaginare come, in un contesto sempre più globale (europeo ed internazionale) e con la presenza di numerose normative redatte anche in lingue diverse, sia difficoltosa l'attività del giudice di turno, soprattutto nella fase di cognizione.

Proprio per questo motivo, a parere di un'autorevole dottrina in materia⁷⁸³, lo strumento dell'arbitrato sembrerebbe la strada più percorribile nel contesto sportivo, ed anche il CIO è dello stesso pensiero vista la struttura che è stata data al principale organo internazionale di risoluzione delle controversie in questo ambito.

Questo organo è il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)⁷⁸⁴, in lingua inglese *Court of Arbitration*

⁷⁸⁰ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 453 ss.

⁷⁸¹ A.E. BASILICO, *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giornale di diritto amministrativo*, fascicolo VI, 2014, pp. 647-655 e per maggiori approfondimenti vedi M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Padova, 2016.

⁷⁸² Per maggiori approfondimenti vedi la Relazione Governativa del Decreto Legge n. 220 del 1993 poi convertito nella Legge n. 280 del 1993.

⁷⁸³ M. COCCIA, *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 241 ss.

⁷⁸⁴ L. PASTORE, *Il potere di revisione del TAS sulle decisioni di FIFA e UEFA aventi natura disciplinare*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo II, 2016, p. 27; M. COCCIA, *La giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrari internazionali del TAS*, in *Il diritto del commercio internazionale*, fascicolo I, 2015, pp. 33-92; U. HAAS - D. BOCCUCCI, *Il Codice mondiale anti-doping 2015*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 2015, pp. 128-163; M. HERTA PALOMBA, *L'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo II, 2015, p. 16; L. SMACCHIA, *Il lodo Mutu: come il diritto europeo limita la specificità dello sport*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo II, 2015, p. 14; M. VIGNA, *La saga Pechstein: crollano le colonne del tempio TAS?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo I, 2015, p. 17; A.E. BASILICO, *La natura del giudizio dinanzi al Tnas. Considerazioni critiche e problemi aperti*, nota a TAR Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013 n. 6258, in *Giornale di diritto amministrativo*, fascicolo II, 2014, pp. 161-168; F. VENTURI FERRIOLO, *La richiesta di appello nella giurisprudenza del TAS: analisi sull'interpretazione dei requisiti ex art. R48 del codice di arbitrato sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 12; L. CASINI, *Il tribunale arbitrale dello sport*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, fascicolo III, 2012, pp. 625-663; U. HAAS - D. BOCCUCCI, *Il termine per la proposizione dell'"appello" davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport*, in *Rivista dell'arbitrato*, fascicolo I, 2012, pp. 1-38; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, *Relazioni ai convegni "Giustizia sportiva e*

for Sport (CAS) ed in lingua francese *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS), ha sede a Losanna in Svizzera e dispone di due uffici decentrati a Sydney in Australia ed a New York negli Stati Uniti d'America: fondato nel 1981 e sotto l'egida del CIO dal 1984 è un'istituzione arbitrale indipendente⁷⁸⁵ a partire dal 1994 considerata da molti come una vera e propria *Corte Suprema mondiale dello sport*⁷⁸⁶.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna è considerato da tutti gli addetti ai lavori nel mondo dello sport un organo di assoluta garanzia, affidabilità, autonomia ed imparzialità tant'è che di recente anche la Suprema Corte svizzera ha speso parole di elogio nei suoi confronti e questo si può leggere in un passo di una recente sentenza del 27 maggio 2003 la quale dispone che *“avendo ottenuto progressivamente la fiducia del mondo sportivo il TAS è uno dei principali pilastri dello sport organizzato. Occorre ammettere, al termine di questa analisi, che il TAS è sufficientemente indipendente dal CIO, come da tutte le altre parti che ricorrono ai suoi servizi, per poter considerare le decisioni che questo organismo rende come delle vere sentenze, paragonabili ai giudizi di un Tribunale statale”*.

Inoltre, a seguito della ratifica della Convenzione Antidoping dell'UNESCO in data 1° febbraio 2007, gli Stati nazionali aderenti e l'Agenzia Mondiale Antidoping, nonché la Carta Olimpica del CIO, riconoscono il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna quale organo giudicante in materia di doping, anche in ordine alle impugnazioni, così da assolvere ad una duplice funzione: una consultiva e l'altra nomofilattica⁷⁸⁷.

risoluzione arbitrale delle controversie nell'ordinamento italiano e internazionale, Palermo, 20 e 21 novembre 2009, e *“Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: aspetti processuali e sostanziali”*, Parma, 12 febbraio 2010, in *Rassegna forense*, fascicolo III, 2010, parte I, pp. 555-576; G. MANNUCCI, *La natura dei lodi del tribunale arbitrale dello sport tra fenomenologia sportiva e ordinamento generale*, in *Diritto amministrativo*, fascicolo I, 2010, pp. 229-259; M. SERIO, *Riorganizzazione del Sistema di Giustizia Sportiva e funzione nomofilattica delle Corti Federali di ultima istanza*, in *Nuove autonomie*, fascicolo I, 2010, pp. 55-68; R. STINCARDINI, *Tribunale Arbitrale dello Sport. Analisi della riforma 2010 del codice*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo I, 2010, p. 17; F. IUDICA, *Il diritto alla libera circolazione del calciatore. Il TAS ci ripensa: il Caso «Matuzalem»*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, fascicolo VIII, 2009, pp. 783-796; L. VASSELLI, *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, in *Temi romana*, fascicolo III, 2007, pp. 96-98; M. PANARELLI, *Arbitrato irrituale nel diritto sportivo*, nota a Tribunale de L'Aquila, 23 febbraio 2005, in *Rivista dell'arbitrato*, fascicolo III, 2006, pp. 499-506; L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrati ed alternativi di composizione. Relazione al convegno sul tema: “Profili evolutivi del diritto dello sport”*, Università degli Studi di Camerino, 10 dicembre 1999, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II-III, 1999, pp. 254-268; L. FUMAGALLI, *Arbitrato e giochi olimpici: il Tribunale arbitrale dello sport ad Atlanta*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1997, pp. 23-46; D. HAHN, *Rassegna della giurisprudenza 1984-1993 del Tribunale arbitrale dello sport. Rassegna di giurisprudenza*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1996, fascicolo IV, pp. 715-739; L. FUMAGALLI, *Il Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1995, pp. 715-743 e L. FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II-III, 1994, pp. 364-380.

⁷⁸⁵ Il TAS è un'istituzione indipendente grazie al Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport (CIAS), una fondazione di diritto svizzero che nomina gli arbitri ed adotta il regolamento della procedura arbitrale (il cd. codice TAS).

⁷⁸⁶ M. COCCIA, *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 241.

⁷⁸⁷ M. COCCIA, *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 244 ss. L'art. 13.2.1 del Codice Mondiale Antidoping (ultima edizione del 2015)

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna oltre a far rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Mondiale Antidoping WADA fornisce altresì *indirizzi interpretativi tendenzialmente uniformi* in quanto il selezionato numero degli arbitri che ne fanno parte basano la propria attività giurisprudenziale sulla falsariga di quella dei giudici anglosassoni⁷⁸⁸, in ossequio al principio del “precedente vincolante”, tipico appunto dei sistemi di *common law*⁷⁸⁹.

Come osserva giustamente Coccia⁷⁹⁰ nel corso degli anni l'attività del Tribunale Arbitrale dello Sport non si è basata su un unico filone normativo ma ha dovuto fare uso di quelle che volta per volta erano considerate le pietre miliari in materia di lotta al doping, vale a dire il Codice Medico del CIO (1995-1999), il “vecchio” Codice Antidoping del CIO (2000-2003) ed infine l'attuale Codice Mondiale Antidoping WADA (2003-ad oggi) così che la maggior parte delle statuizioni del TAS di Losanna hanno finito per essere recepite dall'attuale *World Anti-Doping Agency*.

Resta da vedere adesso la natura della normativa in materia di lotta all'uso di sostanze e metodi proibiti da parte del CIO ed i principi ad essa applicabili da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Nonostante la netta affermazione di una vera e propria “*matrice civilistica*”⁷⁹¹ della normativa

rubricato: “*Appeals Involving International-Level Athletes or International Events*” dispone che: “*In cases arising from participation in an International Event or in cases involving International-Level Athletes, the decision may be appealed exclusively to CAS*”, mentre l'art. 13.2.2 rubricato: “*Appeals Involving Other Athletes or Other Persons*” dispone che: “*In cases where Article 13.2.1 is not applicable, the decision may be appealed to an independent and impartial body in accordance with rules established by the National Anti-Doping Organization. The rules for such appeal shall respect the following principles:*

- *a timely hearing;*
- *a fair and impartial hearing panel;*
- *the right to be represented by counsel at the*
- *Person's own expense; and*
- *a timely, written, reasoned decision”.*

⁷⁸⁸ *Court of Arbitration for Sport*, 2004/A/628, del 28 giugno 2004: “*in CAS jurisprudence there is no principle of binding precedent, or stare decisis. However, a CAS Panel will obviously try, if the evidence permits, to come to the same conclusion on matters of law as a previous CAS Panel*”, p. 73 ss.

⁷⁸⁹ In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002 in un celebre *obiter dictum* del TAS di Losanna contenuto nel caso Sandis Prusis (*Court of Arbitration for Sport*, OG 02/001, del 5 febbraio 2002, p. 579 ss.) si evince che: “*ciò che questo caso ha messo in luce è l'assenza di un meccanismo giuridico che consenta al CIO di intervenire nelle circostanze sopra riferite. Secondo questo Collegio, si realizzerebbe una evoluzione normativa altamente auspicabile nella lotta contro il doping se si attribuisse al CIO e/o alla WADA la legittimazione ad appellare ad un organismo indipendente le decisioni in materia di antidoping adottate dalle Federazioni Internazionali. Tale sistema contribuirebbe notevolmente ad un'armonizzazione tra le Federazioni Internazionali in relazione alle sanzioni comminate per violazioni della normativa antidoping*” ed inoltre nel celebre caso Rune Jogert (*Court of Arbitration for Sport*, 97/176, del 15 gennaio 1998 p. 40 ss.) si evince che: “*nell'arbitrato non si applica il principio dello stare decisis. Ciò nonostante, il Collegio ritiene che i precedenti del TAS rappresentino un considerevole corpus giurisprudenziale e possano contribuire a rafforzare la certezza giuridica nel diritto internazionale dello sport. Pertanto, sebbene non vincolanti, le precedenti decisioni del TAS possono, e dovrebbero, essere tenute in attenta considerazione dai successivi collegi TAS, in modo da contribuire a sviluppare legittime aspettative tra le istituzioni sportive e gli atleti*”.

⁷⁹⁰ M. COCCIA, *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 245 ss.

⁷⁹¹ M. COCCIA, *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J.

antidoping, alla luce dei più recenti pareri del TAS di Losanna, alcuni istituti come lo *standard* probatorio, la responsabilità oggettiva, il principio di proporzionalità, di legalità, di tassatività e di retroattività sembrerebbero più avvicinarsi alla sfera del diritto penale, anche se il Tribunale Federale svizzero, proprio in tema di onere e di *standard* probatorio, nel celebre caso Elmar Gundel, ha affermato che queste sono da considerarsi “*questioni che non possono essere regolate, in materia di diritto privato, alla luce di nozioni proprie del diritto penale, quali la presunzione di innocenza o il principio «in dubio pro reo», e con le relative garanzie statuite nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*”⁷⁹².

Inoltre, a conferma di questa visione il TAS di Losanna ha di recente affermato, in tema di prescrizione, che “*la questione relativa alla misurazione degli otto anni può porsi, ad esempio, in termini di «dies a quo», interruzione, sospensione, scadenza o proroga di tale lasso di tempo. A tal riguardo, va rimarcato che la normativa sul doping adottata dagli organismi sportivi è di matrice privatistica (e non di diritto penale). Di conseguenza, nell'ottica del Collegio, ogni problematica di diritto connessa all'applicazione della prescrizione di otto anni dovrebbe essere trattata in riferimento ai principi di rango civilistico del paese nel quale è domiciliato l'organismo sportivo interessato*”⁷⁹³, mentre nel Preambolo del Codice Mondiale Antidoping WADA possiamo leggere che “*la normativa anti-doping non deve intendersi come soggetta o delimitata dai requisiti e dagli standard giuridici applicabili ai procedimenti penali o alle controversie in materia di lavoro*”.

Gli organi giurisdicenti al fine di provare una violazione disciplinare in materia di doping dovranno fare riferimento al principio del “confortante convincimento” o, volendo usare l'idioma originale, del cd. “*comfortable satisfaction*” sulla base della gravità delle accuse mosse in capo agli atleti⁷⁹⁴. Questo principio è riconosciuto sia dall'art. 3.1 del Codice Mondiale Antidoping WADA⁷⁹⁵, che dalle più recenti pronunce del TAS di Losanna, nella quale viene affermato che “*il bilanciamento delle probabilità significa che l'atleta accusato di violazione della normativa antidoping ha l'onere di persuadere l'organo giudicante che l'avvenimento di una specifica circostanza è più*

TOGNON, Torino, 2009, p. 246.

⁷⁹² Per maggiori approfondimenti vedi la sentenza del Tribunale Federale Svizzero del 15 marzo 1993, il cd. caso Elmar Gundel.

⁷⁹³ *Court of Arbitration for Sport*, 2005/C/841 CONI.

⁷⁹⁴ *Court of Arbitration for Sport*, 2001/A/343; *Court of Arbitration for Sport*, 2001/A/345; *Court of Arbitration for Sport*, 98/208; *Court of Arbitration for Sport*, 2004/O/649 e *Court of Arbitration for Sport*, 2004/O/645 secondo cui: “*gli elementi costitutivi della violazione devono essere provati in riferimento al confortante convincimento del giudice, in considerazione della serietà dell'accusa*”.

⁷⁹⁵ L'art. 3.1 del Codice Mondiale Antidoping WADA dispone che: “*il criterio guida è se l'Organizzazione antidoping ha accertato una violazione delle regole antidoping che risponda al confortante convincimento del collegio giudicante, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore al semplice bilanciamento delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio*” ed inoltre prosegue “*nel caso in cui il Codice attribuisca l'onere della prova all'Atleta o ad altra Persona responsabile di una violazione del regolamento antidoping, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze il grado di prova sarà basato sul bilanciamento delle probabilità*”.

probabile di una sua non occorrenza”⁷⁹⁶, e la stessa regola vale pure per la responsabilità oggettiva (la cd. “*strict liability*”) giacché l’art. 9 del Codice Mondiale Antidoping WADA dispone che “una violazione del regolamento antidoping in relazione ad un test condotto durante la competizione implica automaticamente l’invalidazione dei risultati individuali ottenuti nel corso della competizione con le relative conseguenze, incluso il ritiro di medaglie, punti e premi”, mentre da un recente parere del TAS di Losanna si evince che “la giurisprudenza del TAS riconosce che quando la sanzione è la squalifica, una violazione della relativa norma antidoping è riconducibile a profili di responsabilità oggettiva. Viceversa, quando la sanzione include la sospensione possono tenersi in considerazione le circostanze soggettive alla base dell’uso della sostanza proibita da parte dell’atleta”⁷⁹⁷.

Quando si emette una sanzione questa “deve essere conforme all’applicazione del principio di proporzionalità, nel senso che deve esserci un ragionevole bilanciamento tra la tipologia della violazione e la sanzione. Nel diritto amministrativo, il principio di proporzionalità richiede: a) che la sanzione individuale debba essere capace di raggiungere lo scopo previsto; b) la sanzione individuale sia necessaria al fine di raggiungere lo scopo previsto e c) le limitazioni imposte al soggetto in conseguenza della sanzione siano giustificate da un globale interesse nel raggiungimento dello scopo previsto. Una lunga serie di pronunce TAS hanno elaborato il principio di proporzionalità in casi di sport. Tale principio dispone che la severità di una sanzione sia proporzionale all’illecito commesso. Per essere proporzionale la sanzione non deve eccedere ciò che è ragionevolmente necessario in osservanza del legittimo proposito della norma sanzionatoria” è quanto si legge in un importante parere⁷⁹⁸ congiunto dell’Agenzia Mondiale Antidoping e del supremo organismo mondiale che governa il calcio, la FIFA, opinione condivisa anche dal TAS di Losanna che nel caso *MacLain Ward*⁷⁹⁹ del 1999 ha stabilito che “il Collegio Arbitrale ha rilevato che è largamente condiviso come principio generale di diritto sportivo che la severità di una sanzione deve essere proporzionale alla serietà dell’illecito commesso”, senza però andare a snaturare il minimo edittale previsto dalle normative di riferimento, dovendo questa spaziare tra un minimo ed un massimo⁸⁰⁰.

Per concludere, e passare all’analisi della nostra normativa nazionale, un riferimento è d’obbligo riguardo al principio di legalità⁸⁰¹, tassatività⁸⁰² ed irretroattività⁸⁰³ tipici della sfera penalistica ma che trovano concreta applicazione anche nella disciplina internazionale antidoping, nonché

⁷⁹⁶ *Court of Arbitration for Sport*, 2006/A/1067.

⁷⁹⁷ *Court of Arbitration for Sport*, 2002/A/397.

⁷⁹⁸ *Court of Arbitration for Sport*, 2005/C/976-986.

⁷⁹⁹ *Court of Arbitration for Sport*, 1999/A/246.

⁸⁰⁰ *Court of Arbitration for Sport*, 2004/A/690.

⁸⁰¹ F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte generale*, Padova, 2007, p. 3 ss.

⁸⁰² F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte generale*, Padova, 2007, p. 59 ss.

⁸⁰³ F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte generale*, Padova, 2007, p. 78 ss.

ai cambiamenti in tema d'impugnabilità dei provvedimenti (adottati all'esito dei procedimenti in materia di doping) in seguito alla novella del Codice Mondiale Antidoping WADA avvenuta nel corso del 2015.

Per i primi due principi (legalità e tassatività), come già frequentemente accade, ci vengono in soccorso le decisioni del TAS di Losanna mentre per quanto concerne il principio di irretroattività, anche se sarebbe più corretto parlare di "*lex mitior*", ovvero della retroattività della sola legge favorevole al reo, bisogna fare riferimento al novellato articolo 25.2 del Codice Mondiale Antidoping WADA⁸⁰⁴ nel quale si evince che "*per quanto riguarda i casi di violazione di regolamento antidoping che siano pendenti alla data effettiva ed i casi di violazione del regolamento antidoping presenti dopo la data effettiva che si basino su una violazione del regolamento antidoping verificatosi prima della data effettiva, il caso dovrà essere soggetto al regolamento antidoping sostanziale in vigore al momento in cui si verificò la presunta violazione del regolamento antidoping, a meno che la giuria che dibatte del caso non stabilisca che alle circostanze del caso si applichi il principio della «lex mitior»*".

Proprio in tema di stretto rapporto tra principio di legalità e tassatività il TAS di Losanna nel 1998 si è pronunciato⁸⁰⁵ in seguito al celebre caso che ha visto coinvolto l'atleta canadese Ross Rebagliati in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Nagano in Giappone, diventato poi un vero e proprio "precedente storico" in materia.

In sintesi la vicenda: in occasione della finale per l'assegnazione della medaglia olimpica nella gara di *snowboard* l'atleta Ross Rebagliati aveva battuto di pochissimo l'italiano Thomas Prugger aggiudicandosi così il podio più alto sennonché, al termine della competizione, i controlli antidoping di *routine* avevano fatto emergere nelle urine del canadese tracce di cannabis (THC, vale a dire il principio attivo della cannabis) con la conseguente squalifica, così come previsto dalla normativa antidoping, ritiro della medaglia assegnata e tutte le canoniche polemiche del momento.

I legali dell'atleta canadese presentarono immediatamente un appello innanzi al TAS di Losanna, contro la decisione della Commissione medica del CIO, lamentando il fatto che il loro assistito non avesse mai fatto uso di sostanze vietate dai regolamenti antidoping, ed in particolare modo di marijuana ma, come il caso di specie, si trattasse di una mera

⁸⁰⁴ L'art. 25.2 del Codice Mondiale Antidoping WADA rubricato: "*Non-Retroactive except for Articles 10.7.5 and 17 or Unless Principle of «Lex Mitior» Applies*" dispone che: "*The retrospective periods in which prior violations can be considered for purposes of multiple violations under Article 10.7.5 and the statute of limitations set forth in Article 17 are procedural rules and should be applied retroactively; provided, however, that Article 17 shall only be applied retroactively if the statute of limitation period has not already expired by the Effective Date. Otherwise, with respect to any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any anti-doping rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred prior to the Effective Date, the case shall be governed by the substantive anti-doping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred, unless the panel hearing the case determines the principle of «lex mitior» appropriately applies under the circumstances of the case*".

⁸⁰⁵ Court of Arbitration for Sport, OG 98/002.

“contaminazione da fumo passivo”, nella quale egli si era sciaguratamente imbattuto.

Alla fine della fiera il TAS di Losanna si trovò costretto ad accogliere le doglianze dei legali del canadese ed a restituire la medaglia d'oro conquistata sul tracciato in virtù del fatto che tra il regolamento della FIS e quello del CIO erano presenti molte contraddizioni, e nessun accordo reciproco nel caso di specie, con le seguenti motivazioni: *“il Collegio riconosce che da un punto di vista etico e di salute, il consumo di marijuana è una questione di grave rilevanza sociale. Ad ogni modo il TAS non è un tribunale penale e non può adottare e applicare norme di rango penalistico. Dobbiamo decidere entro il contesto di diritto sportivo e non possiamo introdurre proibizioni o violazioni dove non ci sono”*.

Inoltre, per l'attuale Codice Mondiale Antidoping WADA, oltre all'assunzione fisiologica delle sostanze proibite, per andare incontro ad una sanzione disciplinare è sufficiente anche la mera detenzione di sostanze o metodi proibiti dalle normative in vigore⁸⁰⁶, così come accadde al nostro connazionale Marco Pantani⁸⁰⁷ nel 2002.

Infine riguardo all'impugnabilità dei provvedimenti adottati all'esito dei procedimenti in materia di doping, sia di proscioglimento che di sanzionamento, ai sensi dell'art. 13.2 del Codice Mondiale Antidoping WADA, bisogna distinguere il caso in cui ci troviamo al cospetto di un atleta di livello internazionale o meno. Nel primo caso le decisioni possono essere impuginate solo innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna mentre in tutti gli altri casi dovranno essere proposte davanti agli appositi organi indipendenti ed imparziali previsti dalla normativa dell'organizzazione antidoping interessata salvo comunque la possibilità di ricorrere al TAS di Losanna.

6. Le normative antidoping in Italia ed il ruolo delle strutture preposte a contrastarlo

Dopo aver esaminato a livello internazionale ed europeo l'*excursus* normativo in tema di contrasto all'uso di sostanze e metodi proibiti nello sport resta da vedere quali di queste normative, convenzioni e regolamenti sono state/i recepite/i dal nostro ordinamento a livello

⁸⁰⁶ Per il Codice Mondiale Antidoping WADA *“Possession: The actual, physical Possession, or the constructive Possession (which shall be found only if the Person has exclusive control or intends to exercise control over the Prohibited Substance or Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance or Prohibited Method exists); provided, however, that if the Person does not have exclusive control over the Prohibited Substance or Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance or Prohibited Method exists, constructive Possession shall only be found if the Person knew about the presence of the Prohibited Substance or Prohibited Method and intended to exercise control over it. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on Possession if, prior to receiving notification of any kind that the Person has committed an anti-doping rule violation, the Person has taken concrete action demonstrating that the Person never intended to have Possession and has renounced Possession by explicitly declaring it to an Anti-Doping Organization. Notwithstanding anything to the contrary in this definition, the purchase (including by any electronic or other means) of a Prohibited Substance or Prohibited Method constitutes Possession by the Person who makes the purchase”*.

⁸⁰⁷ *Court of Arbitration for Sport, 2002/A/403 e Court of Arbitration for Sport, 2002/A/408.*

nazionale⁸⁰⁸ e, come e con quali organismi il nostro sistema di giustizia sportiva intende operare per combattere questo struggente fenomeno⁸⁰⁹.

Per molto tempo il nostro legislatore ordinario non si è occupato della questione doping lasciando l'ordinamento sportivo in balia di se stesso con una normativa vecchia e farraginoso risalente addirittura agli anni '70 del secolo scorso (la Legge n. 1099 del 26 ottobre 1971), incurante del fatto che questo malcostume stesse prendendo sempre più piede tanto negli ambienti professionistici quanto in quelli dilettantistici, ma il dato più allarmante, ed a parere di chi scrive meritevole di una seria riflessione⁸¹⁰ al di là delle questioni meramente giuridiche che si possono ripercorrere in questo elaborato, sta contenuto in un recente sondaggio svolto dalla rivista americana *Sport Illustrated* dalla quale è emerso che la quasi totalità dei giovanissimi atleti intervistati hanno espressamente dichiarato che *“sarebbero disposti ad assumere sostanze proibite se avessero la garanzia di non essere scoperti e che, pur di vincere una medaglia olimpica, più della metà di loro ricorrerebbe a farmaci, addirittura anche se la conseguenza fosse la morte dopo qualche anno” (!!!)*⁸¹¹.

Solamente lo scandalo⁸¹² del *Tour de France* del 1998 “costrinse” il legislatore nazionale ad aggiornare la normativa italiana in materia di doping ferma da quasi trent'anni con l'emanazione della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, ma prima della normativa attuale è necessario procedere per ordine e ripercorrere tutto l'iter cronologico della normativa antidoping italiana dalla Legge istitutiva del CONI del 1942 alla prima legge in materia di tutela sanitaria delle

⁸⁰⁸ M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Padova, 2016, pp. 368-393; M. SEGHESSIO, *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, pp. 720-729; R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, pp. 454-463; M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, pp. 169-218; L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, pp. 312-319; M. ARPINO, *L'attività antidoping del CONI nel nuovo contesto normativo internazionale*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 256-270; M. NUCCIO, *Il fenomeno del “doping” nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 283-292; N. GRIPPA, *La legislazione nazionale in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 293-303 e M. GALLAVOTTI, *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, pp. 31-38.

⁸⁰⁹ E. LUBRANO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS): analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo III, 2010, p. 21; P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Il punto di vista del processualista. Relazione al Convegno sul tema: “L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva”*, Roma, 5 maggio 2010, in *Rivista dell'arbitrato*, fascicolo I, 2010, pp. 3-16; R. NICOLAI, *La lotta al doping nell'ordinamento sportivo: il nuovo regolamento antidoping del CONI*, in *Sanità pubblica*, fascicolo VI, 2004, pp. 655-663 e P.P. MENNEA, *Camera di Conciliazione e arbitrato nello sport*, in *Toga picena*, fascicolo I, 2001, pp. 26-27.

⁸¹⁰ Per maggiori approfondimenti vedi *“Atleti geneticamente modificati”* in *Rivista Focus* consultabile sul sito <http://www.focus.it/comportamento/economia/atleti-geneticamente-modificati>.

⁸¹¹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 90.

⁸¹² In realtà sul finire degli anni '60 del secolo scorso, e per la precisione nel 1967, il *Tour de France* era stato protagonista di un'altra tragica vicenda, quella della morte del ciclista britannico Thomas "Tom" Simpson morto durante una tappa lungo l'ascesa del Mont Ventoux per un collasso cardiaco a causa dell'assunzione di anfetamine.

attività sportive del 1950, passando per la “tavola rotonda sul doping”⁸¹³ di Firenze del 1962 fino ad arrivare ai giorni nostri.

A dire la verità già a partire dagli anni '40 del secolo scorso, con la Legge istitutiva del CONI n. 426 del 16 febbraio 1942, si ha un'embrionale normativa in tema di lotta al doping in quanto all'art. 2 veniva sancito che “*compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale*” lasciando così intendere una “messa al bando” di qualunque tipologia di comportamento atto ad alterare in *melius* ed in *peius* le prestazioni degli atleti perché contrario ai generali principi del *fair play*, ma per assistere ad un primo vero e proprio intervento legislativo in materia bisogna aspettare il 28 dicembre 1950 con la promulgazione della Legge n. 1055 rubricata appunto “*Tutela sanitaria delle attività sportive*”, con la quale i relativi controlli venivano affidati alla Federazione Italiana Medico Sportiva (FMSI)⁸¹⁴, senza però mai fare riferimento direttamente al termine doping.

Nel 1962 a Firenze si svolse la cd. “*prima tavola rotonda sul doping*” nella quale venne ufficialmente ricondotto a questo termine “*l'assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificialmente le prestazioni di sostanze dirette ad aumentare artificialmente le prestazioni in gara del concorrente, pregiudicandone la moralità agonistica e l'integrità fisica e psichica*”, nonché venne dibattuto il tema relativo al tentativo doloso di aumentare artificialmente la *performance* sportiva, all'illecito sportivo in termini di “*slealtà*” nonché alla pericolosità farmaco-tossicologica di questi preparati⁸¹⁵.

Nel 1971 le competenze previste dalla Legge n. 1055 del 1950 passarono nelle mani delle Regioni⁸¹⁶, di concerto con il CONI⁸¹⁷, grazie all'emanazione di una nuova Legge, la n. 1099 del 26 ottobre che rimarrà per quasi trent'anni la colonna portante della normativa nazionale

⁸¹³ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 454.

⁸¹⁴ Art. 1 della Legge n. 1055 del 28 dicembre 1950. Per maggiori approfondimenti vedi la storia della FMSI consultabile sul sito <http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali/federazione-medico-sportiva-italiana-fmsi.html>. Le origini della Federazione Medico Sportiva Italiana vanno rintracciate nell'opera di Ugo Cassinis, direttore nel 1925 del primo laboratorio di fisiologia applicata allo sport, presso la Scuola Militare della Farnesina. Nell'ottobre 1929 Cassinis, nominato membro dell'Associazione Medica di Cultura Fisica fondata da Giacinto Viola, si adoperò perché venisse approvata l'obbligatorietà di una visita per gli atleti agonisti da parte di medici specializzati. Nel novembre di quello stesso 1929 il CONI accolse la raccomandazione istituendo la Federazione Italiana Medici degli Sportivi (FIMS). Il primo corso per medici sportivi si svolse a Roma il 15 dicembre 1929; nel gennaio 1930 venne creato a Roma il Rifugio Sanitario Sportivo per la cura “degli infortunati per cause sportive”. Il 24 febbraio 1930 il CONI approvò il primo statuto della Federazione. Tra l'ottobre 1941 ed il 1945 la FIMS venne trasformata in servizio medico del CONI. Il 1° novembre 1945 il Commissario del CONI ricostituì l'organismo in Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

⁸¹⁵ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 454.

⁸¹⁶ L'art. 1 della Legge n. 1099 del 26 ottobre 1971 dispone che: “*la tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse*”.

⁸¹⁷ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 313 ss.

antidoping fino agli albori del nuovo millennio. Con quest'ultimo intervento normativo, rubricato anch'esso "Tutela sanitaria delle attività sportive" l'utilizzo e la somministrazione di preparati nocivi per la salute finalizzati alla modifica artificiale delle energie naturali degli atleti viene configurato come illecito penale comprendendo pure, in questo alveo, *la somministrazione esogena di sostanze da parte di terzi soggetti con lo scopo di peggiorare le performance degli atleti*⁸¹⁸.

Da allora si sono susseguiti tutta una serie di interventi legislativi che a suon di "toppe e rattoppi", a parere di chi scrive, hanno fatto sembrare la normativa italiana antidoping una sorta di "vestito d'arlecchino" da colorare passo dopo passo, sulla falsariga delle riviste per i bambini. Ne sono un esempio il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975, che aggiornò l'elenco delle sostanze ritenute potenzialmente nocive⁸¹⁹; la Legge n. 833 del 28 dicembre 1978 (meglio conosciuta come la Riforma Sanitaria del 1978), che istituì il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed assegnò alle USL (oggi ASL) il compito di provvedere alla "Medicina dello Sport ed alla tutela delle attività sportive"⁸²⁰; la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che attuò le modifiche al sistema penale depenalizzando alcune fattispecie di reato⁸²¹ contenute nella Legge del 1971; la Legge n. 67 dell'11 marzo 1988 che istituì un fondo nazionale a sostegno delle iniziative antidoping ed infine, prima della "grande riforma del 2000", la Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, volta a collocare il doping all'interno dell'alveo del reato di frode in competizioni sportive⁸²².

Dopo tutta questa "battaglia di Qades" normativa durata quasi trent'anni si arriva alle soglie del nuovo millennio dove il susseguirsi degli scandali in materia di doping, tra cui quello del *Tour de France* del 1998 (e tra l'altro non si trattava del primo caso vista la morte prematura del Simpson nel 1967 in Francia), non potevano più passare in sordina giacché, dopo l'atto d'impulso da parte del legislatore d'oltralpe anche quello italiano si decise a prendere le dovute misure ed il 14 dicembre 2000 il nostro Parlamento promulgò la Legge n. 376 rubricata "*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*"⁸²³.

Con questa legge, tutto sommato abbastanza breve in quanto composta da soli dieci articoli, l'intento è stato quello di dare una configurazione anche terminologica al fenomeno del doping

⁸¹⁸ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 455.

⁸¹⁹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 455.

⁸²⁰ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 313.

⁸²¹ R. GAGLIANO CANDELA - G. DI VELLA, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013, p. 455.

⁸²² L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 313. Per la precisione è giusto ricordare che la fattispecie del doping è stata ricondotta anche nell'ambito di applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 meglio conosciuto come il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.

⁸²³ N. GRIPPA, *La legislazione nazionale in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 297 ss.

sportivo⁸²⁴, di configurare una vera e propria autonoma fattispecie penale⁸²⁵, di creare una Commissione per la vigilanza e controllo sul doping⁸²⁶ ed infine di adeguare le normative ed i

⁸²⁴ L'art. 1 della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 rubricato: "Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping" dispone che: "1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica".

⁸²⁵ L'art. 9 della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 rubricato: "Disposizioni penali" dispone che: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni".

⁸²⁶ L'art. 3 della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 rubricato: "Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive" dispone che: "1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione" che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

regolamenti in materia da parte del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e dei relativi Enti di promozione sportiva⁸²⁷.

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.

q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

⁸²⁷ L'art. 6 della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 rubricato: "Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi" dispone che: "1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

Nonostante la bontà degli interventi normativi da parte dei vari legislatori di turno in tema di lotta al doping sembra paventare una sorte di “*Die unendliche Geschichte*” parafrasando il titolo del celebre romanzo fantastico dello scrittore tedesco Michael Ende, tanto caro e teatro dei classici pomeriggi e serate d’infanzia di chi scrive, a causa della mancanza di uniformità a livello sovranazionale. Difatti è successo più di una volta nel corso degli anni che atleti ritenuti positivi per una determinata sostanza venissero giudicati in maniera diversa a seconda delle singole Federazioni sportive nazionali di riferimento (ad esempio un atleta praticante il getto del peso condannato a dispetto di un altro praticante la scherma): proprio per questo motivo le varie convenzioni internazionali tra cui quella di Strasburgo del 1989 e la nostra legge del 2000, all’art. 6 in tema di adeguamento dei regolamenti come abbiamo precedentemente visto, sono corse ai riparti nel tentativo di evitare trattamenti differenziati per casi analoghi⁸²⁸. Inoltre di recente è stato approvato il nuovo Codice Antidoping del CONI e della *National Anti-Doping Organizations* (NADO) denominato appunto “Norme sportive antidoping”, un vero e proprio documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi “*Standard internazionali*” in data 3 novembre 2016 e tutt’ora in vigore.

Il Codice Antidoping del CONI 2017 è strutturato in quattro parti: una prima parte denominata “Codice Sportivo Antidoping” che dispone di quarantasei articoli, una seconda parte denominata “Disciplinare dei controlli e delle investigazioni” che dispone di ventitré articoli, una terza parte denominata “Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici” che dispone di nove articoli ed una quarta parte concernente una cd. “Tabella economica” nella quale vengono elencate le sanzioni economiche e gli oneri processuali a carico della parte soccombente nei giudizi innanzi le Sezioni del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), i diritti processuali, quelli amministrativi ed infine i diritti per richieste delle controanalisi e dei report analitici.

La *National Anti-Doping Organizations Italia* è l’organizzazione nazionale antidoping (NADO), derivazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ed ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità al Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale è parte firmataria.

La NADO Italia è diretta da un Presidente ed è strutturata su quattro organismi: a) il Comitato Controlli Antidoping (CCA), che provvede all’esecuzione dei controlli antidoping ai sensi dell’art. 5 del Codice WADA; b) il Comitato per l’Esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT), che provvede ad autorizzare gli atleti che ne facciano richiesta all’utilizzo di sostanze o metodi proibiti previo specifica documentazione attestante le necessità di utilizzo; c) la Procura

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.

⁸²⁸ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 317.

Nazionale Antidoping (PNA), che provvede ad accertare le responsabilità in caso di violazione alle normative antidoping; d) ed il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), che provvede in taluni casi come giudice di primo grado in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping e talvolta come giudice d'appello sempre sulle decisioni in materia di doping⁸²⁹.

Ai fini dell'esecuzione dei Controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, la NADO Italia si avvale degli ispettori medici DCO/BCO qualificati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, accreditato dalla WADA sul territorio nazionale, ovvero di altri laboratori accreditati dalla WADA⁸³⁰.

Infine, per concludere questa rassegna storico-giuridica sul fenomeno del doping nel contesto sportivo, è opportuno fare un cenno sulla già menzionata Federazione Medico-Sportiva Italiana (FMSI), presente nella legge del 1950, in virtù del recente Decreto del Ministero della Salute del 14 febbraio 2012 recante “*Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive*”⁸³¹.

La FMSI è l'unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS) ed è altresì riconosciuta dal CIO e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFMS)⁸³². Essa ha come scopo statutario quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che intendono praticare o praticano un'attività sportiva, ed assicura altresì l'assistenza medica, tecnica e sanitaria indispensabile

⁸²⁹ L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 318 ss.

⁸³⁰ Per maggiori approfondimenti vedi la pagina NADO Italia consultabile sul sito <http://www.nadoitalia.it/it/home-it/chi-siamo.html>.

⁸³¹ L'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 14 febbraio 2012 rubricato: “*Campo di applicazione*” dispone che: “1. Le presenti disposizioni si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguita denominata Commissione, non rientranti nelle attività antidoping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n. 230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti-Doping Organization, di seguito CONI/NADO, ed alle quali la Commissione stessa si attiene. Nel prosieguo delle presenti disposizioni i riferimenti ai controlli anti-doping da parte della Commissione si intendono relativi ai controlli di competenza della Commissione stessa secondo quanto specificato nel presente decreto.

2. Il controllo sanitario e anti-doping sulle attività sportive non agonistiche, sulle attività amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed è effettuato sulle urine. La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

3. La realizzazione dei controlli anti-doping per la tutela della salute avviene d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di seguito denominata «organismo convenzionato», con cui la Commissione stipula apposita convenzione secondo modalità aderenti alla presente procedura ed in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute.

4. La Commissione compila anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, l'elenco degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione dell'organismo convenzionato.

5. Sulla scelta delle competizioni ed attività sportive oggetto di controllo anti doping di competenza della Commissione, sulle designazioni degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, è mantenuto il segreto d'ufficio”.

⁸³² L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, pp. 318-319.

all'organizzazione sportiva tutelando inoltre la salute degli atleti delle squadre nazionali o delle società sportive.

Infine, assicura il controllo antidoping avvalendosi dei propri medici ispettori (DCO/BCO) e del Laboratorio Antidoping di Roma, unico esistente in Italia accreditato dalla WADA e certificato ISO 17025, rinnovato e potenziato nelle strutture, con un organico di alta specializzazione, capace di assicurare un potenziale di analisi di sedicimila campioni annui, fortemente impegnato nel campo della ricerca scientifica⁸³³.

⁸³³ Per maggiori approfondimenti vedi “*Federazione Medico-Sportiva Italiana (FMSI) Antidoping*” consultabile sul sito http://www.fmsi.it/?page_id=355.

CAPITOLO IV
DOPING E RIMEDI CIVILISTICI

I. Diritto, etica e sostanze proibite: i nuovi orizzonti del diritto civile – 2. La tutela della salute e la libertà di autodeterminazione degli atleti – 3. La giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di doping: dai casi Ben Johnson, Angelo Peruzzi, Andrea Carnevale, Diego Armando Maradona, Gianfranco Rosi, Marco Pantani ed Antonella Bevilacqua al celebre caso David Meca-Medina ed Igor Majcen – 4. La responsabilità e le conseguenze risarcitorie in capo agli atleti per l'assunzione di sostanze proibite e quella degli altri "soggetti attivi": staff tecnici, sanitari, società e Federazioni sportive nazionali per omessa vigilanza – 5. Il "nuovo doping" dall'Asia: corruzione e terrorismo potrebbero distruggere Olimpia? – 6. Riflessioni e proposte per la lotta al doping: un problema tutt'ora aperto.

I. Diritto, etica e sostanze proibite: i nuovi orizzonti del diritto civile

In occasione di un importante convegno organizzato dal Panathlon Club di San Marino il 10 novembre 2007 il Dott. Elia Casini, già Presidente della Federazione Golf Sammarinese, ha affrontato davanti ad una folta platea l'affascinante e sempre attuale tema dell'etica nello sport⁸³⁴, focalizzando la propria attenzione riguardo al carattere educativo e formativo che questo riveste tra i giovani.

Dopo una breve ma al tempo stesso accurata premessa sull'importanza di praticare un'attività sportiva, anche alla luce dei benefici in termini di benessere psico-fisico per gli adolescenti, ma anche per chi è un po' più in là con l'età, il discorso è ricaduto sulle responsabilità (ma a parere di chi scrive si dovrebbe parlare più propriamente di "doveri") di carattere etico e sociale da ascrivere ai dirigenti ed agli atleti d'élite in quanto modelli di riferimento per chi già pratica o si sta avviando alla pratica di uno sport.

Come osserva giustamente Porro⁸³⁵ lo sport è un *fatto sociale totale ed è al tempo stesso uno straordinario sensore del mutamento sociale* perché in grado di educare e diseducare al tempo stesso in base a come questo viene vissuto giacché, come dimostra la moderna sociologia dello sport, la competizione sportiva *rappresenta una possibile valvola di sfogo in cui si incanalano, stemperandosi, l'aggressività e le tensioni connaturate alle società umane*⁸³⁶.

E' importante dunque che questa "valvola di sfogo" resti incardinata all'interno di quella che deve essere una sana, serena ed onesta competizione sportiva all'insegna della lealtà e della correttezza tra tutti i gareggianti perché solo in questo modo lo sport può essere la base di partenza per una vera e propria dimensione educativa volta a gettare le basi per la costruzione di una società migliore con al centro i nostri giovani.

Purtroppo al giorno d'oggi molti degli addetti ai lavori conquistano le prime pagine delle principali testate giornalistiche sportive grazie alle proprie *performance* negative, sempre finalizzate a primeggiare costi quello che costi, anche facendo uso di mezzi poco trasparenti e

⁸³⁴ E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, pp. 52-62; F. PIGOZZI, *Etica, sport e doping oggi*, in *Revista URBE et IUS*, Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 83-84; A. MARINI, *Etica e sport*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, p. 57; R. BEAMISH - I. RITCHIE, *Fastest, Highest, Strongest: A Critique of High-Performance Sport (Routledge Critical Studies in Sport)*, Routledge New Ed edition, 2006; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 13 ss.; J. DERRIDA, *The rhetoric of drugs. In Interviews 1974-1994*. Translated by Israel Stanford, Stanford University Press, 1995, pp. 228-254; P. DE COUBERTIN, *Pedagogie Sportive: Histoire, Technique, Action Morale Et Sociale Des Exercices Sportifs (Psycho-Pedagogie Du Sport)*, Librairie Philosophique J. VRIN - Paris, 1972; T. PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, p. 130 ss.; A.M. SANDULLI, *Regole di deontologia professionale sindacato della Cassazione*, in *Giustizia civile*, fascicolo I, 1961, p. 620 e M. CHIAROTTI, *Dovere giuridico della lealtà nelle competizioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1954.

⁸³⁵ N. PORRO, *Lineamenti di sociologia dello sport*, Roma, 2001 e S. MARTELLI - N. PORRO, *Manuale di sociologia dello sport e dell'attività fisica*, Franco Angeli Milano, 2014.

⁸³⁶ E. CASINI, *Convegno sul tema "Etica e Sport" - Panathlon Club di San Marino, 10 novembre 2007*.

lontani anni luce agli ideali decoubertiani.

Il tema dell'etica, intesa come quel ramo della filosofia che studia qualsiasi forma di comportamento umano, politico, giuridico o morale, nel mondo dello sport moderno riveste un ruolo cruciale ed andrebbe ricollegata, a parere di chi scrive, partendo dalla sua origine etimologica *ἦθος* (dal greco antico "ethos") con il pensiero di Aristotele. Secondo l'insigne filosofo la nozione di bene (inteso in senso filosofico e non giuridico)⁸³⁷ si fonda sulla natura essenziale dell'uomo che ha come obiettivo il raggiungimento della propria felicità attraverso un comportamento razionale nei confronti degli altri consociati ed in linea con le esigenze della natura umana.

Per essere felici quindi bisogna vivere secondo uno schema ben preciso, basato sulla ragione e facendo prevalere virtù come la sapienza, la scienza, l'intelligenza, l'arte e la saggezza che unite al coraggio, alla temperanza, alla liberalità ed alla mansuetudine permettono di dominare gli impulsi sensibili secondo un criterio del "giusto mezzo" escludendo così gli estremi viziosi⁸³⁸.

Ora a ben riflettere o la maggior parte degli addetti ai lavori non ha mai studiato Aristotele alle scuole medie superiori oppure, cosa più probabile, *l'enfaticizzazione della vittoria sportiva finalizzata all'esaltazione della forza e del potere*⁸³⁹ sta sempre di più "bevendo il cervello" a tutti coloro che gravitano attorno all'*entourage* sportivo giacché la questione principale in tema di etica sportiva, vale a dire il doping, non sembra voler mostrare battute d'arresto.

Secondo Pigozzi⁸⁴⁰ l'analisi etica intorno al problema del doping vede contrapposte due schiere di studiosi: da un lato i fautori della cd. "tolleranza zero" che vorrebbero eliminare qualunque forma di doping, e dall'altro quelli che vorrebbero invece "liberalizzare" l'utilizzo di queste sostanze pur di spettacolarizzare ancor di più il teatro del contesto sportivo. E' chiaro, ed anche chi scrive sposa appieno la tesi dell'attuale Magnifico Rettore dell'Università "Foro Italico" di Roma, che ragionare in un'ottica di totale liberalizzazione ed incauto permissivismo circa un utilizzo incondizionato di questi preparati, per aumentare le *performance* degli atleti e di conseguenza lo spettacolo per chi vi assiste, costituirebbe un espediente molto pericoloso sia per salute degli atleti (i quali molto spesso sono poco più che ragazzi) che, soprattutto, dal punto di vista del messaggio educativo che lo sport moderno dovrebbe trasmettere.

⁸³⁷ In filosofia con il termine bene si indica tutto ciò che agli individui appare desiderabile e tale che possa essere considerato come fine ultimo da raggiungere nella propria esistenza

⁸³⁸ C. NATALI, *Aristotele*, Roma, 2015; A. FERMANI, *L'etica di Aristotele*, Brescia, 2012; C. MAZZARELLI, *Etica nicomachea*, Milano, 2000 e voce *Etica*, in *Enciclopedia Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, (edizione online).

⁸³⁹ E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 55 ss.

⁸⁴⁰ F. PIGOZZI, *Etica, sport e doping oggi*, in *Revista URBE et IUS*, Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 83-84.

L'attuale dibattito normativo⁸⁴¹ sul doping si incentra essenzialmente su tre principi: quello dell'uguaglianza⁸⁴², quello dell'integrità fisica ed ultimo, ma non per importanza, quello dei valori. Quando si partecipa ad una competizione sportiva è necessario che tutti gli atleti rispettino le regole del gioco partendo da condizioni di assoluta parità senza aiuti esterni - in quanto se così non fosse sarebbe impossibile stabilire con certezza il regolare vincitore - ne tantomeno con l'utilizzo di artifici o raggiri tali da *alterare il normale funzionamento del corpo umano*⁸⁴³, cosa che tra l'altro presenta scientificamente tutta una serie di rischi per la salute umana, oltre a tutta una serie di aspetti negativi come ad esempio, tra i tanti, la vendita di contrabbando dei preparati⁸⁴⁴.

Tra tutte le varie riflessioni che si sono via via affrontate a livello accademico sul tema del doping nel mondo dello sport appare interessante focalizzare la nostra attenzione su quella di Andy Miah, docente di *Science* all'Università di Salford in Inghilterra, che appare in netta contrapposizione con la natura filosofico-educativa da sempre pietra miliare degli ideali decoubertiani. Secondo Miah⁸⁴⁵ il tema medico-giuridico legato alle sostanze proibite è troppo enfatizzato dai regolamenti delle competizioni sportive in quanto, l'utilizzo che viene fatto da parte degli atleti nella maggior parte dei casi è talmente irrisorio da non risultare pericoloso per salute umana, tant'è che nella stragrande maggioranza dei casi le sostanze utilizzate sono la caffeina, specifici antibiotici od energizzanti⁸⁴⁶.

Sebbene le parole del britannico non sono del tutto infondate è pur vero che, a parere di chi scrive, giustificare *ex ante* tale fenomeno asserendo *conseguenze minime se non addirittura assenti*⁸⁴⁷ per l'organismo umano è molto pericoloso in quanto il lettore meno avveduto potrebbe percepire un messaggio distorto dalle reali intenzioni dell'autore.

E' fuori discussione che l'utilizzo di sostanze energizzanti (come ad esempio le rinomate *Gatorade* ed *Energade*) o di integratori salini (come ad esempio il *Polase*, il magnesio supremo ed il potassio che tra l'altro si possono acquistare senza ricetta medica in qualunque farmacia o parafarmacia) non presentano controindicazioni per la salute dell'atleta medio, ma anzi costituiscono un valido supporto per reintegrare le perdite d'acqua, sodio, magnesio, potassio e

⁸⁴¹ F. PIGOZZI, *Etica, sport e doping oggi*, in *Revista URBE et IUS*, Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 83-84.

⁸⁴² E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 55 ss. e per maggiori approfondimenti vedi E. ISIDORI, *Filosofia dell'educazione sportiva. Dalla teoria alla prassi*, Roma, 2012.

⁸⁴³ F. PIGOZZI, *Etica, sport e doping oggi*, in *Revista URBE et IUS*, Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 83-84.

⁸⁴⁴ Per maggiori approfondimenti vedi J.L. TRIVIÑO, *Ética y deporte*, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2011.

⁸⁴⁵ A. MIAH, *Genetically Modified Athletes. Biomedical ethics, gene doping*, London - New York Routledge, 2004.

⁸⁴⁶ A. MIAH, *Genetically Modified Athletes. Biomedical ethics, gene doping*, London - New York Routledge, 2004.

⁸⁴⁷ E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 54 ss.

zucchero dell'atleta a causa dello sforzo fisico, ma in ogni caso sarebbe sempre opportuno, senza se e senza ma, condannare fermamente l'utilizzo delle sostanze dopanti onde evitare fraintendimenti, specie per i meno informati e, soprattutto, da parte dei più giovani.

E' pur vero che la componente economica nel mondo dello sport al giorno d'oggi appare la principale meta dei nostri giovani atleti, costretti a sforzi fisici sempre più consistenti a discapito, spesso e volentieri, della tecnica di gioco e, soprattutto, della vera finalità originaria dello sport, vale a dire la ludicità.

Ne sono una tristissima dimostrazione, purtroppo, le dichiarazioni "scottanti" di alcuni ciclisti professionisti che in occasione del recente *Tour de France* del 2014 hanno affermato che "*non si può correre il Tour de France bevendo solo l'acqua minerale*"⁸⁴⁸, lasciandoci una duplice riflessione: da un lato la "necessità" (volutamente tra virgolette) di utilizzare i farmaci proibiti per poter prendere parte *de facto* alla manifestazione e dall'altra per poter gareggiare con competitività e sopportare l'eccessiva mole di chilometri da macinare lungo tutto il tragitto previsto per simili competizioni.

Tra l'altro ne sono una dimostrazione lapalissiana le dichiarazioni dei grandi ciclisti del passato come quella "*dell'uomo di ferro che scalava le montagne*" così come viene descritto da Claudio Gregori della Gazzetta dello Sport il grande Gino Bartali il quale ammise, durante i Campionati del Mondo di Moorslede del 1950, che "*la sola volta che ho preso una droga, per fare come gli altri, è stato in Belgio in un Campionato del Mondo. Sono stato così male che non le ho più prese (amfetamine). Invece ho sempre avuto l'impressione che una sigaretta mi predisponesse bene agli sforzi. Ma quello che va bene per uno, magari può essere male per l'altro*"⁸⁴⁹.

Ma la dichiarazione di Bartali non è l'unica che condanna l'utilizzo delle sostanze dopanti tra i corridori professionisti, giacché nel 1982 nel suo libro⁸⁵⁰ il francese Raphaël Gémiani detto "il grande fucile" scrisse: "*mi stupisce che gente perfettamente informata delle pratiche extra-medicali in uso nel gruppo da lustri si indigni oggi, ed oggi solamente della loro esistenza. Perché oggi invece che domani e soprattutto ieri? Siamo diventati tutto d'un colpo interessanti?*"⁸⁵¹ per poi proseguire scrivendo: "*mi ricordo che nel Tour del 1948 si era già parlato di una bevanda misteriosa data a Bartali da Binda sulle Alpi se ricordo bene, quindi si sapeva già...*"⁸⁵².

C'è da dire che le affermazioni del francese non sono certo la scoperta dell'acqua calda ma dal punto di vista probatorio appaiono un po' forzate e poco documentate anche se una colorita

⁸⁴⁸ E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 54 ss.

⁸⁴⁹ Intervista inedita di Gino Bartali tratta dalla rivista *Sport et Vie*, fascicolo XIX, del Dicembre 1957, p. 11 ss.

⁸⁵⁰ R. GÉMINIANI, *Mes quatre vérités*, Jacob-Duvernet, 1982.

⁸⁵¹ R. GÉMINIANI, *Mes quatre vérités*, Jacob-Duvernet, 1982.

⁸⁵² R. GÉMINIANI, *Mes quatre vérités*, Jacob-Duvernet, 1982.

intervista di Gino Bartali riguardante Fausto Coppi apparsa sulla rivista francese “*Le Miroir des sports*” nel 1960 lascia aperto più di un interrogativo: “*su tutto quello che era novità medica per quanto riguarda ricostituenti, energetici e disintossicanti Coppi ci si buttava subito.*”

Ma siccome non ne parlava con nessuno ho dovuto far tutto da solo per scoprirli. Ecco come facevo le mie indagini. Primo: alloggiavo sempre nel suo stesso hotel e mi facevo dare una camera vicina alla sua per sorvegliarlo. Cosa non facile per via della nostra rivalità, tanto che non dividevamo la camera nemmeno al Tour (che si correva per nazioni all'epoca, quindi di fatto, erano compagni di squadra al Tour). Fausto divideva la stanza solo coi fedelissimi: Mario Ricci, Ettore Milano o suo fratello Serse. I nostri contatti erano limitati agli incontri nei corridoi dell'hotel, una stretta di mano e qualche commento alla tappa. La fase attiva della mia indagine cominciava dieci minuti prima della corsa. Attendevo la sua partenza dalla stanza, in cui poi mi introducevo e perquisivo cassette e cestini. Prendevo su tutto: flaconi, bottiglie, tubetti, scatole, supposte... ero diventato così esperto in farmacia che potevo interpretare il comportamento in corsa di Coppi ancora prima della tappa. Deducevo dai prodotti dove e come mi avrebbe attaccato.

La gran difficoltà «dell'operazione spazzatura» stava nel fatto che Fausto lasciava la stanza sempre all'ultimo momento, lasciandomi solo qualche secondo per rovistare e poi presentarmi alla partenza. «Ancora in ritardo! Sempre in ritardo!» mi diceva il commissario, mentre firmavo il foglio di via con la mano tremante ed il fiatone.

E mi appioppava sempre una multa. Multa che però pagavo volentieri visto che ero largamente ripagato dalle mie scoperte”⁸⁵³.

A parere di chi scrive un espediente, se non per eliminare del tutto ma almeno per limitare l'utilizzo di questi preparati farmacologici, potrebbe essere una presa di posizione da parte degli organizzatori di questi eventi sportivi come ad esempio nel nostro paese la Federazione Ciclistica Italiana e l'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani per ridurre il numero delle distanze nei percorsi che i ciclisti su strada devono affrontare in occasione delle varie competizioni come ad esempio le “classiche”, i “grandi giri” od i “Campionati del Mondo”.

Pensiamo ad esempio alla celebre Milano-Sanremo, una delle più importanti corse ciclistiche su strada a livello professionistico ed internazionale che si snoda su un percorso di 298 km, alla Liegi-Bastogne-Liegi (260 km) oppure alla Parigi-Roubaix (250 km): in questi tratti i corridori, anche se per fortuna le corse non avvengono senza soluzioni di continuità bensì a tappe, devono sostenere degli sforzi fisici non indifferenti ed il ricorso alle sostanze dopanti spesso e volentieri è l'unico “male necessario” per affrontare con competitività la gara, cosa che non potrebbe accadere con molta probabilità facendo uso della sola preparazione atletica e forza di volontà.

Un'idea percorribile potrebbe essere quella di ridurre le distanze o quantomeno di aumentare le

⁸⁵³ Dall'intervista a Gino Bartali dal titolo “*Fausto Coppi et moi*” apparsa sulla rivista francese *Les Miroirs des Sports*, fascicolo DCCXCIII, dell'11 Aprile 1960, p. 12 ss.

single tappe in modo da ridurre il potenziale carico di fatica in capo ai corridori e, di conseguenza, l'utilizzo delle sostanze proibite da parte degli atleti per "gareggiare con competitività" anche se queste idee renderebbero senza ombra di dubbio meno affascinanti certi percorsi, come ad esempio nella Milano-Sanremo il tratto che attraversa la Riviera ligure di Ponente lungo l'Aurelia, da sempre teatro di spettacolari *tête-à-tête*.

Queste sono però solamente semplici considerazioni "di buona volontà" e "con i migliori intenti" da parte di chi scrive che, con molta probabilità, sono destinate a rimanere lettera morta.

La storia ci insegna che il voler acquisire a tutti i costi una posizione di dominio sugli altri ha portato l'uomo ai comportamenti più impensabili, quindi viene da se immaginare che, anche con tutte le migliori intenzioni del caso per ridurre al minimo la possibilità di utilizzo o per disincentivare l'uso e l'abuso di queste "droghe" ci saranno sempre atleti disposti a cercare le scorciatoie oppure ad un utilizzare pratiche non proprio trasparenti pur di raggiungere un gradino più alto dell'avversario di turno.

D'altronde, come osserva giustamente Isidori⁸⁵⁴, e dello stesso avviso appare anche Jacques Derrida, l'atleta si dopa anche per limitare l'esperienza psicologica della vergogna conseguente all'insuccesso della competizione, e non vi è dubbio che questo fenomeno non può essere ignorato giacché il corpo dello sportivo, sia esso atleta dilettante o professionista, il cd. "*corpo dello sport*", è a tutti gli effetti un "*corpo sociale*" meritevole di tutela in quanto simili comportamenti sono da ascrivere in tutto e per tutto a quelli dell'individuo che fa uso di sostanze stupefacenti. Per il filosofo francese nativo di Algeri l'atleta dovrebbe *trattare il proprio corpo in modo naturale, come un "organismo naturale" che produce e svolge il suo lavoro in modo naturale e disinteressato*⁸⁵⁵ perché l'unica forma di doping esistente dovrebbe essere la pratica dello sport stesso e nient'altro. Secondo Derrida il superamento di sé e dei propri limiti accomuna sia lo sport che l'utilizzo delle droghe ma con una differenza: sebbene da un lato entrambi sono in grado di *creare dipendenza ed assuefazione nelle masse lo sport è in grado di potenziare ed estendere il corpo* cosa che invece non fa l'uso delle droghe⁸⁵⁶.

In sintesi possiamo affermare che l'utilizzo di sostanze e metodi proibiti in ambito sportivo comportano da un lato un serio pericolo per la salute degli atleti e dall'altro un grave attacco all'integrità dello sport in generale ed inoltre, nonostante che molti consumatori di questi preparati sono da ascrivere in quella cerchia di sportivi amatoriali, una sorta di "fai da te", il

⁸⁵⁴ E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 56.

⁸⁵⁵ J. DERRIDA, *The rhetoric of drugs*. In *Interviews 1974-1994*, Translated by Israel Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 249 ss.

⁸⁵⁶ J. DERRIDA, *The rhetoric of drugs*. In *Interviews 1974-1994*, Translated by Israel Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 249 ss.

tema del doping non può e non deve mai assumere una connotazione “privata”⁸⁵⁷, ma deve investire sempre la sfera “pubblica” ed essere smascherata costi quello che costi. E’ forse questo il motivo per cui il fenomeno del doping è sempre stato per lungo tempo un tema d’interesse solo da parte dei cultori del diritto penale e della scienza criminologica, mettendo da una parte tutti quei risvolti di diritto civile che, con un pizzico d’ingegno metodologico prima che ancora giuridico, possono essere utilizzati per contrastare con più determinazione questo fenomeno. Ne sono un esempio il tema degli atti di disposizione del proprio corpo, del diritto all’integrità fisica, del diritto al godimento del proprio organismo nella sua interezza e sanità naturale ed il tema del risarcimento del danno disciplinati del nostro codice civile per avere qualche valido spunto di riflessione al fine di un corretto inquadramento del problema grazie allo strumento del diritto civile, anche se la lista dei temi potrebbe estendersi alla luce delle più recenti e moderne prospettive che la scienza del diritto, ed in particolar modo il settore gius-civilistico, ci offre (perdita di *chance*, contratti di sponsorizzazione, *mobbing* sportivo ecc...) ⁸⁵⁸.

2. La tutela della salute e la libertà di autodeterminazione degli atleti

Nel corso degli anni il fenomeno del doping è a tutti gli effetti da annoverare come il protagonista peggiore dello sport, tant’è che anche nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016 non sono mancati casi di atleti trovati positivi ai rigidissimi test imposti dalla WADA sotto l’egida del CIO.

Tra tutti questi casi acclarati, anche se rimasto fuori dal contesto degli ultimi Giochi Olimpici, quello che ha avuto maggiore impatto mediatico è stato senz’ombra di dubbio il caso del nostro connazionale Alex Schwazer⁸⁵⁹, già medaglia d’oro nella marcia a Pechino nel 2008 che è stato trovato positivo ai test per due volte consecutive prima delle Olimpiadi di Londra del 2012 e di Rio de Janeiro del 2016 venendo *de facto* escluso dalla propria rappresentativa nazionale e, di conseguenza, dalle manifestazioni iridate.

Negli ultimi anni tutti questi fatti di cronaca hanno fatto riemergere il problema tanto discusso a livello politico ed internazionale⁸⁶⁰ del cd. doping di Stato ma allo stesso tempo, a parere di chi scrive in maniera un po’ azzardata, la questione ha sempre assunto una veste di carattere prettamente penalistico rimanendo lettera morta dal punto di vista dell’ambito del diritto civile.

⁸⁵⁷ E. ISIDORI, *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 61.

⁸⁵⁸ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 186 ss.

⁸⁵⁹ V. PICCIONI, *Olimpiadi Rio 2016, doping. Schwazer al Tas: si decide entro il 12 agosto*, in <http://www.gazzetta.it/Olimpiadi/2016/09-08-2016/olimpiadi-rio-2016-doping-schwazer-tas-si-decide-entro-12-agosto-160664528535.shtml>.

⁸⁶⁰ G. MERLO, *Rio, Seppelt: “Doping Russia? Ecco come l’ho scoperto”*, in <http://www.gazzetta.it/Olimpiadi/2016/21-08-2016/rio-seppelt-doping-russia-ecco-come-ho-scoperto-160859426774.shtml>.

La vicenda infatti è del tutto singolare, come osserva giustamente Di Ciommo, giacché l'assunzione, la somministrazione e la commercializzazione illecita di farmaci destinati al doping rappresentano vicende cariche di profili d'interesse civilistico⁸⁶¹.

E' dunque necessario fare un passo indietro (o in avanti a seconda dei punti di vista) e provare, anche per onestà intellettuale, a riflettere su quelli che possono essere i risvolti civilistici in tema di doping sportivo in quanto, alla luce di quello che abbiamo potuto ricostruire nei capitoli precedenti (ed in particolare nel capitolo III), gli effetti che questi preparati riflettono sulla salute della persona ci permettono di aprire un importante, quanto infinito, dibattito circa i cd. diritti della personalità quali ad esempio il diritto all'integrità fisica, alla vita, alla salute e, di conseguenza, all'inesauribile principio di autodeterminazione alla luce dell'art. 5 c.c. rubricato "atti di disposizione del proprio corpo" che dell'art. 2 "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"⁸⁶², e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"⁸⁶³ e dell'art. 32 della Costituzione "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti"⁸⁶⁴. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"⁸⁶⁵.

In tema di diritti della personalità e libertà di autodeterminazione dell'individuo il materiale

⁸⁶¹ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 186 ss.

⁸⁶² Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html>, secondo cui: "nella disposizione in esame si evidenziano il principio personalista, che pone lo Stato in funzione dell'uomo riconoscendogli i diritti più ampi (prima fra tutti la libertà), e quello dell'invulnerabilità dei diritti tanto del singolo individuo quanto come membro di formazioni sociali (principio pluralista e solidarista). La copertura costituzionale così delineata, che rende attuabile e tutelabile ogni diritto in ambito nazionale innanzi alla Corte costituzionale, ed in ambito comunitario ed internazionale innanzi alle competenti Corti (vedasi la CEDU), risulta aperta anche alle nuove forme di diritti".

⁸⁶³ Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html>, secondo cui: "tra i valori fondanti della nostra Repubblica emerge qui la solidarietà come base della convivenza sociale, cui tutti (quindi anche gli apolidi e gli stranieri, oltre che i cittadini) devono attenersi: essa può avere riverberi in ambito patrimoniale (di cui all'art. 23 Cost.), e trova ulteriore suggello nel successivo art. 3 Cost. ove si prevede la cd. eguaglianza sostanziale".

⁸⁶⁴ Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art32.html>, secondo cui: "il diritto in esame è l'unico ad essere qualificato come «inviolabile» dalla Costituzione. Esso si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia, da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti. Il sistema sanitario si articola sulla base di strutture sia pubbliche (il sistema sanitario pubblico è disciplinato dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833) che private, delle cui ultime il costo può essere sostenuto anche dallo Stato. A livello comunitario il diritto alla salute è contemplato sia dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (come diritto alla prevenzione ed alle cure) sia dall'art. 3, che disciplina una serie di principi in materia, tra i quali, ad esempio, quello del rispetto del consenso informato".

⁸⁶⁵ Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art32.html>, secondo cui: "ciò implica che, di regola, ciascuno, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione (di cui all'art. 2 Cost.), è libero di scegliere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, fermo restando che il consenso deve essere informato, cioè deve essere frutto di una decisione consapevole. Altre questioni che afferiscono al comma in esame e che sono oggetto di vivace dibattito sono quella del valore delle c.d. dichiarazioni di fine vita, quella del diritto a rifiutare i trattamenti medici, anche per motivi religiosi (come accadde per i Testimoni di Geova), quella del diritto a morire (di cui ai noti casi Welby ed Englaro)".

letterario è sterminato⁸⁶⁶ e talvolta gli spunti offerti dalla dottrina sono piuttosto frivoli in quanto spesso analizzano concetti ormai del tutto acclarati senza ulteriori spunti di riflessione innovativi in termini di originalità, anche perché ad essere sinceri, come osserva il pittore bolognese Giorgio Morandi in una lettera all'amico Lamberto Vitali datata 3 agosto 1962 “*di nuovo al mondo non c'è nulla o pochissimo, l'importante è la posizione diversa e nuova in cui un artista si trova a considerare e a vedere le cose della cosiddetta natura e le opere che lo hanno preceduto e interessato*”⁸⁶⁷.

L'intento di chi scrive, essendo il tema dei profili civilistici applicati al fenomeno del doping nel mondo dello sport del tutto “nuovo” nel panorama letterario gius-civilistico, è quello di provare a fornire una ricognizione il più possibile chiara e concisa partendo dall'unico contributo offerto in dottrina da parte del Prof. Francesco Di Ciommo⁸⁶⁸ nella speranza, come auspica lo stesso autore, di approfondire ancor di più il tema e poter offrire un innovativo contributo ed approfondimento alla questione nel corso dell'ultima parte del presente elaborato.

L'art. 5 c.c. rubricato “*atti di disposizione del proprio corpo*” dispone che questi “*sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)*”.

Stando alla lettura della Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al codice civile del 4 aprile 1942 “*l'art. 5 c.c. risolve il problema della liceità degli atti di disposizione del proprio corpo. Ispirandosi ad imprescindibili esigenze di carattere morale e sociale, il nuovo codice vieta tali atti non solo quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, ma anche quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica*”, anche se per dovere di completezza il testo finale è stato molto influenzato dalla nota vicenda Voronoff⁸⁶⁹ del 1932, nella quale un giovane si era fatto asportare un testicolo e lo aveva venduto ad un anziano acquirente fiducioso, quest'ultimo, delle abilità chirurgiche di un noto medico chirurgo, tale Serge Voronoff da cui prende origine la questione,

⁸⁶⁶ G. RESTA, *Contratto e persona*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, volume VI, *Interferenze* (a cura di V. ROPPO), Milano, 2006, pp. 1-103; M.C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del proprio corpo*, Milano, 2002; D. MESSINETTI, *Principio di gratuità e atti di disposizione del proprio corpo*, in A. BELVEDERE - C. GRANELLI (a cura di), *Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001, p. 1; A. GALASSO, *Biotecnologie e atti di disposizione del proprio corpo*, in *Famiglia*, 2001, p. 911 ss.; M. DOGLIOTTI, *Sub art. 5*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2001, p. 24; M. DOGLIOTTI, voce *Integrità fisica*, in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento IV, Milano 2000, p. 712 ss.; A. GIUFFRIDA, *Il diritto all'integrità fisica: art. 5 c.c.*, in *Le persone*, volume III, *Diritti della personalità*, Torino, 2000, p. 71 ss.; C. D'ARRIGO, *Autonomia privata e integrità fisica*, Milano, 1999; R. ROMBOLI, *La “relatività dei valori costituzionali” per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 565 ss.; V. RIZZO, *Atti di “disposizione” del corpo e tecniche legislative*, in *Rassegna di diritto civile*, 1989, p. 618 ss.; R. ROMBOLI, *Sub art. 5*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario Scialoja e Branca, Delle persone fisiche*, Bologna - Roma, 1988, artt. 1-10, p. 225 ss.; A. DE CUPIS, voce *Integrità fisica (diritto alla)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume XVII, 1983; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Atti di disposizione del proprio corpo e tutela della persona umana*, Napoli, 1983 e M.C. CHERUBINI, *Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo*, in F.D. BUSNELLI - V. BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, p. 71 ss.

⁸⁶⁷ F. ARCANGELI, *Giorgio Morandi*, Edizioni del Milione - Milano, 1964, p. 40.

⁸⁶⁸ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, pp. 179-195.

⁸⁶⁹ Cassazione penale, sezione II, 31 gennaio 1936, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1934, p. 146 ss.

famoso all'epoca per i suoi studi in sessuologia.

Nel caso di specie il Tribunale di primo e secondo grado acclararono il fatto che il giovane, a seguito dell'asportazione testicolare, non aveva subito danni “*tali da impedirgli il compimento dei doveri impostigli dagli ordinamenti politici e giuridici*” ed a conferma di tutto ciò anche la Suprema Corte di Cassazione affermò che “*l'operazione non aveva limitato sensibilmente la vigoria del corpo e la funzione sessuale e generativa della persona, alla quale la ghiandola era stata asportata, e nel contempo aveva rinvigorito la funzione genetica e l'organismo della persona alla quale la ghiandola stessa era stata trapiantata*” assolvendo *de facto* tutti gli imputati.

Alla luce di questo c'è da fare una considerazione molto importante: la norma in oggetto è stata redatta nel periodo del ventennio fascista con l'obiettivo di tutelare i valori essenziali dell'individuo, tra cui appunto la propria integrità fisica, in quanto un atto di disposizione sarebbe stato di per sé idoneo ad indebolire il corpo e, di conseguenza, nell'ottica di quei valori tipici del contesto storico, sarebbe stato visto come un limite al rafforzamento della potenza dello Stato.

Ma come è risaputo i diritti della personalità sono una materia in continua evoluzione alla luce sia del dettato della nostra Carta Costituzionale che, soprattutto, dell'evolversi del modo di vivere e delle inclinazioni sociali e comportamentali dei singoli individui.

Questa è l'unica risposta che è possibile offrire anche alla luce di una lettura evolutiva dell'art. 5 c.c.⁸⁷⁰ come osserva giustamente De Cupis⁸⁷¹, in quanto se così non fosse sarebbero impossibili oggi giorno tutta una serie di pratiche (“*de gustibus non est disputandum*” a parere di chi scrive) come la sterilizzazione volontaria e la chirurgia estetica estrema. Ne è un esempio il caso dell'americano Dennis Avner, meglio conosciuto come l'uomo gatto o lo “*Stalking Cat*” secondo la nomenclatura originale del *Guinness World Records* che si era sottoposto a tutta una serie di delicatissimi interventi chirurgici arrivando addirittura a farsi impiantare artigli, baffi e denti pur di trasformare il proprio corpo in quello di un vero e proprio felino⁸⁷². A titolo di cronaca costui si è tolto la vita nel 2012 all'età di 56 anni nel tentativo di vivere la propria vita “*seguendo le orme una tigre allo stato brado*”⁸⁷³ lasciando intendere, a parere di chi scrive, come una simile trasformazione, del tutto inusuale se non quantomeno folle, sia stata il trampolino di lancio che l'ha condotto alla morte.

Da un estremo all'altro, da un “divieto” di disporre del proprio corpo in voga nel primo

⁸⁷⁰ E. GIACOBBE, *Diritti della personalità, diritti di libertà sterilizzazione volontaria*, in *Valore della persona e giustizia contrattuale, Scritti in onore di Adriano De Cupis*, Milano, 2005, p. 123 ss.

⁸⁷¹ A. DE CUPIS, voce *Integrità fisica (diritto alla)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume XVII, 1983.

⁸⁷² Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.focus.it/natura/e-morto-l-uomo-gatto>.

⁸⁷³ Per maggiori approfondimenti vedi <http://www.focus.it/natura/e-morto-l-uomo-gatto>.

trentennio del secolo scorso, passando al “potere” di disporre fino alla “libertà” di disporre del proprio corpo osserva Romboli⁸⁷⁴, ma fino a che punto viene da domandarci? Può questa libertà essere così assoluta e senza limiti a discapito del diritto alla salute ed all’integrità fisica del singolo individuo? Perché come abbiamo potuto osservare non sempre ma talvolta può accadere, come nel caso dell’uomo gatto, che certe pratiche possono essere talmente invasive, anche nella psiche dell’uomo, a tal punto da spingerlo a gesti estremi.

La risposta, a parere di chi scrive, sembrerebbe affermativa (anche se con alcuni dubbi di carattere etico e sociale in tema di *welfare*) alla luce della storica sentenza del Tribunale di Milano del 1985, nella quale venne fatta luce in materia di accettazione del rischio sportivo e scriminante non codificata nello sport della *boxe*⁸⁷⁵.

Nel caso di specie i giudici milanesi sembrarono come voler da una parte “liberare” lo Stato da eventuali responsabilità e dall’altra “ammonire” l’atleta circa i rischi a cui va incontro nella pratica di quella specifica disciplina sportiva. Un po’ come voler dire: “fai come ti pare, io ti ho avvertito!”, in quanto nella sentenza si può leggere chiaramente che *“lo Stato riconosce con proprie leggi le Federazioni e le norme da esse poste come aventi valore giuridico, non potrà quindi mai essere illecito un evento dannoso avvenuto nel corso di una attività sportiva e che si sia estrinsecato nel rispetto dei regolamenti. Tale è il fondamento della non punibilità dei fatti lesivi che possono verificarsi in tutti gli sport anche in quelli a violenza necessaria come il pugilato”* ed inoltre proseguono i giudici milanesi che *“il pugile sa a priori di andare in contro ad un rischio fisico perché è consapevole che la supremazia agonistica si afferma solo con l’uso dei mezzi violenti e quindi con la messa in pericolo dell’integrità personale propria e dell’avversario”*⁸⁷⁶.

Il tema del doping può senza ombra di dubbio ricondursi in questo discrimine facendo leva grazie ad un altro contributo di Francesco Di Ciommo⁸⁷⁷ dalla quale si evince che il legislatore *“nel vietare gli atti idonei ad arrecare un pregiudizio permanente all’integrità fisica dell’individuo ha voluto evitare il commercio di parti del corpo umano”*, quindi una sorta di “strategia” volta a tutelare tutti quei soggetti deboli dagli intenti di criminali senza scrupoli dediti al traffico illegale degli organi umani.

Così come può avvenire in quest’ultimo caso, anche nel contesto sportivo è possibile imbattersi in soggetti deboli, spesso e volentieri atleti molto giovani che, spinti dalle pressioni dei propri allenatori e, nella peggiore delle ipotesi dai dirigenti di società e dagli sponsor, vengono obbligati ad imbottirsi di farmaci pur di portare a casa la vittoria della competizione, una vera e propria forma di *mobbing*, non diverso in tutto e per tutto da ciò che si verifica in molti contesti

⁸⁷⁴ R. ROMBOLI, *La “relatività” dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 569 ss.

⁸⁷⁵ Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

⁸⁷⁶ Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.

⁸⁷⁷ F. DI CIOMMO, *Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto*, Torino, 2012, pp. 22-32.

lavorativi *tout court*. In questa prospettiva non vi è alcun dubbio che, sulla falsariga del dettato normativo dell'art. 5 c.c. e, come osserva Di Ciommo, *eventualmente combinato con l'art. 1324 c.c. in caso di atti unilaterali*⁸⁷⁸, questi atti vanno incontro alla nullità con il conseguente risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per i danni arrecati.

Ora, sebbene si stia assistendo ad un diritto sempre più esteso dell'individuo di realizzare la propria personalità nella maniera più ampia possibile è pur vero, parafrasando una frase di Martin Luther King, che *“la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”* nel senso che questo diritto riconosciuto all'individuo deve comunque avere un certo perimetro di riferimento e questo deve essere circoscritto sia con i diritti ascritti a terzi che, in particolare modo, con gli interessi dell'ordinamento giuridico dello Stato⁸⁷⁹.

Malgrado ciò pare ormai consolidato in dottrina, nonostante le prescrizioni dell'art. 5 c.c., come precedentemente analizzato, che l'ordinamento giuridico riconosce *“ad ogni individuo la libertà di compiere consapevolmente atti che siano idonei a cagionare danni anche permanenti alla sua integrità fisica se, e nella misura in cui, essi siano funzionali alla realizzazione di un interesse in qualche modo legato allo sviluppo ed alla piena espressione della sua personalità, e sempre che il danno all'integrità fisica derivante dall'atto in questione non riveli caratteristiche tali da far prevalere l'interesse dell'ordinamento alla tutela della salute individuale e collettiva, ovvero altri interessi di natura superindividuale o collettiva”*.⁸⁸⁰

Detto questo non vi è alcun dubbio che, almeno sul piano meramente teorico, l'assunzione delle sostanze dopanti in quanto di per sé idonea a cagionare un *danno grave e diretto all'integrità fisica dell'assuntore*⁸⁸¹ è da considerarsi vietata e dunque tale da limitare la libertà di autodeterminazione del singolo individuo ma dal punto di vista pratico, come osserva giustamente Di Ciommo, *l'effettiva dannosità di questi preparati per la salute umana dipende squisitamente dalle modalità di assunzione*⁸⁸² con la conseguenza che un giudizio *ex ante* anziché *ex post* circa la dannosità di questi prodotti resterebbe a tutti gli effetti lettera morta.

Inoltre, prosegue l'autore⁸⁸³, potrebbe accadere che un atleta faccia uso di sostanze dopanti a causa di una situazione momentanea d'instabilità psicologica dovuta ad esempio a causa di un

⁸⁷⁸ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 186.

⁸⁷⁹ Per maggiori approfondimenti vedi U. BRECCIA - A. PIZZORUSSO, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di R. ROMBOLI, Pisa, 2007.

⁸⁸⁰ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, pp. 188-189; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. La concretezza dei “casi” e l'astrattezza della norma*, Milano, 2007; G. PELEGATTI, *I trattamenti sanitari obbligatori*, Roma, 1995; A. GUASTAPANE, *L'autolesionismo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e società*, 1992, p. 238 ss.; M. LUCIANI, voce *Diritto alla salute*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume XVII, 1991, p. 9 ss. e F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue)*, Roma, 1982, p. 309 ss.

⁸⁸¹ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 189.

⁸⁸² F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 189.

⁸⁸³ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 189.

grave infortunio, tale da indurlo “costi quello che costi” ad anticipare i propri tempi di guarigione anche alla luce del fatto che, lo sport è nel vero senso della parola “la sua vita” intesa come attività lavorativa ed unico mezzo di sostentamento dal punto di vista economico per sé e per la propria famiglia, tanto da incentivare il giurista a mettere da parte l’enunciato dell’art. 5 c.c. ed ipotizzare ad una sorta di causa di giustificazione (o di “comprensione” sarebbe più giusto dire a parere di chi scrive...) nei confronti dell’atleta, così che l’unico strumento “utile” per un possibile contrasto a simili pratiche si ridurrebbe all’art. 1343 c.c., vale a dire la nullità per illiceità della causa.

L’argomento è molto spigoloso anche perché va a toccare tutta una serie di temi sensibili che spesso e volentieri esulano dai comuni precetti normativi *tout court* andando ad abbracciare una branca della scienza giuridica, il diritto civile per l’appunto, in continua evoluzione anche dal punto di vista etico e sociale.

Inoltre a complicare la questione, per giunta, ci si mette pure la già menzionata Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 recante disposizioni in materia di "*Tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*" in quanto quest’ultima prevede il divieto delle pratiche dopanti nell’ambito della sola attività sportiva con il criterio d’imputazione soggettiva del dolo specifico, vale a dire la coscienza e volontà da parte dell’atleta di alterare la propria capacità agonistica con la conseguenza che, tutto ciò che resta al di fuori del contesto sportivo, civilisticamente parlando, non può essere ricondotto alla nullità *ex art.* 1343 c.c., come ad esempio tutte quelle pratica riconducibili a finalità estetiche⁸⁸⁴.

3. La giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di doping: dai casi Ben Johnson, Angelo Peruzzi, Andrea Carnevale, Diego Armando Maradona, Gianfranco Rosi, Marco Pantani ed Antonella Bevilacqua al celebre caso David Meca-Medina ed Igor Majcen

Nel corso degli anni numerosi sono stati i casi di atleti risultati positivi ai test antidoping alcuni dei quali hanno fatto registrare addirittura delle vere e proprie *audience* nelle varie edizioni dei telegiornali e nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in quanto etichettati come “scandali” giacché avvenuti in concomitanza dei più importanti eventi sportivi come manifestazioni continentali e Giochi Olimpici.

In più di un’occasione a livello internazionale abbiamo assistito a delle vere e proprie imprese, come ad esempio il caso di Ben Johnson in occasione dei Giochi Olimpici dei Seoul del 1988

⁸⁸⁴ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 192 e Cassazione penale, sezione II, 9 gennaio 2012 n. 843.

rivelatosi poi un vero e proprio *bluff*⁸⁸⁵, mentre altre volte abbiamo assistito a veri e propri scandali come ad esempio quelli che hanno visto protagonisti in negativo i calciatori Angelo Peruzzi ed Andrea Carnevale nel 1990, il fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona nel 1991, il pugile Gianfranco Rosi ed il compianto Marco Pantani⁸⁸⁶ nel 1995, la specialista del salto in alto Antonella Bevilacqua nel 1996 ed ultimo il cd. caso dei nuotatori David Meca-Medina ed Igor Majcen⁸⁸⁷ nel 1999 diventato un vero e proprio pilastro in materia di giurisprudenza comunitaria in materia di doping⁸⁸⁸.

Ma procediamo con ordine: il 30 agosto 1987 durante i Campionati del Mondo di atletica leggera svoltisi allo stadio Olimpico di Roma il giamaicano, poi naturalizzato canadese, Ben Johnson, al secolo Benjamin Sinclair Johnson Jr., nella gara dei 100 metri piani bruciò, nel vero senso della parola, il britannico Carl Lewis, un vero e proprio mostro sacro tanto da essere soprannominato “il figlio del vento”, stabilendo con 9,83” il nuovo *record* assoluto del mondo.

L'anno seguente in Corea del Sud si assistette allo stesso copione: da una parte il giamaicano, dall'altra il “figlio del vento”: si stava per svolgere la finale per l'oro dei 100 metri ai Giochi Olimpici di Seoul del 1988. Doveva essere un riscatto per il britannico ma ancora una volta Johnson “zitti” l'intero pianeta: il 29 settembre 1988 con 9,79” si registrò ancora una volta nuovo un *record* mondiale⁸⁸⁹. Non si era mai assistito ad una simile impresa, solamente un altro giamaicano, Usain Bolt, riuscirà nel 2009 a scucire quel primato in occasione dei Campionati del Mondo di Berlino con il tempo di 9,58”.

Ma come si sa non è tutto oro quello che luccica: la notte del 30 settembre 1988 Johnson venne trovato positivo allo stanozolol, uno steroide anabolizzante, e di lì a poco, era il 12 giugno 1989, rese una confessione completa dinanzi ai giudici inquirenti. Egli già dal 1981 faceva uso di steroidi anabolizzanti, dianabol, stanozolol, furazabol, testosterone ed ormoni della crescita estratti dai cadaveri: la squalifica di due anni che gli venne inflitta fu un duro colpo per tutto il mondo dell'atletica leggera. Johnson tornò a gareggiare nel 1991 ma ancora una volta, era il 17 gennaio 1993, venne trovato positivo al testosterone in occasione di un *meeting* svoltosi a Montréal in Canada, fatto questo che gli costò la radiazione da parte della IAAF da qualunque

⁸⁸⁵ S. MARCHETTI, *Ben Johnson: «A Seul misero il doping nel bicchiere»*, in http://www.corriere.it/sport/08_maggio_31/Ben_Johnson%20_79cda92e-2f37-11dd-a062-00144f02aabc.shtml e C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online);

⁸⁸⁶ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 97 ss.

⁸⁸⁷ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 198 ss. e L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, p. 311 ss.

⁸⁸⁸ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione III, 18 luglio 2006 C-519/04 P, David Meca-Medina ed Igor Majcen in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519>.

⁸⁸⁹ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

manifestazione sportiva⁸⁹⁰.

Di recente sul celebre *Daily Mail*⁸⁹¹ e sul *Corriere della Sera*⁸⁹² è apparso un articolo nella quale l'ex atleta olimpionico dichiara di avere le prove (per la precisione una registrazione vocale da parte di chi gli avrebbe manomesso una bibita) che i test antidoping del 1988 vennero truccati per mano di personaggi molto vicini allo staff di Carl Lewis che sciolsero una quantità di stanozolol nel suo *drink* tale da poterlo uccidere tanto da affermare che *“gli americani non possono tollerare di arrivare secondi, non è nella loro mentalità e io avevo già battuto Carl per tre volte prima dei Giochi. Per questo hanno riempito il mio drink con abbastanza robbaccia per uccidere una mucca. Sfortunato a risultare positivo? Direi piuttosto che sono stato fortunato ad andarmene da Seul vivo”*⁸⁹³.

Il primo caso di doping che ha investito il calcio italiano risale invece al 23 settembre 1990 quando i calciatori Angelo Peruzzi ed Andrea Carnevale in quegli anni in forza dall'Associazione Sportiva Roma vennero trovati positivi alla fentermina dopo l'incontro tra la Roma ed il Bari.

La Commissione d'Appello Federale (CAF) il 30 novembre 1990⁸⁹⁴ squalificò i due atleti per un anno con le seguenti motivazioni: *“i calciatori professionisti che, con una condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, facciano uso di sostanze dopanti sono puniti con la sanzione della squalifica, giusto il combinato disposto degli artt. 32 e 34 del codice di giustizia sportiva della FIGC, che vieta il ricorso a dette sostanze a tutela della salute dell'atleta ed a difesa della lealtà e della rettitudine sportiva”*⁸⁹⁵, proseguendo poi che: *“è sufficiente che l'evento sia la conseguenza della sua condotta cosciente”*⁸⁹⁶ ed inoltre: *“il divieto di sostanze dopanti è stato disposto, oltre che a tutela della salute dell'atleta, soprattutto dalla determinazione di una concreta difesa contro la slealtà e la rettitudine sportiva. L'atleta che ad essa ricorre danneggia l'immagine dello sport e l'uso è l'espressione di una condotta moralmente scorretta verso tutti gli altri protagonisti dello sport, perché i tesserati, i curatori delle discipline sportive, i tifosi, gli spettatori, insomma tutti attendono che gli atleti gareggino con quella lealtà attinente non solo alla dimensione materiale, ma soprattutto quella morale”*⁸⁹⁷. A distanza di anni il portiere Angelo Peruzzi all'emittente televisiva Roma Uno affermò: “io,

⁸⁹⁰ C. GREGORI, voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁸⁹¹ J. POWELL, *EXCLUSIVE: Ben Johnson claims to be the victim of an American conspiracy*, in <http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-1023170/EXCLUSIVE-Ben-Johnson-reviled-drugs-cheat-history-claims-victim-American-conspiracy-Now-says-evidence-tape-Deluded-fantastist-whistleblower--decide.html>.

⁸⁹² S. MARCHETTI, *Ben Johnson: «A Seul misero il doping nel bicchiere»*, in http://www.corriere.it/sport/08_maggio_31/Ben_Johnson%20_79cda92e-2f37-11dd-a062-00144f02aabc.shtml.

⁸⁹³ S. MARCHETTI, *Ben Johnson: «A Seul misero il doping nel bicchiere»*, in http://www.corriere.it/sport/08_maggio_31/Ben_Johnson%20_79cda92e-2f37-11dd-a062-00144f02aabc.shtml.

⁸⁹⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 97 ss.

⁸⁹⁵ Corte di Appello Federale, 30 novembre 1990, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 225.

⁸⁹⁶ Corte di Appello Federale, 30 novembre 1990, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 225.

⁸⁹⁷ Corte di Appello Federale, 30 novembre 1990, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 225.

Andrea Carnevale ed il presidente Dino Viola dicemmo moltissime bugie alla giustizia sportiva e credo che prendemmo un anno di squalifica per questo, lo fecero apposta per massacrare Viola. La pasticca? Non la presi in famiglia, come avevo detto, ma me la diede un giocatore” in quanto l’assunzione del suddetto farmaco sarebbe stata a detta loro in prima battuta davanti ai giudici federali dovuta ad una scorpacciata di cinghiale che avrebbero fatto i due atleti in un ristorante la sera precedente alla partita.

Oltre al sopra citato caso Peruzzi-Carnevale il mondo del calcio ha visto precipitare nella morsa del doping anche uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, l’argentino Diego Armando Maradona che, nel corso della sua carriera è stato squalificato per ben due volte per doping: la prima volta nel 1991 per essere stato trovato positivo alla cocaina e squalificato dalla CAF per due anni e nel 1994 per essere stato trovato positivo all’efedrina, in occasione dei Campionati del Mondo di calcio svoltisi negli Stati Uniti d’America, fatto questo che gli costò l’espulsione dalla competizione iridata.

Il caso che balzò alle cronache italiane fu comunque il primo, ovvero quello del 1991 in quanto il fuoriclasse argentino al tempo in forza al Napoli venne fermato a causa della sua dipendenza dalla cocaina: egli inoltre era un abitudinario consumatore di alcol tant’è che *in genere il venerdì sera era quasi sempre irrintracciabile in quanto barricato nella propria stanza a smaltire la sbornia*⁸⁹⁸ per poi scendere in campo regolarmente nel fine settimana. La Corte di Appello Federale con sentenza del 13 maggio 1991⁸⁹⁹ squalifica così il *goleador* sudamericano per due anni in quanto “*il calciatore professionista che fa uso, con condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, di sostanze dopanti, pur non in prossimità di gara, viola l’art. 32 del codice di giustizia sportiva della FIGC sulla disciplina antidoping. La disposizione si configura come una norma speciale rispetto all’art. 1 dello stesso codice, che fa obbligo ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, perché punisce la slealtà consistita nell’uso di sostanze che mirano a modificare la condizione e quindi le possibilità dell’atleta, ma anche perché consacra e ribadisce l’inconciliabilità dell’immorale uso delle droghe con lo sport*”⁹⁰⁰, rendendo *de facto* totalmente inutili le doglianze dei suoi legali che contestavano l’interpretazione dell’art. 32 del codice di giustizia sportiva della FIGC da parte dei giudici visto l’uso personale di cocaina da parte del giocatore, e non finalizzato a migliorare le proprie *performance* sportive in vista delle partite di calcio.

Nel 1995 altri due atleti italiani vennero trovati positivi ai test antidoping: il pugile Gianfranco Rosi⁹⁰¹ a cui venne comminata una squalifica⁹⁰² e la revoca di un titolo mondiale in quanto “*al*

⁸⁹⁸ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell’etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 63 ss.

⁸⁹⁹ Corte di Appello Federale, 13 maggio 1991, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 337.

⁹⁰⁰ Corte di Appello Federale, 13 maggio 1991, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 337.

⁹⁰¹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 99.

⁹⁰² Consiglio di Stato, sezione VI, 12 maggio 1996 n. 1. La condanna del Rosi fu dovuta anche a causa del

fine del regolamento antidoping, a configurare l'illecito è sufficiente il ritrovamento nell'urina dell'atleta di sostanze vietate, a nulla rilevando l'elemento psicologico dell'atleta ed il verificarsi o meno di un effetto dopante; le liste di sostanze vietate hanno solo uno scopo esemplificativo, essendo comunque vietate tutte le sostane appartenenti a quella classe"⁹⁰³, ed il ciclista Marco Pantani che in seguito ad un incidente stradale, avvenuto in occasione della Milano-Torino il 18 ottobre 1995, venne ricoverato d'urgenza al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata la frattura di tibia e perone e trovato positivo ai test antidoping dopo un prelievo ematico effettuato da parte dei sanitari⁹⁰⁴.

Nel caso di specie gli atti vennero trasmessi alla Procura della Repubblica di Forlì che in prima battuta ordinò l'archiviazione in quanto incompatibile con l'art. 1 della Legge n. 401 del 1989 anche se il Tribunale Monocratico di Forlì condannò il Pantani a £ 1.200.000,00 di multa ed a tre mesi di reclusione oltre alle sanzioni accessorie ex art. 5 della Legge n. 401 del 1989 per il reato di frode in competizioni sportive⁹⁰⁵.

I legali però ricorsero in appello avverso la decisione del giudice forlivese ed il Pantani venne assolto dalle accuse in quanto "il fatto è sussistente ma quando fu consumato non c'era ancora la legge"⁹⁰⁶ lasciando così molti dubbi sulla questione, anche alla luce di ciò che sarebbe accaduto al ciclista emiliano quel triste giorno del 14 febbraio 2004 e, soprattutto, negli anni successivi alla sua morte⁹⁰⁷. Ne sono un esempio a conferma di ciò due pronunce giurisprudenziali⁹⁰⁸ nella quale si evince che "dall'analisi congiunta dell'art. 1 della Legge n. 401 del 1989 in relazione al senso reso palese dal significato delle parole e dalla loro connessione, e dell'intenzione del legislatore, quale emerge attribuito a Marco Pantani, risalente all'anno 1995, non fosse previsto come reato dalle leggi dell'epoca, con i conseguenti effetti di non punibilità previsti dall'art. 2, comma 1 del codice penale", oltre a tutta una serie di numerose contraddizioni che si verificano spesso e volentieri nel "vortice" dei Tribunali sportivi nazionali ed internazionali gettando più ombre che luci sul problema del doping⁹⁰⁹.

Nel 1996 invece si verificò un caso un po' inusuale che vide protagonista la foggiana Antonella Bevilacqua, pluricampionessa nella specialità del salto in alto. La saltatrice aveva consumato un prodotto acquistato in un'erboristeria non sapendo che contenesse efedrina (una sostanza vietata per l'appunto) così che nel 1996 per ben due volte il 4 a Milano ed il 26 maggio a Bologna

condizionamento da parte di terze persone che lo indussero ad assumere sostane dopanti. In seguito egli a mezzo dei propri legali fece ricorso al TAR del Lazio avverso la squalifica che in seconda istanza fu ridotta da due anni a dieci mesi dal Consiglio di Stato.

⁹⁰³ Giudice Sportivo Nazionale della FPI, 13 luglio 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 347.

⁹⁰⁴ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 100 ss.

⁹⁰⁵ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 100 ss.

⁹⁰⁶ Corte di Appello di Bologna, sezione I penale, 23 ottobre 2001.

⁹⁰⁷ Per maggiori approfondimenti vedi *Pantani, caso Campiglio: il gip archivia l'inchiesta*. De Rensis: "Non è finita", in <http://www.gazzetta.it/Ciclismo/03-08-2016/pantani-gup-forli-archivia-inchiesta-campiglio-99-160580377209.shtml>.

⁹⁰⁸ Corte di Appello di Bologna, sezione I penale, 23 ottobre 2001 e Cassazione penale, sezione II, 20 dicembre 2004 n. 49949, in *Cassazione penale*, fascicolo IX, 2005, p. 2572.

⁹⁰⁹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, p. 101.

venne trovata positiva ai test antidoping.

La FIDAL decise però di non squalificare la Bevilacqua facendo leva sulla regola dell' errore involontario⁹¹⁰, vale a dire chi in buona fede commette un'infrazione di lieve entità può non essere punito tant'è che la stessa atleta affermò a più riprese di “*non sapere che in quel prodotto di erboristeria c'era dell'efedrina*”. Una clausola questa però assente nel regolamento dell'atletica internazionale che difatti la squalificò per tre mesi a partire dal secondo caso di positività ai test antidoping anche in ragione del fatto che a capo della Commissione Medica del CIO c'era allora l'intransigente Dott. Alexandre De Merode.

Infine in tema di giurisprudenza comunitaria l'episodio che ha suscitato maggiore interesse è stato senz'ombra di dubbio quello che vide protagonisti il nuotatore spagnolo David Meca-Medina e quello sloveno Igor Majcen, da cui appunto prende nome l'omonima vicenda⁹¹¹ in occasione dei Campionati del Mondo di nuoto a lunga percorrenza del 1999 in Brasile. L'episodio è diventato un vero e proprio *must* a livello giurisprudenziale non tanto per la positività ai test antidoping dei due atleti coinvolti (che ormai stanno diventando ordinaria amministrazione in quest'ambiente...) quanto per il contenuto delle questioni affrontate in sede dibattimentale, tra cui anche la materia dell'*antitrust*, e per l'elevato numero di pronunce (tre a livello sportivo e tre a livello comunitario per un totale complessivo di sei decisioni giudiziarie)⁹¹² emesse da parte dei giudici.

In sintesi la vicenda: i due atleti una volta conquistato il podio ai Campionati del Mondo brasiliani del 1999 (lo spagnolo era arrivato 1° mentre lo sloveno 2°) erano stati trovati positivi al nandrolone e squalificati per ben quattro anni dalla relativa Federazione internazionale del nuoto, la FINA. In seguito a questi fatti i legali degli atleti annunciarono ricorso avverso l'interdizione loro comminata ed in sede d'appello il provvedimento venne ridotto della metà, a due anni quindi, con lodo del TAS di Losanna del 23 maggio 2001, ma ecco qui il colpo di scena: un ulteriore ricorso venne presentato innanzi alla Commissione Europea in quanto veniva messa in discussione dai legali dei due nuotatori l'indipendenza dell'organismo giudicante in materia di doping, nel caso di specie il TAS di Losanna, ed inoltre veniva lamentata la presenza di una “pratica concordata” tra il CIO, le Federazioni sportive ed i laboratori scientifici accreditati di svolgere le analisi in quanto la soglia dei 2 ng/ml di nandrolone era a detta loro “*volta a colpire atleti innocenti o semplicemente negligenti*”⁹¹³ con la conseguente violazione degli artt.

⁹¹⁰ Procedura Federale della FIDAL, 22 giugno 1996, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 155.

⁹¹¹ A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016, pp. 102-103; L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, pp. 311-312 e M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, pp. 198-203.

⁹¹² L. DI TULLIO, *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010, pp. 311-312.

⁹¹³ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI -

101 e 102 del TFUE da parte delle istituzioni sportive in materia di doping.

La Commissione Europea però rigettò le richieste dei legali in data 1° agosto 2002 adducendo il fatto che *“tali regole hanno esclusivamente lo scopo di combattere il doping e di assicurare la punizione degli atleti che contravvengono agli obblighi relativi all’impiego di sostanze proibite o metodi vietati”*⁹¹⁴. Quanto agli effetti sulla concorrenza invece è emerso che *“le regole antidoping hanno sì la possibilità di limitare la libertà d’azione degli atleti ma che queste non sono però da considerare una restrizione della concorrenza in quanto inerente all’organizzazione ed al corretto svolgimento delle competizioni sportive, che siano necessarie per lottare efficacemente contro il doping e che la limitazione della libertà d’azione degli atleti non vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo così che nessuna incompatibilità potrà essere ascritta con l’art. 101 TFUE”*⁹¹⁵.

Anche il ricorso al Tribunale dell’Unione Europea di primo grado⁹¹⁶ non fu di buon auspicio in quanto i giudici rimasero sulla stessa lunghezza d’onda degli altri colleghi in quanto *“benché sia certamente vero che lo sport di alto livello è divenuto in larga misura un’attività economica, rimane nondimeno il fatto che la lotta antidoping non persegue alcun obiettivo economico. Infatti, la lotta antidoping è intesa a preservare, in primo luogo, lo spirito sportivo (il fair play) senza il quale lo sport, praticato tanto a livello dilettantistico quanto professionistico, non è più sport. Questo obiettivo, puramente sociale, giustifica da solo la lotta antidoping. In secondo luogo, dato che i prodotti dopanti non sono privi di effetti fisiologici negativi, tale lotta mira a salvaguardare la salute degli atleti”*⁹¹⁷ ed inoltre affermando che *“la natura di regolamentazione puramente sportiva comporta che la contestazione da parte dei ricorrenti delle regole antidoping controverse abbia attinenza con l’ordinamento sportivo e rientri nella competenza degli organi di composizione delle controversie sportive”*⁹¹⁸ riconosce la competenza del TAS di Losanna nelle questioni inerenti alla materia del doping⁹¹⁹.

Come osserva Coccia⁹²⁰ *“chi l’ha dura la vince”* ma a dire la verità solo in parte in quanto la semi specie di *revirement* che si ebbe nel 2006 grazie ad un intervento della Corte di Giustizia della

M. VELLANO, Torino, 2010, p. 199.

⁹¹⁴ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 200.

⁹¹⁵ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 200.

⁹¹⁶ Tribunale CE di primo grado, 30 settembre 2004, causa n. T-313/02, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Repertorio della giustizia civile*, 2004, p. 2397 ss.

⁹¹⁷ Tribunale CE di primo grado, 30 settembre 2004, causa n. T-313/02, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Repertorio della giustizia civile*, 2004, p. 2397 ss.

⁹¹⁸ Tribunale CE di primo grado, 30 settembre 2004, causa n. T-313/02, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Repertorio della giustizia civile*, 2004, p. 2397 ss.

⁹¹⁹ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 201.

⁹²⁰ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 201.

Comunità Europea⁹²¹ annullò sì la sentenza del Tribunale di primo grado ma nel merito rigettò le doglianze dei due nuotatori.

Nel caso di specie la Corte di Giustizia della Comunità Europea ritenne non corretta l'analisi giuridica della questione posta in essere dai giudici di primo grado del Tribunale dell'Unione Europea adducendo il fatto che *“la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organo che l'ha emanata. Se l'attività sportiva di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del Trattato, i requisiti per il suo esercizio sono allora sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato”*⁹²² per poi aggiungere che *“nel caso in cui l'esercizio della detta attività debba essere valutato alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, occorrerà verificare se, tenuto conto dei presupposti d'applicazione propri degli artt. 81 ed 82 CE, le norme che disciplinano la detta attività provengano da un'impresa, se quest'ultima limiti la concorrenza o abusi della sua posizione dominante, e se tale restrizione o tale abuso pregiudichi il commercio tra gli Stati membri”*⁹²³.

Con questa decisione, che ha come punto di riferimento il caso Wouters⁹²⁴, tutte le normative sportive devono essere analizzate alla luce del diritto della concorrenza con particolare attenzione al 1° comma dell'art. 101 del TFUE in quanto *“occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione d'impresa di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi. Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi e siano ad essi proporzionati”*⁹²⁵.

Con questa sentenza la Corte giudicò *“legittimo l'obiettivo della normativa di combattere il doping ed assicurare la parità di chances tra gli atleti, la loro salute, l'integrità e l'obiettività della competizione nonché i valori etici nello sport”*⁹²⁶ ma aggiunse che la regolamentazione antidoping *“potrebbe rivelarsi eccessiva, da un lato nella determinazione delle condizioni atte a fissare la linea di demarcazione tra le situazioni che rientrano nel doping sanzionabili e quelle che non vi rientrano, e dall'altro nella severità delle dette sanzioni”*⁹²⁷ anche se nel caso di specie per i due nuotatori, ritenne proporzionale la squalifica

⁹²¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2006, causa n. C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2007, p. 85 ss.

⁹²² Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2006, causa n. C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2007, p. 85 ss.

⁹²³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2006, causa n. C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2007, p. 85 ss.

⁹²⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 febbraio 2002, causa n. C-309/99, in *Raccolta*, 2002, p. I-1577.

⁹²⁵ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 201.

⁹²⁶ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2006, causa n. C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2007, p. 85 ss.

⁹²⁷ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2006, causa n. C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2007, p. 85 ss.

loro inflitta di due anni in relazione alla soglia dei 2 mg/nl di nandrolone⁹²⁸.

4. La responsabilità e le conseguenze risarcitorie in capo agli atleti per l'assunzione di sostanze proibite e quella degli altri "soggetti attivi": staff tecnici, sanitari, società e Federazioni sportive nazionali per omessa vigilanza

L'utilizzo delle sostanze dopanti nel contesto sportivo, come abbiamo anticipato in precedenza, è un fenomeno complesso che abbraccia una pluralità di contenuti tra cui il diritto, l'etica, la medicina e la farmacia tanto per citarne alcuni, al punto tale da mettere in evidenza una sostanziale dicotomia tra cause ed effetti che questi preparati producono sull'organismo umano a seconda delle modalità d'assunzione⁹²⁹.

Ne consegue quindi, indipendentemente dalle finalità di utilizzo di questi preparati (quindi sia per migliorare una *performance* sportiva che per uso personale da parte dell'atleta), che lo strumento del diritto civile può essere senz'altro un valido supporto, se non addirittura del tutto sostitutivo, per combattere una serie di problematiche che il diritto penale non potrebbe altrimenti fare a causa di alcuni limiti tecnici previsti dal nostro ordinamento giuridico⁹³⁰.

Dopo aver analizzato i risvolti civilistici in tema di libertà di autodeterminazione⁹³¹ con tutte le sfumature che lo caratterizzano e che lo rendono al tempo stesso un problema tutt'ora aperto ed in continua evoluzione con il continuo cambiamento della società, resta adesso da affrontare lo studio di tutti gli altri casi in cui l'utilizzo delle sostanze proibite in ambito sportivo può dar luogo al rimedio della responsabilità civile ed al conseguente risarcimento del danno a seconda che le singole fattispecie rientrino nell'alveo della responsabilità extracontrattuale o contrattuale. Anche in questo caso partiamo dall'unico contributo presente in dottrina, vale a

⁹²⁸ M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A.V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010, p. 202.

⁹²⁹ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 189.

⁹³⁰ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 193.

⁹³¹ Per maggiori approfondimenti vedi G. RESTA, *Contratto e persona*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, volume VI, *Interferenze* (a cura di V. ROPPO), Milano, 2006, pp. 1-103; M.C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del proprio corpo*, Milano, 2002; D. MESSINETTI, *Principio di gratuità e atti di disposizione del proprio corpo*, in A. BELVEDERE - C. GRANELLI (a cura di), *Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001, p. 1; A. GALASSO, *Biotecnologie e atti di disposizione del proprio corpo*, in *Famiglia*, 2001, p. 911 ss.; M. DOGLIOTTI, *Sub art. 5*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2001, p. 24; M. DOGLIOTTI, voce *Integrità fisica*, in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento IV, Milano 2000, p. 712 ss.; A. GIUFFRIDA, *Il diritto all'integrità fisica: art. 5 c.c.*, in *Le persone*, volume III, *Diritti della personalità*, Torino, 2000, p. 71 ss.; C. D'ARRIGO, *Autonomia privata e integrità fisica*, Milano, 1999; R. ROMBOLI, *La "relatività dei valori costituzionali" per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 565 ss.; V. RIZZO, *Atti di "disposizione" del corpo e tecniche legislative*, in *Rassegna di diritto civile*, 1989, p. 618 ss.; R. ROMBOLI, *Sub art. 5*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario Scialoja e Branca, Delle persone fisiche*, Bologna - Roma, 1988, artt. 1-10, p. 225 ss.; A. DE CUPIS, voce *Integrità fisica (diritto alla)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume XVII, 1983; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Atti di disposizione del proprio corpo e tutela della persona umana*, Napoli, 1983 e M.C. CHERUBINI, *Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo*, in F.D. BUSNELLI - V. BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, p. 71 ss.

dire quello di Francesco Di Ciommo⁹³², con alcuni approfondimenti da parte di chi scrive nel tentativo di offrire degli spunti innovativi in materia di risarcimento del danno a favore dello sponsor per lesione del diritto all'immagine e degli sportivi abbonati alle *pay tv* in caso di cancellazione dei programmi dal palinsesto televisivo.

Non vi è affatto dubbio che *utilizzare o somministrare sostanze proibite al fine di migliorare le performance sportive*⁹³³ costituisce un grave inadempimento ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza sportiva oltre ad un reato ai sensi della già vista Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 rubricata per l'appunto "*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*" da cui possono senz'altro scaturire conseguente risarcitorie a favore di tutti coloro che abbiano subito un danno anche solo di natura reputazionale.

La domanda sorge spontanea: chi può commettere questi illeciti ed in che modo? Atleti, dirigenti, allenatori? Il discorso è un po' complesso e va affrontato *case by case* anche perché i recenti fatti di cronaca, dalla quale si evince una sempre più eccessiva e sfrenata enfaticizzazione della vittoria finale, lasciano ipotizzare una responsabilità anche in capo agli sponsor più disposti al "tutto per tutto" pur di aumentare i propri margini di guadagno attraverso il "vettore atleta".

Ma procediamo per gradi. Se l'atleta fa uso di sostanze vietate dai regolamenti antidoping vigenti egli sarà senz'altro responsabile nei confronti di chi organizza la manifestazione e soprattutto nei confronti degli altri gareggianti sia per aver alterato lo svolgimento della gara che per aver cagionato agli altri concorrenti una perdita di *chance*⁹³⁴ fino, addirittura, ad ipotizzare una responsabilità verso gli spettatori che vi assistono⁹³⁵.

Tra le varie ipotesi di danno patrimoniale abbiamo appurato come nel corso degli anni si assiste ad una sempre maggiore diversificazione delle azioni risarcitorie al fine di tutelare il più

⁹³² F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 192 ss.

⁹³³ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 193 ss.

⁹³⁴ Per maggiori approfondimenti vedi F.S. SEVERI, *Perdita di chance e danno patrimoniale risarcibile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II, 2003, p. 296 ss.; M.P. SUPPA, *Danno da perdita di chance ed onere probatorio*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, p. 1783 ss.; N. MONTICELLI, *Responsabilità civile e perdita di chance: breve storia di una lesione (in)visibile*, in *La nuova giurisprudenza commentata*, fascicolo I, 2003, p. 873 ss.; M. CAVALLARO, *Risarcimento del danno per perdita di chance*, in *Studium Iuris*, 2001, p. 573 ss.; A.M. PACCES, *Alla ricerca delle chances perdute: vizi (e virtù) di una costruzione giurisprudenziale*, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 658 ss.; M. ROSSETTI, *Il danno da perdita di chance*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, fascicolo IV-V, 2000, p. 662 ss.; T. TORRESI, *Il "danno da perdita di chance" tra contratto e torto: diritto all'integrità patrimoniale? Danno meramente patrimoniale?*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, p. 2073 ss.; S. PONTECORVO, *La responsabilità per perdita di chance*, in *Giustizia civile*, fascicolo II, 1997, p. 439 ss.; G. DE MARZO, *Purché non siano percentuali: perdita di "chance" e "quantum" del danno risarcibile*, in *Il Foro Italiano*, 1991, p. 1793 ss.; A. DE CUPIS, *Il risarcimento da perdita di una "chance"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1986, p. 1182 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Il danno per la perdita della possibilità di una utilità futura*, in *Rivista di diritto commerciale*, fascicolo I, 1986, p. 214; M. BOCCHIOIA, *Perdita di una "chance" e certezza del danno*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1976, p. 89 ss.; F.D. BUSNELLI, *Perdita di una chance e risarcimento del danno*, in *Il Foro Italiano*, 1965, p. 45 ss. e per una visione comparatistica si veda F. CHABAS, *La perdita di chance nel diritto francese della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, p. 227 ss.

⁹³⁵ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 193 ss.

possibile sotto il piano civilistico colui che subisce un pregiudizio. Il danno derivante da perdita di *chance* è uno di questi ed al suo interno vi rientrano tutte quelle fattispecie in cui si verifica, anche in via presuntiva, un danno patrimoniale futuro⁹³⁶, vale a dire secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione “una privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale”⁹³⁷ a condizioni che vi sussista un valido nesso di causalità tra il danno e la ragionevole probabilità della verifica del danno⁹³⁸.

Se quindi prendiamo per buona la definizione dell’esperienza francese che considera *chance* “la probabilità di ottenere un certo risultato o vantaggio sperato”, da cui appunto il termine “*perte de chance*”⁹³⁹, è facilmente comprensibile ad esempio come un atleta battuto nella semifinale della staffetta 4x100 ai Giochi Olimpici da parte di un avversario poi rivelatosi dopato possa recriminare non solo la perdita di un vantaggio economico dovuto al suo accesso ad una finale ma quanto *nella perdita della mera possibilità di conseguire un buon piazzamento se non addirittura di vincere una medaglia olimpica*⁹⁴⁰.

Oltre a questo non è da tralasciare il grave danno all’immagine che l’atleta può arrecare alla società od associazione sportiva per cui gareggia, nonché alla propria rispettiva Federazione nazionale od internazionale di appartenenza ed allo sponsor che ha investito un’ingente somma di danaro in vista delle *tournee* dell’atleta al fine di ricavarci un ritorno economico. Detto questo può però verificarsi una doppia faccia della medaglia, vale a dire la responsabilità, a tutela dei terzi danneggiati, in capo alla società ed alla Federazione per cui l’atleta gareggia ai sensi dell’art. 2049 c.c. in materia di responsabilità dei padroni e dei committenti.

Come ha affermato la giurisprudenza⁹⁴¹ nel 2007 la perdita di *chance* si estrinseca anche in ambito lavorativo, con la conseguenza che, ai sensi della Legge n. 91 del 23 marzo 1981 rubricata “*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*”, anche lo sportivo professionista deve essere equiparato a tutti gli effetti come *status* ad un lavoratore *tout court* ai sensi dell’art. 4 della legge in epigrafe. Da ciò ne consegue che la società, l’associazione o la Federazione sportiva di riferimento potrà essere soggetta a rispondere dei danni ingiusti cagionati a terzi dal proprio

⁹³⁶ M. DELLI PRISCOLI - L. DELLI PRISCOLI, *La perdita di una possibilità futura: c.d. perdita di chance*, in, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, C. BILE - M. DELLI PRISCOLI - L. DELLI PRISCOLI - C. RUPERTO (a cura di), volume Libro IV - Delle Obbligazioni, Giuffrè, 2012, pp. 297-299.

⁹³⁷ Cassazione, 25 maggio 2007 n. 12243.

⁹³⁸ Cassazione, 25 settembre 1998 n. 9598, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 534.

⁹³⁹ A. GASPARINI, *La perdita di chance: danno risarcibile ed accertamento del nesso causale. Giurisprudenza italiana e francese a confronto*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2008, p. 332.

⁹⁴⁰ Cassazione, 17 aprile 2008 n. 10111.

⁹⁴¹ Cassazione, 25 maggio 2007 n. 12243.

dipendente o collaboratore, nel caso di specie l'atleta dopato, a condizioni però che, come osservano giustamente Di Ciommo ed altri, *tra l'attività organizzata ed il fatto illecito ci sia un rapporto di occasionalità necessaria*⁹⁴².

A fronte di ciò, sempre che non sussistano concorsi di colpa o vere e proprie collusioni da parte degli staff tecnici, sanitari e societari⁹⁴³ quest'ultimi potranno rivalersi sull'atleta sia nel caso in cui dovesse esserci un soggetto terzo da risarcire che, nel caso in cui, il danno sia solo da ricondursi nella sfera di una lesione all'immagine della società sportiva e/o dello sponsor⁹⁴⁴. Proprio in ragione del fatto che tra lo sportivo professionista, le società e gli sponsor sussistono dei veri e propri contratti di lavoro, anche molto remunerativi come abbiamo potuto affrontare nel corso di questa trattazione, non vi è alcun dubbio che, qualora l'atleta dovesse macchiarsi di un così grave peccato la società può liberamente decidere di interrompere il rapporto di lavoro con l'atleta, e per la precisione esercitare la risoluzione del contratto in essere, fino addirittura, come osserva Di Ciommo, qualora gli statuti ed i regolamenti interni delle singole Federazioni sportive di riferimento lo prevedano, ad arrivare addirittura *all'espulsione dell'associato dall'organizzazione sportiva*⁹⁴⁵. Tra l'altro di recente è successo per casi in via analogica del tutto simili, anche se non riguardanti il fenomeno dei doping, che importanti sponsor hanno deciso di non onorare i propri impegni economici con alcuni sportivi professionisti a causa del comportamento di quest'ultimi tale, a loro giudizio, da costituire un inadempimento così da esercitare la risoluzione del contratto. Tanto per citarne alcuni nel 2003 l'ex stella NBA dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant perse alcuni ricchi contratti, tra cui quello con la Nutella, a causa delle accuse di violenza sessuale, poi rivelatesi del tutto infondate, da parte di una giovane *hostess*, avvenuta in un hotel in Colorado. Nel 2008 uno sponsor si era rifiutato di corrispondere all'ex fuoriclasse brasiliano Ronaldo (al secolo Luís Nazário de Lima) quanto dovutogli a causa di un festino nel cuore di Rio de Janeiro a base di droga e transessuali, fatto questo per l'azienda sponsorizzatrice idoneo a considerare il contratto risolto di diritto in quanto *“l'immagine pubblica del calciatore ne era uscita talmente compromessa da giustificare lo scioglimento dell'accordo contrattuale, in quanto ne sarebbe stato impedito il ritorno pubblicitario per l'azienda a causa del danno subito dalla*

⁹⁴² F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 193 ss. e per maggiori approfondimenti vedi C. CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, in *Le società*, 2013, p. 833 ss. e F. DI CIOMMO - V. VITI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in L. CANTALAMESSA - G.M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 277 ss.

⁹⁴³ Per maggiori approfondimenti vedi B. TASSONE, *La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata*, Napoli, 2007 e F. CAFAGGI, *Profili di relazionalità della colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1996.

⁹⁴⁴ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, pp. 193-194.

⁹⁴⁵ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 194.

reputazione del campione”⁹⁴⁶. Nel 2010 l'ex giocatore NBA dei Washington Wizards Gilbert Arenas perse il proprio contratto faraonico con l'Adidas per aver niente di meno che puntato a fine allenamento una pistola in faccia al compagno di squadra Javaris Crittenton (anch'egli poi trovato in possesso di un'arma in tale occasione) che deteneva illegalmente nel proprio armadietto negli spogliatoi del Verizon Center, fatto questo che gli costò la sospensione a tempo indeterminato dalla NBA (poi ridotta fino alla fine della stagione da parte dell'allora Commissioner della NBA David Stern) ed una denuncia da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di Washington⁹⁴⁷.

Ma può addirittura accadere un fatto diametralmente opposto rispetto a quelli analizzati fino ad ora, vale a dire il ruolo attivo che rivestono gli sponsor in certi ambienti sportivi, visto che, tanto per fare un esempio, tra ingaggi dei giocatori, diritti tv e pubblicità la sola nazionale di calcio brasiliana, meglio conosciuta come la *Seleção*, ha un valore stimato di circa 545 milioni di euro tanto da farla considerare a tutti gli effetti una vera e propria potenza economica⁹⁴⁸.

Già dal 1994 con l'inizio dei Campionati del Mondo di calcio svoltisi negli Stati Uniti d'America numerosi sponsor iniziarono una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi volta a “rivestire” il maggior numero possibile di nazionali di calcio, una tra tutti la Nike che si era prefissa l'obiettivo di battere l'Adidas, una vera e propria *dominus* nel mondo del calcio in quanto dal 1968 per gli Europei ed Olimpiadi, e dal 1970 per i Mondiali ad oggi ininterrottamente fornitrice ufficiale dei palloni per tutte le competizioni ufficiali (si pensi ai celebri modelli “Tango” ed “Etrusco Unico”). Tanto per avere qualche numero *la Nike ha guadagnato grazie al calcio 1,9 miliardi di dollari sui 25 complessivi nel 2013, ovvero il 17% della fetta del mercato dell'abbigliamento sportivo, mentre l'Adidas di miliardi di dollari ne ha guadagnati 2,4 su 20 totali*⁹⁴⁹, sono cifre incredibili tanto da far capire come il fenomeno sport sia da considerare oggi *un settore rilevante dell'economia mondiale, con un mercato legato all'attrezzatura ed all'abbigliamento, ma anche allo spettacolo, alla pubblicità, all'editoria ed al turismo*⁹⁵⁰.

Per questi motivi è alquanto ipotizzabile come l'entourage degli sponsor non sia immune dallo spingere i “propri atleti” oltre i loro limiti fisici ed agonistici pur di aumentare i loro profitti,

⁹⁴⁶ Tribunale di Milano, 9 febbraio 2015 ed inoltre per maggiori approfondimenti vedi M. PRINCIPE, *La sponsorizzazione sportiva e l'inadempimento del soggetto sponsorizzato*, in <http://www.sportadvice.it/2016/02/05/sponsorizzazione-sportiva-e-adempimento-del-soggetto-sponsorizzato/>.

⁹⁴⁷ S. SANDRI, *La NBA non perdona Arenas. Sospeso a tempo indeterminato*, in http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Basket/Usa/06-01-2010/nba-non-perdona-arenas-602563402937.shtml.

⁹⁴⁸ A. OLIVA, *E le nazionali di calcio diventano potenze economiche*, in <http://www.linkiesta.it/it/article/2014/05/29/e-le-nazionali-di-calcio-diventano-potenze-economiche/21481/>.

⁹⁴⁹ A. OLIVA, *E le nazionali di calcio diventano potenze economiche*, in <http://www.linkiesta.it/it/article/2014/05/29/e-le-nazionali-di-calcio-diventano-potenze-economiche/21481/>.

⁹⁵⁰ A. LOMBARDI, voce *Sport*, in *Enciclopedia dei Ragazzi Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006 (edizione online);

così da andare ad innescare una sorta di “*mobbing sportivo*” tale da trasformare l’atleta d’élite in un vero e proprio soggetto debole meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Ma come è facile da immaginare, la difficoltà di portare in giudizio prove idonee a tutela delle proprie ragioni per il reato di *mobbing* è di per sé già difficile negli ambienti lavorativi *tout court* in quanto si estrinsecano in tutta una serie di comportamenti aggressivi di natura psicofisica e verbale; figuriamoci negli ambienti sportivi dove pur di non vedersi stroncare la carriera - specie se in giovane età, ed in virtù del fatto che la stragrande maggioranza degli atleti quasi sempre concentrano la totalità del proprio tempo e delle proprie energie nella sola attività lavorativa sportiva - l’omertà regna sovrana a livelli paragonabili a quelli dei migliori sodalizi criminali.

Resta adesso da vedere fino a che punto possa essere possibile un risarcimento del danno nei confronti degli spettatori ed in particolare modo nei confronti di tutti quegli spettatori abbonati alle *pay tv* a causa della cancellazione di un evento sportivo già programmato dal palinsesto televisivo per cause legate ad esempio al fenomeno doping.

Pensiamo ad esempio ai recenti Giochi Olimpici Invernali del 2014 svoltisi a Soči in Russia, dove l’emittente televisiva *Sky Sport HD* ha garantito agli abbonati con ben cinque canali dedicati l’intera copertura dell’evento sportivo al prezzo di 19 euro (gratuito invece per chi era già titolare di un pacchetto *Sky Sport*). Ecco immaginiamoci adesso un caso di scuola e di calarci nei panni di un abbonato *Sky* che però non era in possesso del pacchetto *Sky Sport*: egli decide di acquistare il “*Ticket Olimpiadi Soči*” solo per vedere le gare di sci alpino spinto dalla passione per il proprio atleta preferito, l’italiano Christof Innerhofer, specialista nel supergigante. Ebbene, prendiamo ad esempio la finale di sci alpino specialità discesa libera: se la diretta televisiva per l’assegnazione della medaglia olimpica allora vinta dall’austriaco Matthias Mayer (al secondo posto si classificò il nostro connazionale Christof Innerhofer mentre al terzo posto il norvegese Kjetil Jansrud) fosse stata cancellata dal palinsesto di *Sky Sport* per la positività ai test antidoping di tutti i concorrenti ad eccezione di uno soltanto, con la conseguente assegnazione del podio olimpico a tavolino avrebbe potuto il nostro abbonato di turno promuovere un’azione legale al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito di un servizio di cui egli ha pagato come consumatore? Così facendo entriamo sicuramente in un ginepraio⁹⁵¹, ma non è da escludersi che qualcuno, spinto da una sorta di megalomania, possa addentrarsi in una tema spinoso come questo anche alla luce del fatto che in passato il Garante per la protezione dei dati personali ha dato ragione all’emittenti televisive *Sky* e *Mediaset Premium* contro due abbonati che lamentavano la scomparsa dell’*Europa League* e della *Champions League* dai “pacchetti calcio” dei rispettivi abbonamenti televisivi, stabilendo che le televisioni non devono neppure

⁹⁵¹ Vale a dire mettersi in una situazione problematica, intricata, difficile, da cui si rischia di uscire con fatica e magari con qualche danno.

informare direttamente l'utente ma basta solamente una generica comunicazione giacché il punto 9.2 delle condizioni generali di abbonamento di Sky prevede che “*la pay tv informi l'abbonato delle variazioni nei pacchetti prescelti*” da intendersi però come un impegno generico e non di una comunicazione *ad personam*.

Per concludere è necessario ricordare, come osserva Di Ciommo, che la Legge del 14 dicembre 2000 n. 376 per poter operare sul piano del diritto penale necessita una condotta rientrante nel dolo specifico da parte del soggetto agente⁹⁵², vale a dire l'agire con una finalità ben precisa, cosa che invece non richiede il diritto civile in quanto è sufficiente una mera condotta colposa. E' così facilmente intuibile come l'ambito gius-civilistico abbia molti meno limiti di quello gius-penalistico in questa tematica e che, almeno in una prospettiva risarcitoria⁹⁵³, questo strumento potrebbe funzionare da deterrente per un serio progetto di contrasto all'utilizzo delle sostanze dopanti nel mondo dello sport: d'altronde è risaputo che mettere le mani nel portafoglio delle persone è molto più persuasivo di qualche condanna penale che, con sconti di pena, indulti, o sospensioni condizionali sono destinate a rimanere una sorta di *curriculum vitae* per certi personaggi.

5. Il “nuovo doping” dall'Asia: corruzione e terrorismo potrebbero distruggere Olimpia?

Nelle pagine precedenti abbiamo parlato del doping come strumento idoneo ad alterare le competizioni sportive in quanto finalizzato a migliorare le prestazioni degli atleti. Inoltre abbiamo visto come questi preparati possono essere somministrati da parte degli *staff* sanitari altamente specializzati oppure assunti in maniera del tutto autonoma da parte dei singoli atleti, ma una domanda ci sorge spontanea: da dove provengono questi farmaci? Quanto costano? E soprattutto quale strumento viene utilizzato dagli acquirenti per reperire sul mercato nero questi prodotti?⁹⁵⁴

La provenienza è sparsa per tutto il globo terrestre anche se, come osserva Donati, il cuore pulsante della produzione e dell'esportazione a livello mondiale delle sostanze e dei farmaci dopanti è costituito dalla triade Thailandia - Cina - India, meglio conosciuta dagli inquirenti come la cd. “*via asiatica del doping*”⁹⁵⁵.

Le indagini congiunte a cura delle forze di polizia internazionali hanno appurato che anche altri

⁹⁵² F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 195.

⁹⁵³ F. DI CIOMMO, *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014, p. 195.

⁹⁵⁴ M. RUSSANO, *Dalla Cina il nuovo doping*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, pp. 16-18; A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, pp. 45-56. e C. GREGORI, voce *Temì olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online).

⁹⁵⁵ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 45.

paesi come la Corea del Sud ed il Pakistan non sono da meno, ed inoltre notevole importanza nel mercato illecito internazionale di queste sostanze stanno prendendo piede gli Stati dell'est Europa come l'Ucraina, la Lituania, la Romania, la Polonia, l'Ungheria e la Slovenia. Il motivo di tutto ciò è molto semplice ed è dovuto a tutta una serie di politiche economiche, sociali e giuridiche favorevoli ai produttori ed ai trafficanti in quanto i controlli e soprattutto la legislazione locale non è incisiva quanto la nostra e quella degli altri paesi maggiormente sensibili a questo tipo di problematiche. Inoltre, il basso costo del lavoro, la corruzione dilagante e soprattutto le condizioni di estrema povertà che colpiscono una larga fetta della popolazione asiatica rendono possibile la fioritura di tutta una serie di vere e proprie "holding farmaceutiche" che tra l'altro non hanno niente da invidiare rispetto a quelle tradizionali, nonché di numerosi laboratori "in house" che costituiscono una fetta importante della produzione di questi preparati con un aumento vertiginoso dei rischi a scapito della "qualità", se vogliamo usare un eufemismo, di questi prodotti.

Negli ultimi tempi anche la Russia sembrerebbe avanzare nella corsa alla conquista di questo *business* ma il costo del lavoro nell'area asiatica costituisce per ora un grosso freno allo sviluppo di questo *new global market*, ed inoltre la presenza in paesi come la Cina di potenti organizzazioni criminali unite ad uno spirito imprenditoriale famoso in ogni angolo del pianeta (basta pensare che al giorno d'oggi sono presenti ovunque negozi cinesi molti dei quali per fortuna del tutto estranei a queste cose) permettono l'instaurazione di forti collegamenti con i più pericolosi e ricchi *clan* malavitosi presenti in tutti e cinque i continenti.

Difatti con un aumento del 10% del PIL annuo⁹⁵⁶ la Cina e l'India, oltre a tutti questi fattori, e grazie ad un esorbitante numero di abitanti che si attesta nella misura di 1,388 miliardi per la Cina e di 1,335 miliardi per l'India nel 2017, si affermano tutt'oggi come i principali produttori di doping al mondo e la situazione sembra non presentare battute d'arresto se non interverranno a breve termine specifici interventi a livello internazionale per contrastare questo fenomeno⁹⁵⁷.

Ne sono una testimonianza le numerose operazioni di polizia internazionale svolte nell'arco degli ultimi decenni che hanno portato spesso e volentieri a scoprire e sequestrare ingenti carichi di prodotti farmaceutici proibiti senza però riuscire mai in concreto a sgominare i sodalizi criminali i quali, come ben sappiamo, sono molto attenti a lavorare "a mo' di camaleonte" facendo perdere facilmente le loro tracce e continuando ad operare alla luce del sole ma in condizioni di totale invisibilità, proprio come l'altra faccia della luna.

Un caso tra i tanti è il *maxi* sequestro avvenuto il 22 aprile 2005 da parte della DEA⁹⁵⁸, l'Agenzia

⁹⁵⁶ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 45.

⁹⁵⁷ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 45.

⁹⁵⁸ La *Drug Enforcement Administration* (DEA) è un'agenzia federale antidroga statunitense facente capo al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America volta a combattere il traffico di sostanze stupefacenti

Federale Antidroga degli Stati Uniti d'America, che in collaborazione con altre forze speciali tra cui l'*Immigration and Customs Enforcement*, la *Federal Bureau of Investigation Healthcare Fraud*, la *Food and Drug Administration*, la *United States Postal Service*, la *Pharmaceutical and Chemical Coordination Unit Narcotics and Dangerous Drug Section*, l'*Australian Federal Police* e la *Royal Canadian Mounted Police*, è riuscita a sequestrare uno dei più grandi traffici internazionali di sostanze dopanti degli ultimi tempi.

Nel caso di specie gli inquirenti americani attraverso un'operazione durata la bellezza di quasi due anni (dal luglio del 2003 all'aprile del 2005) avevano bloccato un enorme flusso di sostanze vietate smistate grazie ad oltre duecento siti *web* dislocati in ogni angolo del pianeta.

Dalle operazione era emerso che questo imponente sodalizio criminale vendeva mensilmente circa 2,5 milioni di farmaci per un totale di quasi 30 milioni di dosi annue. La DEA riuscì solo a sequestrare 6 milioni di dollari a fronte di vere e proprie acrobatiche transazioni finanziarie tra istituti di credito dislocati in diverse parti del mondo come le Channel Islands (meglio conosciute come le isole di Santa Barbara), l'Isola di Man, le West Indies, l'Antigua, l'Irlanda, la Costa Rica, Singapore e Cipro.

Proprio quest'ultimo paese risulta una meta prediletta di molti trafficanti di droga e sostanze proibite tanto da fare ipotizzare che venga utilizzato come punto di passaggio dai trafficanti internazionali per lo smercio delle sostanze vietate⁹⁵⁹.

Ma questo non è stato ne il primo ne l'ultimo caso di narcotraffico di sostanze dopanti tant'è che un altro episodio, sempre con l'India in prima linea a farne da padrona, prese il nome di "Cyber Chase" (parafrasando la serie televisiva a cartoni animati americana) che consistette in grandi partite di farmaci dopanti provenienti in larga parte dal continente asiatico e da alcuni paesi europei tra cui la Germania e l'Ungheria, le quali venivano prontamente smistate negli Stati Uniti d'America ed una volta giunte a destinazione il traffico veniva gestito da una locale famiglia malavitosa di origini indiane tra l'altro conosciuta come la "Bansal Organization"⁹⁶⁰, mentre l'incasso del denaro veniva contabilizzato in Australia per un volume complessivo di ben 139 milioni di dollari a fronte dei 10 milioni di dollari sequestrati dall'autorità australiane di competenza: cifre come è facile intuire talmente importanti che rendono necessarie complesse operazioni di ricerca e di profonda sinergia tra i diversi paesi e forze di polizia. Sempre per rimanere in tema il 24 gennaio 2004 all'aeroporto di Larnaca nell'isola di Cipro l'autorità locali fermarono un indiano (neanche a farlo apposta...) tale Sadik Haiderali in possesso di ben 8.060 fiale di Sustanon (il nome commerciale del testosterone) il quale proveniente da Bombay era diretto a Londra transitando dallo Sri Lanka e da Dubai prima di fare scalo a Cipro (!!!). Un *tour*

e far rispettare la legge sul controllo delle sostanze.

⁹⁵⁹ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 48.

⁹⁶⁰ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 48.

de force incredibile e talvolta anche difficile da ricostruire tanto da far apparire molto attendibile l'ipotesi offerta da Donati che in genere i numerosi scali effettuati da questi "corrieri" servono solo per consegnare ad altri emissari parte della merce anche alla luce del fatto che al momento del fermo egli consegnò ai funzionari dell'aeroporto cipriota una dichiarazione sottoscritta dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti, cosa questa che ha lasciato più ombre che luci sulla vicenda essendo una prassi molto ma molto anomala⁹⁶¹.

Tra l'altro viene da domandarsi come sia possibile che l'India paese produttore di steroidi anabolizzanti per eccellenza talvolta importi questi preparati dall'estero, così come avviene per il testosterone, per poi reimmetterli nuovamente nel mercato nero: una spiegazione può essere data partendo dal presupposto di come sia molto facile incorrere in categorie di consumatori abituali di questi farmaci disposti a spendere molti soldi pur di poter utilizzare uno specifico preparato, al fine di soddisfare i propri "capricci", se così si possono definire, con caratteristiche talmente particolari da richiedere prodotti che all'apparenza presentano le stesse proprietà organolettiche ma che poi in concreto non hanno.

Oltre a quelli asiatici non è da sottovalutare l'importanza che rivestono in questi *deep commerce* paesi come la Russia, quelli baltici e soprattutto quelli dell'America centrale. Tra l'altro nel 2006 emblematiche furono le parole dell'ex direttore dell'Agenzia Nazionale Antidoping del Comitato Olimpico russo che dichiarò: *"tutti sappiamo che il maggior produttore mondiale di sostanze dopanti è la Cina. Noi siamo a metà tra la Cina e l'Europa per cui, se non ci dotiamo di una legislazione specifica contro il traffico delle sostanze dopanti, queste domani dilagheranno in Europa. In Russia siamo di fronte ad un vasto problema di utilizzo esteso degli steroidi anabolizzanti, sostenuto dalla cultura popolare che enfatizza l'apparenza fisica"*⁹⁶² lasciando presagire che anche i malaffari russi stanno iniziando a guardare di buon occhio questi nuovi e redditizi mercati in quanto è molto più facile fungere da filtro tra l'Asia e l'Europa che andare ad inserirsi in altri scenari come ad esempio quello delle Americhe.

E' risaputo come sia molto difficile entrare in affari con i narcotrafficcanti americani ed in particolar modo con quelli messicani. Anche se non abbiamo documenti attendibili circa il traffico di sostanze dopanti nell'America centrale è facile immaginarsi come i *narcos* messicani possono contrabbandare anche questo tipo di sostanze giacché la loro professionalità in materia è conosciuta in tutto il mondo anche a causa della tutt'ora in atto "guerra messicana della droga" che dal 2006 ad oggi vede coinvolte le autorità governative messicane e statunitensi anche se non sembrano esserci i presupposti per un "cessate il fuoco".

Per le autorità statunitensi il fenomeno del doping nel mondo dello sport è un "male minore" in

⁹⁶¹ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 48.

⁹⁶² A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 49.

quanto la loro priorità si concentra soprattutto su quelli che loro definisco “reati più gravi”⁹⁶³ (si pensi ad esempio che negli Stati Uniti d’America per la frode fiscale si rischiano fino a ventisette anni di carcere), ma nelle recenti Olimpiadi svoltesi in Brasile nel 2016 si è assistito per certi versi ad un vero e proprio ritorno al passato, una sorta di “guerra fredda del doping”⁹⁶⁴ tra gli Stati Uniti d’America e la Russia in quanto *a causa della presunta esistenza di un sistema di doping di Stato denunciato prima in un documentario del network televisivo tedesco ARD e poi acclarato dal Rapporto McLaren*⁹⁶⁵ molti atleti russi non hanno potuto partecipare alle Olimpiadi fino addirittura ad arrivare all’esclusione totale di tutti gli atleti russi⁹⁶⁶ dai Giochi Paralimpici del 2016: un brutto colpo e soprattutto un danno d’immagine senza precedenti per una *super* potenza mondiale come la Russia tant’è che il Premier Vladimir Putin ha parlato senza mezzi termini di “*decisione contraria alla legge ed alla moralità*”⁹⁶⁷ paventando l’idea di organizzare addirittura delle competizioni alternative per permettere ai propri atleti il sogno di poter gareggiare per vincere una medaglia.

Ma la questione non è finita lì perché sulla falsariga di una vera e propria legge del taglione subito dopo la fine dei Giochi brasiliani il gruppo di *cyber* spionaggio russo denominato *Fancy Bears* si è introdotto nel *server* della WADA ed attraverso una procedura di *hackeraggio* hanno estratto e divulgato informazioni sensibili di decine e decine di atleti dalla quale è emerso che molti di loro facevano uso in passato di sostanze vietate come ad esempio la ginnasta Simone Biles, la cestista Elena Delle Donne, le tenniste Venus e Serena Williams, i ciclisti Bradley Wiggins e Chris Froome ed altri ancora⁹⁶⁸.

Anche se il Cremlino ha smentito fermamente un proprio coinvolgimento nella vicenda il direttore generale della WADA Oliver Niggli nell’occasione ha affermato che “*l’Agenzia è rammaricata per la situazione che si è venuta a creare*” ed inoltre “*questo tipo di azioni criminali compromette gravemente il tentativo di ristabilire la piena fiducia delle autorità internazionali antidoping nella Russia*”⁹⁶⁹

⁹⁶³ A. DONATI, *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, p. 49.

⁹⁶⁴ voce USA - Russia, *la guerra fredda del doping*, in *Atlante Geopolitica Treccani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana (edizione online).

⁹⁶⁵ voce USA - Russia, *la guerra fredda del doping*, in *Atlante Geopolitica Treccani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana (edizione online) e per maggiori approfondimenti vedi A. TUNDO, *Doping di Stato, report Wada: “Il Cremlino ha coperto gli atleti dopati durante i Giochi di Sochi”*, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/18/doping-di-stato-report-wada-il-cremlino-ha-coperto-gli-atleti-dopati-durante-giochi-di-sochi/2915627/>.

⁹⁶⁶ Per maggiori approfondimenti vedi L. VENDEMIALE, *Olimpiadi Rio 2016, Russia fuori dalle Paralimpiadi dopo lo scandalo del “doping di Stato”*, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/07/olimpiadi-rio-2016-russia-fuori-dalle-paralimpiadi-dopo-lo-scandalo-doping/2961740/>.

⁹⁶⁷ voce USA - Russia, *la guerra fredda del doping*, in *Atlante Geopolitica Treccani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana (edizione online).

⁹⁶⁸ voce USA - Russia, *la guerra fredda del doping*, in *Atlante Geopolitica Treccani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana (edizione online).

⁹⁶⁹ voce USA - Russia, *la guerra fredda del doping*, in *Atlante Geopolitica Treccani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana (edizione online).

facendo emergere l'ipotesi che la questione era dovuta più ad un meccanismo di vera e propria strategia geopolitica volta a destabilizzare l'immagine degli Stati Uniti d'America in vista delle elezioni presidenziali del 2016 che vedevano contrapposti il candidato repubblicano Donald Trump e la democratica Hillary Clinton.

Intrusioni nei *server*, banche date e sabotaggi... uno spreco di *byte* direbbe qualcuno ma a parere di chi scrive anche di denaro, tanto denaro e risiamo nuovamente lì... il nuovo che avanza e la tecnologia a farne da padrona.

Al giorno d'oggi quindi il principale strumento di commercializzazione del doping sembrerebbe il *web* ed in particolar modo il *deep web*. Ma cosa è questo *deep web*?⁹⁷⁰ Se vogliamo utilizzare un termine italiano tradotto sta a significare “*web* sommerso”, una parte di internet quindi non immediatamente accessibile dall'utente (tant'è che il contenuto non può essere trovato attraverso i tradizionali motori di ricerca tipo *Yahoo* oppure *Google*) ma al tempo stesso neanche troppo difficile da utilizzare, nella quale vengono svolte moltissime attività, talvolta pure illecite.

Questo strumento è risultato un'arma a doppio taglio in quanto è riuscito ad abbattere tutti i muri ed a penetrare nelle case degli sportivi dilettanti e purtroppo anche di quelli amatoriali, i quali si attestano come una fetta importante nell'utilizzo di questi preparati con il pericolo che il loro uso distorto provoca senza ombra di dubbio irreparabili danni alla salute umana. Il motivo di tutto ciò è molto semplice: il consumatore acquista le sostanze vietate a mezzo internet per poi consumarle in gran segreto tra le proprie mura di casa senza sapere con precisione cosa va ad assumere in quanto la produzione di questi farmaci, spesso e volentieri effettuata in laboratori artigianali, non assicura la reale corrispondenza tra quanto dichiarato nei foglietti illustrativi ed i dosaggi che spesso trasformano il prodotto in un vero e proprio *cocktail* micidiale (senza contare poi il fenomeno del cd. *drug diversion*, vale a dire del dirottamento di farmaci leciti per scopi illeciti)⁹⁷¹ giacché l'obiettivo dei venditori è solamente uno, ovvero quello di fare cassa senza guardare in faccia a nessuno, anche a discapito delle vite umane.

Resta quindi una questione di soldi? Parrebbe proprio di sì anche alla luce di una recente ricerca condotta da Angelo Porcaro⁹⁷² *Past President* del Panathlon Club di Pavia il quale ha appurato che le ultime Olimpiadi sono state nel vero senso della parola una “*questione da ricchi*” giacché il medagliere olimpico più glorioso è sempre quello delle nazioni economicamente più forti e

⁹⁷⁰ Per maggiori approfondimenti vedi C. FREDIANI, *Deep web. La rete oltre Google. Personaggi, storie, luoghi dell'internet profonda*, Stampa Alternativa, 2016; G. COLEMAN, *I mille volti di Anonymous. La vera storia del gruppo hacker più provocatorio al mondo*, Stampa Alternativa, 2016 e K.D. MITNICK - W.L. SIMON, *L'arte dell'hacking*, Milano, 2014.

⁹⁷¹ M. RUSSANO, *Dalla Cina il nuovo doping*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, pp. 16-18.

⁹⁷² A. PORCARO, *Olimpiadi da ricchi?*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, p. 12.

socialmente più progredite. Inoltre tanto per rendere l'idea gli atleti delle nazioni più povere sono potuti andare alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 solo grazie a degli sponsor come ad esempio la *Union Bank* che ha coperto quasi tutti i costi degli atleti nigeriani mentre la *Delta Air Lines* si è occupata dei biglietti aerei.

Un altro sondaggio⁹⁷³ effettuato sempre nel 2016 a Rio de Janeiro, condotto da un gruppo di ricercatori tedeschi denominato "*Olympia*" del Politecnico di Kaiserslautern, agli spettatori presenti sulle tribune in occasione delle gare del *Pentathlon* ha testimoniato il fatto che il doping, la corruzione ed il terrorismo, oltre al "nazionalismo smisurato" sono considerati come i pericoli maggiori delle Olimpiadi moderne⁹⁷⁴.

Ma alla fine della fiera doping, corruzione e terrorismo hanno tutti e tre un unico comune denominatore: il denaro. E' quindi, come osserva Angelo Porcaro, tutta una questione di sola *organizzazione e di soldi*, un concetto veramente lontano anni luce dagli ideali decoubertiani acclarati e da tutti condivisi in quel lontano Congresso Olimpico del 1894 anche alla luce del fatto che *senza acqua potabile, cibo, case, ospedali, scuole ed impianti sportivi* resta veramente difficile permettere a tutti la possibilità di praticare uno sport, un diritto che dovrebbe essere riconosciuto a tutti ma proprio a tutti sulla faccia della Terra anche per permettere ad ogni bambino che inizia la pratica di uno sport il sogno di poter conquistare "Olimpia" ma che invece di questo passo rischia di essere distrutta⁹⁷⁵.

6. Riflessioni e proposte per la lotta al doping: un problema tutt'ora aperto

Giunti quasi alla conclusione di quest'elaborato viene spontaneamente da domandarsi "*quo vadis?*", proprio come fece San Pietro rivolgendosi a Gesù di Nazareth mentre stava fuggendo dalla città eterna per evitare il martirio, giacché in concreto quali proposte e soprattutto quali soluzioni possono mettere sul tavolo delle discussioni gli addetti ai lavori, oltre a tutto questo fiume d'inchiostro medico, sociologico e normativo, per una migliore ed efficace lotta all'utilizzo delle sostanze e dei metodi dopanti nel mondo dello sport?⁹⁷⁶

⁹⁷³ A.A.V.V., *Sondaggio tra gli spettatori di rio. Doping, corruzione e terrorismo potrebbero distruggere Olimpia*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, p. 8.

⁹⁷⁴ Gli spettatori brasiliani inserivano tra le proprie preoccupazioni anche i comportamenti ed i pericoli della criminalità locale.

⁹⁷⁵ A. PORCARO, *Olimpiadi da ricchi?*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, p. 12.

⁹⁷⁶ Per maggiori approfondimenti vedi M. SEGHESSIO, *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, pp. 719-720; P. VOLPI, *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss. e G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 50 ss.

Come è facile da immaginare la risposta non è univoca e per certi versi non è neanche ipotizzabile un qualcosa che ci dia risultati apprezzabili e soprattutto certi nel breve e nel medio periodo in quanto la complessità delle tematiche affrontate fino ad oggi necessitano di un impegno apocalittico che esula dalla sola portata municipale e normativa del giurista o dell'accademico di turno, ma questo lo vedremo un po' più avanti quando avremo modo di vedere come l'Europa può entrare nel merito di questa vera e propria "Teoria dei giochi"⁹⁷⁷. Sicuramente c'è da tenere presente un dato di fatto di non poco conto a livello nazionale che sta colpendo i nostri due principali sport di squadra vale a dire il calcio e la pallacanestro: si gioca decisamente troppo e *l'esagerata cultura delle prestazioni fisiche, aggiunta all'esasperato agonismo che si osserva in occasione di ogni gara seniores ma anche giovanile ed amatoriale finisce veramente, come osserva Volpi, per disumanizzare lo sport*⁹⁷⁸.

Di recente infatti è balzata alle cronache dei principali quotidiani sportivi nel panorama della pallacanestro europea la scottante dichiarazione⁹⁷⁹ dell'*head coach* del Barcellona Georgios Bartzokas nella quale denuncia al CEO dell'*Euroleague Basketball* Jordi Bertomeu il fatto che in Europa, con il nuovo *format* della massima competizione continentale per *club*, si gioca decisamente troppo con un'intensità paragonabile a quella della NBA degli Stati Uniti d'America pur non avendo in Europa ne le caratteristiche ne gli strumenti tecnici della massima lega statunitense.

Le conseguenze sono sull'occhio di tutti: troppe partite significano minore tempo a disposizione per dedicarsi agli allenamenti settimanali e senza pause è normale un aumento considerevole dei traumi e degli infortuni visto che gran parte del tempo è dedicato agli spostamenti (aerei, treni, bus ecc...) per raggiungere le varie località dove si disputano gli incontri⁹⁸⁰.

La stessa cosa accade anche nel calcio, come osserva giustamente Volpi, e questo in maniera ancora più imponente rispetto alla pallacanestro se pensiamo ad esempio agli impegni che

⁹⁷⁷ J. KORNBECK, *La lotta contro il doping all'interno ed all'esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 304-319.

⁹⁷⁸ P. VOLPI, *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss.

⁹⁷⁹ Per maggiori approfondimenti vedi A. MAGGI, *Bartzokas all'attacco: rispetto Bertomeu ma questo format non va bene per l'Europa*, in <http://www.sportando.com/it/coppe/euroleague/215772/bartzokas-all-attacco-rispetto-bertomeu-ma-questo-format-non-va-bene-per-l-europa.html>.

⁹⁸⁰ Si consideri che una squadra di pallacanestro italiana che disputa l'*Euroleague* o l'*Eurocup* gioca di solito il giovedì od il venerdì sera e che nei giorni di sabato, domenica e lunedì si disputano le gare del Campionato di serie A1. Ciò significa che se una squadra, pensiamo all'Olimpia Milano, gioca il giovedì in *Euroleague* a Mosca e la domenica in serie A1 a Brindisi (può capitare) dovrà quanto meno partire il mercoledì da Malpensa per disputare la gara europea e ripartire per fare rientro in Italia, subito dopo la fine della stessa per recarsi alla volta di Brindisi ed arrivando in Puglia ipoteticamente la notte tra il venerdì ed il sabato tra orari, scali e coincidenze per poi ripartire per Milano ed essere operativa agli ordini del *coach* il lunedì, il tutto ripetuto settimanalmente non è un impegno di poco conto.

hanno i grandi *club* come la Juventus ed il Milan talvolta impegnati anche in spostamenti intercontinentali⁹⁸¹ (la Supercoppa Italiana del 2016 si è disputata allo *Jassim Bin Hamad Stadium* di Doha nel Qatar tanto per rendere l'idea). Tutto ciò porta di conseguenza non solo, come abbiamo visto, una riduzione degli allenamenti ed un *refresh* dei piani e dei carichi settimanali di lavoro ma anche, il venire meno di un'adeguata preparazione atletica di pre-campionato ed infra-campionato, strumento fondamentale per un *team* sportivo professionistico o dilettantistico per ridurre al minimo gli infortuni nel corso della stagione. Da ciò ne scaturisce il fatto che un atleta infortunatosi a causa di queste “tempistiche malate” sia costretto a recuperare nel minor tempo possibile per essere quanto prima a disposizione del *mister* o del *coach* in vista degli eventi con il risultato che il ricorso all'espedito del doping è quasi del tutto naturale.

Una soluzione potrebbe essere quindi quella di ridurre il numero degli impegni settimanali delle squadre, complice di tutto ciò anche l'avvento delle *pay tv* che “dettano” un calendario sempre più fitto per coprire il proprio palinsesto televisivo con il maggior numero d'incontri da offrire ai propri abbonati, cosa questa che genera anche l'allontanamento domenicale delle famiglie con i bambini dallo stadio dirottandoli direttamente dalla cucina al salotto di casa. Un ritorno al passato dunque, dove le squadre negli anni '80 e '90 del secolo scorso si allenavano duramente tutta la settimana per arrivare “carichi” alla faticosa domenica pomeriggio per darsi battaglia sul manto erboso con gli stadi strapieni di spettatori, dai piccoli borghi provinciali alle grandi metropoli che costituivano un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Ma questo sembra destinato, visto come si stanno evolvendo i tempi, a rimanere solo un bellissimo ricordo del passato, ma chi scrive resta sempre fiducioso in un *past comes back*, del resto anche la *Nokia* è tornata sui suoi passi riproponendo sul mercato il celebre modello di telefono cellulare “3310” dopo ben diciassette anni di digiuno, un qualcosa che sembrava impossibile ed invece...

Oltre a questo è necessaria anche un'operazione di grande sensibilizzazione da parte degli addetti ai lavori riguardo ai pericoli⁹⁸² che l'apporto farmacologico può costituire nei confronti degli atleti, in particolar modo di quelli giovani e giovanissimi, a discapito di una buona alimentazione e di un'importante metodologia di allenamento⁹⁸³ da parte di tecnici seri e preparati alla salvaguardia dell'atleta e del gioco, e non spinti da megalomanie di vittoria a mezzo di semplici scappatoie.

⁹⁸¹ P. VOLPI, *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss.

⁹⁸² M. SEGHESSIO, *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, pp. 719-720.

⁹⁸³ P. VOLPI, *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss.

Inoltre sembrerebbe opportuno un potenziamento dei nostri laboratori nazionali antidoping, visto che almeno in Italia quello di Roma è ritenuto uno dei più affidabili tra tutti quelli accreditati dal CIO a livello internazionale, con una maggiore sinergia tra controlli antidoping in Europa⁹⁸⁴ ed una maggiore celerità da parte della nostra giustizia sportiva⁹⁸⁵. A dar man forte a tutta questa serie di spunti riflessivi ha contribuito fortunatamente anche il Dott. Giovanni Verde, già Presidente della Procura Nazionale Antidoping del CONI, che dall'alto della sua esperienza in occasione del convegno medico "Con il calcio contro il doping" svoltosi a Pontedera, in provincia di Pisa, presso la Fondazione Piaggio ha esternato ai presenti le sue preoccupazioni e le sue idee per un serio contrasto all'uso di questi espedienti truffaldini attraverso una duplice chiave di lettura: da una parte una maggior velocità d'intervento e dall'altra una maggiore uniformità nei criteri di giudizio da parte degli organi della giustizia sportiva⁹⁸⁶. Il *busillis* è facilissimo da capire: più i tempi si allungano e più i dubbi aumentano, quindi è necessario prendere decisioni in tempi rapidi e con regole trasparenti e vincolanti per tutti, senza eccezioni e senza lasciare spazio ad alibi o strani presentimenti come spesso è avvenuto a causa dell'enorme faldone di documenti accumulatisi a causa del sempre maggiore numero di prelievi non regolari. Questo fenomeno ha portato il Dott. Verde a concentrare maggiormente la propria attenzione sulla vicenda in quanto l'elevato numero di questi "errori" sembrava una tecnica per eludere i controlli antidoping⁹⁸⁷ anche se è emerso come le operazioni di prelievo dei liquidi organici a mezzo degli appositi *kit* uniti alle strutture obsolete della maggior parte degli stadi italiani favoriscono l'insorgere di errori. Anche in questo caso una soluzione potrebbe essere la predisposizione di un nuovo *kit* per il prelievo dei liquidi organici ed una maggiore responsabilizzazione da parte degli addetti ai controlli, vale a dire del personale medico e paramedico (anche con l'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari come la sospensione dall'esercizio dell'attività medica fino a tre mesi), inoltre, a parere di chi scrive, visto che a livello FIFA per il calcio e FIBA per la pallacanestro a livello mondiale gli impianti sportivi sono obbligatoriamente dotati di appositi locali per l'attività antidoping (nel caso di specie si tratta di veri e propri ambulatori spaziosi e confortevoli per tutte le dovute attività e controlli di *routine*), sia necessario, se non addirittura quantomeno doveroso ed auspicabile, iniziare a pensare ad una seria attività di riqualificazione (o di ricostruzione) dell'impiantistica sportiva italiana (stadi, palazzetti dello sport, palestre, piscine ecc...), visto che a livello nazionale i

⁹⁸⁴ P. VOLPI, *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss.

⁹⁸⁵ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 50 ss.

⁹⁸⁶ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 50 ss.

⁹⁸⁷ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 55.

nostri impianti sportivi come “modernità” sono fermi al dopoguerra e questa cosa sta portando a livello internazionale la continua mancanza di assegnazioni da parte delle Federazioni sportive internazionali delle più importanti manifestazioni sportive continentali al nostro paese (tanto per rendere bene l’idea l’ultimo evento planetario vale a dire i Campionati del Mondo di calcio assegnati all’Italia risalgono al 1990 mentre solo quest’anno la IWBF - *International Wheelchair Basketball Federation* - ha assegnato all’Italia l’organizzazione dei Campionati Europei U22 di pallacanestro in carrozzina che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine nel nuovissimo Palazzetto dello Sport GETUR).

Anche la recente attività normativa statale del 2000 in tema di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta al doping, viene da domandarsi, ha dato i frutti sperati? In quasi diciassette anni dall’emanazione della Legge n. 376 del 2000 alcuni interrogativi sembrano permanere in quanto il dualismo tra sanzione sportiva e sanzione penale sembra non trovare ancora un vero e proprio punto di equilibrio giacché, come osserva giustamente Verde, l’archiviazione in sede penale non dovrebbe pregiudicare quella in sede sportiva visto che ad un atleta pesa maggiormente una sospensione dall’attività sportiva comminata immediatamente che una sanzione penale dopo molto tempo, ad esempio di tre mesi di reclusione, che però non sconterà mai (e di conseguenza potrà tranquillamente continuare ad allenarsi ed a gareggiare) grazie all’applicazione di una sospensione condizionale della pena⁹⁸⁸. Ecco allora che entra in gioco l’Europa, ma come? In che modo può il diritto comunitario supplire a questi problemi? Supplire nel vero senso della parola no, ma quantomeno interagire con tutte le componenti e coinvolgendo il maggior numero di soggetti legati al mondo dello sport può senza ombra di dubbio costituire un punto di partenza per gettare le basi ad una ricostruzione della cd. cultura sportiva partendo proprio dai più giovani e, soprattutto, dai bambini e dalle famiglie. In Europa, osserva Verde nella sua relazione, la lotta al doping è percorribile attraverso tre possibili strade: a) una cd. “statalista” che attribuisce la competenza agli organi statali; b) una cd. “privatistica” che l’affida a quelli sportivi ed c) una cd. “mista”, come ha seguito il nostro paese, che cerca di trovare un giusto compromesso tra le prime due opzioni⁹⁸⁹, ma è sufficiente solo questo? E’ chiaro che la risposta è negativa, indi per cui di recente la Commissione Europea ha redatto un documento strategico sullo sport che ha preso il nome di “Libro bianco” con l’obiettivo di dare un orientamento in tale materia giacché non menzionata nei trattati comunitari. Il Libro bianco sullo sport della Commissione Europea alla sezione 2.2 tratta anche il fenomeno del doping visto che in passato a causa della pronuncia Meca-Medina ed Igor Majcen si era assistito ad un vero e proprio *scontro*

⁹⁸⁸ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell’etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 56.

⁹⁸⁹ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell’etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 56.

tra regole sportive e regole economiche⁹⁹⁰ nonché, per qualcuno, ad una sorta di “attacco” all'autonomia delle organizzazioni sportive⁹⁹¹.

Il Libro bianco si differenzia dalle Direttive e dai Regolamenti comunitari in quanto la sua portata è da considerarsi al pari di una Comunicazione comunitaria, che rientra tra i cd. atti atipici dell'Unione Europea⁹⁹² in quanto si prefigge l'obiettivo di trattare tematiche di grande importanza e d'impatto sociale. Esso si struttura in quattro parti: una prima parte contenente un Documento Politico, un allegato che elenca i punti d'azione (il cd. *Pierre de Coubertin Action Plan*), un lungo rapporto tecnico (il cd. *Staff Working Document*) ed una valutazione d'impatto, una seconda parte rubricata “Il ruolo sociale dello sport” nella quale viene collocata la lotta al doping, una terza parte rubricata “La dimensione economica dello sport” ed infine una quarta parte rubricata “L'organizzazione dello sport”⁹⁹³.

Ma cosa propone in concreto questo documento comunitario visto che colloca la lotta al doping fuori dagli aspetti economici ed organizzativi dell'Unione Europea? Il criterio con cui ragiona è quello del cd. “soft law”⁹⁹⁴ riconoscendo in esso comunque un problema sociale dal momento che minaccia gravemente la salute pubblica ed individuale delle persone ed inoltre favorisce la formazione della criminalità organizzata e dei fenomeni di corruzione con gravissimi problemi di ordine pubblico⁹⁹⁵.

Il piano d'azione che propone il Libro bianco per contrastare il doping a livello comunitario può essere così sintetizzato: a) *sviluppare nuove sinergie tra le forze dell'ordine degli Stati membri dell'Unione Europea di concerto con i vari laboratori scientifici al fine di potersi scambiare il maggior numero di informazioni utili al fine di una migliore qualità delle indagini soprattutto davanti al fenomeno dei cd. “nuovi farmaci”, così da rendere maggiormente tempestive le indagini ed i controlli in tutto il territorio europeo*⁹⁹⁶; b) *trattare il traffico delle sostanze e dei metodi dopanti al pari del traffico delle sostanze stupefacenti*⁹⁹⁷; c) *sviluppare le regole di cd. good practice, soprattutto tra i giovani, ed informare il maggior numero di persone circa le implicazioni che questi preparati generano sulla salute umana*⁹⁹⁸; d) *potenziare le regole di cd. “good practice”*

⁹⁹⁰ B. REINHARDT, *Sport und Strafrecht*, in J. FRITZWEILER - B. PFISTER - T. SUMMERER - B. REINHARDT - C. VON COLLEN, *Praxishandbuch Sportrecht*, in Auflage Beck, Munchen, fascicolo II, 2007, pp. 640-716 e J. ZYLBERSTEIN, *Collision entre indéaux sportifs et contingences économiques dans l'arrêt Meca-Medina*, in *Chaiers de droit européen*, volume XLIII, fascicolo I/II, 2007, pp. 213-237.

⁹⁹¹ P. ICARD, *La spécificité du sport menacée?*, in *Revue Dalloz*, volume IX, 2007, pp. 635-639.

⁹⁹² Per maggiori approfondimenti vedi G. TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2012, p. 156 ss.

⁹⁹³ J. KORNBECK, *La lotta contro il doping all'interno ed all'esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 307-308.

⁹⁹⁴ Il termine sta a significare tutta una serie di norme prive di efficacia vincolante diretta.

⁹⁹⁵ J. KORNBECK, *La lotta contro il doping all'interno ed all'esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, p. 309.

⁹⁹⁶ Libro bianco sullo sport, p. 5.

⁹⁹⁷ Libro bianco sullo sport, p. 5.

⁹⁹⁸ Libro bianco sullo sport, p. 5.

anche tra Governi ed organizzazioni nazionali antidoping e laboratori per un approccio più coordinato⁹⁹⁹; e) implementare maggiormente i dettami della Convenzione UNESCO del 2007 contro il doping nello sport¹⁰⁰⁰ (anche perché detta Convenzione¹⁰⁰¹ impone proprio di adottare a livello nazionale ed internazionale misure più appropriate ed in linea con i dettati del WADA Code Antidoping) ed infine f) attraverso il sostegno di una rete di organizzazioni nazionali antidoping degli Stati membri, nell'ottica di una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, aiutare ad indentificare le aree vulnerabili in ordine alla corruzione nello sport ed a sviluppare delle strategie preventive e repressive per contrastare la corruzione tramite l'implementazione della legislazione europea contro il riciclaggio di denaro sporco per quanto riguarda il settore dello sport¹⁰⁰².

In conclusione cos'altro è possibile fare? Per adesso ben poco considerando il fatto che il fenomeno del doping sta creando al giorno d'oggi lo stesso tipo di problemi che creava nell'antichità, vale a dire tutta una serie di problematiche inerenti alla salute umana, all'alterazione delle competizioni sportive, al mercimonio delle sostanze e soprattutto al dilagare del malcostume, che a lungo andare nel corso degli anni si sta sempre di più trasformando, come direbbero gli antichi romani, in un vero e proprio "mos maiourm".

Un barlume di speranza però può offrircela la recente esperienza tedesca in quanto, se un paese come la Germania dove da sempre non esiste alcuna legge riguardante il fenomeno del doping sportivo, e soprattutto dove l'autonomia delle organizzazioni sportive è quasi sacrosanta¹⁰⁰³, inizia ad aprire gli occhi sviluppando tutta una serie di dettami normativi in proposito significa che esiste la seria possibilità in futuro di un qualche segnale di cambiamento giacché anche i più ardenti difensori dell'autonomia iniziano a regolamentare questo nefasto fenomeno¹⁰⁰⁴ ed a cambiare il proprio modo di vedere le cose in omaggio all'affermazione di Warren Gamaliel Bennis, già docente alla University of Southern California, vale a dire: "se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto".

⁹⁹⁹ Libro bianco sullo sport, p. 5.

¹⁰⁰⁰ Libro bianco sullo sport, p. 5.

¹⁰⁰¹ Così come dispone l'art. 8 della Convenzione UNESCO del 2007.

¹⁰⁰² Libro bianco sullo sport, p. 16.

¹⁰⁰³ J. KORNBECK, *La lotta contro il doping all'interno ed all'esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 316-317.

¹⁰⁰⁴ B. REINHARDT, *Sport und Strafrecht*, in J. FRITZWEILER - B. PFISTER - T. SUMMERER - B. REINHARDT - C. VON COLLEN, *Praxishandbuch Sportrecht*, in Auflage Beck, Munchen, fascicolo II, 2007, p. 645.

CONCLUSIONI

In nove mesi di attività di ricerca e di studio che hanno dato vita a questo elaborato l'attenzione di chi scrive si è maggiormente concentrata sull'analisi casistica e giurisprudenziale dell'istituto della responsabilità civile nel mondo dello sport per poi passare alla rassegna sistematica del fenomeno del doping, alla luce della nuova lista delle sostanze e metodi proibiti edita dalla WADA¹⁰⁰⁵ per l'anno 2017, e dei suoi risvolti in chiave civilistica senza però tralasciare l'imprescindibile influenza che ha avuto la giurisprudenza internazionale e comunitaria nel merito e, ovviamente, con gli opportuni riferimenti storico-normativi anche dal punto di vista pubblicistico.

Una cosa è sicura, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, e per la precisione dopo i contributi scientifici di Widar Cesarini Sforza¹⁰⁰⁶ e di Massimo Severo Giannini¹⁰⁰⁷, si è assistito sempre di più ad un lento e progredito cambiamento di alcune sotto categorie di ordinamenti giuridici in quanto alcuni di questi denominati per l'appunto "ordinamenti settoriali"¹⁰⁰⁸ (come ad esempio l'ordinamento religioso, quello militare e, per ciò che ci riguarda nel caso di specie, quello sportivo) hanno assunto nel corso degli anni una posizione sempre più incisiva e di assoluto rilievo nel panorama nazionale rivendicando continuamente un livello di autonomia talmente esclusivo e stringente che talvolta arriva a scalfire le disposizioni in materia di gerarchia delle fonti, ma che per motivi di interesse economico finisce spesso e volentieri per prendere il sopravvento¹⁰⁰⁹.

Quest'autonomia, relativa o assoluta a seconda dei punti di vista, porta di conseguenza anche ad un mutamento di alcuni istituti della scienza giuridica che necessitano di essere visti più da vicino e contestualizzati a seconda dell'ordinamento settoriale a cui si riferiscono, uno tra tutti - come abbiamo approfondito in questo elaborato - quello della responsabilità civile.

Il tema della responsabilità civile nel mondo dello sport è quello maggiormente ancillare in funzione delle problematiche in questione giacché, ad esempio, un'entrata in *tackle* effettuata da Tizio nei confronti di Caio mentre quest'ultimo passeggia con il proprio cane per la strada non avrà certamente gli stessi risvolti, anche in chiave penalistica, della stessa azione avvenuta in occasione di una partita di calcio. Nel primo caso non vi è alcun dubbio che Tizio, in funzione del danno arrecato al povero Caio, sarà responsabile penalmente ai sensi dell'art. 581 (percosse) o 582 (lesioni personali) c.p. e dovrà inoltre risarcire sul piano civile gli eventuali danni arrecati

¹⁰⁰⁵ La lista completa originale in lingua inglese e francese è consultabile sul sito <https://www.wada-ama.org/>.

¹⁰⁰⁶ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1963.

¹⁰⁰⁷ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1949.

¹⁰⁰⁸ M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996, p. 671 ss.

¹⁰⁰⁹ Ci si riferisce, tra i tanti casi che si possono riscontrare in materia, al cd. "1° Caso Catania" del 1993 dove la FIGC si rifiutò di ottemperare le decisioni di un TAR rivendicando una presunta autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo, chiaramente in violazione alle norme in materia di gerarchia delle fonti.

(danno emergente e lucro cessante), mentre nel secondo caso la questione muta radicalmente giacché con la cd. accettazione del rischio sportivo chi pratica un'attività sportiva volontariamente si sottopone ai pericoli da questa derivanti assumendo su di sé, senza possibilità di rivolgersi ad altri, le conseguenze di quei danni che rientrano nell'alca normale della competizione e che sono stati prodotti nel normale esercizio dell'agone sportivo, senza violare le regole del gioco¹⁰¹⁰.

Oltre a questo, come hanno giustamente osservato Mario Sanino e Filippo Verde nella loro opera¹⁰¹¹ il passaggio dall'agonismo occasionale a quello programmatico ha portato il contesto sportivo attuale ad un agonismo sempre più esasperato che giocoforza si è riversato sugli atleti, ed in particolare sui più giovani, a tal punto da *disumanizzare*, come osserva Volpi, i veri valori dello sport¹⁰¹².

Tutta questa enfasi da parte degli addetti ai lavori (società sportive, allenatori, sponsor, ecc...) e, purtroppo, anche da parte dei genitori a livello giovanile, i quali credono di avere in famiglia l'astro nascente di turno, fanno sì che il carico di pressione a cui i giovani atleti sono sottoposti porti a problemi talmente complessi che se non stroncati sul nascere finiscono per superare il punto di non ritorno.

Non è strano che l'utilizzo delle sostanze dopanti è sempre più in voga non tanto a livello professionistico quando a livello dilettantistico ed amatoriale con un largo uso da parte dei più giovani che fa molto preoccupare gli esperti della disciplina a causa delle gravissime ripercussioni che possono manifestarsi sulla salute, specie appunto se assunti da ragazzi in giovane età, spinti dalla volontà di "sfondare" e di accontentare i propri allenatori ed i propri genitori.

Inoltre, come ha avuto modo di constatare Verde¹⁰¹³, l'utilizzo di questi preparati è dilagante soprattutto nel mondo dello sport amatoriale grazie al fatto che basta un semplice *click* od un semplice *touch screen* per reperire sul mercato queste sostanze direttamente a casa.

Sembrerebbe dunque auspicabile, al fine anche di eliminare sospetti ed incomprensioni che attanagliano questo fenomeno, un ruolo sinergico da parte degli sponsor, una sorta di connubio tra sport e sponsor ma con etica¹⁰¹⁴, agire dunque con etica e parlare di etica contro la corruzione che inquina lo sport¹⁰¹⁵ in un universo sportivo vittima di doping e *business* senza scrupoli è necessario riscoprire alcuni valori fondamentali come *una corretta sponsorizzazione*

¹⁰¹⁰ M. PASCASIO, *Sul rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 73 ss.

¹⁰¹¹ M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015, p. 13.

¹⁰¹² P. VOLPI, *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss.

¹⁰¹³ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 60 ss.

¹⁰¹⁴ M. OTTMANN, *Sport e sponsor ma con etica*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 22-23.

¹⁰¹⁵ A.A.V.V., *Contro la corruzione che inquina lo sport*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 26-27.

sportiva, una comunicazione efficace, un associazionismo sportivo vivo e propositivo e soprattutto una tutela del diritto sportivo a tutto tondo¹⁰¹⁶.

D'altronde è pur vero che la lotta al doping nel mondo della globalizzazione, come osserva Verde, non può farsi soltanto nel nostro paese giacché le competizioni sportive di richiamo sono sempre di più quelle internazionali e per tante ragioni conta molto di più vincere che partecipare¹⁰¹⁷, con la conseguenza che se non s'inizia un lavoro serio e coeso da parte di tutti gli Stati contro questo genere di problematiche la Legge di Gresham¹⁰¹⁸ potrebbe abbattersi, se non si è già abbattuta, su quel poco di buono che fino ad oggi è stato fatto.

Ed allora a chi scrive torna alla memoria quel fatidico 25 maggio 2000 quando Nelson Mandela, simbolo mondiale della lotta al razzismo e Premio Nobel per la Pace nel 1993, dopo aver ricevuto il premio inaugurale alla carriera da parte della Fondazione *Laureus Sporting Club* a Montecarlo, si rivolse ai presenti con un memorabile intervento: "lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare, di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno, parla ai giovani in una lingua che comprendono e può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione".

La soluzione più efficace a tutti questi problemi, a giudizio di chi scrive, potrebbe essere contenuta proprio in queste semplici parole del compianto *Madiba*¹⁰¹⁹, ai posteri l'ardua sentenza.

¹⁰¹⁶ M. OTTMANN, *Sport e sponsor ma con etica*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 22-23.

¹⁰¹⁷ G. VERDE, *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 61.

¹⁰¹⁸ Per maggiori approfondimenti vedi A. LABELLARTE, *La legge di Gresham. Economia e filosofia nella riflessione di Oresme, Biel e Copernico*, Stilo, 2017.

¹⁰¹⁹ *Madiba* era il nome di Nelson Mandela all'interno del proprio clan di appartenenza (gli *Xhosa*, un gruppo etnico di origine *Bantu*).

BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V., *Contro la corruzione che inquina lo sport*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 26-27;
- A.A.V.V., *Danno biologico e danno psicologico*, a cura di D. PAJARDI, Milano, 1990;
- A.A.V.V., *Sondaggio tra gli spettatori di rio. Doping, corruzione e terrorismo potrebbero distruggere Olimpia*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, p. 8;
- A.A.V.V., voce *Sport*, in *Dizionario Enciclopedico Maximus*, Istituto Geografico De Agostini, 1986, p. 2307;
- AGNINO F., *Responsabilità della struttura sanitaria, onere della prova e nesso di causalità: "mala tempora currunt" per gli allievi di Ippocrate*, nota a Tribunale di Nola, 16 gennaio 2012, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo IX, 2013, pp. 1796-1811;
- AIELLO G., *Il nuovo regolamento antidoping del CONI*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, p. 269;
- AIELLO G., *Note critiche sulla responsabilità da contatto sociale dell'organo di un partito politico*, nota a Tribunale di Sulmona, 16 aprile 2013, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II, 2014, pp. 628-640;
- ALBANESI A., *Arbitro sportivo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, volume I, 1975, p. 930;
- ALDIBRANDI L., *Codice penale*, Piacenza, 2017;
- ALPA G. - BESSONE M. - ZENO ZENCOVICH V., *I regimi speciali di responsabilità*, in RESCIGNO P., *Trattato di diritto privato*, Torino, 1999, p. 336 ss.;
- ALPA G., *Analisi economica del diritto privato*, Torino, 1998, pp. 1-566;
- ALPA G., *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984, p. 471 ss. e p. 487 ss.;
- ANGELO F. - ANGELO S., *Quando l'allenamento fa...male!*, nota a Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, 7 agosto 2009, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2010, pp. 626-629;
- ANTOLISEI F., in *Manuale di diritto penale - parte generale*, Milano, 1994;
- ANTONUCCI M., *Il mercato dei calciatori: ampliata la libertà di circolazione*, nota a CGCE, 12 aprile 2005 (causa C-265/03), in *Il Consiglio di Stato*, fascicolo IV, parte II, 2005, pp. 779-782;
- ARCANGELI F., *Giorgio Morandi*, Edizioni del Milione - Milano, 1964, p. 40;
- Archivio online del quotidiano La Repubblica consultabile sul sito <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/12/02/un-brutto-fallo-lesioni-colpose.html>;

- ARPINO M., *L'attività antidoping del CONI nel nuovo contesto normativo internazionale*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 256-270;
- ASCANI F., *Lo sport e le sue leggi. Analisi degli aspetti socio-politici e della legislazione regionale e nazionale dello sport*, in *Italia*, Ipsosa, Milano, 1979;
- ASCANI F., *Management e gestione dello sport*, Milano, 2005, p. 455 ss.;
- ASCANI F., *Sport e sponsor*, Milano, 1984, p. 138;
- AURELIANO G., *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, nota a Tribunale di Vigevano, sezione penale, 9 gennaio 2006 n. 426, in *La responsabilità civile*, fascicolo IV, 2007, pp. 334-345;
- AVOGADRO M., *Mobbing e danno esistenziale: è ancora centrale la prova per presunzione?*, nota a Cassazione, sezione lavoro, 23 novembre 2015 n. 23837, in *Diritto delle relazioni industriali*, fascicolo I, 2016, pp. 258-265;
- BACCI A., *Mussolini, il primo sportivo d'Italia*, Bradipolibri, 2014;
- BACCO F., *Attività sportive e rischio consentito: il caso delle competizioni automobilistiche*, nota a Tribunale di Ivrea, 10 ottobre 2005 n. 544;
- BAIOCCHI C., *Sport e responsabilità civile*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, a cura di P. CENDON, Torino, 2008, pp. 2681-2683;
- BALDASSARRE C., *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 28 settembre 2009 n. 20743, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2010, pp. 602-608;
- BARALDO M. - LICATA S., *Doping e sport. Un rischio per tutti. Uso e abuso dei farmaci nell'attività sportiva non agonistica*, Forum, 2016;
- BARATTO A., *L'equitazione e la responsabilità del gestore del maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 23 novembre 1998 n. 11861;
- BARBERO D., *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità per fatto illecito*, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo I, 1960, p. 572;
- BARNI M., *Riflessioni medico-legali sulla boxe*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fascicolo II, 1983, pp. 295-305;
- BASILICO A.E., *La natura del giudizio dinanzi al Tnas. Considerazioni critiche e problemi aperti*, nota a TAR Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013 n. 6258, in *Giornale di diritto amministrativo*, fascicolo II, 2014, pp. 161-168;
- BASILICO A.E., *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giornale di diritto amministrativo*, fascicolo VI, 2014, pp. 647-655;

- BASTIANON S., *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, fascicolo III, 2010, pp. 707-725;
- BEAMISH R. - RITCHIE I., *Fastest, Highest, Strongest: A Critique of High-Performance Sport (Routledge Critical Studies in Sport)*, Routledge New Ed edition, 2006;
- BEGHINI R., *Responsabilità per incidenti sugli sci in Italia ed Europa. Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci. Relazione presentata al Convegno tenutosi a Torino il 10 marzo 2000*, in *Danno e responsabilità*, 2000, fascicoli VIII-IX, pp. 901-905;
- BELTRANI S., *Codice penale commentato*, Milano, 2016;
- BERNINI G., *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 662;
- BERTI DE MARINIS G., *Responsabilità civile del gestore di comprensori sciistici e sviluppo economico delle aree sciabili*, nota a Cassazione civile, sezione III, 19 febbraio 2013 n. 4018, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2014, pp. 170-189;
- BERTINI B., *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002;
- BIANCA C.M., *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 2016, p. 760 ss.;
- BIANCA M., *I contratti di sponsorizzazione*, Rimini, 1990, p. 153;
- BIANCA M., voce *Sponsorizzazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale*, volume XV, Torino, 1998, volume XV, p. 149 ss.;
- BIANCHI D'URSO F., *Riflessi sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1979, p. 8 ss.;
- BISANTI F., *L'infortunio subito da un allievo durante una lezione di sci: alla ricerca di una fonte di responsabilità della scuola di sci*, nota a Tribunale di Trento, 21 maggio 2013, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo III, 2013, p. 7;
- BLANDO F., *Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume V, fascicolo I, 2009, p. 30 ss.;
- BOCCHINI F. - QUADRI E., *Diritto privato*, Torino, 2016;
- BOCCHIOLA M., *Perdita di una "chance" e certezza del danno*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1976, p. 89 ss.;
- BONA M. - CASTELNUOVO A. - MONATERI P.G., *La responsabilità civile nello sport*, IPSOA, 2002;
- BONA M., *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*, commento a Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, in *Danno e responsabilità*, fascicolo I, 2002, pp. 77-83;
- BONASI BENUCCI E., *Il rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 422;

- BONETTA G., *Il secolo dei ludi. Sport e cultura nella società contemporanea*, Roma, 2000 e A. ROVERSI - G. TRIANI (a cura di), *Sociologia dello sport*, Napoli, 1995;
- BONINI F. - LOMBARDO A., *Il CONI nella storia dello sport e dell'Italia contemporanea*, Studium, 2015;
- BONINI S., *Doping e diritto penale*, Padova, 2006, p. 4 ss.;
- BONVICINI E., *La responsabilità civile per fatto altrui*, Milano, 1976, p. 66 ss.;
- BORTOLOTTI A., voce *La storia del calcio*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online);
- BOUËT A., *Breiz-izel, ou, La vie des Bretons de l'Armonique*, Paris, 1844 (1835-38), in J.J. JUSSERAND, *Les sportes et jeux d'exercice dans l'ancienne France*, 1901, pp. 172-175;
- BRECCIA U. - PIZZORUSSO A., *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di R. ROMBOLI, Pisa, 2007;
- BRIANTE V. - SAVORANI G., *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, (fondata da W. BIGIAMI), volume I, *Contratti in generale - I contratti atipici*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE, Torino, 1991, p. 435;
- BUFANO E., *Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente. Onere probatorio, danno e risarcimento*, nota a Tribunale di L'Aquila, 20 gennaio 2012 n. 31, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo I, 2013, pp. 462-470;
- BUONCRISTIANO M., *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo IV, 1994, p. 159 ss.;
- BUSI V., *La responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla l. 363/03*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2012, pp. 878-899;
- BUSNELLI F.D. - PONZANELLI G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile*, 1984, p. 283;
- BUSNELLI F.D., *Perdita di una chance e risarcimento del danno*, in *Il Foro Italiano*, 1965, p. 45 ss.;
- CAFAGGI F., *Profili di relazionalità della colpa. Contribuito ad una teoria della responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1996;
- CAIANIELLO C., *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1975, p. 273;
- CAIAZZO L., *Responsabilità del CONI per danni riportati da uno sciatore su una pista omologata*, nota a Cassazione civile, sezione III, 23 giugno 1999 n. 6400, in *Corriere giuridico*, fascicolo I, 2000, pp. 75-82;
- CALABRESE M., *La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, nota a Cassazione civile, sezione III, 10 febbraio 2005 n. 2706, in *Danno e responsabilità*, 2005,

- fascicoli VIII-IX, pp. 840-843;
- CALCAGNO R., *Reato omissivo improprio e responsabilità contrattuale, tra "contatto sociale" e contratto: riflessioni sul principio di legalità*, in *Cassazione penale*, fascicolo X, 2014, pp. 3559-3583;
 - CALCERANO G., *Il secondo "caso Catania" interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*, nota a TAR SI - Catania sez. II, 5 giugno 2003 n. 958/o, in *Il Foro Amministrativo T.A.R.*, fascicolo III, 2004, pp. 857-879;
 - CAMPAGNARO M., *La responsabilità civile del CONI nel caso di illegittima omologazione di una pista di gara*, nota a Tribunale di Biella, 8 gennaio 2013, in *Danno e responsabilità*, fascicolo XI, 2013, pp. 1100-1106;
 - CAMPIONE R., *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2004, pp. 1305-1343;
 - CANNAVÒ G., *Danno emergente, lucro cessante: la riduzione della capacità lavorativa: opinioni a confronto per un problema di attualità*, Pisa, 1998;
 - CANTAMESSA L. - MARIA RICCIO G. - SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 397 ss.;
 - CANTARELLA E. - MIRAGLIA E., *L'importante è vincere. Da Olimpia a Rio de Janeiro*, Milano, 2016;
 - CAPECCHI M., *Nesso di causalità e caso fortuito nell'attività di maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 30 marzo 2001 n. 4742, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo III, 2002, pp. 415-419;
 - CAPECCHI M., *Responsabilità del gestore di maneggio e prova liberatoria*, nota a Cassazione civile, sezione III, 23 novembre 1998 n. 11861, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo V, parte I, 1999, pp. 751-756;
 - CAPPELLUZZO A., *Le difficili vittorie*, Aletti, 2014;
 - CARDARELLI F., *Il nuovo sistema della giustizia sportiva*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015* Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015 (edizione online);
 - CARNELUTTI F., *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1953, p. 20 ss.;
 - CARRA S., *Limiti al potere di vigilanza del CONI sulle federazioni sportive. Riflessi sulla responsabilità per danni occorsi ad un atleta*, nota a Cassazione civile, sezioni unite, 12 luglio 1995 n. 7640, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1996, pp. 81-83;
 - CARTWRIGHT A. - FAVETTO G.L., *Il giorno perduto. Racconto di un viaggio all'Heysel*, 66th and

- 2nd, 2015, pp. 1-329;
- CASINI E., *Convegno sul tema "Etica e Sport"* - Panathlon Club di San Marino, 10 novembre 2007;
 - CASINI L., *Il tribunale arbitrale dello sport*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, fascicolo III, 2012, pp. 625-663;
 - Cassazione civile, 16 gennaio 1985 n. 97, in *Giurisprudenza Italiana*, 1985, p. 1230;
 - Cassazione civile, sezione III, 23 novembre 1998 n. 11681;
 - Cassazione civile, sezione III, 24 settembre 1998 n. 9581, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicoli III-IV, 1998, pp. 472-477;
 - Cassazione civile, sezione III, 27 novembre 2015 n. 24211;
 - Cassazione civile, sezione III, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo XI, 1999, pp. 2048-2050;
 - Cassazione civile, sezione lavoro, 10 dicembre 2012 n. 22393;
 - Cassazione civile, sezione V, del 21 febbraio 2000 n. 1951;
 - Cassazione n. 2105 del 1980;
 - Cassazione n. 555 del 1984;
 - Cassazione n. 5699 del 1986;
 - Cassazione n. 9407 del 1987;
 - Cassazione penale, 1 febbraio 2000, in *Diritto penale e procedura*, 2000, p. 612;
 - Cassazione penale, 12 novembre 1999 n. 2286, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 2000, p. 639 con nota di A. RUSSO;
 - Cassazione penale, 2 dicembre 1999, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 2000, p. 321;
 - Cassazione penale, 23 maggio 2005 n. 19473, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 2005, p. 588 ss.;
 - Cassazione penale, 26 maggio 1987, in *Giurisprudenza Italiana*, 1988, fascicolo II, p. 427;
 - Cassazione penale, 27 marzo 2001 n. 24942, in *Rivista Penale*, 2001, p. 727;
 - Cassazione penale, 6 marzo 1958, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1959, p. 281;
 - Cassazione penale, 8 ottobre 1992 n. 9627, in *Giustizia penale*, fascicolo III, 1993, p. 280;
 - Cassazione penale, 9 giugno 1981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1981, p. 268;
 - Cassazione penale, sezione I, 17 novembre 1971, in *Repertorio della Giurisprudenza Italiana*, 1973, p. 3574;
 - Cassazione penale, sezione I, 17 novembre 1971, in *Repertorio della Giurisprudenza Italiana*, 1973, p. 3574;
 - Cassazione penale, sezione I, 20 novembre 1973 n. 4513, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II,

- 1974, p. 374;
- Cassazione penale, sezione I, 27 giugno 1950, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, p. 114;
 - Cassazione penale, sezione II, 20 dicembre 2004 n. 49949, in *Cassazione penale*, fascicolo IX, 2005, p. 2572;
 - Cassazione penale, sezione II, 31 gennaio 1936, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1934, p. 146 ss.;
 - Cassazione penale, sezione II, 9 gennaio 2012 n. 843;
 - Cassazione penale, sezione II, 9 ottobre 1950, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, p. 207;
 - Cassazione penale, sezione IV, 12 novembre 1999 n. 2286, in *Rivista Penale*, 2000, p. 79;
 - Cassazione penale, sezione V, 18 dicembre 1975, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, p. 50;
 - Cassazione penale, sezione V, 21 febbraio 2000 n. 1951, in *La colpa nella responsabilità civile*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Torino, fascicolo II, 2006, p. 406 ss.;
 - Cassazione Penale, Sezione V, 30 aprile 1992 n. 9627, in *Giurisprudenza penale*, fascicolo II, 1993, p. 279;
 - Cassazione penale, sezione VI, 16 novembre 1966, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1969, p. 160;
 - Cassazione, 10 luglio 1968 n. 2414, in *Massimario del Foro Italiano*, 1968, p. 634;
 - Cassazione, 10 ottobre 1992 n. 11096, in *Massimario del Foro Italiano*, 1992, p. 932;
 - Cassazione, 11 febbraio 1978 n. 625, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1978, p. 862;
 - Cassazione, 11 febbraio 1994 n. 1380, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte I, 1995, p. 1783;
 - Cassazione, 13 febbraio 2009 n. 2528, in *Repertorio del Foro Italiano*, voce *Responsabilità civile*, 2009, n. 468;
 - Cassazione, 13 novembre 1958 n. 3702, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 74;
 - Cassazione, 15 febbraio 1992 n. 1877, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, p. 423;
 - Cassazione, 15 gennaio 1980 n. 369, con nota di M. BESSONE, *La "ratio legis" dell'art. 2048 c.c. e la responsabilità civile degli insegnanti per il fatto illecito dei minori*, in *Il Foro Padano*, fascicolo I, 1981, p. 329;
 - Cassazione, 16 aprile 1996 n. 3564, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1996, p. 315;
 - Cassazione, 16 gennaio 1985 n. 97, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1985, p. 1226 ss.;
 - Cassazione, 17 aprile 2008 n. 10111;
 - Cassazione, 2 aprile 1963 n. 2324, in L. MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e*

- previdenza sociale*), in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, volume VII, Torino, 1987, p. 511;
- Cassazione, 2 aprile 1963 n. 811, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963, p. 100 e Cassazione, 4 luglio 1953 n. 2085, in *Rivista giuridica del lavoro*, fascicolo I, 1953, p. 828;
 - Cassazione, 2 dicembre 1996, n. 10723, in *Archivio civile*, 1997, p. 1040;
 - Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, con nota di G. DE MARZO, in *Responsabilità civile*, 1997, p. 669;
 - Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, in *Danno e responsabilità*, 1997, p. 455 ss.;
 - Cassazione, 20 febbraio 1997 n. 1564, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 79 ss., con nota di G. DE MARZO;
 - Cassazione, 21 ottobre 1961 n. 2324, in L. MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, volume VII, Torino, 1987, p. 511;
 - Cassazione, 22 gennaio 1999 n. 589, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 294;
 - Cassazione, 23 febbraio 1983 n. 1400, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1983, p. 632;
 - Cassazione, 23 giugno 1999 n. 6400, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p. 521;
 - Cassazione, 24 maggio 1988 n. 3616, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte I, 1989, p. 99 ss.;
 - Cassazione, 24 marzo 1958 n. 980, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1958, p. 69;
 - Cassazione, 25 maggio 2007 n. 12243;
 - Cassazione, 25 settembre 1998 n. 9598, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 534;
 - Cassazione, 26 ottobre 1994 n. 8787, in *Archivio giuridico della circolazione e sinistri stradali*, 1995, p. 632;
 - Cassazione, 27 luglio 1976 n. 2981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1976, p. 2090;
 - Cassazione, 29 marzo 1978 n. 1459, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1978, p. 827, con nota di R. PARDOLESI;
 - Cassazione, 29 settembre 2005 n. 19053;
 - Cassazione, 3 febbraio 1972 n. 260, in *Giustizia civile*, fascicolo II, 1972;
 - Cassazione, 3 luglio 1953 n. 2085 in *Il Foro Italiano* fascicolo I, 1953, p. 1087;
 - Cassazione, 3 luglio 1953 n. 2085, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1953, p. 828;
 - Cassazione, 3 luglio 1953 n. 2085, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1953, p. 1087;
 - Cassazione, 30 novembre 1977 n. 5226, in *Massimario della Giurisprudenza Italiana*, 1977;
 - Cassazione, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Archivio civile*, 1999, p. 581;

- Cassazione, 4 marzo 2005 n. 4742;
- Cassazione, 5 aprile 1993 n. 4063, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1994, p. 136;
- Cassazione, 5 settembre 1988 n. 5033, in *Massimario del Foro Italiano*, 1988, p. 750;
- Cassazione, 6 marzo 2006 n. 4774;
- Cassazione, 8 aprile 2014 n. 8153, con nota di P. SANTORO, in *FiLOdiritto*
<http://www.filodiritto.com/articoli/2014/09/un-caso-di-negata-tutela-risarcitoria-ad-uno-sponsordi-una-squadra-di-calcio-per-lesione-al-diritto-allimmagine.html>, 2014;
- Cassazione, 8 aprile 2014 n. 8153;
- Cassazione, 8 gennaio 2005 n. 85, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, p. 765;
- Cassazione, 8 maggio 1998 n. 4677, in *Assicurazioni*, fascicolo II 1998, p. 36;
- Cassazione, 9 aprile 1999 n. 3471, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 656;
- Cassazione, 9 febbraio 1998 n. 1324, in *Giurisprudenza Italiana*, 1998, p. 2039;
- Cassazione, 9 maggio 1986 n. 3091, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1986, p. 1251 ss.;
- Cassazione, 9 maggio 1986 n. 3092, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1986, p. 1251 ss.;
- Cassazione, del 15 dicembre 1972 n. 3616, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1973, p. 1475;
- Cassazione, sezione I, 7 giugno 2000 n. 7713, in *Giurisprudenza Italiana*, 2000, p. 1352;
- Cassazione, sezione III, 19 luglio 2004 n. 13334, in *Giurisprudenza civile. Massimario annotato della Cassazione*, 2004, p. 9;
- Cassazione, sezione III, 22 febbraio 1979 n. 1155, in *Giustizia civile. Massimario*, fascicolo II, 1979;
- Cassazione, sezione III, 24 gennaio 2000 n. 749, in *Giustizia civile*, fascicolo I, 2000, p. 1391;
- Cassazione, sezione III, 25 gennaio 2002 n. 881;
- Cassazione, sezione III, 6 marzo 1998 n. 2486, in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, p. 265;
- Cassazione, sezione lavoro, 3 luglio 2001 n. 9009, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2001, p. 1396;
- Cassazione, sezione lavoro, 8 giugno 1995 n. 6439, in *Lavoro e giurisprudenza*, 1996, p. 250;
- Cassazione, sezioni unite, 12 giugno 2006 n. 13537;
- Cassazione, sezioni unite, 12 luglio 1995 n. 426, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 75;
- Cassazione, Sezioni Unite, 16 dicembre 1981 n. 6637, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 560;
- Cassazione, sezioni unite, 26 gennaio 1971 n. 174, con il commento di G. CIAN, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo II, 1971, p. 199;
- Cassazione, sezioni unite, 26 gennaio 1971 n. 174, con il commento di F. GRANDE

- STEVENS, in *Archivio della responsabilità civile*, 1972, p. 518;
- Cassazione, Sezioni Unite, 26 gennaio 1971 n. 174, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 68;
 - Cassazione, sezioni unite, 4 maggio 2004 n. 8438;
 - CASTRONOVO C., *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa e diritto privato*, fascicolo II, 2016, pp. 293-333;
 - CASTRONOVO C., *L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto*, in A.A.V.V., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, volume I, Milano, 1995, p. 147 ss.;
 - CATALANO G., *Vecchio e nuovo sull' art. 2050 c.c. (Intorno a cadute da cavallo e responsabilità civile)*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1993, pp. 686-736;
 - CAVALLARO M., *Risarcimento del danno per perdita di chance*, in *Studium Iuris*, 2001, p. 573 ss.;
 - CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati* in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1929, pp. 3-28;
 - CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, p. 33 ss.;
 - CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1963;
 - CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1933, p. 1381 ss.;
 - CHABAS F., *La perdita di chance nel diritto francese della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, p. 227 ss.;
 - CHERUBINI M.C., *Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo*, in F.D. BUSNELLI - V. BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, p. 71 ss.;
 - CHIAROTTI F.S., *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963, p. 104;
 - CHIAROTTI M., *Dovere giuridico della lealtà nelle competizioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1954;
 - CHIEPPA R. - DELLANTONIO M., *La nuova legge sullo sci: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili - Lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione valanghe*, in *Diritto e formazione*, fascicolo II, 2005, pp. 177-189;
 - CHINÉ G. - ZOPPINI A. - FRATINI M., *Manuale di diritto civile*, Roma, 2016;
 - CIAN G. - TRABUCCHI A., *Commentario breve al codice civile*, Milano, 2016;
 - Circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 esplicativa del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 recante "Le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
 - CIURNELLI G. - MONTICELLI S. - ZUDDAS G., *Il contratto d'albergo. Il contratto di viaggio. I*

- contratti del tempo libero*, Milano, 1994, pp. 281-288;
- COCCIA C., *Il caso Catania*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, p. 247 ss.;
 - COCCIA M., *La giurisprudenza del TAS in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009;
 - COCCIA M., *La giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero sulla impugnazione per nullità dei lodi arbitrali internazionali del TAS*, in *Il diritto del commercio internazionale*, fascicolo I, 2015, pp. 33-92;
 - COCCIA M., *La lotta internazionale contro il doping*, in A.A. V.V., *Diritto internazionale dello sport*, a cura di E. GREPPI - M. VELLANO, Torino, 2010;
 - COLAGRANDE R., *Commento alla legge n. 280 del 2003*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2004, p. 705 ss.;
 - COLASANTE G., voce *Sport*, in *Enciclopedia Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume IV, appendice PL/Z, 1981, pp. 407-408;
 - COLEMAN G., *I mille volti di Anonymous. La vera storia del gruppo hacker più provocatorio al mondo*, Stampa Alternativa, 2016;
 - COLUCCI M. - RAPACCIUOLO D., *Lo scontro tra FIBA, FIBA Europa e Euroleague: la vexata quaestio sull'autonomia delle associazioni sportive e la specificità dello sport* in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume I, 2016, p. 9 ss.;
 - COMPORTI M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, pp. 168, 291 e 306;
 - COMPORTI M., *Fatti illeciti: le responsabilità presunte. Art. 2044-2048*, Milano, 2002, p. 271 ss.;
 - COMPORTI M., *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, volume I, Milano, 2015, pp. 747-757;
 - CONRADO G., *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1991, p. 9 ss.;
 - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, 9 ottobre 1993 n. 539;
 - Consiglio di Stato, sezione VI, 12 maggio 1996 n. 1;
 - Consiglio di Stato, sezione VI, 30 settembre 1995 n. 1050;
 - Consiglio di Stato, sezione VI, 9 febbraio 2006 n. 527, in *Il Foro Amministrativo*, 2006, p. 521 ss.;
 - Consiglio di Stato, sezione VI, 9 luglio 2004 n. 5025;
 - CONTI B., *La grande storia del ciclismo. Dai pionieri di fine ottocento a oggi, fra imprese, rivalità e retroscena*, Graphot, 2016;
 - Corte di Appello di Bologna, 18 marzo 1985, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, p. 31;

- Corte di Appello di Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1973, p. 964;
- Corte di Appello di Bologna, 29 marzo 1985, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, p. 31;
- Corte di Appello di Bologna, sezione I penale, 23 ottobre 2001;
- Corte di Appello di Catania, 26 marzo 1982, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 192;
- Corte di Appello di Genova, 11 febbraio 1981, *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 186;
- Corte di Appello di Genova, 17 giugno 1973, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, 1973, p. 1184;
- Corte di Appello di Genova, 4 settembre 1991, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 79;
- Corte di Appello di L'Aquila, 29 marzo 1963, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1963, p. 240;
- Corte di Appello di Milano, 16 dicembre 2001 n. 2444;
- Corte di Appello di Milano, 7 marzo 1980 n. 375, in *Archivio civile*, 1980, p. 704;
- Corte di Appello di Perugia, 26 marzo 1980, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1980, p. 627;
- Corte di Appello di Roma, 2 dicembre 1981, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 69;
- Corte di Appello di Roma, 28 luglio 1955, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955, p. 422;
- Corte di Appello di Torino, 19 febbraio 1996 n. 198;
- Corte di Appello di Torino, 21 ottobre 1966, in *Rivista di diritto sportivo*, 1968, p. 125;
- Corte di Appello di Torino, 23 gennaio 1952, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1952, p. 219;
- Corte di Appello di Torino, 28 aprile 1993, in *Giurisprudenza di merito*, 1993, p. 279;
- Corte di Appello di Torino, 31 luglio 1995;
- Corte di Appello di Torino, sezione III, 13 dicembre 1999 n. 1725;
- Corte di Appello Federale, 13 maggio 1991, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 337;
- Corte di Appello Federale, 30 novembre 1990, in *Il Foro Italiano*, fascicolo III, 1991, p. 225;
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 dicembre 1974, causa n. 361/74, in *Il Foro Italiano*, fascicolo IV, 1975, p. 81 (caso Waltrane);
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 14 luglio 1976, causa n. 13-76, in *Il Foro Italiano*, fascicolo IV, 1975, p. 361 (caso Donà);
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 dicembre 1995, causa n. C-415/93, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte*, 1995, p. 4921 (caso Bosman);
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 dicembre 1995, in *Rivista di diritto del lavoro*, fascicolo II, 1996, p. 232;
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 18 luglio 2006, causa n. C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2007, p. 85

- ss.;
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 febbraio 2002, causa n. C-309/99, in *Raccolta*, 2002, p. I-1577;
 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione III, 18 luglio 2006 C-519/04 P, David Meca-Medina ed Igor Majcen in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519>;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 1999/A/246;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2001/A/343;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2001/A/345;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2002/A/397;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2002/A/403;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2002/A/408;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2004/A/628, del 28 giugno 2004: "in CAS jurisprudence there is no principle of binding precedent, or stare decisis. However, a CAS Panel will obviously try, if the evidence permits, to come to the same conclusion on matters of law as a previous CAS Panel", p. 73 ss.;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2004/A/690;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2004/O/645;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2004/O/649;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2005/C/841 CONI;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2005/C/976-986;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 2006/A/1067;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 97/176, del 15 gennaio 1998 p. 40 ss.;
 - *Court of Arbitration for Sport*, 98/208;
 - *Court of Arbitration for Sport*, OG 02/001, del 5 febbraio 2002, p. 579 ss.;
 - CUPELLI C., *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, in *Le società*, 2013, p. 833 ss.;
 - D'ADDINO SERRAVALLE P., *Atti di disposizione del proprio corpo e tutela della persona umana*, Napoli, 1983;
 - D'ARRIGO C., *Autonomia privata e integrità fisica*, Milano, 1999;
 - D'ALESSANDRO E., *La figura giuridica dell' arbitro di una partita di calcio*, in *Rassegna dell' Arma dei Carabinieri*, fascicolo II, 1972, pp. 259-272;
 - D'ANGELO D., *Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci*, nota a Tribunale di Avezzano, 25 aprile 2009 ed a Tribunale di Cuneo 14 gennaio 2009, in *Giurisprudenza*

- di merito, fascicolo IX, 2009, pp. 2153-2158;
- D'APOLLO L., *Perdita di chance: danno risarcibile, onus probandi e criteri di liquidazione*, in <http://www.altalex.com/documents/news/2007/11/25/perdita-di-chance-danno-risarcibile-onus-probandi-e-criteri-di-liquidazione#sdendnote14sym>, 2007;
 - DE COUBERTIN P., *Pedagogie Sportive: Histoire, Technique, Action Morale Et Sociale Des Exercices Sportifs (Psycho-Pedagogie Du Sport)*, Librairie Philosophique J. VRIN - Paris, 1972;
 - DE CUPIS A., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, III ed., Milano, 1979, p. 154 ss.;
 - DE CUPIS A., *Il risarcimento da perdita di una "chance"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1986, p. 1182 ss.;
 - DE CUPIS A., voce *Integrità fisica (diritto alla)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume XVII, 1983;
 - DE GIORGI M.V., *Libertà e organizzazione nell'attività sportiva*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo IV, 1975, p. 123;
 - DE MARCO C., *La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose*, Vari, 1985, p. 37-38;
 - DE MARZO G., *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 8 e pp. 16-18;
 - DE MARZO G., *Danni all'atleta e "rischio sportivo"*, in *Danno e responsabilità*, 1996, p. 103;
 - DE MARZO G., *Purché non siano percentuali: perdita di "chance" e "quantum" del danno risarcibile*, in *Il Foro Italiano*, 1991, p. 1793 ss.;
 - DE MARZO G., *Purché non siano percentuali: perdita di "chance" e "quantum" del danno risarcibile*, in *Il Foro Italiano*, 1991, p. 1793 ss.;
 - DE MARZO G., *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive nei confronti degli spettatori: clausola generale di responsabilità ed art. 2050 c.c.*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 279;
 - DE MARZO G., *Responsabilità civile. Attività di maneggio. Lesioni riportate da cavaliere non principiante. Attività pericolosa. Esclusione*, nota a Tribunale di Vercelli, 9 gennaio 1996, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1996, pp. 779-781;
 - DE MARZO G., *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e responsabilità*, 1997, p. 455;
 - DE MATTEIS R., *Colpa medica e inadempimento delle strutture sanitarie*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2015, pp. 555-568;
 - DE SILVESTRI A., *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 116;

- Decreto del Ministero della Salute del 14 febbraio 2012;
- Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
- Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014;
- Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (*convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98*);
- Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 (*convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125*);
- Decreto Legge del 13 settembre 2012 n. 158, coordinato con la Legge di conversione dell'8 novembre 2012 n. 189 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2012 n. 263;
- Decreto Legge del 17 maggio 1996 n. 272;
- Decreto Legge del 20 settembre 1996 n. 485;
- Decreto Legge del 22 luglio 1996 n. 383;
- Decreto Legge del 23 luglio 1999 n. 242;
- Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
- Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013;
- DELLI PRISCOLI M. - DELLI PRISCOLI L., *La perdita di una possibilità futura: c.d. perdita di chance*, in, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, C. BILE - M. DELLI PRISCOLI - L. DELLI PRISCOLI - C. RUPERTO (a cura di), volume Libro IV - Delle Obbligazioni, Giuffrè, 2012, pp. 297-299;
- DERRIDA J., *The rhetoric of drugs. In Interviews 1974-1994. Translated by Israel Stanford*, Stanford University Press, 1995, pp. 228-254;
- DI CIOMMO F. - VITI V., *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in L. CANTALAMESSA - G.M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 277 ss.;
- DI CIOMMO F., *Danno "allo" scolastico e responsabilità "quasi oggettiva" della scuola*, nota a Cassazione civile, sezione III, 26 giugno 1998 n. 6331, in *Il Foro Italiano*, fascicolo V, parte I, 1999, pp. 1575-1580;
- DI CIOMMO F., *Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto*, Torino, 2012, pp. 22-32;
- DI CIOMMO F., *Il doping: profili di diritto civile*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fascicolo I, 2014;
- DI CIOMMO F., *Il punto sulla responsabilità civile dell'organizzatore di eventi sportivi e sui (nuovi?)*

- rapporti tra CONI e Federazioni alla luce del D.lgs. 242/99*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2000, pp. 616-620;
- DI GIANDOMENICO A., *Doping*, Roma, 2011 e P.P. MENNEA, *Il doping nello sport*, Milano, 2009;
 - DI MAJO A., *Codice civile e leggi complementari*, Milano, 2016;
 - DI MARZIO F., *Codice civile commentato*, Milano, 2016;
 - DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 13 ss.;
 - DI NELLA L., *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, p. 5 ss.;
 - DI PAOLA S., (*Responsabilità civile - Maneggio - Danni da caduta - Danno da scartamento del cavallo - Titolare del maneggio - Presunzione di responsabilità - Attività pericolosa - Responsabilità per danni cagionati da animali*), nota a Cassazione civile, sezione III, 4 dicembre 1998 n. 12307;
 - DI PAOLA S., *Circa la responsabilità per danni da caduta da cavallo in maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 4 dicembre 1998 n. 12307, in *Il Foro Italiano*, fascicolo VI, parte I, 1999, pp. 1938-1942;
 - DI PAOLA S., *Responsabilità civile. Maneggio. Noleggio di cavallo. Danni da caduta. Presunzione di responsabilità del titolare del maneggio. Attività pericolose. Custodia di animali. Esclusione*, nota a Tribunale di Sondrio, 20 aprile 1996, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1997, pp. 115-116;
 - DI PAOLO M. - LUCHINI A. - LUCHINI D. - CAPRISTO C.M., *Morte di un atleta in corso di attività sportiva agonistica amatoriale. Ipotesi di responsabilità professionale per mancata diagnosi*, in *Zacchia*, fascicolo II, 2002, pp. 199-210;
 - DI PASQUALE M., *Il doping nell'ordinamento giuridico sportivo*, La libreria di Olympian's News, 2010;
 - DI PENTIMA M.G., *La responsabilità del medico. I rapporti contrattuali di fatto*, in *Cultura e diritti*, fascicolo IV, 2013, pp. 119-124;
 - DI SABATO D., *Responsabilità medica: qualificazione e onere della prova*, nota a Tribunale di Napoli, sezione VII, 7 gennaio 2015, in *Il Foro Napoletano - Nuova Serie*, fascicolo I, 2015, pp. 175-187;
 - DI TULLIO L., *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di diritto dello sport*, a cura di L. DI NELLA, Napoli, 2010;
 - Dichiarazione del 4 giugno 1991 del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, in *GUCE* del 29 giugno 1991, C 170, p. 1;

- DIMASI L., *Sport, società, discriminazione: per una visione “giuridicamente orientata”*, in *Rivista trimestrale di diritto dello sport*, Bonomia University Press, fascicolo I, anno X, 2016, pp. 17-25;
- DINI P., *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, pp. 416 e 418;
- Documento “*Storia della Federazione Ginnastica d'Italia e della ginnastica*” consultabile sul sito <http://www.federginnastica.it/la-federazione/la-storia.html>;
- Documento “*Storia della FMST*” consultabile sul sito <http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali/federazione-medico-sportiva-italiana-fmsi.html>;
- Documento con statistiche FIGC “*Il censimento del calcio italiano*” consultabile sul sito <http://www.figc.it/other/Parte%202%20-%20Il%20censimento%20del%20calcio%20italiano.PDF>;
- Documento con statistiche ISTAT consultabile sul sito <http://www.istat.it/it/archivio/sport>;
- Documento con statistiche riportate nel testo ufficiale del Libro bianco sullo sport italiano pubblicato dal CONI in data 10 luglio 2012, consultabile sul sito https://dl.dropboxusercontent.com/u/10547671/Libro%20Bianco%20sullo%20Sport_Coni%202012.pdf ;
- DOGLIOTTI M., *Sub art. 5*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2001, p. 24;
- DOGLIOTTI M., voce *Integrità fisica*, in *Enciclopedia del diritto*, aggiornamento IV, Milano 2000, p. 712 ss.;
- DOLCINI E. - GATTA G.L., *Codice penale commentato*, Milano, 2016;
- DOLCINI E. - GATTA G.L., *Codice penale*, Milano, 2016;
- DONATI A., *I traffici mondiali delle sostanze dopanti*, 2006, in <http://www.libera.it>, pp. 45-56;
- DONATI A., *Lo sport del doping: Chi lo subisce, chi lo combatte*, Gruppo Abele, 2016;
- FACCI G., *Autonomia dell'ordinamento sportivo e responsabilità civile delle Federazioni sportive*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, p. 2197 ss.;
- FACCI G., *La responsabilità civile nello sport*, in *La Responsabilità Civile*, fascicolo VII, 2005, pp. 1 e 646-654;
- FACCI G., *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, p. 1033;
- FAILLACE S., *Questioni controverse in ordine alla responsabilità da “contatto sociale”*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2004, p. 255;
- FANFANI T., *Alle origini del doping: la storia*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le*

- regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003;
- FERI P., *Applicabilità della responsabilità extracontrattuale ex artt. 2050 e 2052 c.c. nell'ambito dell'attività di gestione di un maneggio e diritto al risarcimento del danno non patrimoniale*, nota a Tribunale di Firenze, 15 settembre 2003, in *Il Foro Toscano - Toscana giurisprudenza*, fascicolo I, parte I, 2004, pp. 43-45;
 - FERLINI M., *La responsabilità del medico sportivo. Intervento al XXI congresso nazionale LAMICA, Viareggio, 31 maggio 2004*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, fascicolo IV, 2004, pp. 1143-1151;
 - FERMANI A., *L'etica di Aristotele*, Brescia, 2012; C. MAZZARELLI, *Etica nicomachea*, Milano, 2000;
 - FIGONE A., *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di G. ALPA - M. BESSONE, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI, volume III, 1987, Torino, pp. 361-382;
 - FILOSTO R., *Contratto di sponsorizzazione, sanzioni sportive e responsabilità contrattuale*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2007, pp. 817-832;
 - FINOCCHIARO S., *L'educazione fisica, lo sport scolastico e giovanile durante il regime fascista* in M. CANELLA - S. GIUNTINI, *Sport e fascismo*, Franco Angeli, 2009, p. 119 ss.;
 - FIORMONTE L. - FERRANTE M., *Manuale di doping e antidoping*, Roma, 2012;
 - FLICK M., *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali alla luce della legge 24 dicembre 2003 n. 363*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo V, 2004, pp. 475-488;
 - FLOWER R., *Storia Illustrata dell'automobilismo sportivo*, Giunti Martello, 1975;
 - FOGGIA A., *Il caso Catania e la legge in materia di giustizia sportiva*, e-book in www.IusOnDemand.com, pp. 7-11;
 - FONTANA G., *Codice della strada e gare ciclistiche di velocità*, nota a Tribunale di Verona, sezione civile I, 20 marzo 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1996, pp. 98-103;
 - FORTI G. - SEMINARA S., *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2015;
 - FRACCHIA F., voce *Sport*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, volume XIV, 1999, pp. 467-478;
 - FRANCESCHELLI V., *I contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza commentata.*, fascicolo I, 1987, p. 291;
 - FRANZONI M., *Il professionista e criteri per l'accertamento della responsabilità*, in *Contratto e impresa*, fascicolo III, 2015, pp. 587-606;
 - FRANZONI M., *L'illecito*, Milano, 2004, p. 391;

- FRANZONI M., *La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive*, in *La Responsabilità Civile*, fascicolo XI, 2009, pp. 922-931;
- FRANZONI M., *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009;
- FRASCA A., voce *Onesti Giulio Giorgio Gustavo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online);
- FRASCAROLI R., voce *Sport*, in *Atleti dilettanti e professionisti secondo la l. n. 91 del 1981*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, p. 524 ss.;
- FRASCAROLI R., voce *Sport*, in *Il finanziamento dello sport: il Totocalcio e Impianti e credito sportivo*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, pp. 535-538;
- FRASCAROLI R., voce *Sport*, in *Le società sportive*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XLIII, Milano, 1990, p. 521 ss.;
- FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, p. 57;
- FRATTAROLO V., *La responsabilità civile del medico sportivo in relazione a stati patologici dell'atleta. Relazione al convegno sul tema: "La responsabilità civile e penale dei presidenti delle società e dei medici dello sport nella patologia da sport"*, Pavia, 15 ottobre 1988, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III-IV, 1988, pp. 357-360;
- FRATTAROLO V., *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984;
- FRAU R., *La responsabilità civile nel gioco della pallacanestro*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo III, 2010, pp. 519-531;
- FRAU R., *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo XII, 2006, pp. 2026-2038;
- FRAU R., *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Gare automobilistiche e motoristiche*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo IX, 2008, pp. 1728-1740;
- FRAU R., *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume X, Torino, 1998;
- FRAU R., *Responsabilità civile sportiva nel "calcio a sette" e collegamento funzionale con l'azione di gioco*, nota a Tribunale di Pistoia, 30 maggio 2013 n. 55, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo IV, 2014, pp. 1335-1351;
- FRAU R., *Sulla gestione di maneggio ippico come attività pericolosa*, nota a Cassazione civile, sezione III, 22 luglio 1996 n. 6527, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II-III, 1997, pp. 429-431;
- FREDIANI C., *Deep web. La rete oltre Google. Personaggi, storie, luoghi dell'internet profonda*,

- Stampa Alternativa, 2016;
- FROSINI T.E., *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi, Relazioni ai convegni "Giustizia sportiva e risoluzione arbitrale delle controversie nell'ordinamento italiano e internazionale"*, Palermo, 20 e 21 novembre 2009, e *"Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: aspetti processuali e sostanziali"*, Parma, 12 febbraio 2010, in *Rassegna forense*, fascicolo III, parte I, 2010, pp. 555-576;
 - FUMAGALLI L., *Il Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1995, pp. 715-743;
 - FUMAGALLI L., *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II-III, 1994, pp. 364-380;
 - FUMAGALLI L., *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrari ed alternativi di composizione. Relazione al convegno sul tema: "Profili evolutivi del diritto dello sport"*, Università degli Studi di Camerino, 10 dicembre 1999, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II-III, 1999, pp. 254-268;
 - FUMAGALLI L., *Arbitrato e giochi olimpici: il Tribunale arbitrale dello sport ad Atlanta*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1997, pp. 23-46;
 - FUNAKOSHI G., *Karate jitsu. Gli insegnamenti del maestro*, Edizioni Mediterranee, 2004, pp. 1-191;
 - FUNAKOSHI G., *Venti Principi Guida del Karate. L'eredità spirituale del maestro*, Mediterranee Edizioni, 2010;
 - FURNARI N. - DELTON T. - FUNARO A. - GAGNA R., *Il dirigente sportivo. Funzioni e problematiche*, in *La figura del dirigente sportivo*, Edizioni notiziesulcalcio.it Torino, consultabile sul sito web http://admin.onedit.it/OnEditAdmin/upload/2/MP-Dirigente-02-Capit_I-Figura_Dir.pdf;
 - FUSI M. - TESTA P., *I contratti di sponsorizzazione*, in *Rivista di diritto dell'informatica*, 1985, p. 473;
 - G. FERRARI, *Codice civile*, Hoepli, 2017;
 - GAGLIANO CANDELA R. - DI VELLA G., *Il doping*, in A.A.V.V., *Manuale di medicina legale*, a cura di L. PALMIERI - F. DE FERRI, Milano, 2013;
 - GALASSO A., *Biotecnologie e atti di disposizione del proprio corpo*, in *Famiglia*, 2001, p. 911 ss.;
 - GALLAVOTTI M., *Legislazione e lotta al doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003;
 - GARIBOTTI A., *Un nuovo fronte di battaglia per gli studiosi della responsabilità civile: l'interpretazione della Legge Balduzzi*, nota a Tribunale di Firenze, sezione civile, 12 febbraio

- 2014, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo II, 2014, pp. 745-754;
- GASPARINI A., *La perdita di chance: danno risarcibile ed accertamento del nesso causale. Giurisprudenza italiana e francese a confronto*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2008, p. 332;
 - GATTI S., *Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata*, in *Rivista di diritto commerciale*, fascicolo I, 1985, p. 150;
 - GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015;
 - GÉMINIANI R., *Mes quatre vérités*, Jacob-Duvernoy, 1982;
 - GIACOBBE E., *Atipicità del contratto di sponsorizzazione*, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo II, 1991, p. 399;
 - GIACOBBE E., *Diritti della personalità, diritti di libertà sterilizzazione volontaria*, in *Valore della persona e giustizia contrattuale, Scritti in onore di Adriano De Cupis*, Milano, 2005, p. 123 ss.;
 - GIANNINI M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996, p. 671 ss.;
 - GIANNINI M.S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici. Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia*, 1950, p. 455 ss.;
 - GIANNINI M.S., *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, pp. 277-286;
 - GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi* in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 1949, p. 10 ss.;
 - Giudice di pace di Bologna, 8 febbraio 2001, in *Danno e responsabilità*, 2001, p. 981, con nota di M. BONA - A. CASTELNUOVO;
 - Giudice Sportivo Nazionale della FPI, 13 luglio 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 347;
 - GIUFFRIDA A., *Il diritto all'integrità fisica: art. 5 c.c.*, in *Le persone*, volume III, *Diritti della personalità*, Torino, 2000, p. 71 ss.;
 - GIUSBERTI S., *Accertamento e prova del danno psichico nella più recente giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Studium Iuris*, fascicolo VII-VIII, 2001, pp. 794-806;
 - GOZZO F., *La responsabilità da contatto sociale del medico dipendente da una struttura sanitaria*, in *Studium iuris*, fascicolo IV, 2013, pp. 512-513;
 - GRASSANI M., *La responsabilità risarcitoria dell'organizzatore di un evento sportivo. Il caso Juventus*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo II, 2005, p. 119 ss.;
 - GRECO V., *La responsabilità "sportiva"* in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I,

- 2013, p. 22 e 100 ss.;
- GREGORI C., voce *Temi olimpici: il doping. La progressiva medicalizzazione dello sport*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione online);
 - GRIPPA N., *La legislazione nazionale in materia di doping*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 293-303;
 - GROFANO M. - MARCHIONNI M. - MARTUCCI M., *Manuale tecnico pratico per le attività di sponsorizzazione*, Milano, 1988, p. 18;
 - GROSSI P., *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto amministrativo*, fascicolo I-II, 2012, p. 3 ss.;
 - GROZIO R., *Mass-media, propaganda e immaginario durante il fascismo*, in M. CANELLA M. - GIUNTINI S., *Sport e fascismo*, Franco Angeli, 2009, p. 181 ss.;
 - GUASTAPANE A., *L'autolesionismo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e società*, 1992, p. 238 ss.;
 - GUERINONI E., *Attività sanitarie e responsabilità civile*, in *Corriere giuridico*, fascicolo V/s, 2013, pp. 5-54;
 - HAAS U. - BOCCUCCI D., *Il Codice mondiale anti-doping 2015*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo I, 2015, pp. 128-163;
 - HAAS U. - BOCCUCCI D., *Il termine per la proposizione dell'"appello" davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport*, in *Rivista dell'arbitrato*, fascicolo I, 2012, pp. 1-38;
 - HAHN D., *Rassegna della giurisprudenza 1984-1993 del Tribunale arbitrale dello sport. Rassegna di giurisprudenza*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1996, fascicolo IV, pp. 715-739;
 - HERTA PALOMBA M., *L'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo II, 2015, pp. 16;
 - <http://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art32.html>;
 - <http://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art2.html>;
 - <http://www.focus.it/natura/e-morto-l-uomo-gatto>;
 - ICARD P., *La spécificité du sport menacée?*, in *Revue Dalloz*, volume IX, 2007, pp. 635-639;
 - INCANITALUPO G., *Mobbing e calcio*, in <http://sportelege.gazzetta.it/2011/02/07/mobbing-e-calcio/>, 2011;
 - Insetto speciale "Storie da TAR...sport. I quattro mesi che hanno sconvolto il calcio", in *Diritto e giustizia*, n. 31, 2003, pp. 11-12 con nota di L. GIACOMARDO, "Caso Catania: l'autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità";

- Intervista a Gino Bartali dal titolo “*Fausto Coppi et moi*” apparsa sulla rivista francese *Les Miroirs des Sports*, fascicolo DCCXCIII, dell’11 Aprile 1960, p. 12 ss.;
- Intervista inedita di Gino Bartali tratta dalla rivista *Sport et Vie*, fascicolo XIX, del Dicembre 1957, p. 11 ss.;
- INZITARI B. - PICCININI V., *Il danno ingiusto. Il superamento del concetto di danno ingiusto come lesione di un diritto soggettivo assoluto: la lesione del credito ad opera di terzi* in *La responsabilità civile. Casi e materiali*, Torino, 2009, pp. 3-16 (estratto);
- INZITARI B., *La Sponsorizzazione: profili generali*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 248;
- ISIDORI E., *Filosofia dell’educazione sportiva. Dalla teoria alla prassi*, Roma, 2012;
- ISIDORI E., *Il doping nello sport tra diritto, etica ed educazione*, in *Rivista Internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, fascicolo I, 2014, pp. 52-62;
- IUDICA F., *Il diritto alla libera circolazione del calciatore. Il TAS ci ripensa: il Caso «Matuzalem»*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, fascicolo VIII, 2009, pp. 783-796;
- IZZO C.G. - MERONE A. - TORTORA M., *Diritto sportivo*, Torino, 1998, p. 140;
- IZZO U., *Analisi economico-comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima)*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo V, 2011, pp. 549-568;
- IZZO U., *La "precauzione mancata" nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*, nota a Cassazione civile, sezione III, 22 ottobre 2014 n. 22344, in *Danno e responsabilità*, fascicolo IV, 2015, pp. 360-374;
- IZZO U., *Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, nota a Cassazione civile, sezione III, 19 febbraio 2013 n. 4018, in *Danno e responsabilità*, fascicoli VIII-IX, 2013, pp. 865-870;
- KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Milano, 2000, pp. 95-117;
- KORNBECK J., *La lotta contro il doping all’interno ed all’esterno del Libro bianco sullo sport della Commissione Europea*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 304-319;
- LABELLARTE A., *La legge di Gresham. Economia e filosofia nella riflessione di Oresme, Biel e Copernico*, Stilo, 2017;
- Legge del 24 dicembre 2003 n. 363;
- Legge del 17 ottobre 2003 n. 280;
- Legge del 27 dicembre 2002 n. 289;
- Legge del 14 dicembre 2000 n. 376;
- Legge del 21 novembre 2000 n. 342;

- Legge del 15 marzo 1997 n. 59;
- Legge del 18 novembre 1996 n. 586;
- Legge del 23 marzo 1981 n. 91;
- Legge del 26 ottobre 1971 n. 1099;
- Legge del 28 dicembre 1950 n. 1055;
- Legge del 16 febbraio 1942 n. 426;
- LEPORE A., *La responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, p. 255 ss.;
- LOMBARDI A., voce *Sport*, in *Enciclopedia dei Ragazzi Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006 (edizione online);
- LORCET G., *Federazioni sportive. Partecipazione di atleti alle gare. Esonero dell'operatore dalle responsabilità. Atleta come consumatore*, nota a Corte di Appello di Roma, 2 luglio 2004, in *Il Foro Padano*, fascicolo II, parte I, 2005, pp. 346-358;
- LORUSSO P., *Sulla responsabilità dell'insegnante di educazione fisica*, nota a Tribunale di Roma, 24 febbraio 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III, 1995, pp. 630-633;
- LOVESEY P., *Conan Doyle and the Olympics*, in *Journal of Olympic History*, volume X, December 2001/January 2002, pp. 6-9;
- LUBRANO E., *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS): analisi della giurisprudenza (anni 2009-2010) e della natura delle relative decisioni*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo III, 2010, p. 21;
- LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2004, pp. 15-76 e pp. 47-62;
- LUBRANO E., *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, capitolo XIV, in A.A.V.V. *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, Napoli, 2004, p. 13 ss.;
- LUBRANO E., *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in *Lo sport e il diritto*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004, p. 216 ss.
- LUCIANI M., voce *Diritto alla salute*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, volume XVII, 1991, p. 9 ss.;
- LUISSO P., *Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. Il punto di vista del processualista. Relazione al Convegno sul tema: "L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva"*, Roma, 5 maggio 2010, in *Rivista dell'arbitrato*, fascicolo I, 2010, pp. 3-16;
- LUISSO P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975;
- LUPO D. - ROSSETTI M. - SIROTTI GAUDENZI A., *Il nuovo codice della giustizia sportiva. Disciplina e commento*, Roma, 2015;

- MAGGI A., *Bartzokas all'attacco: rispetto Bertomeu ma questo format non va bene per l'Europa*, in <http://www.sportando.com/it/coppe/euroleague/215772/bartzokas-all-attacco-rispetto-bertomeu-ma-questo-format-non-va-bene-per-l-europa.html>;
- MAGNI F.A., *Brevi note in tema di responsabilità degli organizzatori per i danni subiti dai partecipanti ad una competizione sportiva*, nota a Tribunale di Napoli, 11 dicembre 1995, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo X, parte I, 1996, pp. 655-662;
- MAIETTA A., *Cartelli pubblicitari nello stadio e responsabilità delle società sportive: il caso Giampà*, in *Danno e responsabilità*, fascicolo III, 2005, pp. 337 e 339;
- MAIETTA A., *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2005, p. 53;
- MAIETTA A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016;
- MANFREDI G., *Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in *Rivista di Diritto amministrativo*, fascicolo III, 2012, p. 2991 ss.;
- MANNUCCI G., *La natura dei lodi del tribunale arbitrale dello sport tra fenomenologia sportiva e ordinamento generale*, in *Diritto amministrativo*, fascicolo I, 2010, pp. 229-259;
- MANTOVANI F., *Diritto penale - Parte generale*, Padova, 2007;
- MANTOVANI F., *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XV, Milano, 1966, pp. 647-648;
- MARANI TORO A. - MARANI TORO I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 14 ss., p. 51 ss. e p. 178;
- MARANI TORO A., *La responsabilità degli atleti*, in *Relazione al Congresso "Più sicuro sport" organizzato dal Centro Studi e Ricerche della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)*, Roma, 4-5 maggio 1984, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo III, 1985, pp. 389-408;
- MARANI TORO A., *Sport e lavoro, Introduzione ad un discorso generale sul diritto sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, p. 175 ss.;
- MARASÀ G., *Associazionismo sportivo e impresa*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo II, 1997, p. 41;
- MARCHETTI S., *Ben Johnson: «A Seul misero il doping nel bicchiere»*, in http://www.corriere.it/sport/08_maggio_31/Ben_Johnson%20_79cda92e-2f37-11dd-a062-00144f02aabc.shtml;
- MARINI A., *Etica e sport*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, p. 57;
- MARTELLI S. - PORRO N., *Manuale di sociologia dello sport e dell'attività fisica*, Franco Angeli

- Milano, 2014;
- MARTELLI S., *Lo sport globale. Le audience televisive di mondiali di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi invernali (2002-2010)*, Franco Angeli, 2012;
 - MARTELLI S., *Sport, media e intrattenimento. Emozioni in/controllate e struttura sociale emergente*, Franco Angeli, 2016;
 - MARTINELLI G., *Le forme di gestione di un impianto sportivo*, in <http://www.ecnews.it/le-forme-di-gestione-di-un-impianto-sportivo/>, 2016, p. 1;
 - MARTINI F., *La società sportiva che organizza un evento deve predisporre l'obbligo di visita medica. Associazione responsabile se non ha indagato sull'idoneità dell'atleta deceduto durante la gara*, nota a Cassazione civile, sezione III, 13 luglio 2011 n. 15394, in *Guida al diritto*, fascicolo XXXIII-XXXIV, 2011, pp. 28-30;
 - MASTRANGELO D., *L'organizzazione dello sport e l'ordinamento statale*, in *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Bari, 1994, p. 23 ss.;
 - MATTEI U. - MONATERI P.G. - PARDOLESI R. - ULEN T. - COOTER R., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile: 1. Fondamenti*, Il Mulino, 2006, pp. 1-248;
 - MATTEI U. - MONATERI P.G. - PARDOLESI R. - ULEN T. - COOTER R., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile: 2. Applicazioni*, Il Mulino, 2006, pp. 1-223;
 - MATTINA L., *"Legge Balduzzi": diventa extracontrattuale la responsabilità del medico?*, nota a Tribunale di Milano, 14 giugno 2014; Tribunale di Milano, 17 luglio 2014;
 - MAZZAMUTO S., *Mobbing e diritto sportivo*, in *Europa e diritto privato*, fascicolo III, 2008, pp. 563-581;
 - MAZZAMUTO S., *Mobbing e diritto sportivo*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, p. 421;
 - MENGONI L., *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Rivista di diritto commerciale*, fascicolo I, 1954, nota 52, p. 315;
 - MENNEA P.P., *Camera di Conciliazione e arbitrato nello sport*, in *Toga picena*, fascicolo I, 2001, pp. 26-27;
 - MENNEA P.P., *Il doping nello sport*, Milano, 1999;
 - MENTHÉOUR E., *Il mio doping: il libro che ha sconvolto il ciclismo*, Dalai, 1999;
 - MERCURI L., *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, volume VII, Torino, 1987, p. 511;
 - MERLO G., *Rio, Seppelt: "Doping Russia? Ecco come l'ho scoperto"*, in <http://www.gazzetta.it/Olimpiadi/2016/21-08-2016/rio-seppelt-doping-russia-ecco-come-ho-scoperto->

- 160859426774.shtml;
- MESSINETTI D., *Principio di gratuità e atti di disposizione del proprio corpo*, in A. BELVEDERE - C. GRANELLI (a cura di), *Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001, p. 1;
 - MEUCCI M., *Danni da mobbing e loro risarcibilità. Danno professionale, biologico e psichico, morale, esistenziale*, Roma, 2012;
 - MIAH A., *Genetically Modified Athletes. Biomedical ethics, gene doping*, London - New York Routledge, 2004;
 - MINALE E., *Specialità del lavoro sportivo, obbligo di sorveglianza sanitaria e responsabilità risarcitoria della società sportiva*, nota a Cassazione, sezione lavoro, 8 gennaio 2003 n. 85, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo IV, parte I, 2004, pp. 480-490;
 - MIRRA V., *Implicazioni delle condotte e responsabilità del medico sportivo*, in *Rivista penale*, fascicolo III, 2006, pp. 281-287;
 - MITNICK K.D. - SIMON W.L., *L'arte dell'hacking*, Milano, 2014;
 - MODUGNO F., *Trattamenti sanitari "non obbligatori" e Costituzione (A proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue)*, Roma, 1982, p. 309 ss.;
 - MONATERI P.G., *La "fenomenologia" del danno non patrimoniale*, nota a Cassazione civile, sezione III, 20 aprile 2016 n. 7766, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2016, pp. 724-728;
 - MONATERI P.G. - BONA M., *Il nuovo danno non patrimoniale*, IPSOA, 2004;
 - MONATERI P.G., *La responsabilità civile*, Torino, 1998, p. 43 ss.;
 - MONCALVO F., *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, p. 1839;
 - MONEGO M., *La Commissione Europea adotta il Libro bianco sullo sport*, in *Osservatorio del Panathlon International*, p. 1, consultabile sul sito <http://www.panathlon.net/public/osservatorio/Libro%20bianco%20sullo%20sport%202007%20-%20Sintesi%20a%20cura%20di%20M.%20Monego.pdf>;
 - MONTICELLI N., *Responsabilità civile e perdita di chance: breve storia di una lesione (in)visibile*, in *La nuova giurisprudenza commentata*, fascicolo I, 2003, p. 873 ss.;
 - MORBIDELLI G., *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto amministrativo*, 1993, p. 303;
 - MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo I, 2005, p. 67 ss.;
 - MORONI M., *Il rischio consentito nell'attività sportiva (scriminante)*, in *Revista URBE et IUS*,

- Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 85-88;
- MUCCIOLI N., *Diagnosi prenatale inesatta e responsabilità del medico*, nota a Cassazione civile, sezione III, 2 ottobre 2012 n. 16754, in *I Contratti*, fascicolo VI, 2013, pp. 580-593;
 - MUCCIOLI N., *La responsabilità sanitaria tra medico e struttura in un caso esemplare*, nota a Tribunale di Rimini, 18 luglio 2015, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo II, 2016, pp. 292-299;
 - MUSSO A., *La sponsorizzazione come contratto commerciale*, in *Rivista di diritto ed arti*, fascicolo II, 2013, p. 5;
 - MUSUMARRA L., *La lotta al doping nell'Unione Europea: le azioni di prevenzione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009;
 - NATALI C., *Aristotele*, Roma, 2015;
 - NAZZARRO A., *La nuova normativa antiviolenza negli stadi tra tutela preventiva della sicurezza e limitazioni della libertà*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume III, fascicolo I, 2007, pp. 45-59;
 - NICOLAI R., *La lotta al doping nell'ordinamento sportivo: il nuovo regolamento antidoping del CONI*, in *Sanità pubblica*, fascicolo VI, 2004, pp. 655-663;
 - Nota esplicativa del 17 giugno 2015;
 - Nota integrativa del 28 ottobre 2015;
 - NUCCIO M., *Il fenomeno del "doping" nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in A.A.V.V., *Diritto comunitario dello sport*, a cura di J. TOGNON, Torino, 2009, pp. 283-292;
 - *Nuove norme sulla sicurezza per i cap da equitazione? Kep Italia arriva prima*, in *Cavallo Magazine*, 2015, consultabile sul sito <http://www.cavallomagazine.it/nuove-norme-sulla-sicurezza-per-i-cap-da-equitazione-kep-italia-arriva-prima-1.641705#>;
 - NUVOLONE P., *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, p. 181; Tribunale di Bari, 22 maggio 1963, in *Rivista di diritto civile*, 1964, p. 315;
 - OLIVA A., *E le nazionali di calcio diventano potenze economiche*, in <http://www.linkiesta.it/it/article/2014/05/29/e-le-nazionali-di-calcio-diventano-potenze-economiche/21481/>;
 - OLIVA C., *Sport dilettantistici, danno alla salute e responsabilità per omessa diagnosi*, in *La responsabilità civile*, fascicolo X, 2011, pp. 683-692;
 - OLIVA C., *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 27 gennaio 2009 n. 2482, in *La Responsabilità Civile*, fascicolo I, 2010, pp. 41-47;
 - OLIVIERO A., *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di*

- diritto ed economia dello sport*, volume III, fascicolo II, 2007, pp. 45-65;
- OTTMANN M., *Sport e sponsor ma con etica*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo I, 2016, pp. 22-23;
 - PACCES A.M., *Alla ricerca delle chances perdute: vizi (e virtù) di una costruzione giurisprudenziale*, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 658 ss.;
 - PACIFICI R., *Gli aspetti farmaco-tossicologici del "doping"*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo I, 2014, pp. 159-165;
 - Pagina istituzionale del Collegio di Garanzia del CONI consultabile sul sito <http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/collegio-di-garanzia-dello-sport.html>;
 - Pagina NADO Italia consultabile sul sito <http://www.nadoitalia.it/it/home-it/chi-siamo.html>;
 - PALMIERI A., *Responsabilità ex art. 2048 c.c. per danni all'alunno*, nota a Giudice di pace di S. Anastasia, 31 ottobre 1998, in *Giudice di pace*, fascicolo II, 1999, pp. 117-118;
 - PANARELLI M., *Arbitrato irrituale nel diritto sportivo*, nota a Tribunale de L'Aquila, 23 febbraio 2005, in *Rivista dell'arbitrato*, fascicolo III, 2006, pp. 499-506;
 - PANNAIN A., *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Archivio penale*, fascicolo II, 1962, p. 98 ss.;
 - *Pantani, caso Campiglio: il gip archivia l'inchiesta. De Rensis: "Non è finita"*, in <http://www.gazzetta.it/Ciclismo/03-08-2016/pantani-gup-forli-archivia-inchiesta-campiglio-99-160580377209.shtml>;
 - PANTÉ F., *La responsabilità extracontrattuale del titolare del maneggio*, nota a Giudice di pace di Pergine Valsugana, 4 luglio 1996, in *Giudice di pace*, fascicolo III, 1999, pp. 230-237;
 - PAOLANTONIO N., *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Il Foro Amministrativo*, fascicolo III, 2007, p. 1155 ss.;
 - PARDOLESI P., *Profili comparatistici di analisi economica del diritto privato*, Cacucci, 2015, pp. 1-160;
 - PARISI A.G. , *Sport, diritti e responsabilità: un confronto con l'esperienza francese*, in www.comparazioneDirittocivile.it, pp. 34-35;
 - PASCASIO M., *Sul rischio sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1961, p. 73 ss.;
 - PASETTI G., *In tema di responsabilità del genitore per mancata educazione del figlio*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte II, 1949, p. 291;
 - PASSARIELLO P. - PRIARONE C., *Facciamo sport insieme*, in *La storia dello sport e dell'educazione fisica*, Bologna, 2007, p. 1 (estratto);
 - PASTORE L., *Il potere di revisione del TAS sulle decisioni di FIFA e UEFA aventi natura disciplinare*,

- in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo II, 2016, p. 27;
- PATTI S., *Diritto privato e codificazioni europee*, Milano, 2007;
 - PATTI S., *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1992, p. 510 ss.;
 - PELEGATTI G., *I trattamenti sanitari obbligatori*, Roma, 1995;
 - PENNACCHIA M. - VALENTI P. - FALANGOLA R. - SCIMONELLI F., *Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in Italia*, in *Storia del CONI dal 1944 al 1978*, Bagatto, 1986;
 - PÉREZ J.D.C., *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume IV, fascicolo I, 2008, pp. 13-22;
 - PERSEO T., *Analisi della nozione di sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, p. 130 ss.;
 - PETROCCHI F., voce *Sport e letteratura nella storia*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online);
 - PEZZELLA V., *La colpa sportiva e il rischio consentito. Dal calcio al rally, le sentenze sulla responsabilità degli atleti*, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo XLIV, 2005, p. 60 ss.;
 - PIACENTINI P.M., voce *Sport*, in G. GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, Milano, 1983, p. 1425;
 - PICCIONI V., *Olimpiadi Rio 2016, doping. Schwazer al Tas: si decide entro il 12 agosto*, in <http://www.gazzetta.it/Olimpiadi/2016/09-08-2016/olimpiadi-rio-2016-doping-schwazer-tas-si-decide-entro-12-agosto-160664528535.shtml>;
 - PICHLER J., *La lesione sportiva nel processo penale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1964, p. 163;
 - PIGOZZI F., *Etica, sport e doping oggi*, in *Revista URBE et IUS*, Buenos Aires, Número XIII, Invierno, 2014, pp. 83-84;
 - PISU A., *Brevi note in tema di responsabilità del gestore di un maneggio per danni da equitazione*, nota a Tribunale di Nuoro, 22 febbraio 2006 n. 92, in *Rivista giuridica sarda*, fascicolo II, parte I, 2007, pp. 396-401;
 - PITTALIS M., *Fatti lesivi e attività sportiva*, Padova, 2016;
 - PITTALIS M., *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, nota a Cassazione, sezione III, 18 aprile 2011 n. 17343, in *Rivista di diritto e procedura civile*, fascicolo III, 2013, pp. 749-759;
 - PITTALIS M., *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, nota a Cassazione, sezione III, 18 aprile 2011 n. 17343, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fascicolo II, 2013, pp. 749-759;
 - PITTALIS M., *La responsabilità in ambito sciistico*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II, 2015, pp. 373-447;

- PITTALIS M., *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013;
- PITTALIS M., *Responsabilità civile del gestore di impianti sciistici in caso di scontro fra sciatori e natura pericolosa dello sci amatoriale*, nota a Cassazione civile, sezione III, 22 ottobre 2014 n. 22344, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, fascicoli II-III, 2014, pp. 444-486;
- PONTECORVO S., *La responsabilità per perdita di chance*, in *Giustizia civile*, fascicolo II, 1997, p. 439 ss.;
- PONZANELLI G., *Le clausole di esonero della responsabilità civile*, in *Studio di diritto comparato*, Milano, 1984, p. 277;
- PONZANELLI G., *Le regole ordinarie di responsabilità civile nell'attività sportiva*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 2009, pp. 169-170;
- PONZANELLI G., *Responsabilità civile e attività sportiva*, intervento al convegno "Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico" svoltosi a Capri il 27-29 marzo 2008, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VI, 2009, pp. 603-607;
- PORCARO A., *Olimpiadi da ricchi?*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, p. 12;
- PORRO N., *Lineamenti di sociologia dello sport*, Roma, 2001;
- POWELL J., *EXCLUSIVE: Ben Johnson claims to be the victim of an American conspiracy*, in <http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-1023170/EXCLUSIVE-Ben-Johnson-reviled-drugs-cheat-history-claims-victim-American-conspiracy-Now-says-evidence-tape-Deluded-fantasisist-whistleblower--decide.html>;
- PRADI M., voce *Sci Alpino*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, volume XVIII, Torino, 1998, p. 163 ss.;
- Pretura di Bologna, 4 febbraio 1964, in *Archivio della responsabilità civile*, 1967, p. 156;
- Pretura di Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985, in *Giurisprudenza di Merito*, 1986, p. 636;
- Pretura di Donnaz, 21 gennaio 1974, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1974, p. 282;
- Pretura di Perugia, 5 febbraio 1974, in *Rivista di diritto sportivo*, 1975, p. 37;
- Pretura di Porretta Terme, 20 giugno 1968, in *Rivista critica penale*, 1968, p. 495;
- Pretura di Tolentino, 11 ottobre 1989;
- Procedura Federale della FIDAL, 22 giugno 1996, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 155;
- PUTZER K., *Gli aspetti della responsabilità legati allo sci agonistico*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II, 2015, pp. 448-459;
- QUERCETANI R.L., voce *Temi olimpici: Pierre de Coubertin*, in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto

- della Enciclopedia Italiana, 2003 (edizione online);
- Regolamento dell'elenco speciale dei procuratori sportivi della FIGC;
 - Regolamento NHL;
 - Regolamento sanitario della Federazione Italiana Pugilistica;
 - Regolamento Tecnico del Giuoco del Calcio FIGC;
 - Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro;
 - Regolamento tecnico della Federazione Italiana Pugilistica;
 - REINHARDT B., *Sport und Strafrecht*, in J. FRITZWEILER - B. PFISTER - T. SUMMERER - B. REINHARDT - C. VON COLLEN, *Praxishandbuch Sportrecht*, in *Auflage Beck*, Munchen, fascicolo II, 2007, pp. 640-716;
 - Relazione del *Coroner* Tom Pawlowski della British Columbia consultabile sul sito <http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/reports/investigative/kumaritashvili-nodar.pdf>;
 - Relazione Governativa del Decreto Legge n. 220 del 1993 poi convertito nella Legge n. 280 del 1993;
 - RESTA G., *Contratto e persona*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, volume VI, *Interferenze* (a cura di V. ROPPO), Milano, 2006, pp. 1-103;
 - Risoluzione del 3 febbraio 1992 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa ad un codice di comportamento antidoping nell'attività sportive, in GUCE del 19 febbraio 1992, C 44. p. 1;
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998, in GUCE del 9 aprile 1999, C 98, p. 291;
 - RIVA I., *Tutela della salute e responsabilità del medico: oneri assicurativi*, nota a Tribunale di Cremona, sezione civile I, 19 settembre 2013;
 - RIZZO V., *Atti di "disposizione" del corpo e tecniche legislative*, in *Rassegna di diritto civile*, 1989, p. 618 ss.;
 - RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 148 ss.
 - ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, p. 19 ss.;
 - ROMBOLI R., *La "relatività dei valori costituzionali" per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 565 ss.;
 - ROMBOLI R., *Sub art. 5*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario Scialoja e Branca, Delle persone fisiche*, Bologna - Roma, 1988, artt. 1-10, p. 225 ss.;
 - ROSSETTI M., *Il danno da perdita di chance*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, fascicolo IV-V, 2000, p. 662 ss.;

- ROSSOTTO R. - ELESTICI C., *I contratti di pubblicità - Il contratto di agenzia e il contratto di sponsorizzazione*, Milano, 1994, p. 188;
- RUGA RIVA C., *Doping*, in *Diritto penale parte speciale, volume I, Tutela della persona*, a cura di D. PULITANÒ, Torino, 2014, p. 188;
- RUSCICA S., *I trasporti a fune, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, a cura di F. MORANDI, volume, XVII, *Trasporto*, Torino, 2004;
- RUSSANO M., *Dalla Cina il nuovo doping*, in *Rivista Panathlon International*, fascicolo III, 2016, pp. 16-18;
- RUSSO P., *Sport e società*, Carocci, 2004;
- SACCHI N., *Farmaci e doping nello sport*, Nonsolofitness, 2012;
- Saggio "Atleti geneticamente modificati" in *Rivista Focus* consultabile sul sito <http://www.focus.it/comportamento/economia/atleti-geneticamente-modificati>;
- Saggio "L'épreuve la plus farfelue de l'histoire des JO de Saint-Louis en 1904" consultabile sul sito <http://mobile.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-epreuve-la-plus-farfelue-de-l-43901>;
- SANDRI S., *La NBA non perdona Arenas. Sospeso a tempo indeterminato*, in http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Basket/Usa/06-01-2010/nba-non-perdona-arenas-602563402937.shtml;
- SANDULLI A.M., *Regole di deontologia professionale sindacato della Cassazione*, in *Giustizia civile*, fascicolo I, 1961, p. 620;
- SANINO M. - VERDE F., *Il diritto sportivo*, Padova, 2015;
- SANINO M., *Giustizia sportiva*, Padova, 2016;
- SANINO M., voce *Olimpiadi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, volume X, Torino, 1995, p. 291;
- SANTARSIERE V., *Responsabilità per i danni subiti dagli utenti di maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 11 febbraio 1994 n. 1380, in *Il nuovo diritto*, fascicolo IX, parte II, 1994, pp. 811-818;
- SANTORO L., *Riconducibilità degli sport estremi alla categoria della giuridica dell'attività sportiva*, in *Rivista Facoltà di scienze motorie dell'Università degli Studi di Palermo*, 2008, p. 25 ss.;
- SANTORO L., *Sport estremi e responsabilità*, in L. SANTORO (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006, p. 159 ss.;
- SANTORO P., "Mala bestia è questa mia": sulla responsabilità oggettiva del titolare di un maneggio, nota a Cassazione, sezione III, 21 gennaio 2010 n. 979, in *Danno e responsabilità*, fascicolo X, 2010, pp. 915-920;
- SANTORO P., *A gamba tesa su De Coubertin: dall'illecito sportivo alla responsabilità civile*, in

- Danno e responsabilità*, 2008, p. 321 ss.;
- SANTORO PASSARELLI F., voce *Autonomia collettiva*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959, volume IV, pp. 366-371;
 - SBETTI N., *Giochi di potere. Olimpiadi e politica da Atene a Londra 1896-2012*, Milano, 2012;
 - SCARANTINO E., *La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni che l'allievo procura a se stesso*, nota a Cassazione civile, sezione III, 4 febbraio 2014, n. 2413, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo II, 2014, p. 267;
 - SCHENARDI C., *Danno biologico psichico e danno esistenziale*, Mercato S. Severino, 2000;
 - SCIALOJA A., voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, volume XVII, Torino, 1998, pp. 411-417;
 - SCIANCALEPORE G. - STANZIONE P. - PALAZZI S., *Lineamenti di giustizia sportiva*, Torino, 2015;
 - SCOGNAMIGLIO C., *La natura della responsabilità del medico inserito in una struttura ospedaliera nel vigore della l. n. 189/2012*, nota a Tribunale di Caltanissetta, 1 luglio 2013, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo VI, 2013, pp. 1988-1995;
 - SCOGNAMIGLIO R., *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, pp. 81-89;
 - SCOGNAMIGLIO R., *Responsabilità civile per fatto altrui*, in *Novissimo Digesto Italiano*, volume XV, Torino, 1968, p. 691 ss.;
 - SEGHEISIO M., *Quando la bramosia è cattiva consigliera: introduzione al doping*, in *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, a cura di G. MAZZEI - J. ESPARTERO CASADO, Napoli, 2014, pp. 715-731;
 - SERAPIGLIA D., *Tempo libero, sport e fascismo*, Bradypus, 2016;
 - SERIO M., *Riorganizzazione del Sistema di Giustizia Sportiva e funzione nomofilattica delle Corti Federali di ultima istanza*, in *Nuove autonomie*, fascicolo I, 2010, pp. 55-68;
 - SETTESOLDI R., *La responsabilità civile degli insegnanti statali: l'obiter dictum delle sezioni unite segna definitivamente il tramonto della presunzione di culpa prevista dall'art. 2048 comma 2 c.c.?*, nota a Cassazione civile, sezioni unite, 11 agosto 1997 n. 7454, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo IV-V, 1998, pp. 1074-1081;
 - SEVERI F.S., *Perdita di chance e danno patrimoniale risarcibile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fascicolo II, 2003, p. 296 ss.;
 - SFERRAZZA M., *La scriminante sportiva nel gioco del calcio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, volume IV, fascicolo III, 2008, pp. 49-74;

- SHAVELL S., *Analisi economica del diritto*, Giappichelli, 2007, pp. 1-120;
- SICA S., *La responsabilità per danno da circolazione*, in A.A.V.V., *Le responsabilità "speciali": modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994, p. 183 ss.;
- SIMON G., *Puissance Sportive et ordre juridique étatique*, Paris, 1990, p. 51 ss.;
- SIMONE M., *Doping. Il cancro dello sport*, Ferrari & Sinibaldi, 2014;
- SIMONE R., *Note minime in tema di competizioni sportive su strada alla luce del nuovo codice della strada*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo IV, 1992, pp. 549-554;
- SMACCHIA L., *Il lodo Mutu: come il diritto europeo limita la specificità dello sport*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo II, 2015, pp. 14;
- *Special Olympics* consultabile sul sito http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/What_We_Do.aspx;
- STACCA S., *La posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva*, nota a Consiglio di Stato, sezione VI, 17 aprile 2009 n. 2333, in *Il Foro Amministrativo*, fascicolo II, 2010, pp. 414-425;
- STELITANO A., *Olimpiadi e politica*, Forum, 2008;
- STINCARDINI R., *Tribunale Arbitrale dello Sport. Analisi della riforma 2010 del codice*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo I, 2010, p. 17;
- STIPO G., *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1962, pp. 38, 42 e 53;
- SUPPA M.P., *Danno da perdita di chance ed onere probatorio*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, p. 1783 ss.;
- TAR di Catania, 29 settembre 1993 n. 929, in *Il Foro Italiano*, 1994, p. 519;
- TARGIA E., *Quella notte all'Heysel*, Sperling & Kupfer, 2015, pp. 1-175;
- TASSONE B., *La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata*, Napoli, 2007
- TASSONE B., *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità.*, 2002, p. 1179;
- TENELLA SILLANI C., *"Culpa in contraendo", contatto sociale e "incoerenze" della Suprema Corte*, in *Rassegna di diritto civile*, fascicolo IV, 2015, pp. 1247-1278;
- TERENCE R., *Doveri e responsabilità dell'arbitro di calcio*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, fascicolo III, 2015, p. 28;
- TESAURO G., *Diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2012, p. 156 ss.;
- Testo dei Criteri infrastrutturali Lega Italiana Calcio Professionistico;
- Testo del Codice di Giustizia Sportiva;

- Testo del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- Testo del Libro bianco sullo sport della Comunità Europea;
- Testo del TCE;
- Testo del TFU;
- Testo della Carta Olimpica;
- Testo della Convenzione del Consiglio d'Europa consultabile sul sito <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a0f8>;
- Testo della Convenzione di Strasburgo;
- Testo della Convenzione UNESCO sul Doping;
- Testo della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Testo della Costituzione della Spagna;
- Testo della Costituzione della Svezia;
- Testo dello Statuto del CONI;
- Testo dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro;
- Testo dello Statuto della Lega Pallavolo Serie A;
- TORRENTE A. - SCHLESINGER P. - ANELLI F. - GRANELLI C., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2015;
- TORRESI T., *Il "danno da perdita di chance" tra contratto e torto: diritto all'integrità patrimoniale? Danno meramente patrimoniale?*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1999, p. 2073 ss.;
- TOSCANO G., *Danno biologico e danno morale*, in A.A.V.V., *Il danno*, II edizione, Milano, 1995, p. 197;
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2015;
- TRAINI A., *Pericoli tipici e atipici*, in *Sciare*, fascicolo DXLVII, dicembre 2001, p. 48;
- TRANQUILLI LEALI R., *Il contratto di trasporto a fune*, in *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti, del turismo*, Milano 1996, p. 266;
- Tribunale CE di primo grado, 30 settembre 2004, causa n. T-313/02, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in *Repertorio della giustizia civile*, 2004, p. 2397 ss.;
- Tribunale di Alessandria, 6 febbraio 2006 n. 1009, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo VII-VIII, 2007, pp. 2000-2014;
- Tribunale di Aosta, 2 giugno 1988, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1990, p. 321;
- Tribunale di Bari, 10 giugno 1960, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, p. 81;
- Tribunale di Bologna, 28 gennaio 1983, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 420;
- Tribunale di Bolzano, 11 agosto 1980, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1981, p. 93;

- Tribunale di Brescia, 5 marzo 1970, in *Rivista di diritto sportivo*, 1970, p. 251;
- Tribunale di Brindisi 18 luglio 2014, in *Danno e responsabilità*, fascicolo I, 2015, pp. 60-69;
- Tribunale di Busto Arsizio, 22 febbraio 1982, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, p. 570;
- Tribunale di Catania, 6 aprile 1976, in *Rivista di diritto sportivo*, 1976, p. 403;
- Tribunale di Chiavari, 6 novembre 1982, in *Rivista di diritto sportivo*, 1983, p. 558;
- Tribunale di Enna, sezione civile, 18 maggio 2013, in *Assicurazioni*, fascicolo III, parte II, 2013, pp. 540-562;
- Tribunale di Ferrara, 19 novembre 2003 n. 533;
- Tribunale di Forlì, 12 giugno 1981, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1982, pp. 269 e 280;
- Tribunale di Genova, 3 maggio 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1992, p. 80;
- Tribunale di Genova, 4 maggio 2000, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 2001, p. 1402;
- Tribunale di Milano, 12 novembre 1992, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1993, p. 616;
- Tribunale di Milano, 14 gennaio 1985, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1985, p. 218 ss.;
- Tribunale di Milano, 17 luglio 1977, in *Monitori dei Tribunali*, 1967, p. 1300;
- Tribunale di Milano, 21 ottobre 1999, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1999, p. 1335;
- Tribunale di Milano, 9 febbraio 2015 ed inoltre per maggiori approfondimenti vedi M. PRINCIPE, *La sponsorizzazione sportiva e l'inadempimento del soggetto sponsorizzato*, in <http://www.sportadvice.it/2016/02/05/sponsorizzazione-sportiva-e-adempimento-del-soggetto-sponsorizzato/>;
- Tribunale di Milano, sezione XII, 15 giugno 2000, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, con nota di M. BONA;
- Tribunale di Monza, 4 giugno 1997, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1998, p. 1525;
- Tribunale di Napoli, 21 maggio 1986, in *Archivio civile*, 1986, p. 973;
- Tribunale di Perugia, 15 ottobre 1998, in *Rassegna giuridica umbra*, 1999, p. 56;
- Tribunale di Perugia, 2 maggio 1979, in *Il Foro Italiano*, fascicolo II, 1979, p. 316;
- Tribunale di Perugia, 26 novembre 1984, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, p. 219;
- Tribunale di Perugia, 29 giugno 1987 n. 1152, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, p. 85;
- Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, con nota di U. IZZO, in <http://www.lawtech.jus.unitn.it/>;
- Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000 n. 507, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 75;
- Tribunale di Pisa, sezione lavoro, 3 ottobre 2001;
- Tribunale di Roma, 28 ottobre 1999, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 659, con nota di A.M. PACCES;

- Tribunale di Roma, 28 ottobre 1999, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, p. 714, con nota di L. LAMBO;
- Tribunale di Roma, 3 aprile 2003, in *Massimario di Giurisprudenza sul Lavoro*, fascicolo VI, 2004, p. 9;
- Tribunale di Roma, 4 aprile 1996 n. 6741;
- Tribunale di Rovereto, 5 febbraio 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 502;
- Tribunale di Sassari, 19 maggio 1990, in *Rivista giuridica sarda*, 1990, p. 717, con nota di R. FRAU;
- Tribunale di Savano, 13 dicembre 1957, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1958, p. 678;
- Tribunale di Sondrio, 11 dicembre 1978, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979, p. 321;
- Tribunale di Terni, 22 febbraio 1993, in *Rassegna Giuridica Umbra*, fascicolo I, 1993;
- Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, fascicolo VII, 2006, pp. 245-265;
- Tribunale di Torino, 19 settembre 1950 in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1950, p. 1231;
- Tribunale di Torino, 8 luglio 1999 n. 5081, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 291;
- Tribunale di Torino, sezione I, stralcio, 8 luglio 1999 n. 5881, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 291, con nota di M. BONA - M. AMBROSIO;
- Tribunale di Trento, 4 giugno 2015 n. 562, in *Danno e responsabilità*, fascicolo IV, 2016, pp. 368-371;
- Tribunale di Varese, 29 aprile 1986, in *Banca, borsa e titoli di credito*, fascicolo II, 1988, p. 95;
- Tribunale di Vercelli, 9 gennaio 1996, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1996, p. 832;
- Tribunale di Verona, 15 luglio 1990, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1992, p. 808;
- Tribunale di Verona, 20 marzo 1995, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, p. 94;
- Tribunale di Verona, 26 aprile 1979, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo I, parte II, 1980, p. 271;
- Tribunale di Vigevano, sezione penale, 9 gennaio 2006 n. 426, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, p. 334;
- Tribunale Federale Svizzero del 15 marzo 1993, il cd. caso Elmar Gundel;
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2016;
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961;
- TRINGALI F., *Riconoscere il danno: biologico, morale e psichico*, Maggioli, 2013;
- TRIPODI B., *Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola di sci*, nota a

- Cassazione civile, sezione III, Il giugno 2012 n. 9437, in *Danno e responsabilità*, fascicolo II, 2013, pp. 171-176;
- TRIVIÑO J.L., *Ética y deporte*, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2011;
 - TROVATI G., *Sponsor ergo sum. L'evoluzione delle sponsorizzazioni sportive*, Bradipo, 2015;
 - TUNDO A., *Doping di Stato, report Wada: "Il Cremlino ha coperto gli atleti dopati durante i Giochi di Sochi"*, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/18/doping-di-stato-report-wada-il-cremlino-ha-coperto-gli-atleti-dopati-durante-giochi-di-sochi/2915627/>;
 - ULESSI C., *La responsabilità della scuola di sci: obblighi di protezione e onere della prova*, nota a Cassazione civile, sezione III, 3 febbraio 2011 n. 2559, in *La responsabilità civile*, fascicolo VII, 2012, pp. 519-524;
 - UNGERLEIDER S., *Faust's Gold: Inside the East German Doping Machine*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, pp. 1-322;
 - VALENTI F., *Lealtà sportiva etica e diritto*, in *European Journal of Sport Studies*, fascicolo II, 2014, pp. 1-12;
 - VALORE P., *La responsabilità del gestore di maneggio*, nota a Cassazione civile, sezione III, 9 aprile 2015 n. 7093, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo V, 2015, pp. 1062-1064;
 - VASSELLI L., *Linee essenziali dell'arbitrato sportivo*, in *Temi romana*, fascicolo III, 2007, pp. 96-98;
 - vedi "Federazione Medico-Sportiva Italiana (FMSI) Antidoping" consultabile sul sito http://www.fmsi.it/?page_id=355;
 - VENDEMIALE L., *Olimpiadi Rio 2016, Russia fuori dalle Paralimpiadi dopo lo scandalo del "doping di Stato"*, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/07/olimpiadi-rio-2016-russia-fuori-dalle-paralimpiadi-dopo-lo-scandalo-doping/2961740/>;
 - VENTURI FERRIOLO F., *La richiesta di appello nella giurisprudenza del TAS: analisi sull'interpretazione dei requisiti ex art. R48 del codice di arbitrato sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo I, 2014, p. 12;
 - VENUTI M.C., *Gli atti di disposizione del proprio corpo*, Milano, 2002;
 - VERDE C., *Il contratto di sponsorizzazione*, Napoli, 1989, p. 34;
 - VERDE G., *Riflessioni e proposte antidoping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 50 ss.;
 - VERGER A., *La responsabilità del medico, del dirigente sportivo, e delle U.S.L. nel giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, fascicolo II, 1984, pp. 308-324;
 - VERONESI P., *Il corpo e la Costituzione. La concretezza dei "casi" e l'astrattezza della norma*,

- Milano, 2007;
- VIDIRI G., *Catania, ovvero lo sport nei meandri della giustizia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 737 ss.;
 - VIDIRI G., *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e sportivo*, in *Il Foro Italiano*, fascicolo IV, 1994, p. 511 ss.;
 - VIDIRI G., *Illecito penale e lesioni causate in competizioni sportive*, in *Giustizia penale*, fascicolo II, 1993, p. 284;
 - VIDIRI G., *Natura giuridica e potere regolamentare delle Federazioni sportive nazionali*, nota a margine di Cassazione, 5 aprile 1993, n. 4063, in *Il Foro Italiano*, fascicolo I, 1994, p. 136;
 - VIDIRI G., *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, fascicolo VII, parte IV, 1993, pp. 419-440;
 - VIGNA M., *La saga Pechstein: crollano le colonne del tempio TAS?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo I, 2015, p. 17;
 - VITELLI A., *Rapporto inventiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1988, pp. 379-382;
 - voce *Allenamento*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
 - voce *Allenatore*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
 - voce *Arbitro sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
 - voce *Atleta*, in G. DEVOTO - G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 1995, p. 159;
 - voce *Attività sportive*, di P. RECANO, *La responsabilità civile per esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, volume XI, Torino, 1998, pp. 259-271;
 - voce *Ciclismo su pista*, in *Enciclopedia Universo*, De Agostini, Novara, volume III, 1964, pp. 350-356;
 - voce *Direttore sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
 - voce *Eracle*, in J. SCHMIDT, *Dizionario di mitologia greca e romana*, Gremese, 1994, pp. 87-90;
 - voce *Etica*, in *Enciclopedia Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961-1978, (edizione online);
 - voce *Francesco Franco Nones* in *Sports Reference* consultabile sul sito <http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/no/franco-nones-1.html>;

- voce *Funivia*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
- voce *Procuratore sportivo*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
- voce *Responsabilità*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
- voce *Ski-lift*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
- voce *Ski-pass*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
- voce *Sponsor*, in *Treccani Dizionario della lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014 (edizione on-line);
- voce *Sport*, in *Enciclopedia La Piccola Treccani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XI, 1997, pp. 532-534;
- voce *Sport*, in *Enciclopedia Treccani di Scienze, Lettere ed Arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume XXXII, 1949, pp. 415-416;
- voce *Sport*, in G. DEVOTO - G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, 1995, pp. 1916-1917;
- voce *Sport*, in M. DARDANO, *Nuovissimo dizionario della lingua italiana*, Roma, 1982, p. 2042;
- voce *Sport*, in *Nuovissima Enciclopedia*, Il Calendario del Popolo, volume V, Roma, 1945, pp. 656-657;
- voce *USA - Russia, la guerra fredda del doping*, in *Atlante Geopolitica Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana (edizione online);
- VOLPI P., *Proposte e strategie dell'Associazione calciatori contro il doping*, in A.A.V.V., *Quaderni della Fondazione Piaggio. Le regole dell'etica: con il calcio contro il doping*, fascicolo II, 2003, p. 23 ss.;
- VOZZA V., *La gestione di un maneggio e la responsabilità oggettiva*, nota a Cassazione civile, sezione III, 15 dicembre 2015 n. 25223;
- WALTER R., *La teoria di Kelsen. Contributi alla dottrina pura del diritto*, Torino, 2005;
- WEBER C.W., *Panem et circenses. La politica dei divertimenti di massa nell'Antica Roma*, Milano, p. 14 ss.;
- ZACCARIA A., *"Der Aufhaltsame aufstieg des sozialen kontakts" (La resistibile ascesa del "contratto sociale")* Relazione al Convegno dedicato ai dieci anni della "Schuldrechtsmodernisierung", Montepulciano, 14-15 settembre 2012, in *Rivista di diritto civile*, fascicolo I, 2013, pp. 77-108;

- ZENO ZENCOVICH V., *Il danno per la perdita della possibilità di una utilità futura*, in *Rivista di diritto commerciale*, fascicolo I, 1986, p. 214;
- ZERBINI M., *Alle fonti del doping. Fortuna e prospettive di un tema storico-religioso*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 1 ss.
- ZYLBERSTEIN J., *Collision entre indéaux sportifs et contingences économiques dans l'arrêt Meca-Medina*, in *Chaiers de droit européen*, volume XLIII, fascicolo I/II, 2007, pp. 213-237.